REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 12 ottobre 2021 **Anno LII - N. 135**

Prealpi Venete (Tv), Veduta aerea dalla provincia di Treviso.
Le Prealpi Venete sono il settore delle Prealpi esteso soprattutto in Veneto. Il ripiegamento ed il sollevamento di strati sedimentari marini ha formato una lunga catena di rilievi caratterizzata dall'alternarsi di massicci e vasti altopiani che si eleva dalla Pianura Padana, fungendo da ingresso alle Alpi vere e proprie. Sono suddivise in due sottosezioni: le Prealpi Vicentine e le Prealpi Bellunesi e in cinque supergruppi da ovest verso est: i Monti Lessini, le Piccole Dolomiti, il Gruppo degli Altipiani, il Massiccio del Grappa e la Catena Cavallo-Visentin. Si estendono dal corso del fiume Adige alla Valcellina, fra le province di Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno e Pordenone. La vetta più alta è il Col Nudo che raggiunge i 2.472 di altitudine.
(Archivio fotografico Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

n. **31** del 28 settembre 2021
Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Zevio (VR). Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020. Comune di localizzazione: Zevio (VR). Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR). Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018). 1
[Ambiente e beni ambientali]

n. **32** del 29 settembre 2021
Voltura alla società Tep Energy Solution S.r.l. e modifiche dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 725 del 8.06.2021 relativa ad un impianto per la produzione di energia elettrica e termica a Carmignano di Brenta nello stabilimento della ditta "SAPPI ITALY OPERATIONS S.p.A." 103
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

n. **66** del 09 settembre 2021
Accertamento, impegno e liquidazione delle spese di missione del personale impegnato nel progetto (Field Meeting 26/05/2021 e 27/05/2021 presso Malborghetto UD) per l'importo complessivo di Euro 434,56. Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT3032 SedInOut "Sviluppo di una metodologia di gestione del rischio tramite la valutazione della disponibilità di sedimento al trasporto in massa in ambiente montano" Quota Regione del Veneto: Euro 225.000,00 CUP H19F19000270007. 105
[Difesa del suolo]

n. **69** del 15 settembre 2021
Accertamento, impegno e liquidazione delle spese di missione del personale impegnato nel progetto (Field Meeting 28/07/2021 e 29/07/2021 presso Val Ridanna, in comune di Racines - BZ) per l'importo complessivo di Euro 800,64. Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT3032 SedInOut "Sviluppo di una metodologia di gestione del rischio tramite la valutazione della disponibilità di sedimento al trasporto in massa in ambiente montano" Quota Regione del Veneto: Euro 225.000,00 CUP H19F19000270007. 109
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

n. **79** del 15 settembre 2021
Riparto alle Unioni di Comuni delle risorse statali "regionalizzate" a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Anno 2021. Impegno e liquidazione. 113
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. **1018** del 31 agosto 2021
Liquidazione di spesa ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i in relazione al contributo pubblico approvato con DGR 1313 del 08/09/2020 e con DDR 870 del 16/10/2020 per il finanziamento della manifestazione "Job&Orienta 2020 - Digital Edition" Verona 25-26-27 novembre 2020. 118
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1031** del 07 settembre 2021
Assunzione impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come da disposizioni definite con Decreto 950 del 06/08/2021 di approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso approvato con DGR 695 del 31/05/2021. Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2021-2022. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo anno nella sezione sperimentazione. Misura FL144. L.R. 31/03/2017, n. 8. 119
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1037** del 10 settembre 2021
Proroga dei termini di conclusione dei progetti di formazione afferenti alla DGR 764/2019 -Istruzione Tecnica Superiore 2019-2021. 121
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1040** del 14 settembre 2021
Modifica associazione anagrafica impegni - DGR 1215 del 26/07/2016 Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di open Government DGR 1216 del 01/07/2017 - Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell'obiettivo 14 (miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Asse 4 "Capacità Istituzionale" affidati al RTI con mandataria capofila PriceWaterHouseCoopers Advisory S.p.A. di Milano. Mis. 3B4F4 (MOVE 53301 CIG 675560666D - CUP H73G16000400006 e MOVE 54503 CIG 7187397BA0 CUP H72I17000010006). 122
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1053** del 16 settembre 2021
Iniziativa "Le giornate dello sport" edizione 2019-2020, prorogata all'a.s. 2020/2021 - DGR 1332 del 18/09/2019 e DDR 1142 dell'8/10/2019. Proroga al 15/5/2022 del termine ultimo per la realizzazione dei progetti approvati e ammessi a contributo regionale per le scuole con sede in Provincia di Treviso. 124
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1056** del 20 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 463-0001-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10140545. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018. 126
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1057** del 20 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 463-0002-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10140602. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018. 128
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1058** del 20 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 463-0003-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10141202. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018. 131
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1059** del 20 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 463-0004-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10141964. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018. 133
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1060** del 20 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 463-0005-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10143521. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018. 135
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1061** del 20 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 2105-17-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54819). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018. 137
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1062** del 20 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 2105-37-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54795). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018. 139
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1063** del 20 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 2122-4-11-2018 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122). (codice MOVE 54787). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018. 141
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1066** del 20 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 5676-0002-1311-2018 presentato da SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L. (codice ente 5676). (codice MOVE 10158055). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018. 143
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1069** del 21 settembre 2021
Liquidazione della spesa ex art. 57 D.Lgs 118/2011 e art.44 L.R. 39/2001 e ss.mm.ii, in relazione al contributo autorizzato con DGR 390 del 30/03/2021 e assunto con DDR 367 del 07/05/2021 - Interventi regionali per la promozione, la diffusione e la pratica delle attività sportive nelle scuole. Progetto pilota "Generazione 2026 Sport powered by youth and education". 146
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1080** del 24 settembre 2021
Approvazione del rendiconto presentato da Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa sociale Accademia La Parigina s.r.l. (codice fiscale 01863370266 ex codice ente 2191)). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno. Dgr. n. 801 del 27/05/2014. DDR n. 482 del 29/5/2014. Progetto 2191/1/1/801/2014. 148
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1081** del 24 settembre 2021
Approvazione del rendiconto presentato da Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa sociale Accademia La Parigina s.r.l. (codice fiscale 01863370266 ex codice ente 2191)). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno. Dgr. n. 801 del 27/05/2014. DDR n. 482 del 29/5/2014. Progetto 2191/1/2/801/2014. 151
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1082** del 24 settembre 2021
Approvazione del rendiconto presentato da Accademia Formazione Lavoro s.r.l, già Impresa sociale Accademia La Parigina srl (codice fiscale 01863370266 ex codice ente 2191) Piano di formazione iniziale 2014-2015. Interventi Formativi di terzo anno. DGR 803 del 27-05-2014. D.D.R n. 483 del 29-05-2014. Progetto 2191/1/1/803/2014. 154
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1084** del 27 settembre 2021
Termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR n. 540/2019: Agire PA - Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e imprese. 157
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1090** del 29 settembre 2021
Proroga dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR 393/2019: "Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2019". 158
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

n. **31** del 24 settembre 2021
CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.R.L. - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Canda", in via Grisetta snc, Comune di Canda (RO) - Comune di localizzazione: Canda (RO). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 40/21. Esclusione dalla Procedura di VIA. 159
[Ambiente e beni ambientali]

n. **32** del 24 settembre 2021
BAGNARA MARMI DUE S.R.L. - Progetto di coltivazione e ripristino per la cava di marmo "Rosso Mogano" in Comune di Roana (VI) - Comune di localizzazione: Roana (VI) - Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 15/2021. Esclusione dalla Procedura di VIA con condizioni ambientali. 163
[Ambiente e beni ambientali]

n. **33** del 27 settembre 2021
Acque Veronesi S.c.a.r.l. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di San Bonifacio (VR). Comune di localizzazione: San Bonifacio (VR). Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016, DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole. 169
[Ambiente e beni ambientali]

n. **34** del 28 settembre 2021
VIACQUA S.P.A. Impianto di depurazione Basso Leogra di Isola Vicentina. Comune di localizzazione: Isola Vicentina, Costabissara (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità per il rinnovo dell'autorizzazione (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole. 172
[Ambiente e beni ambientali]

n. **35** del 28 settembre 2021
VIACQUA S.P.A. Impianto di depurazione Alto Leogra di Schio. Comune di localizzazione: Schio (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità per il rinnovo dell'autorizzazione (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole. 175
[Ambiente e beni ambientali]

n. **36** del 28 settembre 2021
Villa dei Cedri S.p.A. (con sede legale in Piazza di Sopra, 4 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236). Conferimento della concessione di acqua minerale e termale denominata "BENAGLIA" a seguito di procedura ad evidenza pubblica (L.R. 40/89 e s.m.i.). Domanda di procedimento di rinnovo concessione (ai sensi dell'art. della 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii). Comune di localizzazione: Lazise (VR). Esito favorevole. 178
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. **497** del 28 settembre 2021
GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sui corsi d' acqua nel circondario di Padova - Area sud - annualità 2019 Cod. GLP: PD-I0124 Affidamento indagini alberature d'alto fusto CUP: H13H19000450002 . CIG: Z3532A0F95 L.R. 21/12/2018, n. 45 - DGR n. 844/2019. 182
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. **303** del 03 settembre 2021
L.R. n. 46 del 25.11.2019 e D.G.R. n. 421 del 07.04.2020. Lavori diffusi di sistemazione degli argini e delle difese a fiume del Canalbianco, dal ponte di Zelo al sostegno di Baricetta in Comuni vari. Accordo Quadro. Annualità 2020. Lavori sulle opere idrauliche e sulle opere elettromeccaniche ROQ0087. Affidamento del servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CUP H23H20000220002 - CIG Z533248AF8. 183
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. **261** del 16 settembre 2021
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; L.R. 25.11.2019 n. 45; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005 . Domanda pervenuta in data 06.10.2020 prot. n. 425289 e successiva integrazione in data 23.06.2021 prot. 284770 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 18.823 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 8.500 nei comuni di Breda di Piave e Ponte di Piave, denominato "Saletto" 2° stralcio. Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01195. 185
[Acque]

n. **262** del 21 settembre 2021
L.R. 29.12.2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. 16.03.2021, n. 293. "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. "Interventi urgenti di ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate, sul rio Callalta nei Comuni di Cappella Maggiore e Vittorio Veneto (TV)" Int.n. 1015. Importo complessivo Euro 200.000,00 CUP H77H21000210002 CIG 8852725BC4 Decreto di aggiudicazione definitiva ed efficace. 188
[Difesa del suolo]

n. **263** del 21 settembre 2021
Rinnovo concessione idraulica a favore di Immobiliare Duomo Srl per la sistemazione urbanistica dell'area demaniale del fiume Meschio in attuazione del piano di comparto di iniziativa privata 11D/3 in Comune di Vittorio Veneto - Fgl. 59 mapp. di rif. 1130-214-213-208-206- pratica n. C06694. 190
[Acque]

n. **264** del 21 settembre 2021
Rilascio concessione idraulica rilasciata ad Asco Tlc Spa per la collocazione di cavi in fibra ottica in tubazioni di nuova posa al confine tra i comuni di Susegana e San Pietro di Feletto. Corso d'acqua interessato: Torrente Crevada pratica C07828. 192
[Acque]

n. **265** del 21 settembre 2021
Rilascio concessione idraulica a favore di Piave Servizi SpA per l'attraversamento, con tubazioni della rete idrica comunale, del corso d'acqua "Rio di Susegana" in corrispondenza dei ponti in via Carpeni, Monte Piatti e Zaccaron pratica C07967. 194
[Acque]

n. **266** del 21 settembre 2021
Rilascio concessione idraulica a favore di Piave Servizi SpA per gli attraversamenti aerei del torrente Valbona e di un suo affluente in corrispondenza di via Salera con tubazioni della rete idrica pratica C07970. 196
[Acque]

n. **269** del 21 settembre 2021
Rilascio concessione idraulica a favore di Piave Servizi SpA per l'attraversamento aereo del rio Callalta con tubazioni della rete idrica pratica C07971. 198
[Acque]

n. **270** del 21 settembre 2021
Il rinnovo con variante per aumento del volume prelevato complessivamente pari moduli 0,01232 o l/sec 1,232 corrispondenti a mc/anno 37.546 anziché mc/anno 7.200, per i seguenti usi particolari: 160 mc caldaia, mc 3.079 per Torre evaporativa 1, mc 4.915 per Torre evaporativa 2, mc. 3.372 per lavaggio filtri, mc 12.648 per impianto di imbottigliamento, mc 1.850 per uso pulizia area esterna (lavaggio vasche depuratrici, lavaggio attrezzatura) , mc 10.872 pulizia area interna (lavaggio locali, cisterne); mc 650 per irrigazione area verde , della concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo in Comune di San Fior località Via Brandolini n. 54 frazione Castello Roganzuolo. Concessionario: Masottina S.p.a. con sede a Conegliano. Pratica 2469. 200
[Acque]

n. **271** del 21 settembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con prelievo d'acqua complessivamente pari a moduli 0,00085 o l/se 0,085 corrispondenti a mc 2.670 tramite i seguenti pozzi per uso irrigazione di nuova realizzazione ubicati nella località Via Croce fg 7 mappali 656 e 238 in Comune di Gorgo al Monticano: Pozzo denominato n. 1 pozzo profondo -120 m con prelievo mc 2.240 mod. 0,00071 e pozzo denominato n. 2: V profondità m -105, prelievo mc 430 o mod. 0,00014 rinuncia alla realizzazione del pozzo denominato n.3 Richiedente: ditta Favret Elia con sede a omissis - . Pratica n. 5702. 202
[Acque]

n. **272** del 24 settembre 2021
Richiedente : OPEN FIBER S.P.A. Concessione : Concessione idraulica per attraversamento dei corsi d'acqua demaniali: "Valle Secca; Affl. S.N. Valle Secca; Valle Sabbion" e torrente Lastego, con strutture finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, nel Comune di Pieve del Grappa (località Paderno) (Tv) fogli 5, 6, 9; Mappali Vari; Pratica: C07947 Rilascio di Concessione sul Demanio Idrico. 207
[Acque]

n. **273** del 24 settembre 2021
Richiedente : CONDOMINIO RESIDENCE ACQUA AZZURRA Concessione : Occupazione spazio acqueo con pontile nonché sistemazione area, adiacente al fiume Sile e relativa a complesso residenziale, in Comune di Treviso: Foglio 37 Mappali di Riferimento Vari; Pratica: C05459 Rinnovo di Concessione sul Demanio Idrico. 208
[Acque]

n. **274** del 24 settembre 2021
Richiedente: CONDOMINIO RESIDENCE ACQUA AZZURRA Concessione: Scarico di acque reflue, dal complesso residenziale "Residence Acqua Azzurra", nel fiume Sile in Comune di Treviso: Foglio 37 Mappali di Riferimento Vari; Pratica: C06195 Rinnovo di Concessione sul Demanio Idrico. 209
[Acque]

n. **275** del 24 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla sorgente Toer ad uso irriguo in Comune di Miane (TV) per moduli 0.00032 - T.U. n. 1775/1933 -D.P.R. n.238/1999 - D.Lgs. n.152/2006. Concessionario: Azienda Agricola Moncader di Fabrin Luciana - Miane (TV). Pratica n. 3473. 210
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. **505** del 20 settembre 2021
Concessione idraulica per l'occupazione temporanea di suolo pubblico demaniale del fiume Adige in Lungadige San Giorgio in Comune di Verona. Ditta: Comune di Verona L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11500. 211
[Acque]

n. **506** del 20 settembre 2021
Decreto a contrarre, affidamento ed impegno della spesa per "Intervento urgente di riparazione dell'ascensore matr.00454121 presso la sede regionale di piazzale Cadorna, 2 Verona Anno 2021" Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2 e 36 co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ditta: OTIS Servizi s.r.l. C.I.G. Z0B3278AE1 Impegno della spesa di euro 2.354,60, comprensivo di IVA, sul capitolo 103378.- L.R. 39/2001. 213
[Demanio e patrimonio]

n. **507** del 20 settembre 2021
Decreto a contrarre, affidamento ed impegno della spesa per "Intervento urgente per la manutenzione della copertura del fabbricato regionale in via Francia a Verona" Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2 e 36 co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ditta: Bernabè & Ballarin s.r.l. C.I.G. ZF032D874E Impegno della spesa di euro 4.392,00, comprensivo di IVA, sul capitolo 103378 - L.R. 39/2001. 216
[Demanio e patrimonio]

n. **511** del 23 settembre 2021
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie demaniale con lo scarico di acque reflue nel fiume Adige in località Tremolè, in Comune di Pescantina (VR). Ditta: Società Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5280/1. 219
[Acque]

n. **512** del 24 settembre 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 9 mappale 640) ad uso irriguo in Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Richiedente: Marcazzan Albino. Pratica D/13101. 221
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. **298** del 28 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00890 da falda sotterranea in Comune di Romano D'Ezzelino (VI), per uso industriale ed igienico e assimilato (antincendio) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.243/BR. 223
[Acque]

n. **299** del 28 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00476 da falda sotterranea in Comune di Cartigliano (VI), per uso igienico e assimilato (irrigazione aree verdi, vivificazione stagno e uso zootecnico) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 456/BR. 224
[Acque]

n. **300** del 28 settembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0028 da falda sotterranea in Comune di Caldogno (VI), per uso irriguo.Richiedente: Areaverde di Zazzaron Igor, C.F. n. (omissis), Partita IVA n. 03025610241, con sede in Dueville. Pratica n. 1732/BA. 225
[Acque]

n. **301** del 28 settembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00062 da falda sotterranea in Comune di Rossano Veneto (VI), per uso igienico e assimilato (irrigazione vivaio/serre). Richiedente: Az. Agr. Lovisetto Marco, C.F. (omissis), Partita IVA n. 03511700266, con sede in Loria (TV). Pratica n. 671/BR. 226
[Acque]

n. **302** del 28 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda sotterranea in Comune di MARANO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 291/LE. 227
[Acque]

n. **306** del 29 settembre 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di LONIGO per uso irriguo Ditta: MAISTRELLO RAFFAELLA. Pratica n. 1629/AG. 228
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

n. **96** del 23 settembre 2021
Approvazione progetto esecutivo n. 26/2020/VI del 09/06/2021 - "Interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica di alvei e ricomposizione dissesti diffusi in corsi d'acqua minori", redatto dall'U.O. Forestale. L.R. 52/1978 DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003 Importo progetto EURO 65.000,00 Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura. 229
[Foreste ed economia montana]

n. **97** del 23 settembre 2021
Approvazione progetto esecutivo n. 8/2020/VI del 14/07/2021- "Sistemazioni idraulico-forestali estensive per recupero e normalizzazione di boschi degradati, prevalentemente nelle aree dell'Altopiano dei Sette Comuni interessate degli eventi eccezionali dell'Ottobre 2018" , redatto dall'U.O. Servizi Forestali . L.R. 52/1978 DGR n. 809/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003 Importo progetto EURO 90.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura. 231
[Foreste ed economia montana]

n. **99** del 27 settembre 2021
Approvazione progetto esecutivo n° 1412 del 14/04/2021 "Interventi di difesa idrogeologica, ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza e manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie dell'U.M. Alpago nel Comune di Tambre d' Alpago (BL)", redatto dall'U.O. Forestale sede di Belluno. L.R. 52/1978 DGR n° 809 del 23/6/2020 L.R 27/2003 Importo progetto Euro 80.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura. 233
[Foreste ed economia montana]

n. **100** del 27 settembre 2021
Approvazione progetto esecutivo n° 1419 del 13/07/2021 " U.I. Alto Piave: interventi di difesa idrogeologica ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza e manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie dei Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore - U.M. Comelico (BL)", redatto dall'U.O. Servizi Forestali/Direzione Difesa del Suolo. L.R. 52/1978 DGR n. 809 /2020 L.R 27/2003 Importo progetto Euro 130.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura. 235
[Foreste ed economia montana]

n. **101** del 29 settembre 2021
Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Ulteriore stralcio funzionale.". Progetto n. 1301 del 04/09/2018, FOR BL I 0975 CIG 82222428BD - CUP H42H18000410001 CIG 88014355ED - CUP H42H18000410001. Liquidazione parte IV^ SAL € 146.467,68 Iva esclusa CIG 82222428BD - CUP H42H18000410001 Fatt. n. 16_21 del 22/09/2021 Liquidazione parte IV^ SAL € 26.155,97 Iva esclusa CIG 88014355ED - CUP H42H18000410001 Fatt. n. 17_21 del 22/09/2021. 237
[Foreste ed economia montana]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1206** del 07 settembre 2021
N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 239
[Affari legali e contenzioso]

n. **1207** del 07 settembre 2021
Procedimento penale avanti il Tribunale di Treviso R.G.N.R. 4244/19 - R.G. GIP 7363/20. Autorizzazione alla costituzione in giudizio quale parte civile. 240
[Affari legali e contenzioso]

n. **1296** del 28 settembre 2021
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte Costituzionale (R.G. 49/2021), ex art. 127 Cost., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'" pubblicata nel BUR n. 88 del 22 luglio 2021. 241
[Affari legali e contenzioso]

n. **1298** del 28 settembre 2021
N. 13 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio e/o accettazione di rinunce al giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 243
[Affari legali e contenzioso]

n. **1299** del 28 settembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL052) // VINCOLATE. 244
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1300** del 28 settembre 2021
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 a seguito dell'approvazione della L.R. 26/2021 (Provvedimento di variazione n. BIL053) // LEGGI REGIONALI. 260
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1301** del 28 settembre 2021
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL051). 268
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1302** del 28 settembre 2021
Approvazione del piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A. 276
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1303** del 28 settembre 2021
Assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. del 30.09.2021 alle ore 12.00, in prima convocazione, ed occorrendo, il 01.10.2021 stessi luogo ed ora in seconda convocazione. 293
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1306** del 28 settembre 2021
Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). Aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio ovvero di analisi e studi di dettaglio. Modifica delle procedure regionali stabilite dalle DGR 2803/2005, DGR 3644/2009 e DGR n. 691/2011. D.Lgs. 152/2006, art. 67. 296
[Difesa del suolo]

n. **1307** del 28 settembre 2021
Ridefinizione della composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933. 298
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1308** del 28 settembre 2021
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 24 dell'Accordo sulla gestione dell'IZSVe di cui alla L.R. n.5 del 18 marzo 2015. 300
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1309** del 28 settembre 2021
Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei Centri Diurni nell'ambito della salute mentale gestiti da soggetti privati. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002. 316
[Servizi sociali]

n. **1319** del 28 settembre 2021
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020. Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario avente per oggetto: "Analisi socio-economica e del quadro di sviluppo del settore ittico e dell'acquacoltura del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020" a valere sulla Misura 7.78 "Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri" di cui all' Art. 78 del Reg. UE n. 508/2014. 323
[Caccia e pesca]

n. **1320** del 28 settembre 2021
Incarico all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per l'individuazione e realizzazione di interventi finalizzati a rendere più funzionali le attività di contrasto al fenomeno del bracconaggio, monitoraggio e tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce nelle aree strategiche del Fiume Po e del Lago di Garda. 334
[Caccia e pesca]

n. **1321** del 28 settembre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Dolo (VE) per la definizione e realizzazione del progetto denominato "A>Utopie 2021". Esercizio finanziario 2021. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51. 342
[Cultura e beni culturali]

n. **1322** del 28 settembre 2021
Legge Regionale del 22 marzo 1990 n. 21, art. 7. Varianti parziali "Strada di accesso a Malga Ra Stua" e "Ospedalete" al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. 349
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1325** del 28 settembre 2021
Patrocinatura e difesa di Azienda Zero. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Azienda Zero ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24. 366
[Affari legali e contenzioso]

RETTIFICHE

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale n. 27 del 21 settembre 2021 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente" (Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021). 374

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

(Codice interno: 458848)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 31 del 28 settembre 2021

Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Zevio (VR). Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020. Comune di localizzazione: Zevio (VR). Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR). Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito della presentazione dell'istanza di cui all'oggetto da parte della Ditta INERTECO S.r.l.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), rilasciata alla Ditta Inerteco S.r.l. con decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 67 del 11/09/2012.

VISTO il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 1079 del 28/06/2013 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

VISTO il progetto di ampliamento sommitale della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 175 del 23/02/2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che con la DGRV n. 175/2016 è stato contestualmente approvato il progetto di bonifica dell'area contaminata di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.

PRESO ATTO che, con le succitate DDGR n. 1079/2013 e n. 175/2016, è stata altresì rilasciata, relativamente agli interventi previsti dai progetti approvati e nel rispetto delle prescrizioni e modalità ivi contenute, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II, titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che con sentenza n. 1423 del 10/01/2019, pubblicata in data 01/03/2019, il Consiglio di Stato - accogliendo il ricorso in appello di cui al R.G. n. 359/2018 promosso dai Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone - ha annullato i provvedimenti impugnati, tra cui la DGRV n. 175 del 23/02/2016.

VISTA la nota del 07/03/2019, acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 94277, con la quale il Gestore, per il tramite del proprio legale, ha comunicato di aver, a far data dal 02/03, cautelativamente interrotto ogni attività e sospeso l'accettazione di tutti i rifiuti in ingresso compresi quelli destinati al preventivo trattamento di inertizzazione.

VISTI gli esiti dell'incontro di coordinamento del 13/03/2019, indetto - anche alla luce delle richieste formulate dal Gestore e dai Comuni interessati (Comune di Zevio e Comune di Isola Rizza) - per un primo esame delle problematiche sorte in conseguenza della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato, come da verbale trasmesso a tutti i soggetti convocati con nota n. 129008 del 01/04/2019.

PRESO ATTO che, anche alla luce degli esiti del suddetto incontro, la Ditta Inerteco ha provveduto a trasmettere a tutti gli Enti interessati - con nota del proprio legale datata 02/04/2019 ed acquisita al prot. reg. n. 134316 del 03/04/2019 - la documentazione tecnica afferente le proposte di misure provvisorie di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune di Isola Rizza, nonché della discarica di cui trattasi.

DATO ATTO che, per la valutazione ed eventuale approvazione di entrambe le proposte di cui sopra, è stata indetta dall'Amministrazione regionale - con nota n. 144466 del 10/04/2019 - apposita Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea e modalità sincrona, svoltasi in due differenti sedute nelle date del 15 aprile e del 03 maggio 2019.

VISTI gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi di cui sopra, i cui verbali sono stati trasmessi con note regionali n. 166442 del 29.04.2019 e n. 187138 del 14/05/2019.

VISTO il decreto regionale n. 131 del 15/05/2019 con il quale è stata - tra l'altro - adottata, relativamente alle misure di messa in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi indetta con nota regionale n. 144466 del 10/04/2019.

PRESO ATTO che la Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie dal decreto regionale di cui sopra, ha trasmesso - con nota del 2 luglio 2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, integrato successivamente e riformulato ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 (vedi successivo paragrafo).

RICHIAMATI tutti i provvedimenti di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'installazione di cui trattasi con il DSR n. 67/2012 e con la DGRV n. 1073/2013 che di seguito si riportano: n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014, n. 64/2014, n. 14 del 29.02.2016, n. 24 del 30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 30 del 18.11.2016, n. 50 del 31.05.2017, n. 88 del 06.12.2017, n. 110 del 28.12.2017, n. 131 del 15.05.2019, n. 462 del 06.05.2020 e n. 373 del 26.04.2021.

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

VISTA l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 24/09/2020 e acquisita al prot. reg. n. 410998 del 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 - prot. n. 420489), con la quale il proponente Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 - 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente in data 08/10/2020 - protocollo 428814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note:

- Snam Rete Gas - Centro di Verona, acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020;
- Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, acquisita a mezzo mail in data 19/10/2020.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

PRESO ATTO che, in data 02/11/2020, mediante conferenza telematica, la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020), come da attestazione pervenuta dal Proponente acquista al protocollo regionale 5468338 in data 23/12/2020.

CONSIDERATO che le richieste avanzate nella fase della verifica ex comma e del succitato art. 27 bis sono state formalizzate al Proponente con nota regionale in data 23/11/2020 - protocollo 498324, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 523195 in data 09/12/2020 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020.

DATO ATTO che, una volta conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 556002 in data 30/12/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 45/2020), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni:

- Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al prot. reg. n. 57050 in data 08/02/2021;
- Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al prot. reg. n. 58327 in data 08/02/2021;
- Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al prot. reg. n. 84112 in data 23/02/2021;
- Coordinamento Comitati Provincia Verona acquista al prot. reg. n. 91078 in data 26/02/2021;
- Legambiente Verona, acquista al prot. reg. n 93723 in data 01/03/2021;
- Comune di San Giovanni Lupatoto, acquista al prot. reg. n. 93499 in data 01/03/2021;
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al prot. reg. n. 93655 in data 01/03/2021.

PRESO ATTO che, in data 01/03/2021 è stato acquisito il parere espresso dalla Provincia di Verona, acquisto al protocollo regionale 93733, pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 45/2020.

PRESO ATTO che, con nota in data 22/03/2021 - protocollo regionale 130462, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazione ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021.

PRESO ATTO che Inerteco S.r.l. ha provveduto a depositare, nei termini previsti, la documentazione integrativa richiesta, acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 (pubblicata sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020).

CONSIDERATO che, per un mero errore di trascrizione, nella nota del 22/03/2021, non è stata riportata la seguente richiesta di approfondimento:

- SIA - Quadro di riferimento programmatico

Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs, n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021;

indicata, invece correttamente, nel verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/03/2020 e nel relativo allegato A1, e che, pertanto, con nota in data 27/04/2021 - protocollo regionale 191411, la Società proponente è stata invitata ad integrare la documentazione già trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 21/04/2021 (acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358).

PRESO ATTO che la Società proponente ha trasmesso, nei termini indicati, quanto successivamente richiesto (documentazione acquisita la protocollo regionale 212087 in data 07/05/2021), integrata poi volontariamente, rispetto a quanto già prodotto agli atti (acquisita in data 03/06/2021 al protocollo regionale 252331). Tutta la documentazione menzionata, è stata pubblicata sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA, all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020.

CONSIDERATO che in data 18/05/2021 con nota prot. n. 227562 il Direttore regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio in un'unica seduta del provvedimento di VIA (a valle dell'espressione dell'eventuale parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.

CONSIDERATO che in data 16/06/2021 si è riunito il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale ha espresso - relativamente al progetto in parola - parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali (parere n. 154).

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 16/06/2021 sono state approvate nella medesima seduta, e che le conclusioni istruttorie dello stesso Comitato hanno confermato quanto già originariamente valutato sotto il profilo tecnico ed ambientale in termini positivi, in sintonia con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, con riguardo ai quadri di riferimento dello SIA.

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota del 18/05/2021, nella seduta tenutasi in data 12/07/2021, si è determinata favorevolmente relativamente al rilascio del provvedimento di VIA sulla base della posizione unanime espressa dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, con le condizioni ambientali contenute nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 154 del 16/06/2021.

CONSIDERATO che, nell'ambito della medesima seduta di cui sopra, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha chiesto un aggiornamento dei lavori della Conferenza relativamente al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito agli esiti della prima fase endoprocedimentale conclusasi con l'espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale VIA.

VSTA la nota di ARPAV - DRTF - UO Autorizzazioni e Controlli Ambientali, prot. n. 62749 del 12/07/2021, con la quale è stato trasmesso il parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al progetto, Elaborato R02.5 rev. - Settembre 2020, evidenziando la necessità di alcune modifiche/integrazioni ai controlli proposti.

VISTA la comunicazione, datata 15/07/2021 ed acquisita al prot. reg. n. 319510 del 16/07/2021, trasmessa dalla Ditta Inerteco S.r.l., per il tramite del proprio legale, avente ad oggetto "*Note di chiarimenti sul procedimento di rinnovazione - Ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nella discarica di cui trattasi*".

DATO ATTO degli approfondimenti effettuati, con il supporto dell'Avvocatura regionale, sulla questione sollevata dalla Ditta Inerteco S.r.l. nella succitata comunicazione del 15/07/2021.

VISTA la nota n. 14441 del 22/07/2021 con la quale il Sindaco del Comune di Zevio, a nome e per conto dell'Amministrazione, ha espresso "*parere favorevole al progetto di Inerteco a condizione che l'ampliamento sia l'ultimo e sia finalizzato alla sistemazione finale e definitiva dell'impianto di Cà Bianca in assoluta sicurezza e con l'assunzione da parte di Inerteco di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie che saranno previsti nel provvedimento di autorizzazione, sia in merito alla gestione e alla tenuta in sicurezza del sito, sia in merito alla post gestione dell'impianto per tutti gli anni post-mortem previsti dalla legislazione in materia ambientale*".

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi indetta con la nota del 18/05/2021, nella seduta conclusiva tenutasi in data 30/07/2021, si è determinata favorevolmente relativamente al rilascio degli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella sola Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 - sexies del D. Lgs. n. 152/2006.

DATO ATTO che la determinazione favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata subordinata alle modalità, indicazioni e prescrizioni proposte dai competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, con le modifiche approvate in sede di Conferenza di Servizi.

VISTO il decreto n. 25 del 03.09.2021, ***Allegato A*** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", presentata da Inerteco S.r.l., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 154 del 16/06/2021 (Allegato A al medesimo decreto);

VISTO il decreto n. 49 del 09/09/2021, **Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta Inerteco S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto.

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 25/08/2021 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 alla banca dati nazionale antimafia per la ditta in oggetto, acquisita dalla Prefettura di Verona al prot. n. 0072694_20210825, che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell'autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva.

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 227562 del 18/05/2021, espresse nelle sedute del 12/07/2021 (relativamente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale) e del 30/07/2021 (relativamente al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto);
- di prendere atto e far proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso n. 25 del 03/09/2021;
- di prendere atto e far proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 49 del 09/09/2021;
- di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente all'istanza, presentata dalla Ditta Inerteco S.r.l. e denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*".

VISTA le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTI i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006, e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTA la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nelle sedute del 12/07/2021 (relativamente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale) e del 30/07/2021 (relativamente al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto);
3. di prendere atto e far proprio il decreto n. 25 del 03.09.2021, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot.*

210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020", presentata da Inerteco S.r.l., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 154 del 16/06/2021 (Allegato A al medesimo decreto);

4. di prendere atto e far proprio il decreto n. 49 del 09/09/2021, **Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta Inerteco S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;
5. di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto in parola, comprensivo dei seguenti titoli:
    - ♦ provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso n. 25 del 03/09/2021, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
    - ♦ provvedimento Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 - sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 49 del 09/09/2021, **Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
6. di dare atto che i succitati decreti n. 25 del 03/09/2021 e n. 49 del 09/09/2021, esplicheranno efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 9 del richiamato art.27-bis, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29- quattuordecies del D.Lgs. n. 152/06 e di cui all'Art. 5-bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia;
9. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
10. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
11. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Inerteco S.r.l., con sede legale in in Via Cà Bianca, 16 -Zevio (VR), ai Comuni di Zevio, Bovolone, Buttapietra, Oppeano, Palù, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. - Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona ed Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici, al Comando Provinciale dei VV.F. di Verona, al Prefetto di Verona, all'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera", al Consorzio di Bonifica Acque Veronesi, alla SNAM Rete Gas - centro di Verona, alla Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare ed U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Ambiente, alla Direzione regionale Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso - U.O. Valutazione Impatto Ambientale (VIA), e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
12. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Luca Marchesi

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 1/64**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 25 DEL 03-09-2021

OGGETTO: Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231. Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020.
Comune di localizzazione: Zevio (VR).
Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR).
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).
Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per il progetto progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio (VR), località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza presentata Inerteco S.r.l., acquisita agli atti con protocollo regionale 410998 in data 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – protocollo 420489);
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 154) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 16/06/2021;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 16/06/2021, approvate nella medesima seduta;
- verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12/07/2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

CONSIDERATO che:

La discarica è stata inizialmente autorizzata come discarica di 2a categoria tipo B con obbligo di eseguire contemporaneamente una bonifica all'interno della stessa area; il relativo progetto (discarica + bonifica) è stato approvato con D.G.R. n. 44 del 18/01/1999 (lotti 2,3 e 4).

La prima autorizzazione all'esercizio della discarica è stata concessa nell'anno 2002 e rinnovata nel 2007. Il volume complessivo autorizzato comprendeva 99.080 m^3 provenienti dalla bonifica e 276.420 m^3 per i rifiuti da conferire.

Con D.G.R. n. 919 del 06/05/2008, la Giunta Regionale ha rilasciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare di ampliamento (lotti 1,4, 6 e 7) a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Zevio il 07/12/2005.

Con D.G.R. n. 995 del 21/04/2009, con parere favorevole di compatibilità ambientale della Commissione Tecnica regionale VIA del 13/02/2008 sul progetto preliminare e parere del 17.12.2008 sul progetto definitivo, è stato approvato il progetto di ampliamento presentato nel 2005 per un quantitativo di rifiuti conferibili di 272.620 m^3 su una nuova porzione di discarica sul lato Ovest di quella esistente.

Con Decreto regionale n.39 del 30/06/2009 è stata concessa l'AIA definitiva all'esercizio della discarica originaria (approvata con D.G.R. n. 44 del 18/01/1999) per l'attività soggetta al punto 5.4 dell'allegato I al D.Lgs. n.59/2005 (oggi sostituito dall'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.). In tale decreto, sono state fissate le norme di accettazione dei rifiuti in discarica in conformità a quanto previsto dal D.M. 3/8/2005 (sostituito nel 2010 ed oggi assorbito nel D. Lgs. n. 36/2003 per effetto delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 121/2020) riclassificando nel contempo l'impianto in discarica per rifiuti non pericolosi con assegnazione della sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e deroghe rispetto ai limiti sull'eluato per alcuni parametri (DOC, Molibdeno, TDS, Fluoruri, Cromo Totale, Nichel, Antimonio, Selenio e Zinco).

Con D.G.R. n.1079 del 28/06/2013 è stato successivamente approvato il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi, sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tale progetto prevedeva la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

Come detto, con D.G.R. n.175 del 23/02/2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la VIA è stato approvato l'ultimo ampliamento (sommitale) della discarica di cui trattasi contestualmente all'intervento di bonifica dell'area contaminata di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.

La discarica è oggi disciplinata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, relativamente alla discarica nella configurazione riconosciuta con D.G.R. n. 995/2009, con decreto regionale n. 67 dell'11/09/2012 e ss.mm.ii.

In particolare, a seguito della succitata Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2009, con Decreto regionale n. 131 del 15/05/2019 è stata adottata, relativamente alle misure di messa in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, appositamente convocata allo scopo. Nell'ambito di detta Conferenza sono state altresì valutate le proposte di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune di Isola Rizza (VR), presentate dalla Ditta Inerteco S.r.l.

Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie dal decreto regionale di cui sopra, ha quindi trasmesso - con nota del 02/07/2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019.

Successivamente ha presentato apposita istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente- Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 500209 in data 19/11/2019, relativamente alla richiesta di modifica della prescrizione n. 2 dell'Allegato A alla D.G.R n. 1079/2013, la quale prevedeva che l'impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.L, escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche, almeno per il periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di "rinnovazione" richiesto con l'istanza del 02/07/2019.

Con D.D.R. n. 303 del 23/03/2020, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA in data 26/01/2020, l'istanza di cui sopra è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A. per le motivazioni e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui alle premesse del medesimo decreto.

La Regione Veneto ha quindi sancito, con decreto n. 462 del 06/05/2020, di modificare l'AIA vigente di cui al D.S.R. n. 67 del 11/09/2012 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 1079/2013, considerando che, con la ripresa dell'attività di trattamento rifiuti nell'impianto di inertizzazione, risulta necessario dar corso al riesame all'autorizzazione dell'intera installazione, anche la fine di pervenire al provvedimento regionale che

legittimerà l'esercizio ordinario dell'impianto ai sensi del punto 9 dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013 e che il suddetto riesame può utilmente avvenire contestualmente al procedimento di rinnovazione di cui la Ditta ha chiesto l'attivazione con la succitata nota del 02/07/2019.
La società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), ha presentato istanza trasmessa a mezzo PEC in data 24/09/2020 e acquisita al protocollo regionale 410998 in data 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – protocollo 420489), con la quale ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, sul progetto complessivo integrato, di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica in questione, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente in data 08/10/2020 - protocollo 428814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note:
- Snam Rete Gas – Centro di Verona, acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020;
- Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, acquisita a mezzo mail in data 19/10/2020;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che, in data 02/11/2020, mediante conferenza telematica, la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020), come da attestazione pervenuta dal Proponente acquista al protocollo regionale 5468338 in data 23/12/2020;

CONSIDERATO che, tali richieste sono state formalizzate al Proponente con nota in data 23/11/2020 - protocollo 498324, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 523195 in data 09/12/2020 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020;

CONSIDERATA conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 556002 in data 30/12/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 45/2020), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni:
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 57050 in data 08/02/2021;
- Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 58327 in data 08/02/2021;

- Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 84112 in data 23/02/2021;
- Coordinamento Comitati Provincia Verona acquista al protocollo regionale 91078 in data 26/02/2021;
- Legambiente Verona, acquista al protocollo regionale 93723 in data 01/03/2021;
- Comune di San Giovanni Lupatoto, acquista al protocollo regionale 93499 in data 01/03/2021;
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 93655 in data 01/03/2021;

PRESO ATTO che, in data 01/03/2021 è stato acquisito il parere espresso dalla Provincia di Verona, acquisto al protocollo regionale 93733, pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 45/2020.

PRESO ATTO che, con nota in data 22/03/2021 – protocollo regionale 130462, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazione ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021;

PRESO ATTO che, Inerteco S.r.l. ha provveduto a depositare, nei termini previsti, la documentazione integrativa richiesta, acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 (pubblicata, sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020);

CONSIDERATO che, per un mero errore di trascrizione, nella nota del 22/03/2021, non è stata riportata la seguente richiesta di approfondimento:

- SIA - Quadro di riferimento programmatico
  Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs, n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021;
  indicata, invece correttamente, nel verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/03/2020 e nel relativo allegato A1, con nota in data 27/04/2021 – protocollo regionale 191411, la Società proponente è stata invitata ad integrare la documentazione già trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 21/04/2021 (acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358);

PRESO ATTO che, la Società proponente ha trasmesso, nei termini indicati, quanto successivamente richiesto (documentazione acquisita la protocollo regionale 212087 in data 07/05/2021), successivamente integrata volontariamente, rispetto a quanto già prodotto agli atti (acquisita in data 03/06/2021 al protocollo regionale 252331). Tutta la documentazione menzionata, è stata pubblicata sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la L.R. n. 13/2018 e la L.R. n. 15/2018 in materia di attività estrattive, la D.G.R. n. 1400/2017, la D.G.R. 568/2018;

VISTA la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
- la L.R. n. 30/2016;
- la D.G.R. n. 1400/2017;
- la D.G.R. n. 568/2018;
- il P.T.R.C., il P.A.Q.E.;
- il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
- il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.A.T. ed il P.I. del Comune di Zevio (VR);

VISTA la normativa statale e regionale relativa alla Rete Natura 2000; D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la relazione di screening di valutazione di incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "habitat") e della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

CONSIDERATO che in sede di rilascio dell'autorizzazione tra gli obblighi in capo al proponente sarà necessario ricomprendere quanto segue:

1) per quanto richiesto con nota acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020, da Snam Rete Gas – Centro di Verona:
   - le opere dovranno essere realizzate al di fuori della fascia asservita dei metanodotti, pari a 12 (dodici) metri per parte rispetto all'asse della tubazione;
   - all'interno della fascia asservita/sicurezza dai gasdotti, nessun lavoro potrà da parte della società Inerteco S.r.l., essere intrapreso senza preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici dell'Unità Esercente Snam Rete Gas S.p.A. di Verona, per definire le fasi dei lavori previsti, l'effettuazione del picchettamento delle condotte, la sottoscrizione del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto l'eventuale nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice (individuate da Inerteco S.r.l.). e concordare la presenza del personale Snam Rete Gas durante l'esecuzione di lavori autorizzati;
2) il compost che potrà essere miscelato, come ammendante, al terreno vegetale nella realizzazione del capping finale della discarica dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di fertilizzanti (Legge n. 75/2010 e ss.mm.ii.);
3) venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto ambientale datato settembre 2020 cod. 2601_4305_E01.1_rev0_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita alla discarica;
4) l'Autorità competente al rilascio dell'AIA dovrà provvedere a prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA, come aggiornato e riportato nella presente relazione istruttoria (nello specifico al paragrafo delle valutazioni complessive sul progetto e sul SIA);
5) nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, prevedere appositi controlli aggiuntivi sulle acque meteoriche di seconda pioggia finalizzati a verificare l'efficacia delle misure adottate per minimizzare la possibilità di contaminazione di tali acque.

VISTO il parere n. 154 del 16/06/2021, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 16/06/2021, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto complessivo integrato, di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020, alla società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale VIA del 16/06/2021;

CONSIDERATO che, le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 16/06/2021, sono state approvate nella medesima seduta, e che le conclusioni istruttorie dello stesso Comitato hanno di fatto confermato quanto già originariamente valutato sotto il profilo tecnico ed ambientale in termini positivi, in sintonia con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, con riguardo ai quadri di riferimento dello SIA;

TENUTO CONTO che, con nota in data 24/06/2021 – protocollo regionale 286215, è stato trasmesso (ai sensi della D.G.R. n. 568/2018) il parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. (n. 154 in data 16/06/2021), alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti, in qualità di struttura regionale competente per materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico regionale;

TENUTO CONTO che, con nota 227562 in data 18/05/2021, il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha quindi provveduto a indire la Conferenza di Servizi Decisoria in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 e ai sensi dell'art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni interessate per le rispettive competenze, nonché il proponente il progetto, per il giorno 12/07/2021, con il seguente programma (comunicato con successiva nota del 01/07/2021 – protocollo regionale 298444):

- alle ore 10:00 per la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale a valle dell'espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA;
- alle ore 10:30 per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 12/07/2021, che ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale dell'integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato da Inerteco S.r.l. il 02/07/2019, nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29/05/2019 e prot. 216172 del 01/06/2020, sulla base della posizione unanime espressa dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, con le condizioni ambientali contenute nel parere espresso dal Comitato Tecnico reginale V.I.A. n. 154 del 16/06/2021;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato da Inerteco S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231, con istanza acquisita agli atti in data 28/09/2020, al protocollo regionale 410998 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – protocollo 420489);

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 7/64

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

CONSIDERATO che, il provvedimento di VIA avrà una validità temporale pari a 10 (dieci) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., 154 del 16/06/2021, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi in merito alla compatibilità ambientale, di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 12/07/2021;
4. di adottare il provvedimento favorevole di VIA, relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", presentata da Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 154 del 16/06/202, **Allegato A** al presente provvedimento, confermate dalla Conferenza di Servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi il 12/07/2021;
5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Unità Organizzativa Ciclo dei rifiuti della Direzione Ambiente, in qualità di Struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale, nel quale il presente atto verrà ricompreso;
8. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 10 (dieci) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle

modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

11. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
12. di pubblicare l'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO
GIURIDICO E CONTENZIOSO
F.to Dott. Luigi Masia

Allegato A al Decreto n. 31 del 28 SET. 2021 **pag. 9/64**

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 28-9-2021

Direzione Ambiente

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 154 del 16/06/2021

Oggetto: **Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231.**
Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020.
Comune di localizzazione: Zevio (VR).
Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR).
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).
Codice progetto: 45/2020.

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 24/09/2020 e acquisita al protocollo regionale 410998 in data 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – protocollo 420489), con la quale il proponente Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 10/64

25 / 03/09/2021 Direzione Ambiente

V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente in data 08/10/2020 - protocollo 428814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note:
- Snam Rete Gas Centro di Verona, acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020;
- Direzione Ambiente U.O. Ciclo dei Rifiuti, acquisita a mezzo mail in data 19/10/2020;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che, in data 02/11/2020, mediante conferenza telematica, la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020), come da attestazione pervenuta dal Proponente acquista al protocollo regionale 5468338 in data 23/12/2020;

CONSIDERATO che, tali richieste sono state formalizzate al Proponente con nota in data 23/11/2020 - protocollo 498324, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 523195 in data 09/12/2020 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020;

CONSIDERATA conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 356002 in data 30/12/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vta, progetto n. 45/2020), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni:
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 57050 in data 08/02/2021;
- Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 58327 in data 08/02/2021;
- Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 84112 in data 23/02/2021;
- Coordinamento Comitati Provincia Verona acquista al protocollo regionale 91078 in data 26/02/2021;
- Legambiente Verona, acquista al protocollo regionale 93723 in data 01/03/2021;
- Comune di San Giovanni Lupatoto, acquista al protocollo regionale 93499 in data 01/03/2021;
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 93655 in data 01/03/2021;

2/56

ALLEGATO 1
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

PRESO ATTO che, in data 01/03/2021 è stato acquisito il parere espresso dalla Provincia di Verona, acquisto al protocollo regionale 93733, pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 45/2020.

PRESO ATTO che, con nota in data 22/03/2021 – protocollo regionale 130462, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazione ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021;

PRESO ATTO che, Inerteco S.r.l. ha provveduto a depositare, nei termini previsti, la documentazione integrativa richiesta, acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 (pubblicata, sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020);

CONSIDERATO che, per un mero errore di trascrizione, nella nota del 22/03/2021, non è stata riportata la seguente richiesta di approfondimento:

- SIA - Quadro di riferimento programmatico
  Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs, n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021;

indicata, invece correttamente, nel verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/03/2020 e nel relativo allegato A1, con nota in data 27/04/2021 – protocollo regionale 191411, la Società proponente è stata invitata ad integrare la documentazione già trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 21/04/2021 (acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358);

PRESO ATTO che, la Società proponente ha trasmesso, nei termini indicati, quanto successivamente richiesto (documentazione acquisita la protocollo regionale 212087 in data 07/05/2021), successivamente integrata volontariamente, rispetto a quanto già prodotto agli atti (acquisita in data 03/06/2021 al protocollo regionale 252331). Tutta la documentazione menzionata, è stata pubblicata sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Il sito di intervento ricade nella parte settentrionale della Pianura Padana in località Cà Bianca (Campagnola di Zevio), nella zona ad ovest del territorio Comunale di Zevio, Provincia di Verona.

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 12/64**

Direzione Ambiente

REGIONE del VENETO · DIREZIONE AMBIENTE

Al. 25 03-03-2021

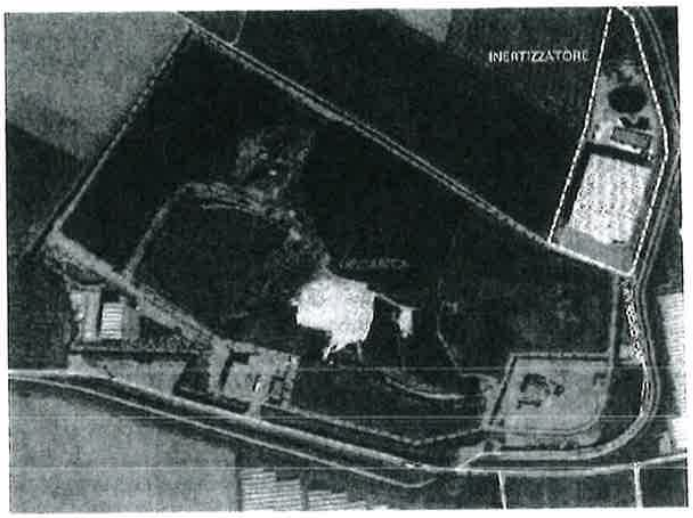

Il progetto viene presentato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019 ed è finalizzato a una complessiva sistemazione della discarica e dell'inertizzatore esistenti, ubicati in tale zona.

Il Consiglio di Stato - accogliendo il ricorso in appello di cui al R.G. n. 359/2018 promosso dai Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone - ha infatti annullato con la succitata Sentenza i provvedimenti impugnati, tra cui la DGRV n. 175 del 23.02.2016, con la quale era stato approvato l'ultimo ampliamento della discarica di cui trattasi contestualmente ad un intervento di bonifica di un'area inquinata (Cava Bastiello) ubicata in Comune di Isola Rizza (VR). Tramite il proprio legale Inerteco S.r.l. ha quindi comunicato, con nota del 07.03.2019, acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 94277, di aver interrotto ogni attività e sospeso l'accettazione di tutti i rifiuti in ingresso, compresi quelli destinati al preventivo trattamento di inertizzazione a far data dal 2 marzo.

Il progetto di ampliamento consta nella maggiorazione dei volumi conferibili in discarica, senza alcuna modifica della planimetria e/o degli impianti a servizio della stessa; tale obiettivo viene raggiunto attraverso l'innalzamento delle quote finali di conferimento dei rifiuti nel rispetto della stabilità geotecnica del rilevato.

Così come definito nel Piano degli Interventi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.24 del 06 aprile 2017, la zona in oggetto appartiene alla Zona Territoriale Omogenea: F1B –Aree per attrezzature tecnologiche art. 5.26.

Il territorio vasto nel quale è ubicato è dotato di un sistema infrastrutturale di trasporto ben strutturato e capillare.

Dal punto di vista geologico/geomorfologico l'area in questione è posta in terreni dell'antico terrazzo rissiano (terreno fgR), che si presentano rilevati rispetto alle aree più ad Est, alle quali si raccordano attraverso una fascia a maggior pendenza. Questa scarpata di erosione, risulta oggi in parte mascherata dal susseguirsi degli interventi antropici legati alle sistemazioni idraulico-agrarie (livellamenti di fondi agricoli, riporti di terreno) ed all'estrazione di ghiaie. Nell'area di progetto questa scarpata è facilmente individuabile essendo percorsa, nella sua parte superiore, dal canale artificiale "Fossa Bongiovanna" che scorre lungo l'orlo superiore del terrazzo delimitando il confine est dell'area stessa.

Nel mese di aprile 2007 è stata svolta una campagna di indagine con l'obiettivo di verificare gli elementi principali che definiscono il quadro conoscitivo della situazione geologico-stratigrafica del sito, nonché di

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 08/09/2021

Direzione Ambiente

ottenere in dettaglio alcune informazioni di tipo quantitativo sulle caratteristiche dei litotipi presenti nell'area.

In particolare, alla luce dei logs e delle sezioni geologiche ricostruite a partire dai dati delle indagini eseguite, è possibile ricostruire la seguente stratigrafia locale:

- da piano campagna sino a profondità variabili tra 3,5 e 9,4 m da p.c. presenza di ghiaie con sabbie e sabbie;
- da circa 3,5 e 9,4 con spessori variabili e con una potenza massima di 3 m circa è stata evidenziata la presenza di limo argilloso e argilla: tale livello a volte è intervallato con livelli sabbiosi, talora presenta spessori decimetrici;
- inferiormente al limo argilloso vi è la presenza di sabbia media, talora limosa sino ad una profondità di circa 20m;
- da 20m circa a 25 m circa, nei sondaggi più profondi (S2; S4; S6) è stata evidenziata la presenza continua in senso spaziale di alternanze di sabbie fini limose e di limi argillosi grigi.

Laddove si è raggiunta una profondità superiore ai 25 m dal p.c. sono state reperite sabbie.

STATO AUTORIZZATORIO

La discarica è stata inizialmente autorizzata come discarica di 2a categoria tipo B con obbligo di eseguire contemporaneamente una bonifica all'interno della stessa area; il relativo progetto (discarica + bonifica) è stato approvato con DGRV n. 44 del 18.01.1999 (lotti 2,3 e 4).

La prima autorizzazione all'esercizio della discarica è stata concessa nell'anno 2002 e rinnovata nel 2007. Il volume complessivo autorizzato comprendeva 99.080 m^3 provenienti dalla bonifica e 276.420 m^3 per i rifiuti da conferire.

Con DGR n.919 del 6.05.2008, la Giunta Regionale ha rilasciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare di ampliamento (lotti 1,4, 6 e 7) a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Zevio il 7.12.2005.

Con DGR n.995 del 21.04.2009, con parere favorevole di compatibilità ambientale della Commissione Regionale VIA del 13.02.2008 sul progetto preliminare e parere del 17.12.2008 sul progetto definitivo, è stato approvato il progetto di ampliamento presentato nel 2005 per un quantitativo di rifiuti conferibili di 272.620 m^3 su una nuova porzione di discarica sul lato Ovest di quella esistente.

Con Decreto regionale n.39 del 30.06.2009 è stata concessa l'AIA definitiva all'esercizio della discarica originaria (approvata con DGR n. 44 del 18.01.1999) per l'attività soggetta al punto 5.4 dell'allegato I al D.Lgs. n.59/2005 (oggi sostituito dall'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.). In tale decreto, sono state fissate le norme di accettazione dei rifiuti in discarica in conformità a quanto previsto dal D.M. 3/8/2005 (sostituito nel 2010 ed oggi assorbito nel D. Lgs. n. 36/2003 per effetto delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 121/2020) riclassificando nel contempo l'impianto in discarica per rifiuti non pericolosi con assegnazione della sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e deroghe rispetto ai limiti sull'eluato per alcuni parametri (DOC, Molibdeno, TDS, Fluoruri, Cromo Totale, Nichel, Antimonio, Selenio e Zinco).

Con DGR n.1079 del 28 giugno 2013 è stato successivamente approvato il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi, sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tale progetto prevedeva la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

Come detto, con DGR n.175 del 23 febbraio 2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la VIA è stato approvato l'ultimo ampliamento (sommitale) della discarica di cui trattasi contestualmente all'intervento di bonifica dell'area contaminata di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.

ALLEGATO A
AL DECRETO n 25 del 03/09/2021

Direzione Ambiente

La discarica è oggi disciplinata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, relativamente alla discarica nella configurazione riconosciuta con DGRV n. 995/2009, con decreto regionale n.67 dell'11.09.2012 e ss.mm.ii.

In particolare, a seguito della succitata Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2009, con decreto regionale n. 131 del 15.05.2019 è stata adottata, relativamente alle misure di messa in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, appositamente convocata allo scopo. Nell'ambito di detta Conferenza sono state altresì valutate le proposte di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune di Isola Rizza, presentate dalla Ditta Inerteco.

Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie dal decreto regionale di cui sopra, ha quindi trasmesso - con nota del 2 luglio 2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019.

Successivamente ha presentato apposita istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente- Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 500209 in data 19/11/2019, relativamente alla richiesta di modifica della prescrizione n. 2 dell'Allegato A alla D.G.R n. 1079/2013, la quale prevedeva che l'impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.l., escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche, almeno per il periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di "rinnovazione" richiesto con l'istanza del 02/07/2019.

Con DDR n. 303 del 23.03.2020, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA in data 26.01.2020, l'istanza di cui sopra è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A. per le motivazioni e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui alle premesse del medesimo decreto.

La Regione Veneto ha quindi sancito, con decreto n. 462 del 06/05/2020, di modificare l'AIA vigente di cui al D.S.R. n. 67 del 11/09/2012 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 1079/2013, considerando che, con la ripresa dell'attività di trattamento rifiuti nell'impianto di inertizzazione, risulta necessario dar corso al riesame all'autorizzazione dell'intera installazione, anche la fine di pervenire al provvedimento regionale che legittimerà l'esercizio ordinario dell'impianto ai sensi del punto 9 dell'Allegato B alla DG.R. n. 1079/2013 e che il suddetto riesame può utilmente avvenire contestualmente al procedimento di rinnovazione di cui la Ditta ha chiesto l'attivazione con la succitata nota del 02/07/2019.

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- quadro di riferimento programmatico;
- quadro di riferimento progettuale;
- quadro di riferimento ambientale.

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel quadro programmatico il proponente analizza le relazioni e la compatibilità dell'opera in progetto con strategie ed obiettivi di piani e programmi di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale riferiti ai settori: trasporti, socio-economico, pianificazione territoriale ed urbanistica e tutela del paesaggio.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

L'area di intervento risulta:

- in relazione all'"Uso del suolo – terra 2020" Tav.01a rientrante nell'area agropolitana (NTA art.9), ovvero aree caratterizzate da attività agricole specializzate nei diversi ordinamenti produttivi in ambiti fortemente antropizzati, per le quali lo sviluppo urbanistico deve avvenire senza che si generino conflittualità con le attività agricole. L'intervento in oggetto non comporta alcuna variazione dei suoli agricoli, né nuova occupazione di suolo in quanto si configura quale ampliamento in elevazione di una discarica esistente e in fase di gestione operativa, pertanto, si può ritenere l'intervento non in contrasto con tale norma;

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 31 del 28 SET. 2021

Direzione Ambiente

- in relazione all'"Uso del suolo – acqua 2020" – Tav.01b l'area d'intervento ricade nei seguenti ambiti:
  - aree vulnerabili ai nitrati;
  - area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (art. 16 NTA, che prende atto di quanto definito nel PTA);
  - fascia delle risorgive (per cui le uniche indicazioni sono riportate all'art. 16 c. 5 "La Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di ricomposizione ambientale e/o interventi indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia delle risorgive";
- in relazione all'"Uso del suolo - idrogeologia rischio sismico 2020" – Tav.01c l'area d'intervento ricade nell'ambito superficie irrigua ed è esterna a aree a pericolosità idraulica e ad aree a pericolosità geologica;
- in relazione alla "Biodiversità" - Tav.2, in cui viene delineato il sistema della rete ecologica, il territorio analizzato ricade nella fascia delle risorgive;
- in relazione alla tematica "Energia e Ambiente" Tav.3, che sintetizza le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l'uso e la tutela delle risorse presenti, l'area di intervento è classificata come:
  - discarica attiva per rifiuti non pericolosi;
  - area con alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico;
  - area con inquinamento da NOx con valori compresi fra 20 e 30 µg/mc.

  Per quanto concerne l'ubicazione degli impianti e delle discariche vale quanto riportato nell'art.35 delle Norme Tecniche citate più oltre;
- in relazione alla "Mobilità 2020" - Tav.4 l'area di progetto ricade all'interno di un'area definita come "hub monocentrico", in cui si evidenzia il passaggio a sud della SS434;
- in relazione allo "Sviluppo economico-produttivo 2020" – Tav.5a, l'area di intervento è ubicata al limite del territorio urbano complesso di Verona, all'interno dell'ambito agroalimentare e con un'incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale ≥ 0.05. Dal punto di vista turistico "Sviluppo economico-produttivo 2020" – Tav.5b, l'area ricade sul limite del sistema di eccellenza turistica di Verona, in ambito di presenza di ville venete, con numero di produzione DOC, DOP e IGP per comune che si attesta sul valore medio regionale (4.1 – 6);
- in relazione al "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" Tav.09 – "24_Alta Pianura Veronese 2020", ricade in area di agricoltura periurbana, nella fascia delle risorgive, nelle vicinanze dell'area "Maffea" classificata come "centro storico" e della villa veneta "Chemin Palma" detta "La Maffea". Rispetto a tale elemento il progetto presentato non presenta interferenze in quanto tra la Corte e l'area di intervento è presente la SS 434.

L'ambito di intervento ricade all'interno dell'Ambito di paesaggio 12 "Pianura Veronese e Alto Polesine", e nella ricognizione 24 Alta Pianura Veronese (indicate come ambiti nell'atlante ricognitivo PTRC 2009).

Piano d'Ambito Quadrante Europa (PAQE)

Per quanto riguarda la tavola 1b "*Sistema relazionale e luoghi dell'innovazione*" non si rilevano elementi significativi inerenti all'impianto esistente.

Per quanto riguarda la tavola 2b "*Ecosistema*" l'area interessata dal progetto ricade nella zona definita dal PAQE "*Ambiti prioritari di difesa del suolo*" art. 51 NTA di Piano, nei pressi di una zona indicata come "*acque di risorgiva*", ma esterna alla "*Fascia di ricarica degli acquiferi*".
Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati gli ambiti prioritari per la protezione del suolo.

Per quanto riguarda la tavola 3b "*Risorse del paesaggio*" l'area interessata dal progetto non interferisce direttamente con alcuna risorsa pur ricadendo in prossimità di "*fontanili*", "*sguazzi*" e "*centri storici*" (cascina Maffei).
L'unica risorgiva (identificata dal censimento effettuato dalla Provincia di Verona col n.29) non interrata o compresa in cava risulta quella emergente nella porzione meridionale della località Maffea, a circa 400 m dall'estremità Sud-
Ovest dell'attuale discarica. La sopra menzionata risorgiva nel 2002 presentava un I.F.R. di 18.4, ovvero una funzionalità scarsa.

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 16/64**

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

La costruzione della sopracitata Superstrada 434 Rovigo-Verona si è interposta tra l'area d'incidenza dell'opera in progetto e la località Maffea; la superstrada, di fatto, ha tagliato il corso della Fossa Fontana e il corso della Fossa Bongiovanna (con successiva regimazione in relazione alla costruzione del cavalcavia, che presenta un rilevato di circa 10 m dal piano campagna) che traeva propria origine dalla risorgiva di cui sopra. La mancanza di interazioni tra la discarica e gli elementi della fascia delle risorgive era, del resto, già stata confermata nell'istruttoria che ha condotto alla D.G.R. n. 175/2016.

Con D.G.R. n. 1175 dell'11/08/2020 è stata approvata la Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa, adottata con D.G.R. n. 1912 del 17/12/2019.
La Variante non apporta modifiche sostanziali al disegno originario del Piano ma introduce alcune integrazioni normative di adeguamento e coordinamento delle norme di Piano necessarie per consentire un'applicazione delle norme tecniche coerente alla mutata disciplina vigente in materia di rifiuti e in materia di commercio.
L'area di intervento rientra in ambito d) "ambito prioritario della protezione del suolo" e pertanto soggetto a verifica in ambito di procedura di VIA, "*con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea*". Per la disanima di tali aspetti il Proponente ha presentato l'elaborato Relazione geologico-geotecnica e l'elaborato Analisi di Rischio.

Piano d'Area Pianure e Valli grandi Veronesi
L'area di intervento:
- è identificata quale discarica nell'ambito degli elementi di fragilità di origine antropica e rientra nella fascia delle risorgive quale ambito/elemento di fragilità di origine naturale (Tav. 2 di Piano);
- è adiacente ad un'area classificata come "aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale" (Tav. 3 di Piano);
- non è interessata da particolari elementi della città agropolitana (Tav. 4 di Piano).

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
L'area di intervento, dall'analisi degli elaborati grafici di Piano, risulta:
- esterna ai vincoli individuati dalla Tav. 1b "carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" in prossimità della Maffea, individuata come "centro storico maggiore" (di cui alle NTA di Piano art. 8, 9 e 10);
- al limitare tra la fascia di ricarica degli acquiferi e la fascia delle risorgive (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22, 23, 24, 40 e 41), in corrispondenza della indicata discarica attiva/discarica cessata (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22 e 28) ed in prossimità della rete di distribuzione dei metanodotti (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22 e 34) – Tav. 2b "carta delle fragilità";
- rientrare nelle aree della coltura specializzata della vite e delle olive, nonché nelle aree di Sud Ovest dedicate alla coltura specializzata del riso (di cui alle NTA di Piano art. 52, 53, 54); è classificata quale "discarica da recuperare" ed è esterna agli altri ambiti del sistema ecorelazionale ma in prossimità di aree classificate come "isola ad elevata naturalità" e "aree di rinaturalizzazione", "SIC e ZPS", "risorgive", "area umida" e "specchi d'acqua" (Sistema Ambientale Tav. 3b);
- non risulta interessare direttamente alcun elemento del Sistema insediativo e infrastrutturale (TAv. 4b) né del Sistema del Paesaggio (Tav. 5b) ma in prossimità di aree classificate "a frutteto" (di cui alle NTA di Piano art. 94, 95, 96), di un percorso ciclabile (di cui alle NTA di Piano art. 75, 76, 83, 87, 88, 89, 94, 95, 96) e di una villa veneta (di cui alle NTA di Piano art. 8, 9, 10, 94, 95, 96).

Piano di Assetto Territoriale (PAT)
Dall'analisi della cartografia di Piano, l'area di intervento - già classificata come area di discarica risulta:
- sul lato Est e Sud confinante con un gasdotto e relativa fascia di rispetto, e in prossimità di un corso d'acqua classificato quale "canale consorziale" – Fossa Bongiovanna - (Art. 2.4.1); inoltre rientra nelle aree classificate come "Ambiti prioritari per la protezione del suolo" del PAQE (Par. 2.1.2.1) e all'interno del Piano d'Area delle Valli grandi Veronesi (PAVGiV) (rif. Par. 2.1.2.2) – Tav. 1 "Carta dei Vincoli";
- interna alla "Fascia di rispetto delle risorgive" del PTRC (Par. 2.1.1) e in vicinanza di aree classificate "centri storici" e "edifici classificati nell'atlante regionale delle Ville Venete" in direzione Sud Ovest e

25 - 03-09-2021

Direzione Ambiente

"Centri rurali di interesse storico testimoniale" in direzione Sud Est (Art. 2.4.2) – Tav. 2 "Carta delle invarianti";
- area "non idonea" per la compatibilità geologica (Art. 2.5.1) nella zona adibita a discarica e area "per lo smaltimento degli effluenti zootecnici" (Art. 2.5.5) in relazione alle aree agroambientali fragili – Tav. 3 "Carta delle fragilità";
- classificata come "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza" (Art. 3.2.8), confinante a Nord con un'area classificata come "Ambito interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale" (Art. 3.2.9), in prossimità di un corridoio ecologico secondario (Art. 3.4.1) coincidente con il canale che costeggia l'area di progetto; l'area rientrante in ATO n.3 "Zona produttiva – Pontoncello" – Tav. 4 "Carta della trasformabilità".

Le NTA di Piano, che disciplinano l'assetto del territorio, recepiscono le disposizioni di regolamenti superiori e contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi (PI).

Piano degli Interventi (PI)

Il Comune di Zevio ha approvato il PI di 4° fase con DCC n.24 del 06 aprile 2017.
Nel PI non sono previsti interventi che riguardano direttamente la zona di interesse.
Dall'analisi della cartografia di piano, e in particolare dalla tav. 2.1 "Zone territoriali omogenee" emerge che l'area di intervento:
- è classificata come zona F1B Aree per attrezzature tecnologiche art. 5.26, la cui fascia di rispetto è disciplinata all'art. 6.3,
- rientra in parte nella fascia di rispetto degli allevamenti di cui all'art. 6.15;
- rientra tra gli ambiti prioritari per la difesa del suolo del PAQE art. 6.11 e nella fascia delle risorgive classificata dal PAVGV art. 6.13,
- è interessata dalla presenza del metanodotto e relativa fascia di rispetto art. 6.16, confina, senza esserne interessato, con il corridoio ecologico secondario identificato lungo la fossa Bongiovanna art.6.9,
- confina, senza esserne interessato, con un'area classificata come "ambito di interventi di mitigazione ambientale",
- interseca la fascia di rispetto stradale di cui all'art. 6.19 in una porzione dell'area servizi non interessata dalle mitigazioni di progetto (Cap. 3).

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Il vigente Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali è stato approvato con D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015.

I professionisti incaricati per la redazione del SIA evidenziano che il progetto di ampliamento della discarica di Cà Bianca non risulta in contrasto con quanto prescritto dalle norme di piano in quanto rispetta il principio di prossimità valorizzando un impianto già esistente ed attivo. Inoltre si fa presente che la categoria in cui rientrano i rifiuti smaltibili nell'impianto oggetto di intervento, sono tutti appartenenti al capitolo 19, ovvero rifiuti già trattati dal proprio impianto di inertizzazione o da impianti esterni; si tratta, quindi, di rifiuti la cui pericolosità è stata ridotta con l'abbattimento del potere lisciviante, in ottemperanza all'art. 4, comma 1, lettera d) del Piano.

Il SIA riporta le valutazioni del Piano regionale ricordando che nell'arco temporale di attuazione dello stesso (2010-2020) la volumetria autorizzata e disponibile risultava - alla data di redazione - sufficiente a garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali previsti dallo scenario 1 mentre dal 2020 sarebbero stati necessari quasi 1.000.000 m3 ogni 4 anni; gli estensori del SIA concludono pertanto che l'ampliamento in progetto dell'impianto D1 servirà in futuro a garantire l'autosufficienza a livello regionale nello smaltimento dei rifiuti.

Nota istruttoria

L'istanza presentata è inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 15, co. 2, lett. d) delle norme di Piano, come emendato dalla LR n. 45/2019: "smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate". Con riferimento alle linee guida approvate dal Comitato regionale

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

VIA nella seduta del 03.06.2020, l'istanza fa riferimento essenzialmente alla casistica B e, limitatamente ai rifiuti stabilizzati/solidificati, anche alla casistica C: infatti il proponente prevede di conferire in discarica esclusivamente rifiuti precedentemente trattati nel proprio impianto di inertizzazione, adiacente alla discarica, ovvero in altri impianti. Si ricorda che, ai sensi della LR n. 45/2019 e delle soprarichiamate linee guida del Comitato regionale VIA "*In caso di approvazione di nuove volumetrie di discariche ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. d) del Piano, dovrà essere garantita ogni anno da parte del Gestore una riserva di volume utile pari al 20%, calcolato sul volume residuo rilevato e certificato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di ARPAV, da destinarsi allo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodottisi a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale*"

Il SIA esamina infine i criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità (Allegato D, L.R. 3/2000 modificato, vedi art. 12 della Normativa di Piano), evidenziando che l'impianto di progetto è un ampliamento di impianto esistente e che quindi tali criteri non sono da considerarsi vincolanti e concludendo che il progetto risulta quindi conforme alla normativa di Piano.

In particolare, in riferimento alle acque sotterranee, che dall'analisi della pianificazione territoriale vigente risulta essere la componente ambientale potenzialmente più fragile in riferimento alle opere di progetto, i professionisti incaricati rappresentano quanto segue. L'analisi dell'acquifero locale eseguito a partire dalle colonne stratigrafiche e dai livelli idrici dei pozzi, nonché dai sondaggi perforati nell'area di progetto e dalla bibliografia disponibile, ha permesso di individuare 3 acquiferi (superficiale, una falda confinata e una seconda falda confinata) di cui il primo acquifero confinato risulta protetto da un livello continuo di argilla dello spessore di oltre 10 metri, ed il secondo protetto da un livello di argilla di almeno 9 metri: da ciò è possibile asserire che in questa zona gli acquiferi profondi non hanno alcun rapporto con la superficie. "*I livelli continui di argilla menzionati si estendono verso NW (a monte della direzione di deflusso della falda) per oltre un chilometro, e verso ESE, ovvero nella direzione di deflusso della falda, per oltre sette chilometri. Gli acquiferi confinati noti nel sottosuolo dell'area di studio sono quindi in connessione idrogeologica con l'acquifero superiore freatico in aree situate alcuni chilometri a NW e a ESE: le due falde in pressione, normalmente utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, sono quindi al sicuro da possibili infiltrazioni inquinanti provenienti dalla superficie dell'area di studio.*" Si sottolinea altresì che in passato la Commissione Regionale VIA ha accertato:

- in sede di autorizzazione dell'impianto di inertizzazione, che "il sito in esame non ricade all'interno di zone a rischio sismico, idrogeologico, in fascia di ricarica degli acquiferi o zone esondabili" (si faccia riferimento alla DGRV 1079/2013): l'area di insediamento della discarica è del tutto esterna alla suddetta fascia, che nel suo limite inferiore dista circa 1 km dalla discarica stessa
- in merito alla classificazione del Comune di Zevio quale zona di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" nel proprio parere n. 552 del 06/10/2015 che: "*...nel caso specifico, non risulta applicabile il divieto di cui al comma 4 del sopra richiamato art. 5 [delle NTA di Piano], in quanto lo stesso deve intendersi riferito alla realizzazione di nuove discariche e non all'ampliamento di quelle esistenti*"

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti
Il Piano per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Verona è stato adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 26 settembre 2007 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 24 luglio 2008 e n. 2 del 19 gennaio 2010 (adozione degli atti aggiuntivi del piano relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di incidenza ambientale);

Piano di Tutela delle Acque (PTA)
Dalla cartografia di Piano, l'area d'intervento risulta ricadere:

- nel Bacino Interregionale del Tartaro – Canalbianco – Po di Levante
- nel Bacino Scolante del Mare Adriatico (Carta delle aree sensibili);
- nella zona di pianura: zone a bassa densità insediativa (Zone omogenee di protezione dall'inquinamento);
- all'interno delle linee delle risorgive, a grado di vulnerabilità Ee – estremamente elevato ed M-medio (Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta);

21 - 03.08.2021

Direzione Ambiente

- nella zona vulnerabile dell'Alta pianura – Zona di ricarica degli acquiferi (DCR n. 62 del 17/05/2006 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - NTA di Piano all. D) per quanto la successiva Sentenza 1423/19 abbia escluso l'appartenenza dell'impianto a tale zona;
- tra i comuni nel cui territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela, in zone vulnerabili (NTA di Piano all. E2);

L'area di intervento è regolamentata ai sensi dell'Art. 39 delle NTA di Piano – *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* in quanto appartenente alle tipologie di cui all'all. F delle stesse NTA, ovvero "*impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti*", *ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall'azione degli eventi atmosferici.*

Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)
Il Comune di Zevio:
- ricade in zona B per tutti gli inquinanti primari, ovvero nella zona caratterizzata da minore carico emissivo (comuni con emissione < 95 percentile);
- nella zonizzazione integrata ai sensi del D. Lgs. N. 155/2010 ricade in zona "IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura".

Piano Stralcio per la tutela del Rischio Idrogeologico del bacino dell'Adige (PAI)
L'area di intervento ricade nel Bacino Interregionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco, dotato di PAI, del 12 aprile 2002 (adozione del Comitato Istituzionale, Delibera n° 1/2002).

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)
L'area di intervento non rientra nelle zone cartografate dal Piano per tutti i tempi di ritorno considerati (Tr 30 – alta probabilità, Tr 100 – media probabilità e Tr 300 anni – alta probabilità).

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

STATO DI FATTO

Discarica
L'impianto di discarica attualmente esistente e con autorizzazioni vigenti consta di due porzioni distinte:
- una prima porzione di discarica oggi esaurita, il cui progetto è stato autorizzato con Deliberazione della Giunta della Regione Vento n. 44 del 18/01/1999, posizionata nel settore est del sito; nel proseguo del documento sarà tale impianto sarà identificato come "Porzione di discarica esaurita del 1999";
- un ampliamento ubicato sul lato ovest della porzione di discarica esaurita, e parzialmente addossato a questa, autorizzato con Deliberazione n. 995 del 21/04/2009 dalla Giunta Regionale a compensazione dei maggiori oneri sopravvenuti per l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003; nel proseguo del documento tale porzione sarà identificata come "Ampliamento del 2009".

La volumetria della porzione di discarica esaurita autorizzata nel 1999 ammonta a 245.996 m^3 al netto dei rifiuti provenienti dalla bonifica pari a circa 100.000 m^3. La capacità lorda dell'impianto, in cui sono compresi anche i m^3 necessari agli allestimenti, risulta di 372.496 m3.

Il terreno in cui è ubicato l'impianto ha una estensione di circa 73.300 m^2. La superficie coperta dal corpo discarica è pari ad un'area di 66.500 m^2.

Il progetto ha previsto la realizzazione di n. 4 lotti suddivisi in vari sub-lotti. Il lotto n. 1 è stato stralciato in sede di esame dalla C.T.R.V., quindi nell'ampliamento è stato possibile riutilizzare tale numerazione.

L'altezza sommitale della baulatura definitiva della porzione di discarica esaurita è stata prevista ad una quota di 47 m s.l.m., con una pendenza nel primo tratto (dal piano campagna sino a quota 43,2 m) del 10%, mentre nel secondo tratto (da quota 43,2 m, inizio del cambio pendenza, a quota 47 m della sommità) del 6%. Le pendenze della discarica soddisfano ampiamente il limite massimo del 30% imposto dal D.lgs. 36/2003.

L'ampliamento volumetrico autorizzato nel 2009 è stato realizzato mediante l'acquisizione di nuovi terreni di superficie pari a circa 49.570 m^2 posti sul lato ovest della discarica esistente.

Allegato A al Decreto n. 31 del 28 SET. 2021 **pag. 20/64**

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 20 dal 03-08-2021

Direzione Ambiente

Nell'ambito dell'ampliamento del 2009, sono stati realizzati n. 4 nuovi lotti (denominati in continuità con la numerazione vigente nell'attuale discarica Lotti 1, 5, 6 e 7 ed attribuiti in ordine di realizzazione dei medesimi), la cui superficie d'impronta complessiva è pari a circa 40.800 m^2, suddivisa approssimativamente in 12.200 m^2 per il lotto 5, 11.700 m^2 per il lotto 1, 8.300 m^2 per il lotto 7 e 8.500 m^2 del lotto 6.

Il nuovo volume è stato calcolato in circa 293.000 m^3 su di una superficie complessiva di 40.800 m^2 mentre il volume utile di rifiuti ospitabili nella parte di ampliamento, quindi al netto degli allestimenti, è pari a 272.620 m3.

Le quote di baulatura raggiungeranno 44,2 m sul s.l.m.. nel punto di cambio pendenza e 49,0 m sul s.l.m. sul punto sommitale.

Le pendenze della discarica varieranno così dall'attuale 10% presente nel primo tratto e 6% presente sul tratto sommitale al 11% e 8%, valori che soddisfano ampiamente il limite massimo del 30% imposto dal D.Lgs. 36/2003.

All'interno dei quattro lotti di discarica sono stati previsti tutte le strutture di seguito descritte al fine di consentire il drenaggio, la raccolta ed il recapito del percolato prodotto ai serbatoi di stoccaggio ubicati nell'area servizi posta a sud della vasca.

La barriera geologica di fondo è stata posizionata ad una distanza di almeno 2 m dall'escursione massima di falda data dalla carta dell'inviluppo dei massimi di falda; tale distanza è stata nuovamente verificata nell'ambito del progetto in esame.

Il pacchetto di fondo, in osservanza alla normativa vigente, è stato previsto nel progetto di ampliamento del 2009 con i seguenti strati (in senso geometrico, dall'alto verso il basso):

- strato drenante e protettivo in sabbia dello spessore di 0,5 m;
- geocomposito filtro-protettivo dello spessore di mm 5 e un indice di conducibilità idraulica di k=0,36 m/sec;
- geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) avente uno spessore di 2 mm e un indice di conducibilità idraulica pari a k<=10-13 m/sec;
- geocomposito bentonitico standard (materassino bentonitico), avente un indice di conducibilità idraulica di k=10-11 m/sec;
- strato di argilla compattata dello spessore di 0,5 m con specifica di k 10-9 m/sec;
- geocomposito filtro-protettivo dello spessore di mm 5 e un indice di conducibilità idraulica di k=0,36 m/sec;
- geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) avente uno spessore di 2 mm e un indice di conducibilità idraulica pari a k<=10-13 m/sec;
- geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
- strato di argilla compattata dello spessore di 0,5 m con specifica di k 10-9 m/sec.
- geotessile tessuto non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT) con funzione protettiva al fine di evitare possibili "infiltrazioni" di materiale argilloso tra i vuoti del materiale ghiaioso, con conseguente cedimenti locali delle caratteristiche meccaniche ed idrauliche dello strato argilloso compattato soprastante.

Rispetto a quanto indicato in fase progettuale, va precisato che in fase realizzativa, così come si legge nella certificazione di fine lavori e atto unico di collaudo funzionale del lotto 1 emesso dalla DL, non è stato posato il geocomposito filtro-protettivo dello spessore di 5 mm, in ottemperanza alla prescrizione n. 2 della D.G.R. n. 995/2009 (v. Allegato B al Decreto n. 67 del 04/09/2012).

Nota istruttoria

A parziale rettifica di quanto sopra riportato, si segnala che il geocomposito filtro-protettivo in questione non risulta essere stato posato in tutti i lotti dell'ampliamento approvato nel 2009, eccezion fatta che nel lotto 6. Si fa presente tuttavia che la variazione delle modalità di realizzazione del pacchetto di impermeabilizzazione intervenuta per tale lotto è stata valutata sotto gli aspetti tecnici e ambientali dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 22.03.2017 e, successivamente, assentita quale modifica non sostanziale ex art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

25 A 03 09 21

Direzione Ambiente

Il progetto di ampliamento (2009) ha previsto la separazione fisica tra i rifiuti già conferiti in precedenza e in sovrapposizione a questi da quelli da conferire nei nuovi lotti 1 e 5; il pacchetto di separazione è costituito dai seguenti strati in ordine geometrico:

- strato di materiale drenante (sabbia) dello spessore di 0,2 m;
- geocomposito filtro-protettivo dello spessore di 5 mm e un indice di permeabilità idraulica di k=0,36 m/sec;
- strato di argilla compattata dello spessore di 0,5 m di con permeabilità K ≤ 10-9 m/sec;
- strato di materiale drenante (ghiaia) dello spessore di 0,3 m per la captazione di eventuale biogas.

Su ogni lotto in ampliamento 2009 è stata prevista la realizzazione di un pozzo di raccolta del percolato a cui sono allacciati n.3 collettori principali di drenaggio e collettamento, costituiti da tubi in HDPE micro fessurati del diametro minimo di 200 mm. Ortogonalmente ai dreni principali sono stati previsti, con un interasse di circa 20 m, i dreni secondari del diametro minimo di 125 mm.

La rete di raccolta principale del percolato ha pendenze dell'1% mentre la rete di raccolta secondaria ha pendenze dello 0,5%. I sistemi di drenaggio e collettamento sono alloggiati sul pacchetto di impermeabilizzazione di base all'interno dello strato di sabbia che costituisce anch'esso strato di drenaggio verso il pozzo di estrazione. Il sollevamento del percolato raccolto nei pozzi di captazione è effettuato mediante pompe sommerse resistenti all'aggressione chimica, allacciate ai serbatoi di stoccaggio tramite una rete di tubazioni.

L'unità di stoccaggio del percolato è costituita da 9 serbatoi da 30 m3 di capacità cadauno, provvisti di bocchette per lo scarico. Tre sono ubicati (N° 1, 2 e 3) all'interno di una vasca di sicurezza e altri sei (N° 4, 5, 6, 7, 8 e 9) sono stati installati all'interno di una seconda vasca di sicurezza. Entrambe le vasche di contenimento risultano opportunamente dimensionate e collaudate.

Lo smaltimento del percolato estratto è previsto presso impianti di depurazione autorizzati.

Il progetto di ampliamento del 2009, nonostante i rifiuti previsti siano a basso contenuto di materia organica, ha previsto la realizzazione di una rete di estrazione del biogas in continuità con la porzione di discarica esaurita; i pozzi, ed i loro raggi di influenza, coprono gran parte della superficie e permettono di estrarre l'eventuale fluido da tutto il corpo rifiuti. I pozzi di estrazione del biogas sono realizzati tramite tubazioni fessurate e camicia filtro drenante in ghiaia del diametro minimo di 600 m; questi pur essendo tutti già realizzati, alla luce delle esigue quantità di biogas prodotte, non sono collettati ad alcuna rete di estrazione; il basso tenore di metano presente non permetterebbe l'accensione e/o l'autosostentamento degli impianti di termodistruzione. Questo, previsto nel progetto originario del 1999, non è stato installato per la porzione di discarica esaurita e non ne è stata prevista l'installazione neanche nell'ambito dell'ampliamento del 2009, salvo verifica in sede di gestione dell'impianto.

Il progetto di ampliamento autorizzato (2009) prevede l'installazione di ulteriori n. 23 pozzi di captazione rispetto ai n. 40 pozzi autorizzati nel progetto della porzione di discarica esaurita; nell'ipotesi di una sufficiente produzione, il gas sarà raccolto attraverso gli strati drenanti presenti nel corpo rifiuti e verrà convogliato all'esterno della discarica alla eventuale torcia di termo-distruzione; non si può comunque pensare al recupero energetico data la scarsa produzione di gas prevista.

Per quanto riguarda la produzione teorica prevista di gas, la rete di captazione del biogas è stata progettata nell'ambito del progetto di ampliamento autorizzato e sarà realizzata per garantire la soglia di sicurezza, calcolando una ipotetica produzione di biogas pari a 3,1 m3 CH4/ton rifiuto, dato (già caricato di un coefficiente di sicurezza pari a 2) che deriva da misure effettuate nei pozzi di captazione nel corpo rifiuti della discarica originale; peraltro si ricorda che non sono permessi conferimenti di rifiuti putrescibili già nell'autorizzazione della D.G.R. n. 44/1999.

Il progetto autorizzato prevede la realizzazione di un pacchetto di copertura finale da posare al termine della gestione operativa della discarica.

La copertura superficiale finale prevede la posa dei seguenti strati:

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 31 del 08-09-2021

Direzione Ambiente

- strato di copertura definitiva (capping definitivo) dello spessore di 1,0 m, realizzato con terreno naturale e compost al fine di rimodellare la copertura della discarica attribuendo ad essa la forma "baulata", in grado di mitigare l'erosione eolica ed idrica nonché di massimizzare l'evapotraspirazione permettendo lo sviluppo di specie erbacee e arbustive. Lo strato di terreno naturale e compost, inoltre, svolge una funzione protettiva verso l'impermeabilizzazione sottostante dai fenomeni di gelo-disgelo e dall' essiccamento;
- strato di materiale drenante delle acque di infiltrazione meteoriche (sabbia o ghiaia) dello spessore di 0,5 m;
- geocomposito filtro-protettivo avente un indice di permeabilità idraulica $k=10^{-2}$ m/sec con funzione drenante e protettiva;
  geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) avente uno spessore di 2 mm e un indice di permeabilità idraulica pari a $k<=10^{-13}$ m/sec;
- strato di minerale compattato avente lo spessore di 0,5 m (argilla compattata con indice di permeabilità idraulica $k=10^{-9}$ m/sec);
- geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
- strato di drenaggio del gas e di rottura capillare composto di ghiaia o sabbia dello spessore di 0,5 m;
- strato di regolazione e livellamento (sabbia, ceneri, ecc.) di spessore pari a circa 15 cm, avente lo scopo di favorire la buona messa in opera degli strati immediatamente superiori, regolando la superficie del rifiuto abbancato.

Ad oggi la copertura definitiva è stata già realizzata in parte della porzione di discarica esaurita (1999); nella rimanente porzione della discarica è stata realizzata una copertura temporanea tramite telo CoverUp.

L'impianto è ad oggi dotato di un'area servizi (riportata in Figura 2.11 e in Figura 2.12) con le seguenti dotazioni impiantistiche:

- area di parcheggio interna ed esterna (alla recinzione) per la sosta rispettivamente dei mezzi degli operatori di discarica e dei mezzi di conferimento;
- pesa
- impianto lavaggio ruote
- uffici e locali di servizio
- tettoia di ricovero mezzi
- box di pre-stoccaggio dei rifiuti
- centralina meteoclimatica
- reti ed impianti tecnologici
- accessi
- recinzione perimetrale
- aree verdi.

Come detto, in data 23/02/2016, con la già citata DGRV n. 175, è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi Cà Bianca per un totale di 300.000 m3 e contestuale bonifica del sito contaminato Cava Bastiello nel Comune di Isola Rizza. Tale ampliamento, interessava i Lotti 1, 5, 6 e 7e includeva anche i terreni contaminati provenienti dal sito di bonifica in Comune di Isola Rizza (stimati complessivamente in 51.686 ton).

Al momento della sospensione dell'attività dettata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1423 che ha annullato l'autorizzazione succitata, risultavano parzialmente completati il Lotto 1 e il Lotto 6. Rispetto al volume autorizzato in ampliamento con il DGRV 175/2016 sono stati occupati 85.450 m3 ovvero circa il 28.5%, collocati principalmente nel Lotto 1.

Ad oggi, tutte le zone in coltivazione sono state coperte provvisoriamente da un telo in LDPE. Sono ad oggi presenti zone, utilizzate come piste per il transito mezzi, ed in particolare la strada principale di accesso al corpo discarica che si trova sul Lotto 5.

Al fine di garantire la stabilità meccanica del corpo rifiuti, limitare l'infiltrazione delle acque meteoriche e la produzione di percolato e contestualmente garantire l'allontanamento delle acque dal corpo rifiuti, il

Direzione Ambiente

Proponente Inerteco S.r.l. ha provveduto a trasmettere a tutti gli Enti interessati - con nota del proprio legale datata 02.04.2019 ed acquisita al prot. reg. n. 134316 del 03.04.2019 – la documentazione tecnica afferente alle proposte di misure provvisorie di messa in sicurezza della discarica di Zevio, ovvero il progetto "Misure operative provvisorie per la Messa In Sicurezza della discarica di rifiuti non pericolosi in Località Ca' Bianca in Comune di Zevio (VR)". L'attuazione del progetto di messa in opera delle misure emergenziali di cui sopra ha determinato la morfologia attuale del corpo rifiuti.

Impianto di inertizzazione (solidificazione e stabilizzazione)
L'impianto di inertizzazione autorizzato con D.G.R.V. n. 1079 del 28 giugno 2013 è stato interamente realizzato; i lavori di costruzione delle opere civili e impiantistiche che compongono l'impianto sono stati ultimati il 31/05/2017. L'impianto è entrato in esercizio provvisorio in data 03/07/2017 a cui si è succeduto apposito collaudo nel marzo 2018, comunicato agli Enti con nota del 28 marzo 2018.
Dal punto di vista operativo, la realizzazione dell'impianto sta avvenendo in due fasi:

- Fase 1: realizzazione del capannone e di tutti i presidi ambientali di cui sopra; installazione di un impianto (già di proprietà della ditta Inerteco srl) con una potenzialità comunque inferiore a quella prevista nella fase 2 (ovvero 80.000 ton/anno);
- Fase 2: sostituzione dell'impianto di inertizzazione, con l'impianto definitivo fisso. La fase 1 era prevista per circa 30 mesi, ma l'impianto ha avuto solo 19 mesi circa di attività. Per questo motivo e in considerazione dei tempi necessari per il presente iter autorizzativo, il proponente chiede una proroga di ulteriori 18 mesi per la finalizzazione della Fase 2.

La succitata DGRV n.1079/2013 è stata in seguito modificata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 462 del 06/05/2020, includendo la modifica non sostanziale alla prescrizione n. 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013 la quale prevedeva che l'impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.l. escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche.

Nota istruttoria
Di fatto il decreto n. 462/2020 prevede che, per il periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di "rinnovazione" oggetto della presente istanza, i rifiuti in uscita dall'impianto di inertizzazione possano essere avviati ad altre discariche autorizzate. Si segnala che la Ditta ha recentemente presentato una seconda istanza di verifica di assoggettabilità finalizzata ad un'ulteriore modifica della prescrizione in questione. In merito a detta istanza (acquisita al prot. reg. n. 549260 del 24.12.2020), il Comitato regionale VIA, nella seduta del 10.03.2021, si è espresso favorevolmente alla modifica; successivamente, con decreto n. 373 del 26.04.2021 è stato rilasciato il relativo provvedimento di aggiornamento dell'AIA con il quale è stato di fatto autorizzato definitivamente il conferimento dei rifiuti prodotti dall'impianto, anche presso altre discariche autorizzate (diverse dall'adiacente discarica di Inerteco S.r.l., attualmente ferma per effetto della sentenza del Cd.S. n. 1432/2019) alle condizioni previste nello scenario di progetto esaminato nello SPA, ovvero "a discarica completa e in fase di copertura definitiva in cui l'inertizzatore lavora solo in conto terzi", individuando al contempo alcune condizioni ambientali.

La configurazione dell'impianto di inertizzazione è diretta al "trattamento di solidificazione e stabilizzazione di rifiuti inorganici a prevalente matrice inorganica, pericolosi e non pericolosi". La finalità è quella di abbattere il potenziale inquinante, rendendo i rifiuti, meno impattanti dal punto di vista ambientale, idonei alla successiva fase di smaltimento in discarica. L'autorizzazione non prevede, successivamente al trattamento, la fase di recupero. Il processo si fonda su complesse reazioni chimiche legate all'azione combinata di vari leganti chimici. Il trattamento è caratterizzato da due fasi: la fase chimica detta "stabilizzazione" che trasforma le sostanze presenti nel rifiuto da trattare in composti a minor impatto ambientale, la fase fisica detta "solidificazione" che modifica lo stato fisico del rifiuto, creando matrici e/o reticoli che bloccano fisicamente l'inquinante all'interno del rifiuto.

L'impianto, che si estende su una superficie coperta di 4800 mq., ha una potenzialità di 60.000 ton/anno di rifiuti solidi o fangosi e 20.000 ton/anno di rifiuti polverulenti, conferiti in big bags o sfusi grazie all'utilizzo di un silos da 70 ton, per un totale di 80.000 ton/anno di rifiuti trattabili. All'interno della superficie coperta si trovano i 19 box di prestoccaggio, oltre a 7 fosse di ricevimento rifiuti.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 31 del 03 08 2021

Direzione Ambiente

La ricezione dei rifiuti, il loro stoccaggio e trattamento avvengono interamente all'interno del capannone dotato di un sistema di aspirazione e trattamento arie con due linee indipendenti e un sistema di abbattimento inquinanti che, dopo il consueto passaggio attraverso gli scrubber per il trattamento acido e basico, prevede l'abbattimento delle emissioni odorigene grazie alla presenza di un biofiltro.

Al fine di minimizzare l'utilizzo della risorsa idrica, l'acqua meteorica del piazzale esterno e delle coperture viene raccolta e in particolare la prima viene trattata con sedimentatore, disoleatore e filtro a coalescenza per il successivo utilizzo come acqua di processo. Le caditoie invece all'interno del capannone e dell'adiacente tettoia sono collettate con una tubazione interrata in PVC che recapita alla vasca di premiscelazione per utilizzo come acqua di processo.

Grande attenzione è stata prestata anche all'aspetto paesaggistico in accordo con gli Enti locali, come la messa a dimora di una barriera arborea, costituita da specie autoctone certificate come previsto dalla prescrizione 12 dell'Allegato A della DGRV 1079/2013.

L'accesso è garantito da una strada interna di collegamento tra il sito e l'esistente accesso della discarica Cà Bianca che risulta presidiato da cancello automatizzato. Lungo la strada risulta inoltre presente un ulteriore cancello a presidio dell'area di inertizzazione.

Il capannone ha dimensioni 31,20 m x 84,40 m per una superficie complessiva di 2.633 m2. L'altezza massima della struttura è di 13,10 m, che si riduce a 11,50 sotto tegolo. Il pavimento è in calcestruzzo vibrato e lisciato con finitura superficiale al quarzo.

All'interno del capannone sono collocati 7 box di ricezione rifiuti "in buca" denominate fosse o baie con dimensione in pianta pari a 3,75 x 8 m. Tali box sono interrati con profondità massima -3,5 m. Il muro perimetrale delle baie emerge da quota p.c. per 1,5 m escluso il lato di scarico, in cui è presente il batti ruota di 0,35 m. Accanto alle fosse, sempre in posizione interrata è stata realizzata la buca di pre-miscelazione di dimensioni 5 m x 9 m e altezza 5 m, di cui 1,5 fuori terra. Nel capannone sono infine presenti 19 box fuori terra per stoccaggio rifiuto. All'interno del capannone, nella parte sud sono presenti 4 silos scarrabili per reagenti. Infine come previsto da progetto, sono presenti 2 silos metallici da 70 m^3 per lo stoccaggio di rifiuti polverulenti. Il capannone è dotato di tettoia con superficie complessiva di 2.110 m^2.

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni:

- tramoggia di carico del rifiuto solido palabile.
- sistema di vagliatura del rifiuto solido palabile.
- mescolatore a doppio asse orizzontale continuo.
- coclee di estrazione per rifiuti pulverulenti.
- tramoggia di carico del rifiuto conferito in big-bags.

Tutte le aree dell'impianto soggette a transito e manovra dei mezzi risultano impermeabilizzate con pavimentazione industriale. Le acque meteo provenienti dalle aree di transito mezzi delle superfici scoperte pavimentate vengono raccolte e separate tra prima e seconda pioggia. Le prime vengono trattate ed infine insieme alle seconde inviate al bacino di laminazione da 550 m^3 e successivamente ad un'altra vasca di raccolta da 200 m^3, per successivo riutilizzo nel processo (a tal proposito si sottolinea come per l'irrigazione e l'umidificazione del biofiltro presente venga invece utilizzata acqua di rete). Nel bacino di laminazione giungono, come detto, anche le acque piovane scolanti dalle coperture.

STATO DI PROGETTO

Il progetto consiste nell'incremento della capacità recettiva dell'impianto in termini di volumetrie disponibili di rifiuti senza alcuna modifica planimetrica dello stesso e/o delle opere a servizio della gestione e della post-gestione.

Le volumetrie proposte in ampliamento sono state ottenute tramite la sopraelevazione delle quote finali di conferimento rifiuti (e di conseguenza del capping definitivo) e l'incremento delle pendenze delle scarpate. I nuovi rifiuti saranno abbancati esclusivamente in corrispondenza della superficie di conferimento già autorizzata nell'ambito dell'ampliamento del 2009; non saranno depositati rifiuti al di fuori di tali zone.

28 / 09 / 2021 Direzione Ambiente

La quota massima di fine conferimenti sarà di 55 m s.l.m sui lotti 6 e 7, 58 m s.l.m. sui lotti 1 e 5.

Il volume di 300.000 m3 al lordo degli 85.450 già conferiti prima della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2020 richiesto in ampliamento risulta così suddiviso:

- lotto 1 100.000
- lotto 5 120.000
- lotto 6 40.000
- lotto 7 40.000

Nell'ambito del progetto di ampliamento non saranno eseguite modifiche al pacchetto di separazione già previsto nell'ambito del progetto di ampliamento del 2009. Il suddetto pacchetto garantirà la separazione fisica e la separazione idraulica tra i rifiuti della discarica porzione di esaurita ed i rifiuti in ampliamento. Alla luce della tipologia di rifiuti conferiti nel passato e di quelli che saranno conferiti (anche a seguito dell'entrata in funzione dell'inertizzatore) non si ritiene necessaria una ulteriore separazione fisica tra i rifiuti del presente ampliamento e quelli autorizzati nell'ampliamento del 2009.

Nella documentazione integrativa datata maggio 2021, come integrata con la successiva datata giugno 2021, il proponente raffronta - in risposta alla specifica richiesta formulata dal Comitato Regionale VIA - le previsioni del progetto alle disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 121/2020 (con il quale è stato modificato il D. Lgs. n. 36/2003). In particolare viene verificato il principio di equivalenza idraulica del sistema barriera sia del fondo che delle sponde esterne dei lotti di discarica oggetto di ampliamento. Relativamente al fondo, il tempo di attraversamento equivalente, calcolato con la metodica descritta nel D.lgs. 121/20, risulta essere pari a 92 anni (rispetto ai 55 previsti dalla norma), considerando la permeabilità media tra quelle dei dati di collaudo, oltre al materassino bentonitico posato sopra lo strato minerale (5 mm con k>1E-11). Lo stesso valore è stato ottenuto anche sulle sponde, dove i due strati di argilla ivi posati hanno uno spessore di 30 cm ciascuno, avendo valutato che nella direzione della gravità (senso di scorrimento di una eventuale infiltrazione di percolato) tale spessore risulta in realtà di 50+50 cm e senza considerare che la spinta idrostatica del percolato agisce in maniera minore sulla sponda piuttosto che sul fondo. I progettisti hanno calcolato il tempo di attraversamento attraverso le sponde, oltre che in riferimento al battente di 30 cm previsto dal D.Lgs. n. 121/2020, anche in riferimento ad un battente di 50 cm, ottenendo un valore di circa 80 anni. Evidenziano inoltre che il sistema barriera della discarica in questione è dotato di due geomembrane in HDPE rispetto a una sola richiesta dalla normativa e che, pertanto, le garanzie in termini di protezione idraulica equivalente (intesa come tempo di attraversamento ai sensi del D.lgs. 36/03) sono migliori di quelle previste dalla legge. Nella medesima documentazione integrativa i progettisti segnalano altresì che quando il battente di percolato raggiunge una determinata altezza presso il pozzo del percolato, non tutto il fondo della discarica è interessato dalla presenza di percolato, a causa delle pendenze presenti sul fondo della discarica; al riguardo riportano una tabella comprensiva dell'area e della percentuale del fondo della discarica interessato dalla presenza di percolato in tre casi (30, 50 e 100 cm di battente), sotto l'ipotesi cautelativa di non considerare l'approfondimento del pozzo di raccolta del percolato. Per quanto sopra, i progettisti ritengono ampiamente cautelativa la possibilità di mantenere il livello del percolato pari a 0,5 m, al netto della micchia di contenimento delle pompe di estrazione, considerando che in tale situazione la superficie asciutta del fondo discarica è pari al 90% della superficie totale del fondo.

Nota istruttoria

Per il calcolo della permeabilità dell'insieme composto da argilla e materassino bentonitico, i progettisti fanno sostanzialmente la media dei due valori di permeabilità caratteristici dei due materiali pesata in relazione ai diversi spessori degli strati. Si ritiene più corretto utilizzare invece, in analogia a quanto valutato per l' analisi di rischio a supporto delle deroghe ai criteri di ammissibilità, la formula della permeabilità equivalente in senso verticale, che tiene conto della fattispecie in esame in cui il liquido passa perpendicolarmente attraverso due o più strati sovrapposti di diversa permeabilità. Il tempo di attraversamento calcolato utilizzando detta formula, a parità delle altre condizioni ipotizzate, è ancora più alto di quello calcolato dai progettisti (ca. 104 anni rispetto ai 92). Ciò detto, va tuttavia evidenziato che i lotti oggetto dell'ampliamento non sono caratterizzati

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 26/64**

Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 31 del 03-08-2021

dalla stessa permeabilità; i lotti 1 e 5 hanno una permeabilità dell'ordine di grandezza dello 10-10 m/s, mentre i lotti 6 e 7 hanno una permeabilità dell'ordine di 10-11 m/s. In tali condizioni si è ritenuto di determinare il tempo di attraversamento separatamente per le due coppie di lotti omogenee (1-5 e 6-7): come è intuibile, il tempo di attraversamento riferito alla coppia 6-7 è ancora più alto di quelli sopra determinati, mentre quello riferito alla coppia 1-5 è un pò più basso, pari a 54,24 anni, ma sostanzialmente in linea con il valore previsto dalla norma. Si evidenzia altresì, ma solo per completezza, che con un battente di 0,5 m tale tempo si abbasserebbe a ca. 47 anni: infatti, come evidenziato dai progettisti 1. Per il calcolo del tempo di attraversamento equivalente la norma prevede il riferimento al battente di 0,3 m; 2. Il battente di percolato sul fondo della discarica (e a maggior ragione sulle sponde) non è uniforme su tutta la discarica raggiungendo il suo massimo solo in corrispondenza dei pozzi di percolato. Ciò detto, si ritiene che possa essere favorevolmente valutata in autorizzazione la proposta di portare a 0,5 m, al netto della nicchia di contenimento delle pompe di estrazione, il battente minimo da verificare nei singoli pozzi, considerato altresì che il battente standard normalmente prescritto nelle discariche venete è di 1 m e che, nel caso specifico, detto battente era stato portato a 30 cm nelle more degli approfondimenti eseguiti sulla qualità della falda a seguito della presenza dei PFAS nei piezometri della rete di controllo (vedi al riguardo le valutazioni formulate nel successivo paragrafo 4). I valori di permeabilità di collaudo, utilizzati dai progettisti e dalle verifiche d'ufficio di cui sopra, sono relativi all'impermeabilizzazione del fondo dei lotti; infatti, tenuto conto che la discarica è sostanzialmente una discarica in rilevato, le sponde esterne della barriera di base occupano una percentuale molto bassa della superficie impermeabilizzata degli stessi. Va infine segnalato che i progettisti non fanno alcuna considerazione in merito alle sponde interne dei lotti 1 e 5, che risultano di fatto sovrapposte ai lotti più vecchi della discarica, già ricomposti. Si evidenzia al riguardo che in questa zona la separazione tra i due corpi rifiuti è realizzata mediante uno strato di argilla di 50 cm, oltre ai geosintetici e strati drenanti necessari per lo scorrimento del percolato verso il fondo dei nuovi lotti; è evidente che il tempo di attraversamento sarà inferiore a quello previsto dal D. Lgs. n. 121/2020. Si ritiene comunque che la verifica del tempo di attraversamento debba riferirsi solo ed esclusivamente agli strati di impermeabilizzazione a contatto con le matrici ambientali, tanto più che il liquido eventualmente infiltrato attraverso dette sponde troverà un ulteriore sistema di raccolta del percolato sul fondo dei lotti più vecchi ed un ulteriore sistema di impermeabilizzazione a protezione delle matrici ambientali potenzialmente interessate. Al riguardo, si evidenzia che, dalla documentazione agli atti, nei lotti della vecchia discarica non è stata mai riscontrata, ad oggi, la presenza di percolato all'interno del geocomposito drenante di controllo posto tra i due strati di argilla che costituiscono il sistema di impermeabilizzazione dei medesimi lotti.

Poiché non sarà effettuata alcuna modifica all'impronta della discarica e, di conseguenza, al "bacino idrologico" di calcolo, la produzione di percolato non subirà alcuna variazione rispetto a quella stimata ad oggi. Per tale ragione l'impianto di estrazione del percolato, non subirà alcuna modifica rispetto a quanto già approvato sia per ciò che concerne la rete di drenaggio del fondo (costituita dagli strati drenanti e dalle tubazioni in HDPE), sia per ciò che concerne i pozzi di estrazione e i sistemi di collettamento verso i silos di stoccaggio. Le uniche modifiche apportate saranno il prolungamento dei pozzi necessario alla luce delle nuove quote. Alla luce dell'incremento di carico esercitato dai rifiuti in ampliamento sono state eseguite le verifiche all'inflessione diametrale delle tubazioni di drenaggio che hanno dato esito positivo.

Nella documentazione integrativa datata giugno 2021, in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020, il proponente ha riportato le motivazioni per le quali ritiene che la scelta del trattamento in loco del percolato non sia perseguibile tecnicamente e che abbia un beneficio ambientale ridotto tale da non poterla considerare una M.T.D. Viene in particolare evidenziato quanto segue:

- l'alta presenza di cloruri, ma anche fluoruri e ammoniaca, consiglierebbero l'utilizzo di una tecnologia di osmosi inversa; sarebbero inoltre comunque necessari dei pre-trattamenti per abbattere altri inquinanti e, in particolare, i solidi totali disciolti che rischierebbero di danneggiare le membrane dell'impianto ad osmosi;

Direzione Ambiente

- considerando una produzione attesa media di percolato pari a 20.000 t/anno (scenario del S.I.A.), nell'ipotesi di gestire i picchi di produzione attraverso i serbatoi esistenti e di progetto, l'impianto necessario si svilupperebbe su una superficie pari a oltre 1.500 m2, di difficile collocazione nel layout attuale;
- il concentrato derivante dall'osmosi inversa, che può arrivare anche al 40% del refluo iniziale nel caso di un percolato delle caratteristiche di quello in esame, è un rifiuto ad altissimo tenore di acqua che, proprio a causa di ciò è di difficile combustione; l'ipotesi di ridurre la quantità di concentrato attraverso, ad esempio, un impianto di evaporazione termica dell'acqua, non è, del resto, perseguibile, in quanto si tratta di una tecnologia fortemente energivora, che non troverebbe possibilità di integrazione con gli altri impianti del complesso (si pensa, ad esempio, al caso in cui il biogas avesse delle caratteristiche di qualità e quantità tali da permetterne il recupero energetico, cosa non possibile visto il bassissimo potere calorifico del biogas prodotto da Inerteco.

Nota istruttoria

Il percolato della discarica Cà Bianca è caratterizzato anche da significative concentrazioni di sostanze perfluoalchiliche che, insieme alla presenza di altri inquinanti, consiglierebbero una tecnologia di trattamento con impianto ad osmosi inversa. E' evidente che, quindi, scartata la possibilità di realizzare un impianto di trattamento in sito, il proponente dovrà avviare il percolato prodotto presso impianti terzi autorizzati dotati di idonee tipologie di abbattimento di tali sostanze.

Nell'ambito del progetto dell'ampliamento del 2009, la Commissione Regionale V.I.A. con parere n. 183 del 13 febbraio 2008, ha richiesto che venisse "progettata una adeguata rete per la captazione del biogas prodotto dalla discarica, nell'area di ampliamento ad ovest"; con risposta a tali prescrizioni, la società proponente ha già recepito la suddetta richiesta con il progetto dell'impianto di estrazione e termodistruzione del biogas; la soluzione adottata all'epoca è la medesima di quella illustrata nella TAVOLA 11 del progetto in esame, dove sono rappresentati in planimetria la rete generale di raccolta del biogas prodotto ed i particolari dei pozzi di captazione, in continuità ed in analogia con la rete dell'impianto della porzione di discarica esaurita. In particolare sono stati previsti:

- n. 20 (ampliamento 2009) + n. 40 (porzione di discarica esaurita) pozzi di estrazione verticali
- del biogas;
- collettori di captazione del biogas;
- sistemi di raccordo delle tubazioni;
- stazioni di controllo del collettore;
- centrale di estrazione;
- centrale di controllo.

Alla luce delle basse quantità di biogas estratto, ad oggi sono stati installati soltanto i pozzi verticali di estrazione del biogas che rappresentano altresì i punti del monitoraggio descritto in precedenza; ad oggi non si prevede l'installazione dei rimanenti sistemi salvo verifica in sede di gestione dell'impianto. Unica modifica al progetto autorizzato, a causa delle maggiori quote raggiunte dai rifiuti dell'ampliamento in oggetto, sarà il prolungamento di ciascun pozzo di una quantità variabile in dipendenza della posizione planimetrica.

Nella documentazione integrativa datata giugno 2021, in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020, il proponente che nell'ipotesi di una sufficiente produzione, il gas di discarica venga convogliato all'esterno della discarica ad una torcia; tuttavia tutti i dati analitici storici, che sono sempre stati comunicati a tutti gli Enti e che sono confermati anche nel recente monitoraggio di aprile 2021, portano ad ipotizzare che la discarica non produrrà gas contenente una sufficiente quantità di metano per riuscire ad autosupportare la combustione (almeno 25%), in ragione dello scarso contenuto di materia organica presente nel rifiuto smaltito: sarebbe, quindi, necessario l'ausilio di un combustibile ausiliario (metano o GPL) con le ovvie conseguenze in termini di sostenibilità ambientale. Infatti, secondo i dati sopra richiamati, i pozzi producono portate di gas comprese tra 4,5 e 1,1 m3/h (media e mediana pari a 2,3 m3/h) a una temperatura media all'interno del pozzo pari a 17°C, contenenti una percentuale di metano assai esigua, con un massimo del 3,1%, un valore minimo dello 0,1% ed una mediana pari a 0,5%. Il recente

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03/08/2021

Direzione Ambiente

d.lgs. 121/20 prevede che "in presenza di una produzione di metano inferiore a 0,001 Nm3/m2/h, sarà possibile far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante l'utilizzo di biofiltri". Considerando che l'estensione della discarica è globalmente pari a circa 108.000 m2, anche ipotizzando che tutti i 51 pozzi in futuro producano la quantità riferibile al pozzo maggiormente produttivo (4,5 m3/h, pari a circa 4,2 Nm3/h) alla percentuale massima rilevata di metano (3,1%), si otterrebbe un valore di produzione pari a 6,2x10-5 Nm3/m2/h, valore che è di due ordini di grandezza inferiore al limite massimo prescritto dal d.lgs. 121/20 per l'utilizzo della bio-ossidazione in situ. L'impianto della Inerteco S.r.l. possiede già un biofiltro, asservito al trattamento dell'aria interna al capannone di inertizzazione. Con una portata massima autorizzata di 100.000 m3/h, il biofiltro è in grado di garantire circa 3 ricambi d'ora al capannone (volume ca. 33.170 Nm3). Il collettamento statico dei 51 pozzi al biofiltro esistente, ad oggi, comporterebbe di dedicare 110 Nm3/h al trattamento del gas prodotto dalla discarica. Anche ipotizzando di applicare una minima depressione, in grado di generare un flusso pari a 2.000 Nm3/h, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di fuoriuscita di biogas dalla discarica una volta chiusa e recuperata, il biofiltro sarebbe comunque capace di produrre 3 ricambi/ora all'interno del capannone. In conclusione il proponente prevede di allacciare i pozzi del biogas al biofiltro esistente, fintantoché la produzione di metano rimarrà al di sotto del valore di produzione di metano inferiore a 0,001 Nm3/m2/h, conformemente al D.lgs. 121/2020.

Nota istruttoria

Il proponente non presenta nè il progetto esecutivo relativo all'allacciamento dei pozzi di raccolta del biogas al biofiltro, nè un cronoprogramma, nè tanto meno le modalità di monitoraggio atte a verificare le condizioni di corretto funzionamento di tutto il sistema. Si ritiene pertanto che tale aspetto possa essere oggetto di una specifica condizione ambientale, dal momento che afferisce un intervento di mitigazione degli impatti della discarica sull'ambiente.

Si evidenzia inoltre che il valore di produzione di biogas stimato, pari a 6,2x10-5 Nm3/m2/h, risulta essere di poco superiore a quello desunto dalla DGRV n. 995/2000 (0,00004 Nm3/m2/h), al di sotto del quale sarebbe consentita, ai sensi del medesimo riferimento tecnico, la libera dispersione in atmosfera dello stesso; potrebbe pertanto essere proposto - come già valutato in altra discarica del veronese - anche un approccio flessibile nel tempo che preveda il collettamento al sistema di biofiltrazione dei pozzi che effettivamente superino il succitato valore di produzione di biogas.

La quota massima raggiunta dalla copertura finale sarà pari a 60,65 m s.l.m.m., prima del verificarsi dei cedimenti legati all'auto compattazione dei rifiuti ed al carico indotto dalla copertura stessa; a seguito del verificarsi di tali cedimenti si stima che la quota sarà pari a circa 57,50 m s.l.m.m. Le scarpate avranno pendenza pari al 30% e saranno interrotte da una berma a quota di circa 50,65 m s.l.m.m. In calotta, a partire dalla quota di 57,65 m s.l.m.m. la pendenza sarà ridotta al valore del 5%, che garantisce lo scorrimento delle acque verso il perimetro della vasca nonostante i possibili assestamenti del corpo rifiuti.

La copertura finale della discarica avrà spessore pari a 2,5 m e sarà costituita da una barriera multistrato costituita dai seguenti strati (in ordine geometrico dall'alto verso il basso):

- strato di copertura definitiva (capping definitivo) dello spessore di 1,0 m, realizzato con terreno naturale miscelato con compost al fine di rimodellare la copertura della discarica attribuendo ad essa la forma "baulata", in grado di mitigare l'erosione eolica ed idrica nonché di massimizzare l'evapotraspirazione permettendo lo sviluppo di specie erbacee e arbustive. Lo strato di terreno naturale e compost, inoltre, svolge una funzione protettiva verso l'impermeabilizzazione sottostante dai fenomeni di gelo-disgelo e dall'essiccamento;
- geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
- strato di drenaggio acque meteoriche spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico nel pacchetto di copertura;
- geocomposito filtro-protettivo avente un indice di permeabilità idraulica k=10-2 m/sec con funzione drenante e protettiva;
- geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) avente uno spessore di 2 mm e un indice di permeabilità idraulica pari a k<=10-13 m/sec;
- strato minerale compattato avente lo spessore di 0,5 m (argilla compattata con indice di permeabilità

Direzione Ambiente

idraulica k=10-9 m/sec);
- geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
- strato di drenaggio del gas e di rottura capillare dello spessore di 0,5 m; tale strato potrà essere realizzato con materiale drenante alternativo così come autorizzato nel decreto regionale n. 16 del 25 febbraio 2014;
- strato di regolazione e livellamento (sabbia, ceneri, ecc.) di spessore pari a circa 15 cm, avente lo scopo di favorire la buona messa in opera degli strati immediatamente superiori, regolando la superficie del rifiuto abbancato.

Non ci sono altre modifiche all'area di pertinenza della discarica fatte salve le opere di mitigazione e compensazione descritte nell'apposito paragrafo.

Dal punto di vista delle condizioni autorizzative, il proponente chiede sostanzialmente di estendere all'ampliamento quelle già previste per la discarica esistente che di seguito si riportano:

Operazione D15 - (IPPC 5.1)
Deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi (stabili non reattivi) e non pericolosi - 26 box di stoccaggio

Operazione D1 - (IPPC 5.4)
Discarica per rifiuti non pericolosi – 300.000 m^3 (volume ampliamento)

Operazione D15 (No IPPC)
Deposito preliminare percolato prodotto dalla discarica - 270 m^3

Operazione R5 (No IPPC)
Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche - 35.750 m^3 (complessivi per livellamento e strato di rottura capillare)

Operazione R13 (No IPPC)
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) - 35.750 m^3 (complessivi per livellamento e strato di rottura capillare)

Impianto di inertizzazione (solidificazione e stabilizzazione)
Nello stato di progetto non sono previste modifiche all'impianto di inertizzazione fatto salvo l'adeguamento alle BAT di settore. I rifiuti in ingresso alla discarica e all'impianto di inertizzazione saranno tutti preventivamente stoccati all'interno del capannone dedicato all'impianto di inertizzazione. I rifiuti in uscita dal processo di trattamento saranno preferibilmente depositati presso la discarica Inerteco oppure potranno essere trasportati in altri impianti esterni autorizzati.

Tipologie di rifiuti e piano di gestione (discarica)
I rifiuti che saranno conferiti nell'ampliamento della discarica sono analoghi a quelli già smaltiti nella porzione di discarica esaurita e autorizzati nell'ambito del progetto di ampliamento del 2009 con Decreto n. 67 del 11.09.2012 e ss.mm.ii.

L'elenco dei CER di cui si richiede autorizzazione al ritiro in discarica allegato alla relazione tecnica, comprende solo rifiuti riconducibili al capitolo 19 "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale". Tutti i rifiuti saranno preventivamente trattati all'interno dell'impianto di inertizzazione (operazione D9), tranne quelli di cui ai CER 19 03 04, 19 03 05, 19 03 06, 19 03 07 che saranno invece smaltiti in discarica (operazione D1). I rifiuti pericolosi di cui ai CER 19 03 04 e 19 03 06 saranno smaltiti in discarica solo se risulteranno essere stabili non reattivi ai sensi del DM 27/09/10.

Nota istruttoria
Come evidenziato anche dal Comitato VIA della Provincia di Verona nel parere inviato sul progetto, il conferimento di rifiuti pericolosi, ancorché stabili e non reattivi, non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano regionale di gestione rifiuti urbani e speciali, come emendato dalla L.R. n. 45/2019.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 31 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

Nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate, inviate dal proponente unitamente alle integrazioni datate maggio 2021, in merito a questo aspetto viene evidenziato quanto segue:

> *"In ordine al conferimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, si ricorda che la discarica di Cà Bianca è classificata come "discarica per rifiuti non pericolosi".In una discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7 quinquies del d.lgs. 36/03 "possono essere ammessi i seguenti rifiuti: ... c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al comma 5". La disciplina di riferimento di fonte statale consente quindi il conferimento di rifiuti c.d. pericolosi stabili e non reattivi in quanto tali rifiuti hanno un potenziale di pericolosità equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi, proprio perché stabilizzati e resi non più reattivi, motivo per cui la legge ne consente lo smaltimento in discariche per non pericolosi".*

Sulla base degli approfondimenti effettuati, si ritiene al riguardo che la norma introdotta dalla L.R. n. 45/2019, anche alla luce delle specifiche linee guida approvate dal Comitato VIA nella seduta del 03.06.2020, sia chiaramente riferita alla possibilità di autorizzare - con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 15, comma 2, lett. d) del Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali - solo ed esclusivamente lo smaltimento di rifiuti "non pericolosi". Più precisamente le condizioni che giustificano la deroga in questione al ben noto divieto generale di approvazione di nuove volumetrie di discarica sono: 1. la natura dei rifiuti, che devono appunto essere classificabili "non pericolosi"; 2. la provenienza, in quanto devono essere prodotti direttamente dal gestore della discarica (conto proprio) oppure prodotti da impianti di trattamento sia collegati alla medesima discarica (conto proprio) sia eventualmente terzi rispetto alla discarica (conto terzi). Si ricorda inoltre che la medesima legge 45/2019 precisa anche che nell'ambito delle nuove volumetrie di discarica, autorizzate ai sensi della citata lettera d), devono essere prioritariamente conferiti rifiuti prodotti in Veneto e rifiuti eventualmente prodottisi a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale. Le linee guida del Comitato Regionale VIA approvate nella seduta del 03.06.2020 quantificano nel 20% del volume utile calcolato annualmente sul volume residuo rilevato e certificato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di ARPAV il volume da destinare a quest'ultima categoria (rifiuti da calamità). Si rinvia all'Autorità competente per il rilascio dell'AIA la rigorosa e conforme applicazione di quanto sopra.

Il piano di gestione dell'ampliamento in oggetto prevede un volume di conferimento annuo pari a circa 80.000 ton/anno di rifiuti comprendenti sia rifiuti speciali non pericolosi direttamente conferiti in discarica che rifiuti provenienti dall'inertizzatore. Ipotizzando un peso specifico del rifiuto pari a circa 1,7 ton/m3, il tasso di conferimento annuo previsto è pari a circa 47.000 mc. Si evidenzia che, al momento della sospensione dell'attività dettata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1423, risultavano già occupati circa 85.450 m3 dei 300.000 mc autorizzati con D.G.R. n. 175/2016. Tali volumi, attualmente conferiti, sono stati detratti dai 300.000 mc, richiesti in autorizzazione, ai fini del calcolo delle tempistiche di riempimento. Pertanto, considerando un volume residuo di rifiuti da conferire pari a circa 214.550 mc e secondo le ipotesi di conferimento suesposte, la durata minima della coltivazione in ampliamento è stata stimata in oltre 4 anni. La realizzazione della copertura definitiva della discarica avrà invece una durata di circa 2 anni.

Va precisato che le durate e le volumetrie riportate sono stime e che possono variare in funzione del futuro mercato dei rifiuti speciali. In tale senso il piano di gestione riportato di seguito è da considerarsi come quello che identifica lo scenario di impatto maggiore che verrà considerato all'interno dello Studio di Impatto Ambientale. La gestione dei conferimenti potrà essere, eventualmente, più lenta di quella attualmente descritta, ma non superare i limiti predetti.

Si riportano nel seguito le fasi principali di realizzazione, gestione e chiusura definitiva dell'ampliamento in progetto:

- Fase 1: Rimozione copertura provvisoria lotto 1;
- Fase 2: Coltivazione lotto 1 e rimozione copertura provvisoria lotto 6;
- Fase 3: Coltivazione lotto 6, copertura provvisoria lotto 1 e rimozione copertura provvisoria lotto 7;
- Fase 4: Coltivazione lotto 7, copertura provvisoria lotto 6 e rimozione copertura provvisoria lotto 5;
- Fase 5: Coltivazione lotto 5, copertura provvisoria lotto 7;
- Fase 6: Copertura provvisoria lotto 5;

25 03-09-2021 Direzione Ambiente

- Fase 7a: copertura definitiva lotti vecchia discarica;
- Fase 7b: Risistemazione profili lotti 6-7;
- Fase 7c: copertura definitiva lotti 6 e 7, risistemazione profili lotti 1-5;
- Fase 7d: copertura definitiva lotti 1 e 5.

Le fasi di cui sopra sono comunque da ritenersi indicative e potranno subire variazioni in funzione di specifiche esigenze gestionali che le rendano anche parzialmente contemporanee, purché siano rispettati i vincoli emissivi riportati nel SIA.

Dal punto di vista della movimentazione dei mezzi, sulla base del cronoprogramma di progetto scaturiscono le seguenti considerazioni di estrema cautela:

- nella fase di abbancamento dei rifiuti sono prevedibili 14 mezzi/giorno in ingresso all'impianto (inertizzatore + discarica) a cui si sommano conservativamente 4 mezzi/giorno per il trasporto del percolato e dei chemicals per il funzionamento dell'inertizzatore, per un totale di 18 mezzi/giorno;
- nella fase di ripristino ambientale della discarica si ipotizzano conservativamente gli stessi 18 mezzi (inertizzatore + percolato), a cui si sommano 34 mezzi/giorno per il trasporto dei materiali di copertura, per un totale di 52 mezzi giorno (104 transiti/giorno).

Si evidenzia che nella precedente configurazione progettuale, caratterizzata da differenti ipotesi sul piano di gestione e dalla contemporanea presenza dei mezzi relativi alla bonifica di Cava Bastiello, erano previsti 118 transiti/giorno. Lo scenario critico presentato all'interno del SIA è stato cautelativamente mantenuto uguale a quello già presentato nel "progetto definitivo per l'ampliamento dell'impianto di smaltimento D1 per rifiuti non pericolosi in località Ca' Bianca in comune di Zevio (VR) e progetto di bonifica Cava Bastiello in comune di Isola Rizza (VR)". Pertanto i dati in ingresso ai modelli matematici utilizzati per le simulazioni degli impatti sono fortemente conservativi rispetto alla presente configurazione progettuale. Sarà quindi possibile, per il gestore, effettuare modifiche nella successione delle fasi di coltivazione della discarica, a condizione che non vengano superati i parametri sui quali sono stati calcolati gli impatti (conferimenti di rifiuti 80.000 t/anno, massimo 118 transiti di mezzi al giorno).

Confronto con le BAT di settore

Per la progettazione dell'ampliamento della discarica le BAT di riferimento, come previsto dalla normativa IPPC, sono costituite dal D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36; i progettisti dichiarano al riguardo di aver fatto riferimento a tale normativa nella scelta delle soluzioni tecniche e gestionali e nella presentazione della documentazione progettuale.

Nel progetto viene altresì riportato lo stato di applicazione delle MTD per l'impianto di discarica con particolare riferimento al DM 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18/02/2005, n. 59", nel caso in esame in materia di gestione dei rifiuti.

Relativamente all'impianto di inertizzazione vengono fornite le informazioni necessarie, compresi i risultati del controllo delle emissioni e altri dati per consentire un confronto tra il funzionamento dell'inertizzatore e le tecniche descritte nelle conclusioni delle BAT e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. In questo caso le BAT di riferimento sono quelle per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018).

Opere di mitigazione e compensazione finalizzate al miglioramento ambientale

Le proposte di opere di mitigazione e compensazione finalizzate a un complessivo miglioramento ambientale, sono quelle di seguito elencate:

- Area servizi - ottimizzazione e riduzione delle emissioni.
- Realizzazione ambiente attrattivo per lepidotteri.
- Rimozione rifiuti.
- Fotovoltaico su tetto capannone e colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici a disposizione della comunità.

Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03-08-2021

Area servizi

Il progetto prevede una serie di interventi volti a ottimizzare la gestione e la movimentazione dei mezzi nell'area, oltre che a ridurre le emissioni diffuse nelle fasi di carico/scarico e limitare la formazione del percolato. Inoltre è previsto un incremento nella capacità di stoccaggio del percolato, installando 5 nuovi silos da 30 m3 ciascuno. Nel dettaglio:

- l'attuale lava ruote verrà demolito e verrà sostituito con un nuovo impianto automatico. Questo sarà composto da una linea di lavaggio con vasca incorporata e da una vasca di accumulo e decantazione nella quale verranno alloggiati sia i gruppi di dosaggio del polielettrolita che i sistemi di estrazione dei fanghi. Il nuovo lava ruote verrà posizionato all'incirca dove è posizionato quello attuale, di modo che i mezzi in ingresso o in uscita riescano facilmente ad accedervi dopo essere transitati dalla pesa.
- gli attuali box (muri di separazione) per lo stoccaggio dei rifiuti (ex D1) verranno demoliti, mentre verrà mantenuta la tettoia; l'area ricavata sarà adibita a stoccaggio di materiali di ingegneria con accesso da ovest. Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto verranno pertanto stoccati nel capannone dell'impianto di inertizzazione presidiato da scrubber e biofiltro, in appositi box di stoccaggio al riparo dagli agenti atmosferici, con evidente miglioramento delle possibili emissioni provenienti dagli stoccaggi degli stessi (colaticci, emissioni diffuse durante lo scarico). Il piazzale inoltre sarà valorizzato con nuove aiuole verdi (per un totale di 710 mq) nelle aree non più interessate dal transito dei mezzi.
- la capacità di stoccaggio attuale del percolato verrà potenziata, posizionando 5 nuovi silos da 30 m3 lungo la strada di accesso alla discarica. In tal modo la capacità complessiva passerà da 270 m3 a 420 m3. I nuovi silos saranno collocati in un bacino di contenimento da 50 m3, in grado di contenere un terzo del percolato stoccato. Saranno in vetroresina e collegati idraulicamente al collettore afferente i silos attuali, tramite tubazione PEAD 125 PN10. In tal modo, tramite opportuna valvola, sarà possibile usufruire dello stoccaggio dei nuovi silos una volta riempiti quelli esistenti. Il punto di carico per l'allontanamento del percolato dai silos è previsto nella piazzola adiacente i nuovi stoccaggi.
- l'area pavimentata prospiciente i box di stoccaggio di emergenza nell' area servizi ad ovest, sarà interessata da una nuova copertura di circa 950 mq. La tettoia, in aderenza all'attuale copertura, sarà realizzata in elementi prefabbricati, con struttura portante realizzata con tegoli "Y110" in c.a.p. posti in opera su semplice appoggio su travi. La copertura sarà completata con cupolini in lamiera zincata preverniciata 6/10mm tra i tegoli. Sotto l'attuale copertura verranno quindi mantenuti i box (di emergenza) di stoccaggio dei rifiuti, nella nuova configurazione più efficacemente presidiati, e la retrostante area di stoccaggio per materiali di ingegneria. Si prevede di convogliare le acque della nuova copertura dell'area, all'interno del volume residuo della vasca di laminazione esistente (150 m3 di capacità residua).

I progettisti evidenziano come con gli interventi proposti le aree che contribuiscono alla formazione del percolato si riducono da 5.205 mq a 3.572 mq, con un evidente miglioramento ambientale.

Realizzazione ambiente attrattivo per lepidotteri

In aggiunta alla messa a dimora delle specie arbustive lungo la scarpata est della discarica, si è pensato, al fine di incrementare le potenzialità ecologiche della sistemazione ambientale, di arricchire il miscuglio di essenze erbacee previsto dal Piano di Ripristino Ambientale con delle specie nutrici per le farfalle e creare così un ambiente che possa essere attrattivo per i lepidotteri.

L'Agenzia europea dell'ambiente (Eea) ha pubblicato un rapporto (Technical report No 11/2013) che esamina lo stato di salute di diciassette specie di farfalle in diciannove Paesi europei, mettendo in luce come tra il 1990 ed il 2011 le popolazioni di questi insetti si siano quasi dimezzate, con una drammatica perdita di biodiversità. Le principali minacce riconosciute sono l'agricoltura intensiva e l'utilizzo di pesticidi, oltre all'abbandono delle terre che diventano così inospitali per questi insetti.

Alla luce di ciò e vista la localizzazione della discarica in un territorio sfruttato dall'agricoltura intensiva, si è pensato di inserire questa ulteriore funzione ecologica al ripristino ambientale dell'area della discarica;

Direzione Ambiente

inoltre, la realizzazione di un ambiente adatto alle farfalle non sarà solo utile ad esse, ma anche alla fauna ed alla flora spontanee nel loro complesso.

La presenza di siepi ed arbusti, quali quelle previsti nel progetto di ripristino ambientale della discarica, costituiscono un ulteriore elemento di appoggio al fine di realizzare un ambiente ospitale per le farfalle e per altri insetti ed altre specie di flora e fauna.

Un territorio a prato ospitale per le farfalle richiede la disponibilità di aree sufficientemente assolate e caratterizzate dalla presenza di alcune specie erbacee particolarmente attrattive ed utili alle farfalle stesse per il compimento del loro ciclo vitale.

La creazione e la cura di questo tipo di prato richiede alcune attenzioni molto semplici ed una gestione ancor più semplice e poco onerosa: il prato non deve essere concimato, deve essere innaffiato poco o niente e lo sfalcio deve avvenire non più di 2 volte all'anno (in tarda primavera ed in autunno) con l'accortezza di non tagliare l'erba troppo corta e di lasciare sul terreno, per almeno 3-5 giorni, l'erba tagliata. Oltre a questo, il prato non deve essere oggetto di eccessivo calpestamento o disturbo.

Si ritiene quindi che le condizioni presenti nell'area della discarica possano favorevolmente accogliere la realizzazione di un "prato per le farfalle"; l'area infatti risulta essere soleggiata e non sarà sottoposta a calpestio o a eccessivo disturbo antropico.

La semina delle specie erbacee più adatte ed attrattive per le farfalle (specificatamente individuate nella relazione di progetto), inoltre, potrà essere effettuata nelle porzioni della copertura della discarica che presentano una maggior pendenza: poiché le specie indicate sono mesofile e necessitano di poca acqua, troveranno un buon terreno di sviluppo anche in queste porzioni nelle quali la disponibilità idrica sarà probabilmente più ridotta.

Rimozione rifiuti.
Il progetto prevede di asportare i rifiuti riscontrati durante l'attività di perforazione per la realizzazione dei nuovi piezometri per l'integrazione della rete di controllo della discarica di Ca' Bianca disposta dalla Regione Veneto, in accordo con tutti i soggetti interessati e tra questi ARPAV e Provincia di Verona, nella fascia di asservimento del metanodotto SNAM Mestre-Cremona, esterna all'impianto, e di conferirli in discarica.

In totale sono stati realizzati n. 7 scavi a sezione ristretta per tratti con lunghezza massima di circa 5-6 m, di cui:

- n. 5 sondaggi all'interno della proprietà di Intereco S.r.l. a ridosso della recinzione perimetrale;
- n. 2 sondaggi all'esterno della proprietà tra il metanodotto e il canale consortile.

Le indagini svolte hanno evidenziato presenza di rifiuti, fino ad una profondità di circa 4-5 m. Sono state riscontrate le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti di origine industriale (morchie);
- rifiuti da demolizione (cemento e ferri di armatura);
- rifiuti urbani (plastica, vetro, lattine, ceramica, teli di nylon).

Ipotizzando verosimilmente che tutta l'area di intervento (circa 1.000 mq) presenti le medesime caratteristiche, si stima un volume totale di rifiuti presenti pari a circa 4.500 mc. Al rifiuto, una volta caratterizzato, è stato assegnato sulla base della normativa vigente, codice CER 17 05 04 – terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.

Fotovoltaico sul tetto capannone e colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici a disposizione della comunità
È prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone, nell'ottica della generazione di energia da fonti rinnovabili sia per l'autoconsumo all'interno dell'impianto, sia per installare alcune colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, fruibili gratuitamente da parte della popolazione.
L'impianto sarà installato sulla copertura dell'edificio che ospita l'impianto di inertizzazione, che possiede una falda con un'inclinazione tilt di circa 2° e un orientamento azimuth di circa 72° Sud-Est.
I criteri con cui è stata realizzata la progettazione preliminare dell'impianto fotovoltaico fanno riferimento sostanzialmente a:

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03 09 2021

Direzione Ambiente

- scelta preliminare della tipologia impiantistica, ovvero impianto fotovoltaico di tipo fisso su tetto con tecnologia policristallina a 72 celle;
- ottimizzazione dell'efficienza di captazione energetica, sfruttando le falde con esposizione sud-est;
- rispetto delle leggi e delle normative di buona tecnica vigenti;
- impiego di materiali componenti di elevata qualità, efficienza, lunga durata e facilmente reperibili sul mercato;
- riduzione delle perdite energetiche connesse al funzionamento dell'impianto, al fine di massimizzare la quantità di energia elettrica immessa in rete.

L'impianto fotovoltaico con potenza nominale di picco pari a 214 kWp, garantirà sulla base dei dati di progetto una produzione di energia di circa 231 MWh/anno e una produzione specifica di circa 1.080 (MWh/MWp)/anno. In base ai parametri impostati per le relative perdite d'impianto, i componenti scelti (moduli e inverter) e alle condizioni meteorologiche del sito in esame risulta un indice di rendimento (performace ratio PR) del 82,32 %.

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Le componenti ambientali considerate per la valutazione sono:

- atmosfera
- ambiente idrico
- suolo e sottosuolo
- vegetazione, flora e fauna
- paesaggio
- patrimonio culturale e architettonico
- traffico
- rumore e vibrazioni
- elettromagnetismo e inquinamento luminoso
- salute pubblica
- contesto socio-economico

Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.

Nella valutazione del potenziale impatto che la realizzazione dell'ampliamento in progetto potrebbe avere sulle matrici ambientali caratterizzate nel precedente capitolo, rispetto alla configurazione impiantistica attualmente autorizzata, il proponente considera due scenari:

- scenario autorizzato (considerato come stato di fatto);
- scenario di progetto.

Impatti sull'atmosfera

Per la modellizzazione della dispersione degli inquinanti emessi in atmosfera è stato utilizzato il software CALPUFF, sviluppato dall'US EPA e inserito nella lista dei programmi raccomandati dallo stesso.
I dati meteorologici richiesti in ingresso da CALPUFF sono stati elaborati e forniti da Arpa Emilia Romagna mediante l'utilizzo del pre-processore CALMET.
Per la caratterizzazione meteoclimatica a scala locale sono stati utilizzati i dati registrati dalla centralina meteorologica installata all'interno della discarica, per le principali grandezze meteorologiche di riferimento: temperatura, precipitazioni, umidità relativa, intensità e direzione del vento.
Il modello di ricaduta è il medesimo presentato in occasione del progetto assentito con D.G.R. n. 175/2016. Tale decisione è stata presa in quanto lo scenario modellato è risultato conservativo rispetto all'attuale stato di progetto, all'interno del quale, ad esempio, non risulta necessaria la necessità di valutare gli impatti indotti dalla bonifica in comune di Isola Rizza.
Dalle analisi condotte è emerso che lo scenario modellato risulta del tutto equivalente a quello attualmente autorizzato dal punto di vista delle emissioni massime attese per i vari inquinanti analizzati. In particolare

Direzione Ambiente

per le polveri sottili ed ultrafini il contributo dello stato di progetto risulta inferiore a quello autorizzato. Rispetto al quadro emissivo comunale, l'intervento in oggetto non costituisce un elemento di criticità, in quanto per tutti gli inquinanti le emissioni complessive legate al progetto sono trascurabili a scala comunale. L'approfondimento condotto mediante simulazioni di dispersione degli inquinanti critici (ossidi di azoto, polveri sottili ed ultrafini) in atmosfera ha sostanzialmente confermato tali analisi.
In termini di qualità dell'aria, lo scenario di progetto per tutti gli inquinanti considerati ha mostrato innanzi tutto il rispetto dei limiti normativi e, in secondo luogo, il contributo marginale rispetto ai valori di fondo: le concentrazioni calcolate in corrispondenza dei recettori sono infatti sempre molto contenute.
Oltre a questo, se gli interventi di mitigazione proposti sull'area servizi venissero assentiti si assisterebbe a una diminuzione delle potenziali emissioni diffuse generate dal carico/scarico di rifiuti in ambiente non presidiato da impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Impatti su acque superficiali
Dalle analisi effettuate nel quadro ambientale si rileva che i recettori principali dell'area possono essere considerati:
- bacino idrografico dei fiumi Fissero -Tartaro - Canal Bianco,
- la rete di canalizzazioni artificiali secondaria (fosso Fontana);

Le acque meteoriche provenienti dai piazzali dell'area servizi (pesa, uffici, box di prestoccaggio e vasca lava ruote) sono convogliate direttamente ai serbatoi di stoccaggio del percolato, da cui vengono caricati in autobotti per il trattamento presso impianti autorizzati. Nell'impianto in essere le acque meteoriche provenienti dalle superficie dei lotti e non a diretto contatto col corpo rifiuti, coperte con teli in LDPE vengono convogliate in parte verso il punto di scarico nella Fossa Fontana. Per i lotti di futura realizzazione dell'area di ampliamento autorizzata, le acque meteoriche non potenzialmente inquinate provenienti dalle superfici dei lotti, coperte con teli in LDPE verranno convogliate in parte verso il punto di scarico finale (Fossa Fontana).
I risultati delle analisi previste nel piano di monitoraggio e controllo evidenziano il rispetto dei limiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..
Il percolato viene raccolto da un apposito impianto di captazione con l'aiuto del sistema di drenaggio, convogliato in appositi serbatoi di stoccaggio ed infine trasportato tramite autocisterne presso impianti autorizzati al suo smaltimento.
L'intero sistema di gestione delle acque meteoriche e del percolato rimarrà invariato rispetto a quanto finora autorizzato in termini di portata e di numero di scarichi complessivi. Inoltre la configurazione finale non andrà ad incidere sull'estensione dell'attuale superficie impermeabilizzata che rimarrà invariata.
Non si prevede quindi variazione dell'impatto di progetto rispetto all'attuale sulla matrice.

Impatti su suolo e sottosuolo
I potenziali impatti sulla componente, a seguito dell'ampliamento della discarica esistente, riguarderebbero:
- sottrazione di suolo e sottosuolo (soltanto per l'area autorizzata che sarà destinata all'inertizzatore, qualora si realizzasse;
- alterazione delle acque sotterranee;
- contaminazione di suolo e sottosuolo.

La non influenza dell'attuale gestione dell'impianto sulla qualità delle acque sotterranee è confermata dai recenti risultati delle campagne analitiche 2013 sui parametri chimici misurati in corrispondenza dei piezometri di monitoraggio realizzati nell'area dello scenario autorizzato che hanno evidenziato una situazione conforme alle normative vigenti, in nessun caso è stato raggiunto il livello di attenzione e in alcuni casi si registra un delta valle-monte negativo.
Il potenziale impatto sul suolo, inteso come sottrazione dello stesso per l'attività agricola, per la realizzazione del progetto oggetto di studio è nullo rispetto allo scenario autorizzato in quanto tale ipotesi progettuale, prevedendo esclusivamente un'elevazione in altezza, sfruttagli allestimenti già previsti e contemplati nello scenario autorizzato approvato senza alcun aggravio di ulteriore consumo di suolo agrario.
L'inquinamento delle acque sotterranee potenzialmente derivante da interferenze con le acque di prima pioggia e le acque reflue prodotte all'interno dell'impianto è da escludersi alla luce dell'attuale sistema di gestione delle acque che rimarrà invariato a seguito della realizzazione dell'ampliamento 2014.

AL ALLEGATO A
AL DECRETO n. 24 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

Il proponente dichiara che in termini di impatti, con i sistemi di raccolta, collettamento e smaltimento previsti unitamente alla corretta gestione delle attività di esercizio dell'impianto, non si avrà alcun riscontro significativo sulla componente suolo e sottosuolo.
Non prevedendo impatti aggiuntivi sulla componente suolo e sottosuolo e acque sotterranee non si prevede alcuna mitigazione aggiuntiva rispetto alle modalità di gestione dell'attuale discarica già in essere.
Si evidenzia, infine, l'elevato valore aggiunto del progetto compensativo che prevede la rimozione dal suolo di 4.500 m3 di rifiuti che sono stati rinvenuti interrati in area esterna all'impianto.

Impatti su Vegetazione Fauna ed Ecosistemi
Nello scenario autorizzato le attività legate alla coltivazione della discarica implicano produzione di polveri e utilizzo di mezzi, si determina quindi aumento delle emissioni in atmosfera che non altera il valore di fondo restando entro i limiti normativi.
Le attività in progetto implicano movimentazioni di terra e utilizzo di mezzi che determinano una interferenza con il sistema ambientale dovuta soprattutto a:

- produzione di polveri e gas esausti derivanti dal traffico veicolare e dai mezzi d'opera;
- emissione rumore;
- traffico veicolare indotto dalle attività delle diverse componenti impiantistiche.

Le caratteristiche ecologiche dell'area di studio sono riconducibili a quelle comunemente riscontrabili negli ambiti agrari in cui gli assetti floristici sono estremamente semplificati, con complessità ecosistemica ridotta.
Al fini della definizione degli impatti sono stati considerati due scenari:

- lo scenario autorizzato, i cui impatti, dovuti prevalentemente alla coltivazione della discarica ed alle attività dell'impianto di inertizzazione (prevalentemente movimentazione rifiuti, con conseguente produzione di polveri e rumore), sono stati valutati nel corso delle relative istruttorie autorizzative precedenti, evidenziando che tali attività non alterano i valori di fondo e restano entro i limiti normativi vigenti;
- lo scenario di progetto, che comporta produzione di polveri e gas esausti derivante dal traffico veicolare e dei mezzi d'opera, l'emissione di rumore, il traffico veicolare indotto dalle diverse componenti impiantistiche; la sottrazione di suolo agrario connessa al solo impianto di inertizzazione è stata già precedentemente valutata e l'ampliamento della discarica avverrà esclusivamente in sovraelevazione.

Stima degli impatti sugli habitat e sulla vegetazione
Il proponente asserisce che durante le fasi di gestione verranno adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni polverulente, come la sistematica bagnatura delle piste di accesso e tutte le misure già individuate nel Piano di Gestione Operativa.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera l'impatto è trascurabile e reversibile, considerate le specie vegetali presenti nell'area di studio.
Il piano di ripristino ambientale che verrà realizzato sull'area di impianto andrà a contribuire e migliorare la situazione attuale introducendo nuovi elementi di biodiversità. La bonifica del sito di Isola Rizza rappresenta inoltre un'azione migliorativa aggiuntiva su tutto il sistema ambientale locale.

Stima degli impatti sulla fauna
I potenziali impatti sulla componente in esame sono dovuti essenzialmente al passaggio dimezzi in ingresso/uscita dall'impianto sulla viabilità locale e alle emissioni sonore legate all'attività di gestione giornaliera dell'impianto.
Dall'analisi degli scenari emerge che il momento critico si riscontra nel marzo 2016 nello scenario autorizzato e nel luglio 2020 nello scenario di progetto. In entrambi gli scenari, il flusso di traffico medio giornaliero nel momento critico è invariato.
Il proponente ritiene pertanto che a seguito della realizzazione dell'intervento in progetto non si determinerà alcuna variazione dello stato di fatto autorizzato, e quindi si ritiene l'impatto trascurabile e reversibile.
Le emissioni sonore previsionali per l'impianto in esercizio non alterano il clima acustico esistente nell'area e per l'impianto autorizzato, e lo scenario di progetto non mostra alcuna variazione rispetto a quello autorizzato.

25 03-09-2021

Direzione Ambiente

L'interferenza con la componente è ritenuta di minima entità e le attività in progetto, non risulta determinare una pressione selettiva sulla fauna.
Le azioni in progetto avranno un impatto trascurabile e reversibile sull'ecosistema agricolo nel suo complesso, migliorative dello stato di fatto per la realizzazione della bonifica.

Impatti sul paesaggio

La quota massima raggiunta dalla copertura di progetto sarà pari a 60,65 m s.l.m., prima del verificarsi dei cedimenti legati all'auto compattazione dei rifiuti ed al carico indotto dalla copertura stessa. La variazione di quota della discarica a fine vita sarà incrementata di circa 8,0 m rispetto a quella già autorizzata attualmente in coltivazione.
Le scarpate avranno pendenza pari al 30% e saranno interrotte da una berma a quota di circa 50,65 m s.l.m. per la realizzazione della trincea di ancoraggio alla quale si demanda anche il compito di stabilizzazione geotecnica. In calotta, a partire dalla quota di 57,65 m s.l.m., la pendenza sarà ridotta al valore del 5%, che garantisce lo scorrimento delle acque verso il perimetro della vasca nonostante i possibili assestamenti del corpo rifiuti.
Per valutare l'impatto sul paesaggio circostante il proponente ha proceduto con un'analisi dei recettori lineari o puntuali dai quali l'area oggetto di intervento risulta maggiormente visibile. Si sono individuati n.4 punti di ripresa fotografica che rappresentano il contesto paesaggistico nel quale si inserisce l'opera che, contestualmente, rappresentano anche i potenziali recettori più prossimi all'area di progetto per quanto riguarda l'impatto sul paesaggio.
L'impatto sul paesaggio è significativo ma si inserisce in un contesto che non presenta particolare valenza paesaggistica, situazione avvalorata dalla presenza della strada "Transpolesana" e della discarica Cà Bianca oltre ad un'area caratterizzata da cave, ex-cave ed industrie posta a sud ed ovest dell'area di intervento.
L'unico elemento del paesaggio che riveste un certo interesse nell'intorno dell'area di progetto risulta essere la frazione Maffea (posta circa 300 m a ovest dell'impianto, oltre la Transpolesana), indicata nell'Atlante Regionale dei Centri Storici; da qui l'ampliamento della discarica in progetto non risulterà visibile in quanto si interpone la "Transpolesana" come elemento fisico che ne intercelude la vista.
Per il recupero ambientale finale dell'impianto e la riduzione progressiva dell'impatto visivo, le superfici di copertura finale della discarica saranno sottoposte all'operazione di inerbimento prima della fase di post gestione e più precisamente alla fine di ogni singolo lotto, contribuendo in tal modo al consolidamento degli stessi rilevati perimetrali.
Le essenze arbustive saranno localizzate in modo da costituire raggruppamenti irregolari in gruppi sparsi sulla superficie dell'impianto di smaltimento scegliendo specie autoctone e dotate di un apparato radicale di dimensioni modeste e a sviluppo prevalentemente orizzontale per evitare danneggiamenti degli strati del sistema di copertura.
L'impatto sul paesaggio dell'opera in esame è importante ma modifica un ambiente che non presenta significativi elementi di carattere paesaggistico; inoltre, si rileva la presenza della "Transpolesana" e della discarica attualmente in funzione che hanno già portato al territorio un significativo cambiamento.

Impatti sul clima acustico

La documentazione in esame è datata settembre 2020 e redatta dall'Ing. Fabrizio Bonardi (al n. 5305 dell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica) dello Studio Montana S.p.A. di Milano.

La documentazione è stata presentata nell'ambito dell'autorizzazione all'ampliamento della volumetria della discarica e contempla, nella futura configurazione dell'area, come attivo l'impianto di inertizzazione soggetto a separato procedimento.

Nonostante la valutazione si basi su simulazioni del 2014 l'estensore della VPIA dichiara che "..si conferma che le ipotesi e le conclusioni riportate del documento del Marzo 2014 possono essere considerate pienamente valide anche ad oggi ai fini della valutazione di impatto acustico delle attività della discarica e dell'impianto di inertizzazione.".

La valutazione è stata così attuata:

- individuazione delle principali sorgenti di rumore attuali e future;

ALLEGATO 1
AL DECRETO n. 25 del 03/09/2021

Direzione Ambiente

- individuazione dei principali ricettori sensibili;
- descrizione dell'attuale situazione acustica presso i ricettori individuati mediante indagine fonometrica e l'utilizzo del programma di modellizzazione acustica CadnaA;
- valutazione della futura situazione acustica mediante l'utilizzo del programma di modellizzazione acustica CadnaA;
- i livelli di rumore ottenuti sono stati confrontati con i limiti previsti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14/11/1997, sulla base della classificazione acustica dell'area di pertinenza dell'azienda e di quelle contermini;
- i risultati ottenuti, come riportato nelle conclusioni della Valutazione, evidenziano il rispetto dei valori previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (emissione, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno.

Si rileva che nelle immediate vicinanze dell'impianto in esame è presente il Catullo Lab s.r.l. (laboratorio di analisi chimiche) che non è stato considerato tra i recettori nell'analisi acustica.

Si chiede quindi, ad impianto a regime, di effettuare una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione valutando anche l'impatto acustico presso il recettore Catullo Lab.

Per quanto soprascritto e alle condizioni operative dichiarate nella relazione in oggetto, la valutazione è da ritenersi corretta per quanto concerne il futuro impatto acustico determinato dalla ditta nell'ambiente circostante.

Impatti su ambiente socio-economico.sanitario

L'aspetto potenzialmente impattante sull'ambiente antropico, considerate le distanze dai centri abitati, è quello relativo alla potenziale contaminazione delle acque sotterranee.
Nell'ambito della progettazione dell'ampliamento 2014 è stata elaborata un'analisi di rischio sito specifica sanitaria-ambientale ai sensi dell'art. 10 ed in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 27/09/2010, finalizzata all'ottenimento di deroghe ai valori limite di concentrazione nell'eluato previsti alla Tabella 5 del medesimo decreto per alcuni specifici parametri.
A partire dal modello concettuale del sito e dai parametri in oggetto, la procedura di analisi adottata ha esaminato le possibili emissioni, le matrici ambientali impattabili e i potenziali recettori della eventuale contaminazione correlabile all'ampliamento.
Essendo stata dimostrata l'accettabilità del rischio per tutti i parametri chimici analizzati in corrispondenza del POC e quindi il rispetto delle CSC di riferimento per le acque sotterranee, si è indirettamente verificata anche l'accettabilità del rischio relativo all'esposizione dell'uomo alla eventuale contaminazione proveniente dalla discarica.
Le misure di mitigazione previste per questa componente sono correlate a tutti i presidi per l'abbattimento e la diminuzione delle emissioni atmosferiche e sonore e a tutte le procedure digestione dell'impianto.
A livello socioeconomico il proponente ritiene che l'impatto del progetto sarà positivo in virtù del rafforzamento di un mercato rifiuti locale e per il relativo indotto, nonché per la soluzione del sistema di gestione dei rifiuti: lo smaltimento in discarica è infatti il passaggio finale che sostiene l'intera filiera di trattamento e recupero dei rifiuti.

Impatti sul sistema viario

Il traffico legato all'attività dell'impianto è attualmente classificabile secondo le seguenti categorie:

- trasporto rifiuti per lo smaltimento;
- trasporto materiali di ingegneria per attività di approntamento lotti, copertura definitiva;
- trasporto percolato;
- trasporto leggero personale impianto.

L'azione del progetto sulla viabilità locale è analoga o minore di quella esercitata durante la validità della D.G.R. n. 175/2016.
Il territorio in cui viene previsto l'ampliamento è caratterizzato da una rete viaria costituita da diverse infrastrutture, che permettono un collegamento funzionale con la grande viabilità regionale e nazionale.
Il sito ricade all'interno di un anello di strade statali e provinciali, che consentono il collegamento in ingresso e in uscita verso tutte le direzioni.

Direzione Ambiente

I mezzi di conferimento in impianto (ricomprensivi dei mezzi per il conferimento in discarica, per l'inertizzatore, per lo smaltimento del percolato e per l'approvvigionamento di eventuali chemicals) percorrono la Superstrada n.434 "Transpolesana" per raggiungere l'impianto, proseguendo quindi sulla viabilità locale e provinciale. Nessuna di tali arterie è interdetta alla circolazione a doppio senso dei mezzi anche pesanti, già circolanti tra l'altro per la presenza di imprese e aziende agricole sparse per il territorio comunale.

Il Proponente rappresenta graficamente nello SIA due possibili percorsi di avvicinamento alla discarica dall'uscita della Transpolesana, percorso A e B. L'accesso all'impianto da Via Cà Bianca percorrendo Via Cà Bianca da Ovest ad Est è già oggi interdetto ai mezzi di conferimento in discarica.
Il Proponente dichiara che il percorso A non è utilizzato per i conferimenti in discarica; ad oggi viene utilizzato unicamente il percorso B.

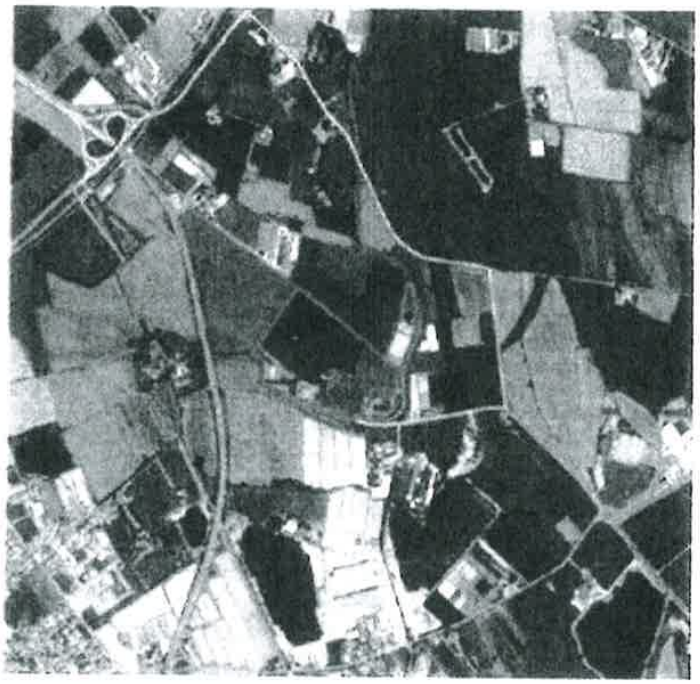

Dal punto di vista della movimentazione dei mezzi, considerando l'autorizzazione di 80.000 t/anno di rifiuti, si ipotizzano, per le operazioni di scarico rifiuti, asportazione percolato e fornitura chemicals, 18 mezzi/giorno; nella fase di ripristino ambientale della discarica, si ipotizzano conservativamente gli stessi

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 31 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

18 mezzi (che entreranno solo presso l'inertizzatore), ma si sommeranno 34 mezzi/giorno per il trasporto dei materiali di copertura, per un totale di 52 mezzi giorno (104 transiti/giorno).
Si evidenzia che nella precedente configurazione progettuale, caratterizzata da differenti ipotesi sul piano di gestione e dalla contemporanea presenza dei mezzi relativi alla bonifica di Cava Bastiello, erano previsti 118 transiti/giorno.

Impatti da radiazione ionizzanti e non
La fenomenologia delle radiazioni non ionizzanti prodotte dal complesso appare marginale. Il complesso sia per lo scenario autorizzato che per lo scenario di progetto infatti non emetterà radiazioni non ionizzanti significative e pertanto vengono esclusi fenomeni di magnificazione dei CEM (Campi Elettro Magnetici).

4. RICHIESTA INTEGRAZIONI INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., AVANZATA DAL COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A. NELLA SEDUTA DEL GIORNO 17/03/2021.

Con nota in data 22/03/2021 – protocollo regionale 130462, integrata successivamente con comunicazione in data 27/04/2021 protocollo regionale 191411, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazione ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021.
Di seguito sono riportate le valutazioni sulla documentazione integrativa predisposta dal Proponente, acquisita al protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 e successivamente in data 07/05/2021 al protocollo regionale 212087.

1) SIA - Quadro di riferimento programmatico

Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021.

Nota istruttoria
Gli aspetti principali relativi al raffronto richiesto con la sopra richiamata normativa tecnica sono riportati nel paragrafo 3.2 relativo al quadro progettuale.

2) SIA Scenario di progetto

Il progetto prevede che i rifiuti in uscita dall'impianto di inertizzazione saranno preferibilmente depositati presso la discarica Inerteco oppure potranno essere trasportati in altri impianti esterni autorizzati. Si evidenzia che nello SIA viene considerata come fase critica quella corrispondente alla fase di ripristino ambientale della discarica, nella quale si ipotizzano conservativamente 52 mezzi giorno, corrispondenti a 104 transiti/giorno, così suddivisi: 18 mezzi per ingresso rifiuti/chemicals all'inertizzatore e per allontanamento del percolato; 34 mezzi per il trasporto dei materiali di copertura. Alla luce di quanto sopra, lo SIA pone lo scenario di progetto coincidente con quello a suo tempo previsto dal progetto approvato con DGRV n. 175/2016, il quale prevedeva 118 transiti/giorno. Non vengono tuttavia presi in esame, per la suddetta fase critica, i transiti dovuti agli eventuali mezzi di rifiuti in uscita dall'inertizzatore verso altre discariche autorizzate. A tal proposito si evidenzia che nello SPA presentato in allegato all'ultima istanza di verifica di assoggettabilità, relativa all'impianto di inertizzazione, presentata dallo stesso proponente e valutata nella seduta del Comitato regionale VIA del 10.03.2021, i transiti in parola sono stati quantificati in ca. 27, per un totale nella fase critica

Direzione Ambiente

di cui sopra - che arriverebbe pertanto a superare i 130 transiti/giorno. Si chiede pertanto al proponente di chiarire tale aspetto, eventualmente aggiornando le valutazioni dello SIA presentato.

Nota istruttoria

Nella risposta alla succitata richiesta di integrazione, gli estensori del SIA evidenziano quanto segue.

Lo scenario critico viene individuato in una particolare fase che non è indicativa di tutta la vita dell'impianto, in questo caso durante la sovrapposizione tra conferimenti e cantiere di copertura. In condizioni normali, ovviamente, eventuali carichi di rifiuti in uscita non andrebbero a sommarsi a quelli dello scenario critico in quanto non ci sarebbero i 34 mezzi relativi al cantiere. In mancanza del cantiere di capping, quindi, il gestore potrebbe conferire rifiuti presso impianti esterni, qualora non compatibili con la propria discarica, senza superare lo scenario critico delineato. Tuttavia, anche in presenza del cantiere di capping non verrebbe superato lo scenario delineato nel giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 175/2016. Questo fatto è determinato dalle ipotesi fortemente cautelative che sono state utilizzate per costruire lo scenario critico di riferimento. Infatti, come facilmente verificabile, cambiando la massa trasportata da 20 a 25 t per ogni mezzi (massa perfettamente compatibile con dei normali bilici che trasportano materiale di cava), i mezzi di cantiere scendono da 34 a 26, rimanendo nell'ambito di ipotesi realistiche comunque cautelative. Si dimostra così che anche in uno scenario di estrema cautela con tutti i mezzi in uscita dall'inertizzatore e tutti i mezzi legati al cantiere di capping, non viene superato lo scenario della DGRV n. 175/2016, sulla base dei quali sono stati prodotte le simulazioni modellistiche presentate anche nel SIA del 2020. Si ricorda, comunque, che le attività di ingresso e uscita dei mezzi pesanti sono soggette ad attenta pianificazione da parte del Gestore, che quindi può intervenire preventivamente in caso di periodi di particolare traffico.

Si ritiene di proporre all'Autorità competente al rilascio dell'AIA di prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA, come sopra aggiornato.

3) SIA - Integrità dei suoli e della falda

Sia effettuata una valutazione, supportata da adeguati rilievi e analisi sito specifiche, che certifichi la tenuta dell'intero sistema discarica (compresa la porzione di discarica esaurita) rispetto alla falda e ai suoli sottostanti, per lo stato di fatto e per lo stato di progetto.

L'analisi risulta motivata alla luce del fatto che l'inquadramento della qualità delle acque sotterranee è risultato non adeguatamente approfondito e che sono stati riscontrati superamenti di alcuni inquinanti (PFAS, ecc.).

Nota istruttoria

Come è noto, le sostanze perfluoroalchiliche PFAS possono costituire un parametro traceiante particolarmente utile ai fini di evidenziare, anche in fase precoce, eventuali fenomeni di rilasci di percolato da una discarica di rifiuti: sono sostanze non degradabili, di origine non naturale, idrosolubili, rilevabili nelle acque sotterranee in concentrazioni estremamente basse (dell'ordine di pochi nanogrammi per litro).

Nel caso della discarica Inerteco, i controlli periodici hanno permesso di accertare una presenza di PFAS nelle acque della falda superficiale, pur in ridotta concentrazione, con una distribuzione prevalente negli ambiti territoriali idrogeologicamente a valle o laterali rispetto all'impianto. Controlli su ulteriori sostanze affini (cC6O4, sostanze appartenenti alla classe degli acidi carbossilici cloro perfluoroeteri) confermano tale tendenza. Per quanto riguarda i controlli eseguiti da ARPAV, non risultano superati, se non in una sola occasione in un singolo piezometro, i valori di performance (obiettivo) per le acque potabili indicati dalla Regione Veneto con DGRV n. 1590 del 03/10/2017, e in nessun caso il valore di CSC per le acque sotterranee in materia di bonifiche, indicato per il parametro PFOA dall'Istituto Superiore di Sanità.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

Dal mese di luglio 2019 è stata attivata dal gestore dell'impianto un'ulteriore attività di monitoraggio delle acque sotterranee su una rete di monitoraggio ampliata, a seguito della realizzazione di ulteriori 22 piezometri (di cui due a completamento della rete attuale, e 10 coppie di piezometri poste nell' areale della discarica, ma più distanziati). La finalità era quella di permettere una verifica più solida sulla direzione prevalente delle acque sotterranee incidenti il sottosuolo in corrispondenza dell'impianto Inerteco, nonché di poter indagare sull'eventuale immissione in ambiente di PFAS da altre fonti di pressione presenti nelle zone circostanti. Si sono potuti esaminare gli esiti degli autocontrolli condotti dal gestore su tale rete allargata (periodo luglio 2019-dicembre 2020), constatando che evidenze della presenza di PFAS si sono avute con maggiore prevalenza nelle coppie di piezometri P23-P24, poste nell'areale E-NE a valle dell'impianto. Questi ulteriori riscontri confermano quanto già sopra osservato sulla distribuzione prevalente dei PFAS nell'area. Non sono state acquisite evidenze consolidate di ulteriori fonti di immissione di PFAS in ambiente diverse dalla discarica.

Non risultano ad oggi evidenze circa un impatto dovuto a perdite di percolato dal fondo o dalle pareti dell'impianto, piuttosto si possono ipotizzare rilasci superficiali di PFAS in ambiente dai materiali trattati nell'impianto, veicolati da fenomeni di trasporto eolico e da parte delle acque meteoriche, con successiva immissione in falda tramite la rete idrica superficiale di scolo presente.

È da dire che non si sono evidenziate nelle acque di falda concomitanti perturbazioni di rilievo per quanto riguarda gli altri parametri traccianti del percolato (come cloruri, ammoniaca…) che usualmente risultano alterati in questi casi.

Quanto sopra espresso si può desumere dall'esame dei risultati analitici delle periodiche campagne di controllo condotte da ARPAV e dal loro raffronto con i livelli di guardia fissati per l'impianto nell'autorizzazione AIA. Questo criterio pur utile non è l'unico applicato per la valutazione degli esiti dei monitoraggi: ogni singolo piezometro, a partire da quelli più superficiali, è controllato attentamente per quanto riguarda le variazioni nel tempo delle concentrazioni dei parametri traccianti; è poi da considerare anche una perturbazione sulla qualità delle acque di falda, relativa agli apporti dell'area nord del perimetro della discarica, con interessamento dei piezometri ivi ubicati, che risentono delle conseguenze delle pratiche agronomiche esercite nei fondi attigui (si veda la perturbazione ricorrente nelle concentrazioni di nitrati, ferro, manganese, ammoniaca…).

È vero inoltre che è stata riscontrata una presenza di PFAS non trascurabile anche nelle acque meteoriche di seconda pioggia gravitanti nell'area servizi dell'impianto e nelle piste afferenti, acque raccolte in una vasca e scaricate nel corso d'acqua superficiale Fossa Fontana che scorre per una sezione in fregio al lato sud della discarica. Al proposito, si fa presente che, da verifiche dirette condotte da ARPAV, tale scarico non rappresenta l'unico punto di restituzione in ambiente di acque meteoriche di dilavamento delle superfici dell'area, essendo presenti almeno due ulteriori punti, uno posto nell'angolo sud-ovest ed uno nell'angolo nord-est. Quest'ultimo, costituito da una trincea disperdente, risulta spazialmente prossimo ad alcuni dei piezometri risultati maggiormente interessati dalla presenza di PFAS.

Riguardo all'estensione della contaminazione a valle della discarica, la rete di monitoraggio comprende solo due piezometri più distanziati, P7bis e P9; nel caso di P7bis (posto a circa 200 metri dalla discarica) dai monitoraggi eseguiti da ARPAV, vi sono evidenze di presenza di PFAS in concentrazioni ridotte, inferiori a quelle registrate vicino all'impianto.

Al quadro conoscitivo sopra esposto si aggiunge il contributo del proponente, oggetto di ulteriori approfondimenti in sede di presentazione integrazioni.

In particolare si sottolineano i contenuti delle "Valutazione delle analisi isotopiche condotte su acque sotterranee, superficiali e percolato".

Direzione Ambiente

Documento che, confrontando gli isotopi di idrogeno e ossigeno presenti nelle diverse matrici analizzate, ha concluso che per le acque sotterranee e superficiali, esiste una sostanziale aderenza alla composizione isotopica delle acque meteoriche, senza evidenziare sostanziali differenze tra acque di monte e acque di valle idrogeologico rispetto al sito di discarica.

La composizione del percolato è risultata, invece, significativamente diversa rispetto a tutti gli altri punti campionati, sia di acque superficiali che di acque sotterranee; non si sono, inoltre, evidenziate situazioni di composizione isotopica intermedia tra quella del percolato e quelle delle acque meteoriche.

Le elaborazioni proposte portano a concludere che i PFAS rilevati nelle acque sotterranee a valle della discarica non sono attribuibili al percolato proveniente dall'invaso della medesima discarica, in quanto non risulta, dalle analisi effettuate, una impronta di percolato in tali acque sotterranee.

Si evidenzia che le analisi sono state effettuate da ARPA Emilia Romagna, Sezione di Piacenza, Laboratorio Tematico Isotopia Ambientale.

Alla luce di quanto illustrato si rileva la necessità, nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, di prevedere appositi controlli aggiuntivi sulle acque meteoriche di seconda pioggia finalizzati a verificare l'efficacia delle misure adottate per minimizzare la possibilità di contaminazione di tali acque. A tal scopo, in fase di Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà essere formulata un'apposita prescrizione.

4) SIA - Aspetto paesaggistico

venga presentato una relazione inerente una verifica sullo skyline emergente dal progetto, tramite tecniche di rendering, con elaborati che tengano conto dei vari punti di vista sensibili e li rappresentino in modo chiaro, così da poter valutare l'impatto della discarica nel paesaggio circostante.

Nota istruttoria

Le immagini fotografiche scelte dai progettisti, sono state prese dai medesimi punti di vista utilizzati degli estensori dello SIA, nella valutazione dei possibili impatti sul paesaggio in occasione della D.G.R. n. 175/2016 che tenevano conto dei punti di vista più sensibili.
La riproposizione anche in sede dell'istanza in questione è stata ritenuta necessaria a fronte del cambiamento apportato dalla coltivazione della discarica e dai nuovi volumi dell'inertizzatore.
Il contesto in cui si inserisce l'ampliamento volumetrico, non presenta significativi elementi di carattere paesaggistico; in tal senso e non sono emersi vincoli di carattere programmatorio e/o pianificatorio.
Nelle integrazioni depositate, i due rendering, inizialmente presentati, sono stati migliorati e ingranditi, al fine di meglio rappresentare lo skyline emergente dal progetto e valutare l'impatto della discarica nel paesaggio circostante.

5) SIA Opzioni alternative

Il proponente prende in esame, tra le possibili alternative alla soluzione di progetto, la c.d. Alternativa 0 consistente nella completa rimozione dei rifiuti (ca. 85.000 mc), già stabilmente e regolarmente abbancati in vigenza dell'Autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto in data 23/02/2016 con DGRV n. 175, successivamente annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato 1423 del 1° marzo 2019. Tale ipotesi comporterebbe il ritorno alla morfologia autorizzata con DD.G.R. n. 995/2009 e n. 67/2012. Tale alternativa viene considerata dal proponente non compatibile in quanto una eventuale ripresa dei rifiuti già posati comporterebbe la totale vanificazione degli impatti già esercitati e l'aggiunta di nuovi impatti non giustificati da alcuna motivazione tecnica o ambientale, quali gli impatti connessi alle attività di scavo di rifiuti già posati, al trasporto dei medesimi fuori dalla discarica e alla messa a dimora dei rifiuti in un sito esterno da identificare. Il proponente cita poi un'alternativa differente costituita dal livellamento dei volumi attuali fino alla creazione, anche con l'eventuale riporto di "rifiuti selezionati" o "terre di scavo", di una morfologia che permetta, a seguito della posa di un pacchetto di capping definitivo, la corretta gestione delle acque superficiali. Tale opzione viene

Allegato A al Decreto n. 31 del 28 SET. 2021 **pag. 44/64**

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 85 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

ritenuta tuttavia impraticabile dal punto di vista economico, anche a fronte dell'allungamento dei tempi di gestione della discarica determinatosi a seguito della sentenza 1423/19 e del conseguente costante aumento dei costi vivi dovuti alla gestione e al monitoraggio. In relazione a quest'ultima alternativa manca tuttavia la quantificazione del volume minimo tecnico necessario allo scopo e manca, conseguentemente, una relativa e dettagliata analisi costi – benefici. Si ritiene pertanto necessario chiedere al proponente un approfondimento tecnico di fattibilità nel merito di quanto sopra evidenziato e, conseguentemente, l'eventuale aggiornamento degli elaborati progettuali presentati. Detto approfondimento dovrà in particolare contemperare le seguenti esigenze:

conseguimento di una geometria finale compatibile con un corretto sgrondo delle acque meteoriche;
- contenimento al minimo degli impatti ambientali legati alla movimentazione dei rifiuti in posto;
- armonico inserimento paesaggistico dell'impianto nel suo complesso.

Nota istruttoria
Si richiamano le valutazioni riportate al paragrafo 7. "Alternative di progetto" della presente relazione istruttoria.

6) AIA – Schede

Scheda A – Sezione A.3.2 "*Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione*"
- si chiede di esprimere i dati sulla capacità produttiva/trattamento con la stessa unità di misura delle soglie previste dall'allegato VIII alla parte II del D. Lsg. n. 152/2006.

Scheda B "*Dati e notizie sull'installazione attuale*".
- si chiede di compilare le seguenti tabelle relative alla capacità produttiva: B.1.2 – B.2.2 – B.4.2 – B.5.2
- si chiede di riportare nelle pertinenti tabelle di cui al punto B.9 (in caso di acque meteoriche) le informazioni relative alle superfici delle aree scolanti
- si chiede di riportare nella scheda B11.1 tutte le informazioni ivi previste distinguendo in particolare i rifiuti inviati direttamente alla discarica da quelli avviati alle operazioni di trattamento dell'impianto di inertizzazione
- si chiede di compilare in maniera completa le schede B.11.2 e B.11.4 riferite alla capacità produttiva dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita, ovvero, considerate le variazioni connesse al futuro assetto dell'impianto, le relative schede C.11.2 e C.11.4 della scheda C; relativamente all'indicazione del CER, si ritiene congruo indicare almeno il codice del capitolo di riferimento (01 – 02 – etc.)
- si chiede di compilare la scheda B.12 in maniera completa inserendo in particolare, per ciascuna area di stoccaggio, i dati riferiti alle capacità sia in termini di tonnellate che metri cubi; le aree di stoccaggio interne all'impianto di inertizzazione dovranno essere inoltre suddivise per tipologie di rifiuti/modalità di stoccaggio (pulverulenti, big – bags, fossa miscelazione) e per destinazione (ingresso o uscita): tale ultima informazione potrà essere omessa solo in riferimento alla fossa di miscelazione;
- si chiede di compilare la scheda B13 in relazione alle materie prime indicate nella scheda B.1.1.
- si chiede di compilare la scheda B.13.1 in relazione ai serbatoi di stoccaggio presenti presso l'installazione
- si chiede di riportare nella scheda B.14 le pertinenti informazioni relative alla pressione sonora ad 1 m della sorgente
- si chiede di riportare nell'elaborato B22 una o più planimetrie con l'individuazione anche delle aree dedicate allo stoccaggio delle soprarichiamate materie prime, adottando lo stesso dettaglio e la stessa denominazione riportati nelle schede B.12, B13 e B13.1

Scheda C "*Dati e notizie sull'impianto da autorizzare*"
- si chiede di compilare la scheda C.12 con le modalità già sopra indicate per la scheda B.12
- si chiede di compilare la scheda C.13 con l'inserimento, oltre che delle materie prime utilizzate nel processo di inertizzazione, anche dei materiali di ingegneria che saranno utilizzati per i lavori di sistemazione finale della discarica

20 05-03-2021

Direzione Ambiente

- si chiede di aggiornare conseguentemente l'elaborato All.C11 sulla base di quanto indicato per l'elaborato B22, inserendo anche le aree di stoccaggio dei materiali di ingegneria sopra richiamati.

Nota istruttoria

Il proponente ha presentato le schede richieste: si demandano all'AIA eventuali e puntuali valutazioni di merito.

7) Siano presentate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e pubblicate nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 45/2020.

Nota istruttoria

Il Proponente ha provveduto a depositare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 6: "OSSERVAZIONI: ESAME" della presente relazione.

8) Sia puntualmente dato riscontro alle considerazioni e valutazioni formulate dalla Provincia di Verona nel proprio parere, acquisito al protocollo regionale 93733 in data 01/03/2021 e pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 45/2020.

Nota istruttoria

Il Proponente ha provveduto a depositare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 6: "OSSERVAZIONI: ESAME" della presente relazione.

5. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 l'area d'intervento risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000, i siti Natura 2000 più prossimi risultano essere la ZSC "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" distante circa 1,8 km e la ZPS/ZSC "Sguazzo di Rivalunga" distante circa 1,9 km.
Il Proponente, attraverso l'Allegato E della DGR 1400/2017 a firma del consulente ed estensore dello studio d'impatto ambientale dott. Geol. Simone Pietro, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di Vinca individuata al punto 23): "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".
Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni e dalle analisi dei principali impatti originati dall'attività non si riconoscono interferenze negative significative nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario in esse presenti.
Non sono previste modifiche dell'assetto dell'area che possano interessare habitat riconosciuti, l'analisi degli impatti individuati come pertinenti all'attività esclude che questi possano raggiungere e modificare in maniera significativa i siti della rete Natura 2000 più prossimi o avere incidenze significative nei confronti delle specie prioritarie che si possono riscontrare nell'area della discarica.

Conclusioni dell'istruttoria VINCA:

- le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata.

6. OSSERVAZIONI: ESAME

Durante il corso dell'iter istruttorio sono pervenute alla Direzione Ambiente – U.O. VIA osservazioni tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito, in forma di sintetico richiamo:

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 46/64**

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03 08 2021

Direzione Ambiente

Osservazione n. 01 del Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 57050 in data 08/02/2021

1. Si ritiene che nei documenti riferiti al progetto presentati da Inerteco S.r.L. ed in particolare nell'elaborato 2601_4305_R01.1_A1_Rev0_ATM contenente lo studio previsionale degli impatti sulla componente atmosfera indotti dal complessivo progetto di sistemazione discarica e dell'inertizzatore ubicati in Comune di Zevio, località Ca bianca, non siano stati analizzati dati sufficientemente aggiornati per consentire una corretta valutazione dell'impatto ambientale.
2. Al punto 3.4 di pag. 51 si precisa che gli inquinanti considerati ai fini delle simulazioni sono i medesimi considerati negli studi di impatto ambientale che hanno avuto ad oggetto le precedenti modifiche dell'impianto: realizzazione dei lotti di ampliamento 2009, ad ovest della vecchia discarica, introduzione dell'impianto di inertizzazione annesso alla discarica, ampliamento assentito con DGRV 175/2016 successivamente annullata dal Consiglio di Stato.
3. Al punto 3.4.4. di pag. 56 I dati metereologici considerati per la simulazione sono quelli del lontano 2012, elaborati da Arpa Emilia Romagna (quindi non riferiti alla Regione Veneto). VIA - Meteo
4. A pag. 58 nella tabella 3.22 il confronto tra le emissioni dovute all'impianto e le emissioni presenti nel Comune di Zevio è riferito ai dati del 2015. Nella parte descrittiva si precisa che con l'impianto le emissioni di sostanze quali Nox PM10 Pm2.5 CO COV SO2 aumenterebbero fino all'1,5% per lo scenario autorizzato e fino all'1% per lo scenario di progetto quindi, a nostro parere, non sarebbero inesistenti ma bensì un elemento peggiorativo della già scarsa qualità dell'aria della provincia di Verona. Si vuole porre l'attenzione sul fatto che la stima dei camion giornalieri per l'esercizio delle attività di conferimento in discarica e di gestione dell'inertizzatore si aggira da un mino di 18 fino a 52 camion, con punte di 104 transiti al giorno (vedi codice elaborato 2601-4305_R01.2_Rev0_SNT pag. 25), e questo fatto non può essere considerato indifferente.
5. A pag. 59 nella tabella 3.23 vengono espressi i dati di "Confronto tra le concentrazioni massime risultanti dalle simulazioni e I valori di fondo registrati dalla centralina di Verona Cason degli anni 2006-2011", quindi le concentrazioni simulate si basano sui dati di fondo di oltre un decennio fa.
   Nell'ultimo decennio le emissioni in atmosfera di PM10 PM2.5 e la quantità di ozono presenti sono risultate preoccupanti, si vedano i dati indicati nel documento pubblicato da ARPAV – dall'Osservatorio Regionale Aria intitolato "RELAZIONE REGIONALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA ai sensi della L.R. n.11/2001 art. 81 anno di riferimento 2019" del quale si riportano in calce alcune tabelle significative riferite a:
   - OZONO: numero superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana triennio 2017-2019 e della vegetazione triennio 2015-2019.
   - PM10: numero superamenti del valore limite giornaliero particolato PM10 nelle stazioni di fondo e nelle stazioni traffico industriali.

   Si ritiene pertanto che un ulteriore aggravio della qualità dell'aria dovuto alle emissioni provenienti:
   - dall'attività dell'impianto di inertizzatore per il conferimento in discarica dei rifiuti stabilizzati;
   - dall'attività dell'impianto di inertizzazione per quei rifiuti che verranno lavorati e poi trasportati in altri siti (attività quest'ultima che verrà esercitata anche dopo l'estinzione della discarica, fintanto che risulterà vantaggiosa).

   Sia da considerarsi inaccettabile per una cittadinanza che vede la propria salute messa a rischio con una situazione di per sè già compromessa.
6. Si vuole porre l'attenzione sul fatto che le prime abitazioni distano solamente 150 metri dalla discarica, la zona Maffea dista soli 200 metri, la zona Maccachiove a 1 km, e la Scuola primaria di Campagnola a meno di 1.5 km, vicino a tale scuola inoltre, è in fase di costruzione un grande impianto sportivo comunale. In calce si riporta l'immagine di Google Maps che mostra la vicinanza della scuola e dei centri abitati di Campagnola e Raldon alla discarica e all'impianto di inertizzazione.
7. Si vuole porre l'attenzione sul tema della viabilità, in quanto Inerteco nelle sue relazioni cita: " Il territorio vasto nel quale è ubicato il sito di progetto è dotato di un sistema infrastrutturale di trasporto ben strutturato e capillare".

25 - 08 - 2021 Direzione Ambiente

Ebbene per raggiungere il sito i camion devono percorrere le strade comunali che riteniamo non essere assolutamente idonee a sostenere il transito giornaliero sopra specificato (fino a 52 camion giornalieri e 104 transiti):

- Via Casa Nuova, larghezza complessiva stradale 4,8 metri;
- Via Ca' Bianca, larghezza complessiva stradale 4,8 metri,

Queste strade sono strette e non adatte al passaggio di camion di grosse dimensioni.
Si auspica pertanto che l'impianto di inertizzazione cessi immediatamente la propria attività o comunque contestualmente all'esaurimento della discarica.

Nota istruttoria del Comitato:
In merito all'osservazione n. 6, si rileva che la discarica rispetta la distanza minima di 150 m prevista per le discariche per rifiuti secchi non putrescibili dalla L.R n. 3/2000. Inoltre nel caso specifico non sono applicabili le distanze minime previste dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, in quanto la modifica in esame non rientra tra le modifiche sostanziali previste dall'art. 16, comma 3 del medesimo piano. Relativamente agli impatti indotti dal progetto sui recettori sensibili nell'intorno dell'impianto si rimanda alle valutazioni contenute nel SIA, ritenute congrue.

In relazione alle considerazioni sul tema viabilità, si evidenzia che la realizzazione dell'ampliamento di progetto non implicherà, nel momento di massimo impatto, un aumento del traffico indotto transitante sulla viabilità locale rispetto alla configurazione di impianto già autorizzata.
L'impatto sulla componente viaria esistente si ritiene sostenibile senza necessità di alcun intervento di potenziamento della stessa.
Si ritiene opportuno tuttavia precisare che, in sede di rilascio dell'autorizzazione tra gli obblighi in capo al proponente sarà necessario ricomprendere che venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto ambientale datato settembre 2020 cod. 2601_4305_E01.1_rev0_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita alla discarica.

Si ritiene, inoltre, di proporre all'Autorità competente al rilascio dell'AIA di prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA, come sopra aggiornato.

Per quanto attiene l'attività dell'inertizzatore, si rimanda al D.D.R. n. 174 del 22/03/2021 di esclusione dalla procedura di V.I.A. della modifica della prescrizione autorizzativa n. 11 dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013, relativa all'impianto di inertizzazione da attuarsi in Comune di Zevio (VR), permettendo definitivamente il conferimento dei rifiuti prodotti dall'impianto, anche presso altre discariche autorizzate (diverse dall'adiacente discarica di Inerteco S.r.l., attualmente chiusa in quanto oggetto di sentenza del Cd.S. n. 1432/2019).

Osservazione n. 02 del Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 58327 in data 08/02/2021 ed al protocollo regionale 84112 in data 23/02/2021

1. Vengono svolte alcune considerazioni in merito a quali siano le emissioni e le fonti di pericolo:
   - nel report vengono analizzate le pubblicazioni sull'argomento "discariche" (landfills) escludendo quelli che trattano gli effetti degli inceneritori ed escludendo quelli che riguardano le discariche abusive;
   - i possibili rischi per la salute per chi risiede nei pressi di una discarica sono riconducibili a diverse modalità di esposizione: l'inalazione di sostanze direttamente emesse dal sito, il consumo di prodotti o di acqua contaminati, il contatto con l'acqua o il suolo inquinati. Il gas più segnalato, e usato come traccia delle altre.
2. viene evidenziata la pericolosità della discarica in relazione alle caratteristiche stratigrafiche dei suoli, ossia la permeabilità del fondo della discarica e la minaccia costituita sulle falde sottostanti.
   Nel giro di 4 anni i PFAS hanno invaso tutti i pozzi intorno alla discarica, all'interno ed all'esterno e nessuno può sapere fin dove si sposteranno, con quale velocità, fino a quando. La profondità della ricerca è fra i 4 e i 15 metri. Già ora, prima di qualsiasi altra aggiunta di rifiuti, di qualsiasi tipo, è necessario bonificare la discarica, per non mettere a rischio sia la salute umana ma anche l'economia

Allegato A al Decreto n. 31 del 28 SET. 2021 **pag. 48/64**

ALLEGATO A
AL DECRETO n 25 del 03-05-2021

Direzione Ambiente

agricola del territorio. Quello che preoccupa di più è che l'andamento della progressione non è lineare ma esponenziale, quindi velocissimo e naturalmente, ingovernabile.

3. Per le valutazioni sulla qualita' dell'aria nel territorio circostante, sotto il profilo sanitario, è stato analizzato il contesto più generale in cui si trova la discarica stessa, richiamando lo stato preoccupante in cui si trova il territorio del Comune di San Martino Buon Albergo (VR).
4. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, il caso della discarica di Pescantina (VR) per quanto attiene le problematiche connesse all'inquinamento delle falde da PFAS.
5. Vengono effettuate alcune considerazioni sull'attuale Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, sull'incidenza del tipo di raccolta dei rifiuti in Regione Veneto e dell'impatto sull'economia locale a seguito della realizzazione dell'intervento.

Nota istruttoria del Comitato:
In merito al punto 5 si rinvia alle considerazioni contenute nel quadro programmatico del SIA e nelle relative note istruttorie riportate nel presente parere che evidenziano la compatibilità dell'intervento di progetto con la pianificazione regionale.

Osservazione n. 03 del Coordinamento Comitati Provincia Verona acquista al protocollo regionale 91078 in data 26/02/2021

1. Esprimere un parere in riferimento ai referti presentati (referti ARPAV analisi qualità della falda 2016-2020) che certificano la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito.
2. Evitare che interessi privati vadano a compromettere la salute dei cittadini, quale bene primario.
3. Chiusura definitiva ed immediata della discarica, obbligando l'attuale gestore alla puntuale messa in sicurezza, così da evitare nel prossimo futuro di inquinare le falde più profonde che alimentano i pozzi privati e gli acquedotti pubblici con conseguenze inimmaginabili.

Nota istruttoria del Comitato:
In merito alla richiesta di chiusura della discarica si rinvia alle valutazioni riportate al capitolo 7 - Alternative di progetto, della presente relazione, nello specifico per l'esecuzione dell'alternativa zero.

Osservazione n. 04 di Legambiente Verona, acquista al protocollo regionale 93723 in data 01/03/2021

1. L'ampliamento verticale, che trovava giustificazione nella possibilità di ospitare i rifiuti provenienti dalla bonifica dell'area di Isola Rizza, possibilità oggi venuta a cadere, non avrebbe più quindi alcuna ragione di essere, a meno che non esistano in zona altre fonti di rifiuto (si ricorda che da parte dell'impresa si è accennato ai rifiuti di via Palustrella, di cui si è solo iniziata la bonifica, ed alla ex-Cromatura Scaligera con rifiuti in falda, entrambi in comune di S. Giovanni Lupatoto, in prossimità dell'impianto) la cui bonifica potrebbe trovare soluzione con ulteriori volumi resi disponibili in discarica.
2. Si deve chiedere ai proponenti una verifica dello skyline emergente dal progetto, tramite tecniche di rendering, con elaborati che tengano conto dei vari punti di vista sensibili e li rappresentino in modo chiaro, così da poter valutare l'impatto della "nuova collinetta" nel paesaggio circostante.
3. Al punto 8.6 della Relazione Geologica, si affrontano i cedimenti calcolandoli con peso specifico del rifiuto valutato a 17 KN/mc omogeneamente distribuito, ma andrebbe fatta analisi più dettagliata sulla effettiva distribuzione e peso specifico delle varie tipologie di rifiuto.
   Viene richiesto un approfondimento del problema:
   - alla luce del peso specifico del rifiuto conferito in discarica, molto maggiore di quello inizialmente previsto, oltrechè distribuito in modo eterogeneo nel corpo discarica.
   - la verifica dovrà fornire adeguate garanzie sull'assenza di rischio di deformazioni e lacerazione della barriera base in conseguenza dell'aumento del carico di progetto (cedimenti differenziali tra centro vasca e zona pozzi percolato sono stimati in Relazione circa 13 cm, non certo trascurabili) e quindi sulla tenuta idraulica della stessa, in particolare ai raccordi tra sponde e fondo.

Nota istruttoria del Comitato:

Direzione Ambiente

In merito a quanto osservato al p.to 1, si rinvia alle valutazioni riportate al capitolo 7 - Alternative di progetto, della presente relazione, nello specifico per l'esecuzione dell'alternativa zero.
Per quanto attiene le considerazioni sull'impatto paesaggistico che l'ampliamento potrebbe comportare, si rinvia alle valutazioni riportate al capitolo 7 - Alternative di progetto, della presente relazione, nello specifico per l'esecuzione dell'alternativa zero.

Osservazione n. 05 del Comune di San Giovanni Lupatoto, acquista al protocollo regionale 93499 in data 01/03/2021

1. A riguardo del Quadro Programmatico, il progetto risulta in contrasto con alcuni elementi della pianificazione vigente ed in particolare:
   - Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto. Considerando che il proponente richiede il conferimento di rifiuti pericolosi, afferenti ai codici E.E.R. sopra citati, si ritiene che il progetto proposto non rientri tra le condizioni di deroga previste dell'articolo 15 comma 2 lettera d) del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, risultando anzi in contrasto con la normativa del piano in esame.
   - Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi.
     Il progetto risulta in contrasto con la normativa del piano che negli ambiti di fragilità di origine naturale (aree di risorgiva) vieta ogni trasformazione del territorio (art. 5 delle NTA) e negli ambiti di fragilità antropica (aree di cave o discarica) vieta l'ampliamento delle discariche esistenti.
2. A riguardo del Quadro Progettuale, la disamina della documentazione depositata alla luce dei riferimenti normativi citati ha permesso di riscontrare una trattazione non adeguata delle seguenti tematiche:
   - descrizione delle caratteristiche fisiche e dell'insieme di progetto.
     Considerando che l'ampliamento in sopraelevazione poggia in parte anche sulla porzione di discarica esaurita (D.G.R. n. 44 del 18/01/1999), si ritiene una carenza grave la mancata trattazione approfondita di diversi aspetti connessi a tale porzione della discarica Cà Bianca, con particolare riferimento alla stabilità fisica e meccanica dei lotti e alla correlata manifestazione di cedimenti e ancora al grado di mineralizzazione del rifiuto presente e alla correlata produzione di percolato.
   - Motivazioni del Progetto.
     Dall'analisi fatta emerge che le motivazioni a sostegno dell'intervento risultino carenti e non adeguatamente approfondite, specialmente con riferimento all'analisi del contesto progettuale, delle capacità residue degli impianti di discarica e dei nuovi progetti di nuove discariche o di ampliamenti depositati in Regione.
   - Alternative progettuali.
     Specialmente alla luce di un quadro motivazionale carente, risulta opportuno sviluppare una trattazione delle alternative che sia più completa e che consideri in modo approfondito la chiusura definitiva della discarica congiuntamente alla bonifica dell'area SNAM.
   - Integrità dei suoli e della falda.
     Risulta assente una valutazione, supportata da adeguati rilievi e analisi sito specifiche (come precisato nel capitolo 4.1) che certifichi la tenuta stagna dell'intero sistema discarica (compresa la porzione di discarica esaurita) rispetto alla falda e ai suoli sottostanti, per lo stato di fatto e per lo stato di progetto. Detta analisi risulta invero doverosa specialmente alla luce del fatto che l'inquadramento della qualità delle acque sotterranee è risultato non adeguatamente approfondito e che sono stati riscontrati superamenti di alcuni inquinanti (PFAS,..ecc.), come approfondito nel capitolo seguente.
   - Inquadramento della qualità delle acque di falda.
     Stante il riscontro di fenomeni di inquinamento della falda, in particolare da PFAS, rinvenuti in quantità maggiore a valle idrogeologico della discarica, non si può prescindere da

ALLEGATO A
AL DECRETO n 31 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

un'approfondita valutazione dell'entità e dell'origine del fenomeno di inquinamento e della definizione e attuazione di opportuni interventi di messa in sicurezza, per garantire un idoneo grado di tutela ambientale e sanitaria dell'area.

3. La presenza di PFAS nelle acque di falda rende inoltre necessaria l'attuazione di un piano di sorveglianza sanitaria, visto anche il riscontro di queste sostanze nell'organismo delle persone esposte all'inquinamento nelle aree in cui tale criticità è stata comprovata (vaste zone Province di Padova, Vicenza e Verona).
4. Istanza non procedibile in quanto si ritengono imprescindibili e doverosi:
   - la definizione e attuazione di opportuni interventi di messa in sicurezza, per garantire un idoneo grado di tutela ambientale e sanitaria dell'area;
   - l'attuazione di un adeguato e concentrato piano di sorveglianza sanitaria.

Nota istruttoria del Comitato:
In relazione alla mancata conformità dell'intervento con il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, si evidenzia che per quanto qui interessa, si evidenzia che entrambi i piani escludono negli ambiti territoriali caratterizzati da fragilità ambientale la realizzazione di nuove discariche. Relativamente agli ampliamenti delle discariche esistenti si ritiene tuttavia che solo il PAQE fornisca precise direttive e limitazioni mentre il PAPVGV sembra concentrare la sua attenzione più che altro sulle cave. Invero il riferimento contenuto nell'art. 7 delle NTA di quest'ultimo, citato dai ricorrenti, all' "*ampliamento di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di completamento*" non può che riferirsi alle cave, precedentemente citate nel medesimo articolo. Si rileva infatti che, nel caso delle discariche, non esistono "ampliamenti fisiologici di completamento": il volume di una discarica è stabilito con il progetto di realizzazione e non è suscettibile di variazioni per fattori fisiologici, a meno dei normali assestamenti per i cedimenti dei rifiuti che in ogni caso devono essere già individuati in progetto. Inoltre anche dal punto di vista letterale, non si può che ricondurre tutta la seconda parte della prescrizione in questione dell'art. 7 alla parola *cave*, che indiscutibilmente regge le incidentali che seguono. Ad ulteriore conferma di ciò si evidenzia che anche l'ultima parte della disposizione in questione, laddove si parla di "riapertura di quelle abbandonate e dismesse", è sostanzialmente (oltre che letteralmente) riconducibile alle cave e non alle discariche, per le quali si utilizzano ben altre definizioni in caso di conclusione della loro vita utile (discariche "chiuse", discariche in "post – gestione", discariche "esaurite"). Le discariche sono dei siti delicati e, per questo, presidiati, secondo la norma anche fino a 30 anni dopo la cessazione dell'attività (intesa come conferimento rifiuti) e, comunque, fino a quando possono produrre effetti sull'ambiente: difficilmente, quindi, possono essere considerate "abbandonate" o "dismesse".

L'area di progetto in esame non risulta interessata da ulteriori vincoli tali da limitare o impedire l'attività in progetto.

In merito a quanto osservato in relazione all'approfondimento sulle alternative progettuali, si rinvia a quanto riportato nel capitolo 7 - Alternative di progetto, della presente relazione.

Osservazione n. 06 del Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 93655 in data 01/03/2021
Si integrano le osservazioni sul progetto della Discarica Ca' Bianca ponendo l'attenzione su alcuni punti che riteniamo essere critici, in quanto la discarica è situata in una zona ad elevatissima vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico.

1. Si ritiene che il sito in oggetto sia in una zona di elevatissima vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico, situata in zona di ricarica degli acquiferi e nella fascia delle risorgive e pertanto il progetto, per motivazioni di tutela dai pericoli di inquinamento delle acque e del suolo, non risulti compatibile.

   Risulta già dalle cartografie del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Verona del 2003 (carta delle fragilità – ALL 1) che la discarica è collocata proprio a cavallo della linea che segna il passaggio dalla fascia delle risorgive alla zona di ricarica degli acquiferi. Quindi risulta indiscutibilmente anche in zona di ricarica degli acquiferi.

25 03-05-2021

Direzione Ambiente

La collocazione dell'area di discarica in zona di ricarica degli acquiferi è confermata anche dalla cartografia del Comune di Zevio, in particolare risulta della carta idrogeologica relativa al PAT adottato nel 2012 (All. 2), dalle carte delle invarianti relativa alla variante n° 1 al PAT adottata nel febbraio 2017 (All. 3) e dalla carta idrogeologica relativa alla variante n° 1 al PAT adottata nel marzo 2017 (All. 4). Come è noto, la zona di ricarica degli acquiferi si caratterizza per l'esistenza di abbondanti risorse idriche sotterranee in condizioni di acquifero indifferenziato; solo procedendo lungo la direzione del flusso idrico sotterraneo, in fascia delle risorgive, il sottosuolo inizia a differenziarsi in maniera più omogenea e continua in falde sovrapposte e confinate che risultano quindi più "protette" dal rischio di inquinamento.

Lo stesso Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, Allegato A DCR n. 30 del 29 aprile 2015 NORMATIVA DI PIANO – all'Articolo 15 (Norme particolari per le discariche di rifiuti) dispone:

"E' sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e non pericolosi nelle zone di "alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive..." (art. 15, comma 4).
...omissis...
È evidente che l'acqua che affiora nelle cave e nelle sorgive di zona e che scorre sotto la discarica è la stessa che poi scende in profondità e alimenta le falde acquifere dei comuni della bassa veronese. Una perdita dal fondo della discarica finirebbe in breve tempo negli acquedotti e poi nei rubinetti dei cittadini o sulle verdure che vengono irrigate.

2. Il fondo della discarica è stato progettato 30 anni fa in base alla previsione del carico che era stata concessa allora. È già stata ampliata una volta nel 2009 e adesso si vogliono aggiungere altri 300.000 m3 (di questi già conferiti 85.000 m3) di materiale in elevazione e non è MAI stata effettuata né sarà prevista ora alcuna modifica al bacino di fondo autorizzato inizialmente. Resisterà a questo peso non previsto?

Parere n. 07 della Provincia di Verona nel proprio parere, acquisito al protocollo regionale 93733 in data 01/03/2021

1. La richiesta di ampliamento si rifà quindi alla L.R. 45/2019 ed in particolare all'articolo 3 ove, al comma 3, si dice "[omissis] il comma 2, lettera d) dell'articolo 15 delle Norme di Piano, Allegato A) al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 è così costituito "d) smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate". In ragione di ciò la ditta Inerteco, conferendo in discarica rifiuti prodotti dal proprio impianto di inertizzazione o rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate, da un punto di vista normativo potrebbe effettivamente chiedere l'ampliamento della discarica.
Sempre il medesimo articolo 3 al comma 4 evidenzia inoltre come "le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili prioritariamente ai fini dello smaltimento dei rifiuti prodotti in Veneto e ai rifiuti prodottisi a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali.
Alla luce di quanto sopra va altresì debitamente evidenziato come l'art. 15 delle Norme di Piano così modificato comporterebbe l'eliminazione dall'esercizio della discarica di Cà Bianca di tutti i rifiuti pericolosi attualmente autorizzati nonché di tutti i codici di rifiuti EER non appartenenti al capitolo 19. In più dovranno essere autorizzati rifiuti prodotti prioritariamente in Veneto.
In ragione di quanto al punto precedente appare non comprensibile ed incoerente l'indicazione, talora riportata nello studio in esame, di previsti conferimenti di rifiuti pericolosi, seppur stabili non reattivi.
2. In termini volumetrici si ritiene di poter evidenziare le perplessità rispetto ad un ampliamento valutato eccessivo perché non più funzionale al progetto di bonifica di Cava Bastiello ed in quanto

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

inserito in un contesto comunque già penalizzato da più fonti di pressione ambientale e da un discreto grado di vulnerabilità ambientale soprattutto in termini di matrice acque sotterranee.
A parere degli scriventi sarà quindi onere della Regione in fase di parere finale, autorizzare un volume di conferimento equo, sufficiente a garantire una geometria finale del profilo di discarica tale da consentire la corretta gestione delle acque meteoriche, evitando in tal modo fenomeni di ristagno c/o scorrimento difficoltoso, ed un armonico inserimento paesaggistico dell'impianto nel suo complesso.
Rispetto alle finalità di cui al punto precedente, sarà invece compito della Proponente proporre, illustrare e giustificare in forma adeguata ed esaustiva una richiesta volumetrica di ampliamento a tali scopi mirata.

3. Rispetto all'impermeabilizzazione di fondo andrà valutata con attenzione "l'equivalenza" (prevista dal D.lgs n. 36/2003 così come modificato dal D.lgs n. 121/2020 – All. 1 art. 1.2.1: "La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera geologica naturale […]. […]. Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale […]. […]. La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzata che fornisca una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.") dal momento che nell'impermeabilizzazione di fondo della discarica di Cà Bianca manca, o non è completa, la barriera geologica in giacitura naturale;
4. Non sembra siano state predisposte carte idrogeologiche che prendano in esame la rete di monitoraggio delle acque sotterranee nella sua interezza (n. 50 piezometri), comprensiva quindi anche dei tubi piezometrici distali.
5. Lo "stato di fatto" non appare adeguatamente descritto né rappresentato. Nelle sezioni ("stato di progetto" "stato autorizzato") non sono facilmente intuibili le quote di abbancamento in essere né risulta chiaro se e dove coincidano con quelle di progetto o dello stato autorizzato.
6. Si segnala un non esaustivo sviluppo della parte progettuale inerente l'inserimento paesaggistico dell'ampliamento in esame (a detta della stessa Proponente "certamente significativo"), con rendering non sufficientemente evidenziati né aggiornati alla presente fase di progetto.
7. Si valuta incompleta anche la parte progettuale relativa al previsto intervento di bonifica dei rifiuti presenti in prossimità del metanodotto SNAM.
8. Probabilmente in ragione di condizioni logistiche non idonee, non viene valutata come opera di miglioramento ambientale una diversa gestione delle acque reflue con sostituzione dell'attuale sistema di scarico su suolo (pozzo perdente).
9. Alcuni dati utilizzati nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale sono riferiti ad una precedente fase autorizzativa e pertanto, in tal senso, non sufficientemente ed adeguatamente aggiornati.
10. Sarebbe opportuno valutare se allo stato attuale non sia già possibile estendere la copertura definitiva ad altri settori della discarica autorizzata nel 1999 e da tempo esaurita.
11. Manca infine una tavola su cui siano riportate le distanze dagli edifici residenziali più prossimi all'impianto, distanze che andrebbero valutate con adeguata cura ed attenzione.
12. Di grande valenza e centralità rispetto alla valutazione di sostenibilità ambientale su cui siamo tenuti ad esprimerci riguarda certamente la qualità delle acque sotterranee, vista la comprovata presenza di PFAS in falda. Pur non potendo aprioristicamente escludere più e diverse cause all'origine di tale fenomeno di criticità, non è possibile trascurare l'evidenza di riscontri analitici maggiormente penalizzanti su campioni di acqua sotterranea prelevati nei piezometri posti idrogeologicamente a valle della discarica piuttosto che in quelli ubicati a monte.

Nota istruttoria del Comitato:
In relazione alle molteplici argomentazioni esposte dalla Provincia di Verona, per il tramite del proprio Comitato Tecnico provinciale V.I.A., si evidenzia che alcune di esse sono state recepite in sede di formale

Direzione Ambiente

richiesta di integrazioni, al quale il Proponente ha puntualmente risposto, mentre altre sono riconducibili a quanto osservato dai precedenti c.d. "stakeholders".
Si richiamano, pertanto, le note istruttorie riportate al paragrafo 4 "Richiesta integrazioni" e quelle relative alle precedenti osservazioni.

Per quanto non riportato nelle apposite note istruttorie del presente paragrafo, ovvero nelle note e considerazioni istruttorie riportate negli altri paragrafi, si rinvia direttamente alle controdeduzioni del proponente presentate unitamente alla documentazione integrativa datata maggio 2021, ritenute congrue e condivisibili.

7. ALTERNATIVE DI PROGETTO

Il Proponente ha provveduto alla valutazione delle possibili alternative di progetto:

- l'esecuzione dell'alternativa zero comporterebbe l'escavazione di circa 85.000 mc di rifiuti, abbancati principalmente in corrispondenza del Lotto 1 e del Lotto 6, il carico degli stessi su automezzi e il trasporto verso impianti esterni per lo smaltimento finale. Per completare le operazioni sarebbe poi necessario procedere con una ulteriore movimentazione di rifiuti, per il rinterro della pista di accesso alla vasca, realizzata sul Lotto 5, che ad oggi ha raggiunto quote inferiori rispetto a quelle autorizzate con D.G.R. n. 995/2009 e D.G.R. n. 67/2012.
  La morfologia finale della discarica a seguito della posa del pacchetto di copertura prevista da tale scenario sarebbe quella autorizzata dalla D.G.R. n. 995/2009. La quota massima dell'impianto raggiungerebbe il valore di 52,70 m s.l.m. (corrispondente ad una altezza di circa 15 m dal circostante piano campagna) con scarpate a pendenza pari al 13% nella porzione più periferica e a circa al'8% nella zona più centrale della calotta.
  La realizzazione dell'Alternativa 0 presupporrebbe le seguenti azioni:
  1) *valutazione degli impatti ambientali dell'operazione*
     Si tratterebbe, infatti, di una operazione ambientalmente non compatibile.
     Le attività già effettuate in vigenza della D.G.R. n. 175/2016 hanno condotto al conferimento in sicurezzadi 85.000mc di rifiuti. Si tratta di operazioni – carico, trasporto, messa a dimora dei rifiuti – che hanno già concluso la fase emissiva.
     I rifiuti sono oggi posati in condizioni di sicurezza, presidiati, monitorati e isolati dall'ambiente.
     In tale ottica, una eventuale ripresa dei rifiuti già posati, comporterebbe:
     - totale vanificazione degli impatti già esercitati;
     - aggiunta di nuovi impatti non giustificati da alcuna motivazione tecnica o ambientale, quali gli impatti connessi alle attività di scavo di rifiuti già posati, al trasporto dei medesimi fuori dalla discarica e alla messa a dimora dei rifiuti in un sito esterno da identificare.

     A dire degli estensori, l'alternativa zero si configurerebbe come una variante, il cui profilo di compatibilità ambientale andrebbe rivalutato ex-novo.
  2) *individuazione di un impianto esterno in grado di ricevere le tipologie di rifiuto abbancate in discarica di Ca' Bianca e definizione di un Piano Finanziario solido e sostenibile a supporto dell'iniziativa.*
     Sotto il profilo economico va innanzitutto rilevata la criticità di identificare un impianto di smaltimento finale (a distanze ragionevoli e sostenibili) in grado di accogliere la tipologia di rifiuti attualmente depositati in discarica. Si ricorda a tal proposito che la discarica Inerteco è inquadrata nella sottocategoria di cui al D.M. 27/09/2010, art. 7, comma 1, lettera a) "*discariche per rifiuti inorganici o a basso contenuto organico*", con deroghe ai limiti previsti alla Tabella 5 del medesimo decreto per alcuni specifici parametri (in particolare DOC e metalli).
     Sulla base delle informazioni attuali il Proponente dichiara che non è possibile definire un Piano Economico-Finanziario sostenibile per l'esecuzione dei lavori pervisti da questa opzione progettuale.

  Sempre in relazione all'alternativa zero, il Proponente, con documentazione integrativa (acquisita in data 21/04/2021, al protocollo regionale 181316) ha evidenziato che, oltre alle succitate motivazioni, viene

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

invocata incompatibilità della opzione 0 anche con il presupposto tecnico giuridico in quanto l'istanza è stata presentata da Inerteco S.r.l.:

- in qualità di "*produttore*" ai sensi art. 15, lettera d), del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- nell'ambito del procedimento di rinnovazione disposto dal Consiglio di Stato con la Sentenza n 1423/2019, con riguardo "*all'ampliamento della discarica*".

L'art. 15 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali prevede, infatti, l'impossibilità di autorizzare nuove volumetrie di discarica fino al 31/12/2020, a meno di:

"(...) smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate".

Di fatto, la non attuazione del progetto, porterebbe al mancato smaltimento dei rifiuti derivanti dall'inertizzatore, contraddicendo il motivo stesso dell'istanza che, peraltro come detto, si inserisce nel procedimento di rinnovazione "*di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica*".

Una ulteriore alternativa, valutata dalla Società, è costituita dal livellamento dei volumi attuali fino alla creazione, anche con l'eventuale riporto di rifiuti selezionati o terre di scavo, di una morfologia che permetta, a seguito della posa di un pacchetto di *capping* definitivo, la corretta gestione delle acque superficiali. Anche in questo caso, tuttavia, tale opzione è impraticabile dal punto di vista economico, anche a fronte dell'allungamento dei tempi di gestione della discarica determinatosi a seguito della Sentenza n. 1423/19 e del conseguente costante aumento dei costi vivi dovuti alla gestione e al monitoraggio.
Non ultima è la considerazione in merito al fatto che la volumetria residua stimata per la discarica (pari a 214.550 m3, derivante dai 300.000 m3 del progetto precedentemente autorizzato a cui si sottraggono gli 85.450 m3 già abbancati), andrebbero ad essere allocati all'interno di una superficie già impermeabilizzata e, quindi, non si produrrebbe ulteriore consumo di suolo. Tale quantità, se smaltita in esterno, contribuirebbe, invece, alla saturazione delle discariche esistenti, portando alla necessità di impermeabilizzare nuove superfici.
Gli estensori dello SIA concludono le valutazioni considerando che, l'opzione progettuale presentata rappresenta una soluzione tecnica sostenibile sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico.

8. EFFETTO CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Il proponente ha provveduto ad effettuare una verifica della cumulabilità degli impatti con altri progetti in iter di approvazione, sono state effettuate indagini su diversi data base:

- una verifica delle procedure AIA-VIA in corso a livello ministeriale non ha evidenziato la presenza di progetti interferenti;
- dal sito web della Regione Veneto risultano presentati e/o valutati alcuni progetti localizzati nell'ambito dei territori comunali interessati dall'analisi del territorio ai sensi della D.G.R. n. 995/2000, sottoposti a valutazione regionale;
- sito web della Provincia di Verona, con l'individuazione di progetti localizzati nell'ambito dei territori comunali interessati dall'analisi del territorio ai sensi della D.G.R. n. 995/2000, sottoposti e valutazione provinciale.

Emerge che gli unici progetti che per dimensione e caratteristiche potrebbero avere una potenziale influenza con quello in esame sono posti a oltre 3,8 km verso nord del sito in analisi e in tale direzione si interpone il fiume Adige: la distanza di questi progetti è quindi ben oltre l'area di studio del presente SIA e, infatti, non sussistono recettori in comune per nessuna delle matrici ambientali analizzate.

9. MISURE DI MITIGAZIONE

Per ogni singola matrice ambientale, nello SIA vengono riportati le eventuali misure di mitigazione atte a ridurre i possibili impatti generati dall'attività:

Aria
Per il comparto aria sono previste le seguenti misure di mitigazione:

- quotidiana bagnatura delle aree di manovra al fine di limitare l'emissione di polveri;

25 03-08-2021

Direzione Ambiente

- realizzazione di un impianto per il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita previsto da progetto per evitare la veicolazione di materiali e polveri all'esterno;
- corretta gestione delle attività di smaltimento di Rifiuti non polverulenti; conferimento di rifiuto umido; scarico lento con elevazione graduale dei cassoni; umidificazione dei rifiuti in fase di compattazione.

Rumore
In relazione a rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc., il progetto non evidenzia valori di emissione tali da necessitare misure mitigative o contenitive.

Acque superficiali
In relazione alla matrice acque superficiali, poiché non sono previsti impatti sulla componente, non si prevede alcuna mitigazione aggiuntiva rispetto alle modalità di gestione già in atto (Piano di Gestione Operativa e Piano di Gestione Post-Operativa e piano di sorveglianza e controllo del progetto definitivo di ampliamento della discarica) e all'adozione delle BAT (Best Available Techniques).

Suolo, sottosuolo, acque sotterranee
I presidi adottati per il comparto acque sono:
- esercizio finalizzato alla riduzione dei tempi di apertura dei singoli bacini;
- corretta gestione del percolato mantenendo il livello del percolato al minimo livello possibile ("battente zero") attraverso la continua asportazione dello stesso e monitorando periodicamente il bilancio idrico sul percolato;
- monitoraggio della qualità delle acque attraverso campionamenti periodici e analisi delle acque sotterranee nel sistema di pozzi di controllo a monte ed a valle dell'impianto nella direzione di flusso della falda, ai fini di un controllo continuo indiretto sullo stato del sistema di impermeabilizzazione, controllo atto a garantire la tempestività di interventi di emergenza in caso di eventuali danni.

Paesaggio
Gli interventi che saranno realizzati come opere di mitigazione e rinaturalizzazione miglioreranno la situazione attuale e l'inserimento dell'impianto di smaltimento nel contesto paesaggistico: la creazione dei filari e delle aree boscate sono elementi che creeranno un collegamento con i filari interpoderali e le aree boscate lungo le zone umide che caratterizzano il paesaggio della campagna attorno a Zevio.
A tale proposito si prevede la seguente condizione ambientale:

- vengano adottate tutte le misure di mitigazione riguardanti gli impatti dell'opera come specificate nel Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA. Per quanto riguarda la piantumazione, prevista nei documenti 2601_4305_R01.1_REV0_SIA e 2601_4305_R02.6_REV0_PRA per la rinaturalizzazione del sito, sia previsto anche nei lati Nord e Sud lo schema di impianto proposto per il lato Est, curando che la messa a dimora delle piante d'alto fusto avvenga nella zona non interessata dal deposito dei rifiuti. Nel sesto di impianto proposto quali alberi ad alto fusto siano utilizzate le seguenti specie: Quercus Robur (Farnia) Carpinus Betulus (Carpino bianco). Le piante utilizzate nelle opere di mitigazione a verde devono essere piante adulte in pane di terra, in particolare gli alberi ad alto fusto devono avere una altezza di almeno ml 2,5 e circonferenza al tronco a ml 1,30 dal colletto di 18-20 cm . Per i primi due anni dall'impianto va previsto un sistema di irrigazione di soccorso ed eventuali fallanze devono essere prontamente sostituite.
  Le piante utilizzate devono essere certificate secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 10/11/2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
  I vivai di provenienza delle piante devono essere iscritti all'elenco regionale delle ditte autorizzate ai sensi della Legge regionale 12/04/1999 n. 19 e s.m.i. e certificati secondo la Norma UNI EN ISO 22005:2008.
  Dovrà essere presentato con cadenza annuale, alla competente Unità Organizzativa Forestale - Ufficio di Verona, un resoconto, corredato da idonea planimetria, relativo allo stato delle piantagioni e delle rivegetazioni in corso, ai fini del monitoraggio, della conoscenza e del confronto relativi alle tecniche della ricomposizione.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 dal 03-09-2021

Direzione Ambiente

Viabilità
In relazione alla viabilità il Proponente ritiene opportuno mantenere le misure gestionali già in essere per la discarica che prevedono:

- pianificazione dei conferimenti evitando il concentramento di mezzi di conferimento solo in alcune ore della giornata;
- transito di conferimento lungo i tragitti indicati al paragrafo 3.3, della presente relazione istruttoria, in relazione alla valutazione dei possibili impatti dell'intervento sul sistema viario, al fine di non coinvolgere i centri urbani.

10. MONITORAGGIO

Gli estensori dello SIA ritengono che la matrice ambientale suscettibile di maggiore attenzione dal punto di vista del monitoraggio debba essere individuata nelle acque sotterranee, ritenendo che l'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel presente documento sia sostanzialmente costituita dalla totale assenza di contaminazioni della falda sotterranea causate dalla discarica e che tale condizione debba essere verificata attraverso il monitoraggio della stessa.
A tale scopo è stato predisposto e allegato al progetto definitivo il Piano di Sicurezza e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003, che funge altresì da Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ai sensi della normativa che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) IPPC.
Il monitoraggio dei parametri ambientali potenzialmente impattati dalle attività connesse all'esercizio saranno oggetto di un monitoraggio nettamente più fitto sia in termini spaziali che parametrici, di quello richiesto dalla normativa vigente.

11. VALUTAZIONI COMPLESSIVE SUL PROGETTO E SUL SIA

In attinenza al *Quadro Riferimento programmatico* dello Studio di Impatto Ambientale analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti.
A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento:

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
Il progetto risulta compatibile con il nuovo piano e con le modifiche introdotte nelle NTA, in cui non si ravvisano variazioni significative alle tematiche d'interesse rispetto ai piani precedenti in relazione al caso di specie, ovvero un ampliamento in sovralzo di una discarica già esistente ed operante sul territorio.

Piano d'Ambito Quadrante Europa (PAQE)
Il progetto non è in contrasto con quanto prescritto per gli "*Ambiti prioritari per la protezione del suolo*" in quanto non comporta nuova impermeabilizzazione di suolo e prevede idonei e moderni sistemi di raccolta delle acque prima della loro immissione nell'ambiente, nonché un monitoraggio della componente acque adeguato, già condiviso con gli Enti e già in essere.
A valle del ripristino ambientale della discarica le acque meteoriche ricadenti sulla superficie della copertura definitiva verranno restituite all'idrografia superficiale.
L'intervento non modifica la giacitura naturale dei terreni in quanto il progetto interessa un'area attualmente già antropizzata in quanto interessata dalla discarica esistente. Inoltre, il progetto in esame permette di concentrare le variazioni di giacitura in un'area ristretta permettendo anche un risparmio di suolo naturale.
L'area interessata dal progetto non interferisce direttamente con alcuna risorsa pur ricadendo in prossimità di "fontanili", "sguazzi" (art. 68 delle NTA di Piano) e "centri storici" cascina Maffei (art. 70).
I requisiti degli art. 68 delle NTA di Piano sono pienamente soddisfatti.
Allo stato attuale, inoltre, la tangenziale 434 (non rilevata nella cartografia specifica – Tavola 2b e 3b), risulta interposta tra l'area di progetto e gli sguazzi e fontanili individuati dal Piano.

Piano d'Area Pianure e Valli grandi Veronesi

Direzione Ambiente

Le NTA di Piano per gli ambiti di interesse, ovvero per gli ambiti e gli elementi di fragilità naturale, prevedo al TITOLO III una serie di direttive di indirizzo per la pianificazione locale, nonché una serie di prescrizioni e vincoli tra cui il divieto:

- all'"*apertura di cave a cielo aperto miniere, discariche o altre forme di interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano*" (art.5);
- "*nei siti adibiti a discarica le autorità competente provvedono al controllo e monitoraggio della qualità dei suoli e dell'acqua al fine di verificare lo stato di inquinamento dei luoghi e prevedere le eventuali conseguenti azioni secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia (...).*
  Non è consentita la realizzazione di discariche, l'apertura di cave, l'ampliamento di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di completamento, e non è consentita la riapertura di quelle abbandonate e dismesse" (...).
  Sono ammessi tutti gli interventi finalizzati alla valorizzazione e per la riqualificazione paesistico-ambientale delle cave dismesse o senili e delle discariche, anche mediante l'utilizzo di materiali idonei sotto il profilo ambientale ai sensi delle vigenti leggi in materia" (art.7).
  Il divieto riguarda l'apertura di nuove discariche e non l'ampliamento di quelle esistenti.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

La classificazione al confine tra la fascia di ricarica degli acquiferi e la fascia delle risorgive da PTCP non sia coerente con quanto classificato negli altri strumenti di pianificazione, come riportato anche nel parere della Commissione Regionale VIA n. 552/2015 dove si dichiara che il PTCP localizza la fascia di ricarica degli acquiferi "*diversamente da quanto asserito negli altri strumenti territoriali che individuano la fascia di ricarica degli acquiferi fuori e immediatamente a nord dell'area destinata alla discarica*".

In relazione agli elementi di fragilità individuati si rappresenta che il progetto prevede la realizzazione di una rete di raccolta delle acque in fase post-gestione (a copertura ultimata) opportunamente dimensionate, che moduleranno le portate in scarico al Corpo idrico superficiale. Il progetto prevede il monitoraggio di tali scarichi, al fine di garantire la compatibilità delle acque con il recettore finale. Il PTCP non prevede obblighi specifici in relazione all'inquinamento idrico (art. 40), ma rimanda l'identificazione di azioni mirate alla pianificazione comunale.

L'ampliamento non prevede tipologie di effluenti idrici diversi da quelli già in essere ed autorizzati della discarica esistente, ovvero:

- il percolato e le acque di prima pioggia che saranno captate ed inviate ai silos di stoccaggio e successivamente conferite con autobotti presso impianti autorizzati;
- acque di dilavamento di superfici pulite (acque di seconda pioggia e copertura discarica) inviate al CIS; trattasi di acque prive di carico inquinante.

L'intervento non rientra nella fascia di ricarica degli acquiferi, si evidenzia che la progettazione idraulica dell'intervento non ha elementi in contrasto con l'art. 24.

In generale l'ampliamento è in linea con quanto previsto dall'analisi del sistema insediativo e infrastrutturale di queste prime valutazioni di piano, l'intervento si inserisce infatti in un'area industriale consolidata dalla quale si ha facile accesso alla rete viaria nazionale.

Non si ravvisano, infine, elementi di contrasto con l'art. 54.

Piano di Assetto Territoriale (PAT)

Dalle analisi cartografiche effettuate e dalla lettura delle relative delle NTA di interesse, l'attività prevista sull'area risulta conforme alle previsioni di Piano del Comune di Zevio e, in particolare, gli interventi non risultano interessare le fasce di rispetto sopradette.

In relazione alla vicinanza al corridoio ecologico secondario, si evidenzia che il canale consorziale Fossa Bongiovanna non è direttamente interessato dagli interventi, e che l'ampliamento interesserà la porzione della discarica più distante dallo stesso. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di interventi di mitigazione con la realizzazione di piantumazioni, come meglio dettagliato nel Piano di Ripristino Ambientale.

Piano degli Interventi (PI)

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 03-08-2021

Direzione Ambiente

Il progetto di ampliamento della Discarica Cà Bianca, sviluppandosi in sopraelevazione senza nuove impermeabilizzazioni superficiali, rispetta le indicazioni delle NTA di Piano sia in termini progettuali/tecnici che in termini di vincoli e/o fasce di rispetto.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali
Il progetto presentato risulta sostanzialmente conforme alla pianificazione regionale. Resta fatta salva la necessità in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di attuare in maniera rigorosa le disposizioni previste dalla L.R. n. 45/2019 relativamente ai rifiuti conferibili (non pericolosi e prioritariamente prodotti in veneto) ed al volume di riserva da garantire per i rifiuti prodottisi a seguito di eventi calamitosi che si verifichino nel territorio regionale veneto.

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti
Il Piano non risulta ad oggi approvato e, comunque, riguarda unicamente i Rifiuti Solidi Urbani.

Piano di Tutela delle Acque (PTA)
In relazione alle classificazioni territoriale del PTA in cui l'area di intervento ricade, e a quanto previsto dall'art. 39 delle NTA:

- l'intervento oggetto del presente studio prevede unicamente l'ampliamento in elevazione di una discarica esistente
- sull'area di intervento è già presente un apposito sistema di raccolta delle acque sia in fase di gestione che di post-gestione
- il layout dell'impianto autorizzato è già in funzione e prevede sistemi di protezione della falda e delle acque superficiali (pacchetto di impermeabilizzazione, rete di raccolta del percolato, rete acque etc.), già valutati e ritenuti congrui alle esigenze di protezione ambientale in tutti gli iter autorizzativi pregressi.

L'ampliamento in progetto non presenta incoerenze con quanto contenuto nel PTA, ovvero non sussistano elementi escludenti alla possibilità di realizzare in progetto.

Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)
L'intervento in progetto non presenta incoerenze con il PTRA, ovvero non sussistono elementi ostativi alla realizzazione dell'ampliamento in progetto.
Le sorgenti emissive saranno le medesime di quelle già presenti e autorizzate legate alle attività di gestione della discarica e dell'impianto di inertizzazione.

Piano Stralcio per la tutela del Rischio Idrogeologico del bacino dell'Adige (PAI)
L'area di intervento non ricade in aree perimetrate a pericolosità o rischio dal PAI vigente.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)
L'area di intervento non rientra nelle zone cartografate dal Piano per tutti i tempi di ritorno considerati (Tr 30 – alta probabilità, Tr 100 – media probabilità e Tr 300 anni – alta probabilità).

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra nel dettaglio le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

In rapporto al *quadro di riferimento ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.
Gli impatti sulla componente atmosfera indotti dal progetto di ampliamento della discarica sono sostanzialmente equivalenti allo scenario emissivo attualmente autorizzato e non comportino un peggioramento dello stato della componente sia in termini emissivi che in termini di concentrazioni al suolo per quanto riguarda i parametri critici considerati.

Per garantire l'efficienza dei sistemi di captazione delle acque meteoriche sopraelencati si rendono necessari interventi di controllo e manutenzione periodici.
Le acque dell'impianto di lavaggio ruote vengono convogliate a smaltimento tramite autobotte o rilanciate nei serbatoi di raccolta del percolato.

03 08 2021

Direzione Ambiente

Le acque di scarico degli uffici di servizio all'impianto sono convogliate e trattate in una vasca asettica tipo Imhoff periodicamente sottoposta a manutenzione.
Per limitare la dispersione delle polveri e la successiva deposizione su suoli e corpi idrici superficiali circostanti si prevede di umidificare le viabilità non asfaltate con autobotte.
Non prevedendo impatti aggiuntivi rispetto all'attuale, non si prevedono misure di mitigazione ulteriori rispetto a quanto già in essere per la discarica (si vedano in merito i piani previsti dal d.lgs. 36/2003 allegati al progetto definitivo) e alle BAT adottate per l'impianto di inertizzazione.

L'impatto sul paesaggio dell'opera in esame è meno importante della precedente configurazione progettuale (D.G.R. n. 175/2016) in quanto le opere connesse all'impianto di inertizzazione sono già state costruite. Il contesto in cui si inserisce l'ampliamento volumetrico, inoltre, non presenta significativi elementi di carattere paesaggistico ed è caratterizzato dalla presenza della "Transpolesana", di cave dismesse e della discarica attualmente in funzione, che hanno già portato al territorio un significativo cambiamento in passato.
Nelle integrazioni depositate, i due rendering, inizialmente presentati, sono stati migliorati e ingranditi, al fine di meglio rappresentare lo skyline emergente dal progetto e valutare l'impatto della discarica nel paesaggio circostante.

Gli interventi che saranno realizzati come opere di mitigazione e rinaturalizzazione miglioreranno la situazione attuale e l'inserimento dell'impianto di smaltimento nel contesto paesaggistico.

In particolare, la creazione dei filari e delle aree boscate sono elementi che creeranno un collegamento con i filari interpoderali e le aree boscate lungo le zone umide che caratterizzano il paesaggio della campagna attorno a Zevio.

Sono previste le seguenti opere di mitigazione:

- in alcune aree presenti all'interno dell'impianto attualmente destinate a verde, si prevede di creare prima dell'ampliamento della discarica, alcune zone di mitigazione ambientale. In particolare si realizzeranno due tipologie di intervento:
  - filare alberato di alberi ad alto fusto disposti a 6 m di distanza l'uno dall'altro, intervallati dalla presenza di un esemplare di tipo arbustivo;
  - doppio e/o triplo filare alberato (a seconda del punto di posizionamento) con sottobosco a simulare area boscata. Gli alberi ad alto fusto saranno disposti su tre filari paralleli distanziati di 5 m e gli alberi saranno posizionati in maniera alternata tra le file a 18 m di distanza l'uno dall'altro.
  - Nello spazio tra i filari saranno posizionati degli arbusti in modo sufficientemente irregolare al fine di simulare una distribuzione il più possibile simile a quella naturale, distanziati di circa 2,5 m.

La valutazione di impatto acustico ha preso in considerazione le sorgenti sonore principali della configurazione *worst case* dell'impianto di progetto e i ricettori significativi ai fini della valutazione dei limiti di legge.
Ha inoltre considerato l'impatto acustico che le attività di progetto (in modo specifico il traffico indotto) avranno sulla viabilità locale sia in termini di livelli assoluti che di criterio differenziale.
I limiti assoluti di zona di classe III sono rispettati presso tutti i ricettori potenzialmente più esposti alle attività di progetto.
I limiti assoluti di zona di classe V, ma anche generalmente quelli di classe III, sono rispettati al confine di pertinenza dell'impianto.
Il criterio differenziale risulta non applicabile presso i ricettori R1 e R2, in quanto i livelli ambientali di progetto in condizioni di massima emissione rimangono al di sotto dei 50 dBA diurni, mentre risulta applicabile e ampiamente soddisfatto presso i ricettori R3 e R4.
Il numero di mezzi pesanti previsti sulla viabilità ordinaria (Via Ca' Bianca), consente, anche nello stato di progetto relativo alla configurazione di caso peggiore, il pieno rispetto del limite di immissione dell'infrastruttura stradale, pari al limite di classe III delle aree circostanti.
In conclusione, l'attività dell'impianto di progetto è compatibile con l'area d'intervento, in quanto è in grado di rispettare sia i limiti assoluti di zona sia il criterio differenziale presso le abitazioni più vicine/esposte.

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 60/64**

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 02/09/2021

Direzione Ambiente

In base alle considerazioni riportate nei precedenti paragrafi, per la valutazione degli impatti, il proponente ritiene che l'impatto sulla componente sia sostenibile dalla viabilità esistente senza necessità di alcun intervento di potenziamento della stessa.

La realizzazione dell'ampliamento di progetto non implicherà quindi, nel momento di massimo impatto, un aumento del traffico indotto transitante sulla viabilità locale rispetto alla configurazione di impianto già autorizzata.
Lo scenario critico viene individuato in una particolare fase che non è indicativa di tutta la vita dell'impianto, in questo caso durante la sovrapposizione tra conferimenti e cantiere di copertura. In condizioni normali, ovviamente, eventuali carichi di rifiuti in uscita non andrebbero a sommarsi a quelli dello scenario critico in quanto non ci sarebbero i 34 mezzi relativi al cantiere. In mancanza del cantiere di capping, quindi, il gestore potrebbe conferire rifiuti presso impianti esterni, qualora non compatibili con la propria discarica, senza superare lo scenario critico delineato. Tuttavia, anche in presenza del cantiere di capping non verrebbe superato lo scenario delineato nel giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 175/2016. Questo fatto è determinato dalle ipotesi fortemente cautelative che sono state utilizzate per costruire lo scenario critico di riferimento. Infatti, come facilmente verificabile, cambiando la massa trasportata da 20 a 25 t per ogni mezzi (massa perfettamente compatibile con dei normali bilici che trasportano materiale di cava), i mezzi di cantiere scendono da 34 a 26, rimanendo nell'ambito di ipotesi realistiche comunque cautelative.
Si dimostra così che anche in uno scenario di estrema cautela con tutti i mezzi in uscita dall'inertizzatore e tutti i mezzi legati al cantiere di capping, non viene superato lo scenario della DGRV n. 175/2016, sulla base dei quali sono stati prodotte le simulazioni modellistiche presentate anche nel SIA del 2020. Si ricorda, comunque, che le attività di ingresso e uscita dei mezzi pesanti sono soggette ad attenta pianificazione da parte del Gestore, che quindi può intervenire preventivamente in caso di periodi di particolare traffico.
In base alle considerazioni sopraccitate per la valutazione degli impatti il proponente ritiene che l'impatto sulla componente sia sostenibile dalla viabilità esistente senza necessità di alcun intervento di potenziamento della stessa.
Si ritiene opportuno, che in sede di rilascio dell'autorizzazione tra gli obblighi in capo al proponente sarà necessario ricomprendere che venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto ambientale datato settembre 2020 cod. 2601 4305_E01.1_rev0_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita alla discarica.
Si ritiene, inoltre, di proporre all'Autorità competente al rilascio dell'AIA di prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA.

12. VALUTAZIONI FINALI

Vista la normativa statale e regionale vigente in materia in materia di V.I.A. e, in particolare, il D.lgs. n. 152/2006, la L.R. 4/2016, la D.G.R. n. 568/2018 e la D.G.R. n. 1620/2019 sui criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo relativi ai progetti sottoposti a VIA;

vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:
- le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
- la L.R. n. 30/2016;
- la D.G.R. n. 1400/2017;
- la D.G.R. n. 568/2018;
- il P.T.R.C., il P.A.Q.E.;
- il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
- il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.A.T. ed il P.I. del Comune di Zevio (VR);

Allegato A al Decreto n. 31 del 28 SET. 2021 **pag. 61/64**

ALLEGATO 1
AL DECRETO n. 31 del 03/08/2021

Direzione Ambiente

esaminato e valutato lo Studio di Impatto Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutato il progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale, le sue caratteristiche, la localizzazione nel più ampio contesto antropico e ambientale;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta trascurabile sulle diverse componenti ambientali;

valutato che, per quanto concerne la viabilità, l'incidenza nel nuovo progetto rispetto a quanto già autorizzato, sarà determinata dal prolungarsi nel tempo di tale impatto senza che vi siano aumenti di flusso;

tenuto conto degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

vista la normativa statale e regionale relativa alla Rete Natura 2000; D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;

considerato che il Proponente ha presentato la relazione di screening di valutazione di incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "habitat") e della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

considerato che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

considerato che il proponente, vista la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa verrà condotta, non ritiene necessaria alcuna ulteriore misura di mitigazione rispetto a quelle già proposte in progetto;

considerato che dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

preso atto delle considerazioni sulle possibili alternative di progetto, riportate nello SIA;

preso atto delle valutazioni cumulabilità degli impatti con altri progetti, presentate dagli estensori dello SIA;

considerato che in sede di rilascio dell'autorizzazione tra gli obblighi in capo al proponente sarà necessario ricomprendere quanto segue:

1) per quanto richiesto con nota acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020, da Snam Rete Gas – Centro di Verona:
   - le opere dovranno essere realizzate al di fuori della fascia asservita dei metanodotti, pari a 12 (dodici) metri per parte rispetto all'asse della tubazione;
   - all'interno della fascia asservita/sicurezza dai gasdotti, nessun lavoro potrà da parte della società Inerteco S.r.l., essere intrapreso senza preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici dell'Unità Esercente Snam Rete Gas S.p.A. di Verona, per definire le fasi dei lavori previsti, l'effettuazione del picchettamento delle condotte, la sottoscrizione del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto l'eventuale nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice (individuate

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 62/64**

ALLEGATO A AL DECRETO n. 31 del 03-09-2021

Direzione Ambiente

da Inerteco S.r.l.). e concordare la presenza del personale Snam Rete Gas durante l'esecuzione di lavori autorizzati;

2) il compost che potrà essere miscelato, come ammendante, al terreno vegetale nella realizzazione del capping finale della discarica dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di fertilizzanti (Legge n. 75/2010 e ss.mm.ii.);
3) venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto ambientale datato settembre 2020 cod. 2601_4305_E01.1_rev0_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita alla discarica;
4) l'Autorità competente al rilascio dell'AIA dovrà provvedere a prescrivere il rispetto del numero massimo di mezzi previsti nello scenario critico del SIA, come aggiornato e riportato nella presente relazione istruttoria (nello specifico al paragrafo delle valutazioni complessive sul progetto e sul SIA);
5) nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, prevedere appositi controlli aggiuntivi sulle acque meteoriche di seconda pioggia finalizzati a verificare l'efficacia delle misure adottate per minimizzare la possibilità di contaminazione di tali acque.

preso atto dei contenuti delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il rappresentante Veneto Sviluppo S.p.A.), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto complessivo integrato, di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020, alla società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Vengano adottate tutte le misure di mitigazione riguardanti gli impatti dell'opera come specificate nel Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA. Per quanto riguarda la piantumazione, prevista nei documenti 2601_4305_R01.1_REV0_SIA e 2601_4305_R02.6_REV0_PRA per la rinaturalizzazione del sito, sia previsto anche nei lati Nord e Sud lo schema di impianto proposto per il lato Est, curando che la messa a dimora delle piante d'alto fusto avvenga nella zona non interessata dal deposito dei rifiuti. Nel sesto di impianto proposto quali alberi ad alto fusto siano utilizzate le seguenti specie: Quercus Robur (Farnia) Carpinus Betulus (Carpino bianco). Le piante utilizzate nelle opere di

Allegato A al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 63/64

25 - 03.09.2021

Direzione Ambiente

		mitigazione a verde devono essere piante adulte in pane di terra, in particolare gli alberi ad alto fusto devono avere una altezza di almeno ml 2,5 e circonferenza al tronco a ml 1,30 dal colletto di 18-20 cm. Per i primi due anni dall'impianto va previsto un sistema di irrigazione di soccorso ed eventuali fallanze devono essere prontamente sostituite. Le piante utilizzate devono essere certificate secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 10/11/2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. I vivai di provenienza delle piante devono essere iscritti all'elenco regionale delle ditte autorizzate ai sensi della Legge regionale 12/04/1999 n. 19 e s.m.i. e certificati secondo la Norma UNI EN ISO 22005:2008. Dovrà essere presentato con cadenza annuale, alla competente Unità Organizzativa Forestale - Ufficio di Verona, un resoconto, corredato da idonea planimetria, relativo allo stato delle piantagioni e delle rivegetazioni in corso, ai fini del monitoraggio, della conoscenza e del confronto relativi alle tecniche della ricomposizione.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, dovranno essere concordate, con l'Unità Organizzativa Forestale Ufficio di Verona, le modalità di presentazione del resoconto annuale. Dovranno essere osservate eventuali disposizioni integrative che l'Unità Organizzativa Forestale – Ufficio di Vicenza, ritenesse opportuno impartire in corso d'opera.
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto - Unità Organizzativa Forestale Ufficio di Verona.
2.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Venga presentato il progetto esecutivo relativo all'allacciamento dei pozzi di raccolta del biogas prodotto dalla discarica al biofiltro esistente, attualmente a servizio dell'impianto di inertizzazione, comprensivo di un relativo cronoprogramma e delle modalità di monitoraggio atte a verificare le condizioni di corretto funzionamento di tutto il sistema di aspirazione/trattamento.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dal rilascio del PAUR
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti
3.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Post operam - Esercizio
	Oggetto della condizione	Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità delle operazioni di gestione operativa dell'impianto al fine di dare conferma alle conclusioni della

Allegato A al Decreto n. 31 del 28 SET. 2021 **pag. 64/64**

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 02-09-2021

Direzione Ambiente

		valutazione di impatto acustico presentata e valutando anche l'impatto acustico presso il recettore Catullo Lab. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto sulla base del progetto di ampliamento.
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
4.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Post operam
	Oggetto della condizione	Si ritiene, fin da subito, di indicare l'area di copertura della discarica, come ambientalmente idonea per ospitare un parco fotovoltaico ai fini delle produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con le previsioni nazionali in materia.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Da concordare con la Struttura regionale competente della Regione del Veneto.
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto.

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Luca Marchesi

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Luigi Molon

Il Direttore
dell'Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Lorenza Modenese

Allegato B al Decreto n. 31 del 28 SET. 2021 **pag. 1/32**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 49 DEL 09.09.2021

OGGETTO: Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – Zevio (VR).
Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020.
Comune di localizzazione: Zevio (VR).
Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR).
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).
Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito della presentazione dell'istanza di cui all'oggetto da parte della Ditta INERTECO S.r.l., relativamente all'installazione ubicata in località Cà Bianca del Comune di Zevio e costituita da una discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e da un impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Provvedimenti amministrativi di riferimento

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), rilasciata alla Ditta Inerteco S.r.l. con decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 67 del 11/09/2012.

VISTO il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 1079 del 28/06/2013 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

VISTO il progetto di ampliamento sommitale della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 175 del 23/02/2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO	che con la DGRV n. 175/2016 è stato contestualmente approvato il progetto di bonifica dell'area contaminata di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.
PRESO ATTO	che, con le succitate DDGR n. 1079/2013 e n. 175/2016, è stata altresì rilasciata, relativamente agli interventi previsti dai progetti approvati e nel rispetto delle prescrizioni e modalità ivi contenute, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II, titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
PRESO ATTO	che con sentenza n. 1423 del 10/01/2019, pubblicata in data 01/03/2019, il Consiglio di Stato – accogliendo il ricorso in appello di cui al R.G. n. 359/2018 promosso dai Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone – ha annullato i provvedimenti impugnati, tra cui la DGRV n. 175 del 23/02/2016.
VISTA	la nota del 07/03/2019, acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 94277, con la quale il Gestore, per il tramite del proprio legale, ha comunicato di aver, a far data dal 02/03, cautelativamente interrotto ogni attività e sospeso l'accettazione di tutti i rifiuti in ingresso compresi quelli destinati al preventivo trattamento di inertizzazione.
VISTI	gli esiti dell'incontro di coordinamento del 13/03/2019, indetto - anche alla luce delle richieste formulate dal Gestore e dai Comuni interessati (Comune di Zevio e Comune di Isola Rizza) - per un primo esame delle problematiche sorte in conseguenza della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato, come da verbale trasmesso a tutti i soggetti convocati con nota n. 129008 del 01/04/2019.
PRESO ATTO	che, anche alla luce degli esiti del suddetto incontro, la Ditta Inerteco ha provveduto a trasmettere a tutti gli Enti interessati – con nota del proprio legale datata 02/04/2019 ed acquisita al prot. reg. n. 134316 del 03/04/2019 - la documentazione tecnica afferente le proposte di misure provvisorie di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune di Isola Rizza, nonché della discarica di cui trattasi.
DATO ATTO	che, per la valutazione ed eventuale approvazione di entrambe le proposte di cui sopra, è stata indetta dall'Amministrazione regionale – con nota n. 144466 del 10/04/2019 - apposita Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea e modalità sincrona, svoltasi in due differenti sedute nelle date del 15 aprile e del 03 maggio 2019.
VISTI	gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi di cui sopra, i cui verbali sono stati trasmessi con note regionali n. 166442 del 29.04.2019 e n. 187138 del 14/05/2019.
VISTO	il decreto regionale n. 131 del 15/05/2019 con il quale è stata – tra l'altro - adottata, relativamente alle misure di messa in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi indetta con nota regionale n. 144466 del 10/04/2019.
PRESO ATTO	che la Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie dal decreto regionale di cui sopra, ha trasmesso – con nota del 2 luglio 2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, integrato successivamente e riformulato ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 (vedi successivo paragrafo).
RICHIAMATI	tutti i provvedimenti di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'installazione di cui trattasi con il DSR n. 67/2012 e con la DGRV n. 1073/2013 che di seguito si riportano: n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014, n. 64/2014, n. 14 del 29.02.2016, n. 24 del 30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 30 del 18.11.2016, n. 50 del 31.05.2017, n. 88 del 06.12.2017, n. 110 del 28.12.2017, n. 131 del 15.05.2019, n. 462 del 06.05.2020 e n. 373 del 26.04.2021.

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

VISTA	l'istanza trasmessa a mezzo PEC in data 24/09/2020 e acquisita al protocollo regionale 410998 in data 28/09/2020 (successivamente rettificata in data 02/10/2020 – protocollo 420489), con la quale il proponente Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.
PRESO ATTO	che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO	che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente in data 08/10/2020 - protocollo 428814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note: - Snam Rete Gas – Centro di Verona, acquisita al protocollo regionale 477089 in data 09/11/2020; - Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, acquisita a mezzo mail in data 19/10/2020.
CONSIDERATO	che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/10/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
PRESO ATTO	che, in data 02/11/2020, mediante conferenza telematica, la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020), come da attestazione pervenuta dal Proponente acquista al protocollo regionale 5468338 in data 23/12/2020.
CONSIDERATO	che le richieste avanzate nella fase della verifica ex comma e del succitato art. 27 bis sono state formalizzate al Proponente con nota regionale in data 23/11/2020 - protocollo 498324, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 523195 in data 09/12/2020 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020.
DATO ATTO	che, una volta conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 556002 in data 30/12/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 45/2020), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
PRESO ATTO	che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni: – Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 57050 in data 08/02/2021; – Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 58327 in data 08/02/2021;

- Associazione ISDE, Medici per l'ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 84112 in data 23/02/2021;
- Coordinamento Comitati Provincia Verona acquista al protocollo regionale 91078 in data 26/02/2021;
- Legambiente Verona, acquista al protocollo regionale 93723 in data 01/03/2021;
- Comune di San Giovanni Lupatoto, acquista al protocollo regionale 93499 in data 01/03/2021;
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 93655 in data 01/03/2021.

PRESO ATTO che, in data 01/03/2021 è stato acquisito il parere espresso dalla Provincia di Verona, acquisto al protocollo regionale 93733, pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 45/2020.

PRESO ATTO che, con nota in data 22/03/2021 – protocollo regionale 130462, è stata formalizzata al Proponente, alle Amministrazione ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento, la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 17/03/2021.

PRESO ATTO che Inerteco S.r.l. ha provveduto a depositare, nei termini previsti, la documentazione integrativa richiesta, acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358 in data 21/04/2021 (pubblicata, sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020).

CONSIDERATO che, per un mero errore di trascrizione, nella nota del 22/03/2021, non è stata riportata la seguente richiesta di approfondimento:

- *SIA - Quadro di riferimento programmatico*

Il D. Lgs. n. 36/2003, relativo alle discariche, è stato modificato dal recente D. Lgs. n. 121/2020. In particolare si evidenzia che l'allegato 1 del D. Lgs, n. 36/2003 recante "Criteri costruttivi e gestionali delle discariche" è stato integralmente sostituito dal corrispondente allegato del nuovo dispositivo normativo. Ciò detto, alla luce del transitorio introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 121/2020 e delle relative linee guida approvate dal Comitato Regionale VIA in data 11.11.2020, si evidenzia la necessità di acquisire dal proponente una relazione di posizionamento del progetto presentato rispetto alle disposizioni della nuova normativa, evidenziando per ciascuna di esse l'applicabilità al caso in esame ed, ove non applicabili, le opportune e pertinenti valutazioni tecniche, posto che potranno essere considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse purché garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dallo stesso D. Lgs. n. 121/2021;

indicata, invece correttamente, nel verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 17/03/2020 e nel relativo allegato A1, e che, pertanto, con nota in data 27/04/2021 – protocollo regionale 191411, la Società proponente è stata invitata ad integrare la documentazione già trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 21/04/2021 (acquisita la protocollo regionale 181316 e 181358).

PRESO ATTO che la Società proponente ha trasmesso, nei termini indicati, quanto successivamente richiesto (documentazione acquisita la protocollo regionale 212087 in data 07/05/2021), integrata poi volontariamente, rispetto a quanto già prodotto agli atti (acquisita in data 03/06/2021 al protocollo regionale 252331). Tutta la documentazione menzionata, è stata pubblicata sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 45/2020.

CONSIDERATO	che in data 18/05/2021 con nota prot. n. 227562 il Direttore regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio in un'unica seduta del provvedimento di VIA (a valle dell'espressione dell'eventuale parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente.
CONSIDERATO	che in data 16/06/2021 si è riunito il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale ha espresso – relativamente al progetto in parola – parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali (parere n. 154).
CONSIDERATO	che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 16/06/2021 sono state approvate nella medesima seduta, e che le conclusioni istruttorie dello stesso Comitato hanno confermato quanto già originariamente valutato sotto il profilo tecnico ed ambientale in termini positivi, in sintonia con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, con riguardo ai quadri di riferimento dello SIA.
CONSIDERATO	che la Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota del 18/05/2021, nella seduta tenutasi in data 12/07/2021, si è determinata favorevolmente relativamente al rilascio del provvedimento di VIA sulla base della posizione unanime espressa dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, con le condizioni ambientali contenute nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 154 del 16/06/2021.
CONSIDERATO	che, nell'ambito della medesima seduta di cui sopra, il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha chiesto un aggiornamento dei lavori della Conferenza relativamente al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito agli esiti della prima fase endoprocedimentale conclusasi con l'espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA.
VSTA	la nota di ARPAV - DRTF - UO Autorizzazioni e Controlli Ambientali, prot. n. 62749 del 12/07/2021, con la quale è stato trasmesso il parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al progetto, Elaborato R02.5 rev. – Settembre 2020, evidenziando la necessità di alcune modifiche/integrazioni ai controlli proposti.
VISTA	la comunicazione, datata 15/07/2021 ed acquisita al prot. reg. n. 319510 del 16/07/2021, trasmessa dalla Ditta Inerteco S.r.l., per il tramite del proprio legale, avente ad oggetto "*Note di chiarimenti sul procedimento di rinnovazione - Ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nella discarica di cui trattasi*".
DATO ATTO	degli approfondimenti effettuati, con il supporto dell'Avvocatura regionale, sulla questione sollevata dalla Ditta Inerteco S.r.l. nella succitata comunicazione del 15/07/2021.
VISTA	la nota n. 14441 del 22/07/2021 con la quale il Sindaco del Comune di Zevio, a nome e per conto dell'Amministrazione, ha espresso "*parere favorevole al progetto di Inerteco a condizione che l'ampliamento sia l'ultimo e sia finalizzato alla sistemazione finale e definitiva dell'impianto di Cà Bianca in assoluta sicurezza e con l'assunzione da parte di Inerteco di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie che saranno previsti nel provvedimento di autorizzazione, sia in merito alla gestione e alla tenuta in sicurezza del sito, sia in merito alla post gestione dell'impianto per tutti gli anni post-mortem previsti dalla legislazione in materia ambientale*".
CONSIDERATO	che la Conferenza di Servizi indetta con la nota del 18/05/2021, nella seduta conclusiva tenutasi in data 30/07/2021, si è determinata favorevolmente relativamente al rilascio degli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella sola Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2006.

Allegato B al Decreto n. 31 del 23 SET. 2021 pag. 6/32

DATO ATTO	che la determinazione favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata subordinata alle modalità, indicazioni e prescrizioni proposte dai competenti Uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, con le modifiche approvate in sede di Conferenza di Servizi.
VISTO	il decreto n. 25 del 03.09.2021 con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata ""*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", presentata da Inerteco S.r.l., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 154 del 16/06/2021 (Allegato A al medesimo decreto);
TENUTO CONTO	che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente Inerteco S.r.l.
RITENUTO	pertanto, con il presente provvedimento: – di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30/07/2021; – di rilasciare alla Ditta Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca' Bianca 16 in Comune di Zevio (VR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della presentazione dell'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATO	che, in relazione alle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento risulta comprensivo dell'adeguamento dell'installazione e dell'Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 agosto 2018).
CONSIDERATO	che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in qualità di Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato).
VISTA	le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.
VISTA	la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTI	i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006, e ss.mm.ii.;
VISTA	la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

Allegato B al Decreto n. 31 del 23 SET. 2021 **pag. 7/32**

VISTE	la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA	la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA	la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta conclusiva del 30/07/2021;
3. di rilasciare alla Ditta Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca' Bianca 16 in Comune di Zevio (VR), relativamente all'installazione ubicata nella medesima località e costituita da una discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e da un impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della presentazione dell'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020*", e subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, in relazione alle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento risulta comprensivo dell'adeguamento dell'installazione e dell'Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 agosto 2018);
5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato);
6. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
7. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
10. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

dott. Paolo Giandon

FIRMATO

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 8/32**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. **del** pag. 1/14

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

A. *Termini autorizzazione*

1. La Ditta Inerteco S.r.l. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità dodici (12) anni in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2015;
   - ✓ In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell' Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni;
   - ✓ Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
   - ✓ In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto e salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata istanza dell'interessato - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
3. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
   a. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);
   b. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) del percolato prodotto dal corpo discarica, nonché delle acque meteoriche di percolazione dell'area servizi, nelle apposite cisterne delle aree Z1 e Z2, come individuate nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA;
   c. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti conferiti prima del loro definitivo deposito in discarica negli appositi box dell'area Z3, come individuata nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA;
   d. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) mediante l'utilizzo di rifiuti per la formazione dello strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare del *capping* della discarica;
   e. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) delle tipologie di rifiuti utilizzate per le succitate operazioni di recupero (R5) in uno o più box appositamente dedicati di cui alla precedente lettera **c**): sarà cura del tecnico responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box destinati alle operazioni R13, distinguendoli da quelli destinati alle operazioni D15;
   f. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento chimico – fisico di "inertizzazione" (D9); tale attività è comprensiva dell'attività di miscelazione dei rifiuti prima del loro trattamento che può essere effettuata sia nei box di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, sia nella fossa di pre-miscelazione/omogeneizzazione all'uopo dedicata;
   g. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti conferiti prima del trattamento di inertizzazione negli appositi box e silos delle aree Z4 e Z5, come individuate nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA;

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 9/32

h. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione negli appositi box dell' area Z4, come individuata nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA.

i. autorizzazione allo scarico:

- in corpo idrico superficiale (Fossa Fontana) delle acque di seconda pioggia e di dilavamento aree non separate proveniente dal piazzale interno e dal parcheggio (SF4);
- sul suolo di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione, previo trattamento in pozzo perdente tipo Imhoff (Sc).

I suddetti scarichi sono riportati nella planimetria B21 della modulistica AIA unitamente ai punti di immissione in corpo idrico superficiale (Fossa Fontana) delle acque della copertura (anche provvisoria) della discarica, identificati dalle sigle SF1 e SF2, nonché alla trincea drenante posta a nord – est della discarica per l'immissione nel suolo delle medesime acque (SF3).

j. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in uscita dal biofiltro (come individuato nella planimetria B20 della modulistica AIA) delle arie aspirate nel capannone dell'impianto di inertizzazione, nonché – una volta realizzati i relativi collegamenti – del biogas in uscita dai pozzi di esalazione presenti sul corpo discarica.

4. I quantitativi massimi trattabili in D9 nell'impianto di inertizzazione sono i seguenti:
   - 340 t/giorno;
   - 80.000 t/anno.
5. E' ammesso in discarica lo smaltimento in D1 delle tipologie di rifiuti richiamate al **paragrafo C**, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nello stesso paragrafo e fino al completamento della volumetria utile prevista dal progetto che risulta, al netto dei rifiuti già conferiti prima della sentenza del TAR n. 1423/2019, pari a 214.550 m^3.
6. I quantitativi massimi di rifiuti stoccabili in D15/R13 all'interno dell'intera installazione sono i seguenti:

a)	Area Z1 - silos (percolato):	270 t
b)	Area Z2 – silos (percolato):	150 t
c)	Area Z3 – box esterni (rifiuti in ingresso alla discarica):	600 t
d)	Area Z4 – box in buca (rifiuti in ingresso all'inertizzatore):	670 t
e)	Area Z4 – silos (rifiuti in ingresso all'inertizzatore)	168 t
f)	Area Z4 – box fuori terra (rifiuti in uscita dall'inertizzatore)	1800 t

per un totale di 3.658 t rifiuti (ivi compresi eventuali rifiuti presenti nella fossa di pre-miscelazione/omogeneizzazione all'uopo dedicata).

B. Lavori di costruzione e di sistemazione finale della discarica

7. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle nuove opere, ovvero delle opere non ancora eseguite (o comunque non ancora definitivamente collaudate), ivi comprese le opere di sistemazione finale della discarica, il gestore dovrà attenersi al progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data 16.06.2021; inoltre, con riferimento alla porzione di discarica approvata con DGRV n. 44 del 18.01.1999 (lotti nn. 2, 3 e 4), per quanto ancora applicabile, il gestore dovrà attenersi al piano di adeguamento ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 approvato con DGR 1741 del 18 giugno 2004, nonché alle prescrizioni del parere della Commissione tecnica regionale – Sez. Ambiente n. 3215 del 18 maggio 2004 allegato alla medesima deliberazione.
8. Le quote di massima baulatura dei rifiuti che dovranno essere prese come riferimento per il collaudo del *capping* della porzione di discarica approvata con DGRV n. 44/1999 sono quelle determinate nel rilievo del dicembre 2016 e riportate nella corrispondente tavola grafica allegata alla relazione di variante approvata sulla base del parere della C.T.R.A. n. 4023 del 23.02.2017. Per ciascun sub lotto di detta

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 10/32

REGIONE DEL VENETO · DIREZIONE AMBIENTE

porzione, al termine della realizzazione del *capping*, dovranno essere eseguiti appositi rilievi semestrali relativi al comportamento dell'assestamento del corpo della discarica; gli esiti di detti rilievi dovranno essere riportati nelle relazioni periodiche del PMC e confrontati con le stime dei cedimenti contenute nella documentazione di variante oggetto di valutazione. Il numero di punti di monitoraggio ove eseguire la misura degli abbassamenti del corpo rifiuti deve essere non inferiore a 4 per ettaro, in conformità a quanto previsto dalle linee guida del Comitato Tecnico Discariche del 1997.

9. Per quanto riguarda le modalità di realizzazione dello strato di drenaggio del gas e di rottura capillare ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione della discarica di cui trattasi, devono essere adottate le modalità operative individuate dal Gestore nella variante non sostanziale comunicata con nota del 28 novembre 2013 (acquisita al prot. reg. n. 537321 del 9 dicembre 2013); in particolare si specifica che i rifiuti che potranno essere utilizzati a tale scopo, oltre a rispettare i limiti di accettabilità individuati al successivo **paragrafo C**, dovranno avere le seguenti caratteristiche: permeabilità k $\geq 1x10^{-4}$ m/s e percentuale (< 20%) del passante al setaccio n. 200, ossia Ø 0.075.
10. Per la copertura della discarica potrà essere utilizzato il terreno vegetale escavato nell'ambito dei lavori di realizzazione dei lotti solo ed esclusivamente se conforme, fatto salvo il rispetto dei valori di fondo naturale, alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è tenuta inoltre a separare fisicamente i cumuli di terreno idoneo alla realizzazione del capping da quelli di terreno non idoneo.
11. Il terreno vegetale scavato nei lotti 6 e 7, risultato non conforme alla colona A ma conforme alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. potrà essere utilizzato per la realizzazione delle coperture giornaliere delle celle di lavorazione della discarica e/o destinato ad aree industriali e/o commerciali esterne nel rispetto delle norme vigenti in materia di terre e rocce da scavo.
12. Il compost che potrà essere miscelato, come ammendante, al terreno vegetale nella realizzazione del *capping* finale della discarica dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di fertilizzanti (Legge n. 75/2010 e ss.mm.ii.).
13. Il gestore è tenuto ad iniziare, entro il **31.03.2026**, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso, in maniera progressiva, i lavori di sistemazione finale dei lotti non ancora ricomposti (1, 5, 6, 7 e le attigue porzioni dei lotti 3 e 4), dando comunicazione agli Enti interessati, per singolo lotto, dell'avvenuto avvio dei medesimi; detti lavori dovranno essere conclusi entro il **31.12.2028**, salvo proroga concessa su motivata istanza del gestore.
14. Alla comunicazione dell'inizio dei lavori del *capping* del singolo lotto il Gestore dovrà allegare:
    a) una dichiarazione del D.L. attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure topografiche effettuate a partire dalla data di comunicazione del raggiungimento delle massime quote di baulatura;
    b) una relazione del D.L. con individuazione dei volumi di materiali/rifiuti eventualmente utilizzati per colmare i locali avvallamenti e comprensiva delle relative caratteristiche geotecniche;
    c) un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenti il confronto delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del *capping* con le quote di progetto;
    d) la lettera di incarico al collaudatore dei lavori di ricomposizione, debitamente firmata, per accettazione, dal relativo professionista;
    e) un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori di ricomposizione comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (il Gestore è comunque tenuto a comunicare al competente Dipartimento ARPAV l'effettuazione di dette verifiche con almeno 15 giorni di preavviso).

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 23 SET. 2021 **pag. 11/33**

15. Qualora, a seguito del controllo topografico sopra richiamato, sia ravvisata una difformità rispetto alle geometrie di progetto approvate, il Gestore è tenuto al rispetto delle geometrie di progetto mediante l'asportazione dei rifiuti in eccedenza e al conferimento degli stessi, a proprie spese, presso altri settori/lotti della discarica in coltivazione, ove presenti, ovvero presso impianti terzi autorizzati. E' ritenuta applicabile una tolleranza rispetto alle quote di progetto ≤ 0,1 m. L'eventuale necessità di rimozione di rifiuti dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e agli Enti di controllo.
16. Alla comunicazione della fine dei lavori di ricomposizione finale della discarica il Gestore dovrà allegare:
    a) la dichiarazione del D.L. attestante la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;
    b) il certificato di collaudo funzionale (in corso d'opera) delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 delle opere di ricomposizione, comprensivo di tutti gli esiti delle verifiche effettuate e corredato dalla relativa documentazione;
    c) una relazione del Tecnico Responsabile ex art. 28 della L.R. n. 3/2000 attestante la piena efficienza di tutti gli impianti ed i presidi ambientali della discarica (sistema di drenaggio delle acque meteoriche, raccolta e stoccaggio del percolato, captazione e trattamento del biogas, impianti di irrigazione e antincendio, viabilità, recinzione, cancello, mascherature, rete di controllo delle acque sotterranee, etc..);
    d) una relazione in merito agli esiti Piano di Monitoraggio e Controllo, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale; tale relazione dovrà altresì documentare ed attestare l'assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica;
    e) una specifica dichiarazione del legale rappresentante, da effettuarsi anche nelle forme dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la disponibilità finanziaria delle risorse economiche necessarie per coprire tutti i costi della gestione post – operativa della discarica come individuati nel Piano finanziario approvato.
17. La comunicazione di fine lavori del *capping* dovrà essere inviata entro e non oltre **30 (trenta giorni)** dal completamento della copertura; resta fatta salva la possibilità di trasmettere agli Enti interessati, i documenti di cui alle lettere **a)** e **b)** anche per singoli lotti/stralci funzionali.
18. La procedura di chiusura della discarica ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 potrà essere attivata solo a seguito del completamento della copertura di tutta la discarica nella configurazione prevista dal progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data 16.06.2021.

C. *Tipologie di rifiuti conferibili in discarica e criteri di ammissibilità*

19. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli, non pericolosi e pericolosi (purché stabili e non reattivi), a prevalente matrice inorganica e non putrescibile identificati, mediante codifica E.E.R. a 6 cifre, con relativa descrizione, riportati in **Allegato A1** (distinti a seconda delle operazioni di smaltimento e recupero autorizzate).

    Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 45/2019 i rifiuti conferibili in D1 potranno provenire sia dall'adiacente impianto di inertizzazione sia da impianti di trattamento terzi. In entrambi i casi i rifiuti conferiti in discarica dovranno provenire prioritariamente dal trattamento di rifiuti prodotti nel territorio regionale veneto da imprese singole o associate. Potranno essere altresì conferiti, anche in D1, i rifiuti prodotti da Inerteco, classificabili con il CER 170504, che deriveranno dalla rimozione dei terreni con materiali antropici rinvenuti nell' area posta ad est della discarica e nell'ambito della fascia di asservimento (pari a 12 m rispetto all'asse) del metanodotto SNAM Mestre-Cremona.

Allegato B al Decreto n. 31 del 28 SET. 2021 **pag. 12/32**

All'interno della suddetta fascia asservita/sicurezza dai gasdotti, nessun lavoro – ivi compresa la rimozione dei rifiuti suindicati - potrà essere effettuato senza preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici dell'Unità Esercente Snam Rete Gas S.p.A. di Verona, per definire le fasi dei lavori previsti, l'effettuazione del picchettamento delle condotte, la sottoscrizione del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto l'eventuale nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice (individuate da Inerteco S.r.l.). e concordare la presenza del personale Snam Rete Gas durante l'esecuzione di lavori autorizzati.

In relazione a quanto previsto dalla medesima L.R. n. 45/2019 e dalle pertinenti Linee guida del Comitato regionale VIA approvate nella seduta del 03.06.2020 deve essere garantita ogni anno da parte del Gestore una riserva di volume utile pari al 20%, calcolato sul volume residuo rilevato e certificato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di ARPAV, da destinare allo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale.

20. Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi.

    In particolare i fanghi non dovranno provenire da trattamento biologico o da trattamenti misti e devono essere conferiti allo stato palabile.

    Per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell'elenco europeo dei codici E.E.R.) e per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi in impianti di trattamento (sottocategoria 19.01 dell'elenco europeo dei codici E.E.R.) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2003. La dispensa da tale obbligo per tutti i rimanenti codici non autorizza comunque il gestore a conferire rifiuti contenenti diossine e furani oltre il limite consentito dalla norma.

    I rifiuti con codice E.E.R. relativo a miscugli, provenienti da una mera attività di miscelazione degli stessi, potranno essere conferiti in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che debbono essere già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli oppure anche di questi si dovrà dar evidenza della loro conformità ai criteri di ammissibilità della discarica.

    Ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione o da altro trattamento può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti le informazioni generali atte ad accertare che il singolo carico sia stato effettivamente sottoposto ad uno specifico trattamento in impianto dedicato ed a verificare altresì la corretta corrispondenza del codice EER adottato con il processo produttivo di provenienza, intendendo per quest'ultimo il processo che ha generato lo specifico codice 19.

    Qualora il Gestore riscontri nell'ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l'altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l'ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.

    I rifiuti pericolosi corrispondenti ai codici autorizzati devono risultare classificabili come pericolosi unicamente per presenza di sostanze inorganiche che possono essere rilevate nel test di eluizione, che costituisce il test di verifica primario all'ammissibilità nella discarica.

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 13/39

I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni $\geq$ 1.000 t. Per lotti di dimensioni $\leq$ 1.000 t deve essere prevista l'effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. Il criterio di scelta casuale dei campioni non deve essere conoscibile a priori dai conferitori di rifiuti.

Nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, il Gestore è tenuto ad effettuare nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica:

- la determinazione analitica dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 (dal pH naturale del rifiuto al pH 2);
- le prove geotecniche proposte con la nota del 27 novembre 2015 per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari.

Per i rifiuti regolarmente generati la frequenza delle suddette verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER). Gli esiti delle medesime verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC; per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall'impianto di trattamento.

21. Con riferimento alle concentrazioni limite sull'eluato previste dalla norma, sono autorizzate le seguenti deroghe, come riconosciute sulla base del favorevole parere della C.T.R.A. n. 3688 del 28 luglio 2010 e, successivamente, confermate nel parere della C.T.R.A. n. 3932 del 19.06.2014:

PARAMETRO	VALORI LIMITE CONCESSI IN DEROGA (mg/l)
Cromo totale	3,0
Molibdeno	3,0
Nichel	3,0
Antimonio	0,20
Selenio	0,15
Zinco	15
Fluoruri	45
DOC	1.000
TDS	20.000

Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come sopra derogato, si applica anche ai codici EER di cui alle lettere a) e b) della nota (*) della tabella 5 dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... *purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche*" riportata nella medesima nota.

22. Nei lotti 3 e 4 della discarica, già colmati e parzialmente ricomposti, è ammesso – solo a seguito di naturali assestamenti del corpo rifiuti il conferimento in D1 di volumi residuali delle tipologie di rifiuto

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 14/32**

con le seguenti precisazioni:

- nel lotto 3 i rifiuti conferiti dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella 5 dell'Allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003, fatte salve le porzioni del medesimo lotto che ricadono al di sopra dell'impermeabilizzazione di separazione tra vecchia e nuova discarica alle quali si applicano le deroghe di cui al precedente punto **21**;
- nel lotto 4, non adeguato al D. Lgs. n. 36/2003 per il ridotto franco di falda, potranno essere utilizzati esclusivamente rifiuti inerti conformi ai criteri di accettabilità previsti dall'art. 7 - quater del D. Lgs. n. 36/2003, fatte salve le porzioni del medesimo lotto che ricadono al di sopra dell'impermeabilizzazione di separazione tra vecchia e nuova discarica alle quali si applicano le deroghe di cui al precedente punto **21**.

23. Le indicazioni di cui al precedente punto **22** si applicano anche ai rifiuti di cui alle tipologie indicate in Allegato **A1**, utilizzabili in R5 per la realizzazione dello strato di drenaggio e rottura capillare del *capping* della discarica.
24. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti **21, 22 e 23**, i rifiuti conferiti in discarica dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità previsti dall'art. 7 - quinquies del D. Lgs. n. 36/2003.
25. Ove non diversamente specificato nel PMC, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma devono essere effettuate di norma ogni 1.000 mc conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.
26. La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008 con le modalità individuate nel PMC approvato.

D. Gestione operativa della discarica

27. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa e post operativa presentati con l'istanza del 24.09.2020; la gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 – a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura della discarica.
28. La discarica dovrà essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a) Le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi; l'asportazione di tali rifiuti dovrà avvenire in conformità all'apposito piano di asportazione contenuto nel PGO approvato e con le modalità previste dal PMC;
    b) Nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
    c) Si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
    d) Dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
    e) Le porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitive, nonchè – in caso di prolungati periodi di inattività – quelle occupate da rifiuti ancora scoperti devono essere coperte provvisoriamente tramite appositi teli o tramite altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato;
    f) Il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021

g) Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;

h) La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiamo a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;

i) Dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;

j) La sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;

k) Dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;

l) L'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;

m) Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;

n) La viabilità interna di accesso ai lotti in gestione ed alla cisterne per la raccolta del percolato dovrà essere mantenuta pavimentata con materiale che la renda impermeabile e realizzata ai fini della corretta regimazione delle acque piovane. Dovranno essere mantenute pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;

o) I mezzi in uscita dalla discarica dovranno essere di portata conforme ai limiti imposti sulla viabilità utilizzata. Per i mezzi che accedono alla discarica la ditta dovrà avere comunicato preventivamente ai conferitori i limiti imposti sulla viabilità esterna utilizzata adiacente alla discarica stessa;

p) L'emungimento del percolato deve essere costante ed il battente dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve superare i 50 cm dal fondo della discarica, al netto del franco necessario al corretto funzionamento delle pompe sommerse valutato in 55 cm. In caso di eventi metereologici di particolare intensità il ripristino del livello sopraindicato dovrà essere raggiunto nelle 48 ore successive al termine dell'evento. In alcun caso dovrà essere superato il battente di 1 m dal fondo della discarica, sempre al netto del franco di cui sopra.

q) Ai fini del corretto avvio a smaltimento del percolato prodotto, il Gestore è tenuto a caratterizzare lo stesso anche con riferimento alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), secondo quanto previsto dalla Circolare regionale n. 477961 del 15.11.2017.

E. Esercizio impianto di inertizzazione (per successivo smaltimento in discarica)

29. Entro il **30.06.2022**, salvo proroga concessa su motivata istanza del soggetto interessato, l'impianto dovrà essere implementato nella configurazione prevista dalla Fase 2 del progetto approvato con DGRV n. 1079/2013 (sostituzione impianto fisso con impianto mobile); il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Zevio la data di avvio dell'impianto nella sua configurazione definitiva di progetto: entro **180 giorni** dalla suddetta data, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato ai medesimi Enti il certificato di collaudo funzionale dell'impianto predisposto secondo le modalità previste dalla L.R. 3/2000.

30. Per quanto riguarda le modalità realizzative dell'impianto deve farsi riferimento al progetto approvato con DGRV n. 1079/2013 e, per quanto pertinente, ad esempio relativamente alle opere di mitigazione, al progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 21 SET. 2021 **pag.** 10/32

16.06.2021; resta fatto salvo l'obbligo di ottemperare alle condizioni ambientali individuate con i Decreti del Direttore della Direzione Ambiente n. 303/2020 e n. 179/2021, riportanti gli esiti favorevoli di due procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, attivate su istanza di parte e relative all'impianto di cui trattasi.

31. I rifiuti conferibili nell'impianto di inertizzazione sono quelli individuati dai codici EER a sei cifre riportati in **Allegato A1**. I rifiuti in uscita dall'impianto di inertizzazione potranno essere avviati nell'adiacente discarica, nel rispetto delle prescrizioni del presente allegato, ovvero ad altre discariche autorizzate.
32. Lo stoccaggio dei rifiuti e le operazioni di raggruppamento e trattamento devono avvenire esclusivamente all'interno del capannone.
33. Lo stoccaggio dovrà avvenire rigorosamente come indicato nel progetto:
    - rifiuti sfusi non pulverulenti nei box interrati;
    - rifiuti sfusi pulverulenti nei silos previsti dal progetto;
    - rifiuti in uscita dal trattamento nelle apposite baie di maturazione.

    Tutte le strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere delimitate, contrassegnate e numerate al fine di renderne noto il contenuto.
34. La distribuzione del materiale all'interno del capannone deve sempre consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi.
35. I rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 365 giorni, salvo casi eccezionali che devono essere comunicati tempestivamente all'autorità competente.
36. L'idoneità del trattamento, ivi compresa la possibilità di miscelazione di diverse partite di rifiuti, dovrà essere accertata preliminarmente dal responsabile tecnico sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e valutazioni tecniche. Tali verifiche dovranno in particolare garantire che le operazioni effettuate avvengano nel rispetto nelle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili e potenzialmente dannose per la salute della popolazione o dell'ambiente, non producano pericoli di incendio e/o esplosioni. E' in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti caratterizzati da proprietà piroforiche. E' altresì vietato il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, fatti salvi i seguenti casi:
    - qualora i rifiuti non pericolosi siano aggiunti alla miscela da stabilizzare (anche parzialmente) in sostituzione di additivi (reagenti, leganti, modificatori, etc.). In questi casi i rifiuti non pericolosi devono essere già conformi ai limiti di accettabilità sull'eluato dell'impianto di destino;
    - qualora i rifiuti non pericolosi e quelli pericolosi abbiano gli inquinanti critici (cioè i composti che rendono pericolosi i rifiuti, ovvero i contaminanti per i quali non sono rispettati i criteri di accettabilità sul tal quale o sull'eluato dell'impianto di destino prefissato) sensibili alla medesima ricetta. In questi casi il trattamento dovrà in ogni caso generare un rifiuto non pericoloso per stabilizzazione.
37. Le attività di miscelazione preliminare effettuate in impianto, sia quelle effettuate nelle medesime piazzole di stoccaggio, sia quelle effettuate nella fossa di pre-miscelazione/omogeneizzazione dedicata, devono essere finalizzate unicamente alla preparazione della miscela da avviare alla sezione di inertizzazione per un miglioramento dello stesso processo, e delle relative condizioni di sicurezza, rispetto al trattamento della singola partita di rifiuto in ingresso. Dovrà essere inoltre evitata ogni operazione mirata alla mera diluizione di contaminanti così come previsto dall'art. 6, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003. I rifiuti provenienti da operazioni di miscelazione effettuate in altri impianti potranno essere ammessi alle operazioni di inertizzazione solo se rispettano il medesimo criterio di cui sopra: a tal fine il Gestore è tenuto ad acquisire dal produttore dettagliate informazioni sulle miscele conferite, comprensive dei codici EER che le hanno generate e delle pertinenti informazioni analitiche sia relativamente al test di cessione sia relativamente alle eventuali caratteristiche di pericolo.

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 1/92

38. L'appartenenza di rifiuti diversi ad una singola ricetta non deve essere legata solamente al quantitativo di reagenti necessario al trattamento, ma soprattutto alle caratteristiche dei medesimi rifiuti tenendo conto nella loro caratterizzazione anche dei processi che li hanno generati; i contaminanti contenuti in concentrazioni rilevanti in ciascuno dei rifiuti che compongono la miscela da inertizzare devono essere sensibili al trattamento.
39. Deve essere garantita la rintracciabilità dei rifiuti lungo l'intera filiera di trattamento al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione. Pertanto, devono risultare sempre individuabili - sulla base delle registrazioni effettuate - le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati alle operazioni di miscelazione e trattamento autorizzate.
40. I rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione dovranno essere adeguatamente caratterizzati al fine della corretta identificazione degli stessi e del regolare invio a smaltimento. La classificazione dei rifiuti in uscita e l'attribuzione del relativo codice EER dovrà essere effettuata ai sensi della Decisione 2014/955/UE tenuto conto anche delle informazioni riportate nelle apposite Schede Operative di Trattamento previste dal PMC e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri:
    - Stabilizzazione di rifiuti pericolosi che non hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.
    - Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere pericoloso CER 190304* (190306* in caso di solidificazione).
    - Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.
    - Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato sensibili alla medesima ricetta: il rifiuto in uscita sarà non pericoloso CER 190305.
    - Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere non pericoloso CER 190305 (190307 in caso di solidificazione).

    In tutti i casi in cui non siano raggiunte le finalità prefissate del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato come lotto non conforme e segnalato con apposita cartellonistica. Lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una specifica ed ulteriore scheda nella quale siano esplicitate le possibili cause della non conformità e le conseguenti azioni correttive che si intendono adottare.

    La caratterizzazione deve sempre comprendere un'analisi sul tal quale ed un test di cessione. Le frequenze dell'analisi di caratterizzazione sono quelle riportate al successivo punto **41**. Nel caso di rifiuti pericolosi in uscita dal trattamento dovranno essere inoltre eseguite, per ogni lotto omogeneo (ovvero per ogni rifiuto in uscita qualora non siano rispettate le condizioni per la generazione del lotto omogeneo) la determinazione dell'ANC e le prove geotecniche già proposte dal Gestore con nota del 27 novembre 2015; gli esiti di dette verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC.

    Nel caso di rifiuti solidificati (190306* o 190307) dovranno essere altresì effettuate sui rifiuti in uscita idonee prove geotecniche atte a verificare il raggiungimento dei requisiti di bassa permeabilità e porosità: qualora il Gestore intenda perseguire tale finalità è tenuto a presentare a tutti gli Enti interessati

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 18/32**

apposita proposta operativa comprensiva delle tipologie e dei quantitativi di leganti che intende utilizzare, nonché delle specifiche prove geotecniche di verifica con i relativi standard prestazionali previsti.

41. In fase di campionamento ed analisi dei rifiuti in uscita dall'impianto, si considera lotto omogeneo quello risultante da un processo di trattamento che sia stato effettuato applicando la medesima ricetta su miscele costituite dalla stessa combinazione di rifiuti in ingresso alla linea di inertizzazione, ovverosia miscele costituite in percentuali costanti dagli stessi rifiuti (stessi CER e stessi produttori) e dagli stessi additivi, anche qualora lo stesso processo sia eseguito ripetutamente. In tali condizioni l'analisi di caratterizzazione sui rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione potrà essere fatta ogni 1.000 m^3 e, comunque, almeno 1 volta l'anno; diversamente dovrà essere effettuata un'analisi per ogni singolo rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione.

F. Emissioni in atmosfera

42. La Ditta è tenuta ad attivare il sistema di trattamento dell'aria a servizio del capannone così come descritto in progetto e qualunque interruzione nell'esercizio di tale sistema, per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria), deve comportare la fermata dell'esercizio dell'impianto di inertizzazione, il quale potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dello stesso sistema di trattamento.

43. Il sistema di captazione ed abbattimento delle emissioni deve essere tenuto costantemente in funzione in fase di lavorazione o di movimentazione di rifiuti all'interno del capannone.

44. In uscita dal biofiltro dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione degli inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm^3
Concentrazione odori	300 ou_E/m^3

G. Emissioni in acqua

45. Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.

46. La viabilità interna di accesso ai lotti in gestione ed alla cisterne per la raccolta del percolato dovrà essere mantenuta pavimentata con materiale che la renda impermeabile e realizzata ai fini della corretta regimazione delle acque piovane. Dovranno essere mantenute pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.

47. Lo scarico in corpo idrico superficiale (Fossa Fontana) delle acque di seconda pioggia e di dilavamento aree non separate proveniente dal piazzale interno e dal parcheggio (SF4) dovrà rispettare i limiti della Tab. 3 (Concentrazioni limite per gli scarichi in corpo idrico superficiale) del D. Lgs. 152/2006 – All. 5 e, per quanto riguarda i PFAS, i valori di *performance* individuati nel parere ISS di cui alla nota n. 9818 del 06.04.2016.

    Al fine di verificare nel tempo la qualità delle acque meteoriche di dilavamento della copertura (anche provvisoria) della discarica, dovranno essere inoltre effettuate, con le modalità previste dal PMC, su campioni prelavati in appositi pozzetti prima dell'immissione nella Fossa Fontana, ovvero nella trincea drenante a nord – est della discarica, apposite analisi chimiche; i risultati di dette analisi devono essere confrontati con i rispettivi limiti di riferimento per lo scarico (in corpo idrico superficiale per i punti di immissione SF1 ed SF2, sul suolo per la trincea drenante di cui al punto di immissione SF3).

    In caso di superamento anche di un solo limite di riferimento, per due analisi consecutive, il gestore dovrà presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, entro **30 giorni** una relazione comprensiva delle possibili cause di quanto riscontrato e della proposta di eventuali azioni conseguenti (es.

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021

pag. 10/32

convogliamento di dette acque ai serbatoi di raccolta del percolato per l'invio come rifiuti ad idonei impianti di trattamento, implementazione di un sistema di trattamento in situ specifico per il/i parametri oggetto di superamento).

48. Il Gestore è tenuto ad assicurare, con riferimento allo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione (Sc), la periodica manutenzione e pulizia della vasca Imhoff e dei manufatti in modo da garantirne il corretto funzionamento.

H. Controlli e monitoraggi ambientali

49. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il Gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) (Elaborato R02.5 rev. 0 – Settembre 2020), trasmesso nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis attivato a seguito dell'istanza del 24.06.2020, fatte salve le seguenti prescrizioni di cui alla nota di ARPAV n. 62749 del 12.07.2021:

- DISCARICA: dovrà essere previsto, almeno per il primo anno di esercizio, presso i quattro punti di scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia presenti in impianto, di cui tre (S1, S2 e S4) in acque superficiali presso la Fossa Fontana e uno (S3) sul suolo a mezzo trincea drenante, un controllo con frequenza mensile (in caso di eventi meteorici significativi) sui medesimi parametri già oggetto di monitoraggio per le acque sotterranee; tale frequenza potrà essere successivamente rimodulata alla luce delle risultanze del primo anno di monitoraggio. Il monitoraggio dovrà essere previsto anche per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei teli in LDPE di copertura provvisoria dei lotti.
- INERTIZZATORE: relativamente alle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e della copertura, il monitoraggio conoscitivo trimestrale nei tre punti rappresentativi (vasca di prima pioggia, bacino di laminazione e vasca da 200 m^3 a monte del riutilizzo), già individuati nel PMC, dovrà essere esteso a tutti i parametri oggetto di controllo per le acque sotterranee.

  Per quanto concerne inoltre il monitoraggio periodico delle acque sotterranee e del percolato, deve essere proseguito il monitoraggio disposto dalla Circolare regionale n. 476971 del 15/11/2017, la quale pone in capo ai gestori delle discariche le verifiche in autocontrollo, con le frequenze minime stabilite dal d.lgs. 36/03, sulle sostanze PFAS su piezometri, pozzi di percolato e rifiuti in ingresso potenzialmente contenenti PFAS.

  Relativamente alle emissioni in uscita dal biofiltro, ai sensi di quanto previsto dalla BAT n. 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, oltre al monitoraggio trimestrale di Polveri e Concentrazione di odore, deve essere previsto anche il controllo dei seguenti parametri:

  - sostanze organiche volatili, mediante determinazione del TVOC, al posto dei COV (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni);
  - ammoniaca (NH3);

  al fine di verificare se dette sostanze possano essere effettivamente considerate "non rilevanti".

  Tale monitoraggio potrà essere rivisto, ovvero interrotto, ove se ne verificassero i presupposti, su istanza di parte, decorsi almeno due anni dalla data di avvio dell'impianto nella sua configurazione definitiva di progetto (Fase 2).

50. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

51. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Zevio (VR).

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021

pag. 20/32

REGIONE del VENETO - DIREZIONE AMBIENTE

I. Garanzie finanziarie

52. Entro **60 giorni** dalla notifica del PAUR che verrà rilasciato a conclusione del procedimento ex art. 27 bis in parola, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona le garanzie finanziarie previste ai sensi di norma a copertura sia dell'attività di discarica, sia dell'attività svolta nell'impianto di inertizzazione; nel caso di polizze già in essere potranno essere presentate anche apposite appendici con l'estensione della validità delle stesse alla nuova autorizzazione rilasciata. L'importo delle garanzie va calcolato in conformità a quanto previsto dalla DGRV n. 2721/2014; in particolare, in relazione all'attività di discarica, detto importo va calcolato a partire dalle pertinenti voci del Piano finanziario allegato al progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data 16.06.2021. In relazione all'attività di inertizzazione, non avendo il gestore distinto i volumi in stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelli dei rifiuti non pericolosi, l'importo da garantire dovrà essere riferito alla condizione più gravosa, ovvero quella corrispondente alla volumetria utile (vedi **punto 6. lett. d., e. ed f.**) interamente occupata da rifiuti pericolosi. Le garanzie dovranno essere prestate in conformità al modello allegato alla DGRV n. 2721/2014, ovvero in conformità alle indicazioni della competente Provincia di Verona, la quale è tenuta a verificarne la conformità.

53. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze, pena la sospensione dell'Autorizzazione.

54. In occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie, prestate a copertura dell'attività di discarica, l'importo delle stesse potrà essere ricalcolato – nei limiti di quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014 - su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest'ultime siano complessivamente congruenti – relativamente al periodo considerato – con quelle previste dal Piano finanziario vigente e fatto salvo quanto previsto al successivo punto **55.**

55. L'importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell'attività di gestione post – operativa della discarica dovrà essere adeguato opportunamente qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del Piano finanziario riconosciuto con il presente provvedimento.

J. Disposizioni finali

56. La ripresa dei conferimenti di rifiuti nell'installazione in parola è subordinata alla formale accettazione, da parte della Provincia di Verona, delle relative garanzie finanziarie presentate secondo le modalità di cui al precedente punto **52.**

57. Venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto Ambientale datato settembre 2020 cod. 2601_4305_E01.1_rev0_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita all'impianto.

58. Il Gestore è tenuto a programmare gli arrivi e le partenze dei mezzi di conferimento/allontanamento rifiuti e materiali di ingegneria nel rispetto del numero massimo previsto dallo scenario critico del SIA allegato al progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data 16.06.2021, pari a 52 mezzi/giorno che corrispondono a 104 transiti/giorno.

59. Tutte le nuove opere previste dal progetto di cui sopra dovranno essere realizzate al di fuori della fascia asservita dei metanodotti, pari a 12 (dodici) metri per parte rispetto all'asse della tubazione.

60. Con periodicità almeno annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia ed ARPAV una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/03. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 21/32

percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

61. Il gestore dovrà inoltre presentare alla Provincia di Verona ed al competente Dipartimento ARPAV, trimestralmente ed entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, un quadro riepilogativo dei quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per codici e per lotto, per provenienza regionale ed extraregionale (ai fini del controllo sull'ecotassa e sul rispetto delle priorità stabilite dalla LR n. 45/2019).
62. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona ed al competente Dipartimento ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere di Provincia ed ARPAV.
63. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e al Comune di Zevio, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
64. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
65. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
66. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021

ELENCO CODICI RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA

EER	Descrizione EER	DISCARICA		Note
		Operazioni D15, D1	Operazioni R13, R5	
01	**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**			
01 04	**rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**			
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla		X	
10	**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**			
10 01	**rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**			
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14		X	
10 02	**rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**			
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie		X	
10 02 02	scorie non trattate		X	
10 06	**rifiuti della metallurgia termica del rame**			
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria		X	
10 07	**rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**			
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria		X	
10 09	**rifiuti della fusione di materiali ferrosi**			
10 09 03	scorie di fusione		X	
10 11	**rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**			
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X	
10 12	**rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**			
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X	
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**			
17 01	**cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**			
17 01 01	cemento		X	
17 01 02	mattoni		X	
17 01 03	mattonelle e ceramiche		X	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		X	
17 02	**legno, vetro e plastica**			
17 02 02	vetro		X	
17 05	**terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**			
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	a)
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X	
17 09	**altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X	
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**			
19 01	**rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**			
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X		
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X		
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X		

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 23/32**

REGIONE DEL VENETO · DIREZIONE AMBIENTE

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 2/11

19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X		
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X		
19 02	**rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**			
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		
19 02 04*	19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X		
19 02 05*	19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X		
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X		
19 03	**rifiuti stabilizzati/solidificati**			
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X		
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X		
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X		
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X		
19 08	**rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**			
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X		b)
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X		b)
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X		b)
19 10	**rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**			
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X		
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X		
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X		
19 11	**rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**			
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X		
19 12	**rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**			
19 12 01	carta e cartone	X		
19 12 02	metalli ferrosi	X		
19 12 03	metalli non ferrosi	X		
19 12 04	plastica e gomma	X		
19 12 05	vetro	X		
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X		
19 12 08	prodotti tessili	X		
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X		
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		
19 13	**rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**			
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X		c)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		c)
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X		c)
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		c)
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		c)

a) **in D15 ed in D1 limitatamente ai rifiuti prodotti da Inerteco che deriveranno dalla rimozione dei terreni con materiali antropici rinvenuti nell' area posta ad est della discarica e nell'ambito della fascia di asservimento (pari a 12 m rispetto all'asse) del metanodotto SNAM Mestre-Cremona**

b) **solo se provenienti dal trattamento di rifiuti**

c) **solo se prodotti da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati o acque di falda contaminate**

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 29 SET. 2021 **pag. 24/32**

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 3/11

ELENCO CODICI RIFIUTI CONFERIBILI NELL'IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE

EER	Descrizione EER	Note
01	**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**	
01.03	**Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**	
01.03.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01.03.08	polvere e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07	
01.03.09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07	
01.04	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01.04.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.04.09	scarti di ghiaia e argilla	
01.04.10	polvere e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.04.11	rifiuti dalla lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.05	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione	
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	
01.05.05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	
01.05.06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	
01.05.07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 01.05.05 e 01.05.06	
01.05.08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 01.05.05 e 01.05.06	
03	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI**	
03.03	**Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**	
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	d)
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10	d)
04	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE**	
04.01	**Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce**	
04.01.06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	d)
04.01.07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	d)
04.01.08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	d)
04.02	**Rifiuti dell'industria tessile**	
04.02.14*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	d)
04.02.15	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.14	d)
04.02.16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	d)
04.02.17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16	d)
04.02.19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19	d)
05	**RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**	
05.01	**Rifiuti della raffinazione del petrolio**	
05.01.02*	fanghi da processi di dissalazione	
05.01.09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
05.01.10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09	
05.01.13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	
05.01.14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	
06	**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**	
06.03	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici**	
06.03.13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 25/32**

REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE AMBIENTE

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 4/11

06.03.14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13	
06.03.15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	
06.03.16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15	
06.04	**Rifiuti contenenti metalli diversi da quelli di cui alla voce 06.03**	
06.04.03*	rifiuti contenenti arsenico	
06.04.04*	rifiuti contenenti mercurio	
06.04.05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	
06.05	**Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti**	
06.05.02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02	
06.07	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni**	
06.07.03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	
06.11	**Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti**	
06.11.01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	
06.13	**Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti**	
06.13.02*	carbone attivato esaurito (tranne 06.07.02)	
06.13.03	nerofumo	
06.13.05*	fuliggine	
07	**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**	
07.01	**Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**	
07.01.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11	d)
07.02	**Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**	
07.02.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.02.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11	d)
07.03	**Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06.11)**	
07.03.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.03.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.03.11	d)
07.06	**Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detrgenti, disinfettanti e cosmetici**	
07.06.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.06.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11	d)
07.07	**Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**	
07.07.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	d)
07.07.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11	d)
08	**RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI, SMALTI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**	
08.01	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pittute e vernici**	
08.01.11*	pittute e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08.01.12	pittute e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11	
08.01.13*	fanghi prodotti da pittute e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08.01.14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.13	
08.01.17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pittute e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08.01.18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.13	
08.02	**Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi i materiali ceramici)**	
08.02.01	Polveri di scarto di rivestimenti	
10	**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**	

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 29 SET. 2021 **pag. 26/32**

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 5/11

10.01	**Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**	
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)	
10.01.02	ceneri leggere di carbone	
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
10.01.04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	
10.01.05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
10.01.07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
10.01.14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14	
10.01.16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16	
10.01.18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.01.19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18	
10.01.20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20	
10.01.24	sabbie di reattori a letto fluidizzato	
10.01.26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	
10.02	**Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**	
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie	
10.02.02	scorie non trattate	
10.02.07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.02.08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07	
10.02.10	scaglie di laminazione	
10.02.11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.02.12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11	
10.02.13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.02.14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213	
10.02.15	altri fanghi e residui di filtrazione	
10.03	**Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**	
10.03.02	frammenti di anodi	
10.03.04*	scorie della produzione primaria	
10.03.05	rifiuti di allumina	
10.03.08*	scorie saline della produzione secondaria	
10.03.09*	scorie nere della produzione secondaria	
10.03.16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.03.15	
10.03.19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10.03.20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19	
10.03.21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	
10.03.22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21	
10.03.23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.03.24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23	
10.03.25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.03.26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25	
10.03.27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.03.28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.27	
10.03.29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	
10.03.30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.29	
10.04	**Rifiuti della metallurgia termica del piombo**	

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 27/32**

REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE AMBIENTE

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 6/11

10.04.01*	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.04.02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10.04.03*	arsenato di calcio	
10.04.04*	polveri dei gas di combustione	
10.04.05*	altre polveri e particolato	
10.04.06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10.04.07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi	
10.04.09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.04.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09	
10.05	**Rifiuti della metallurgia termica dello zinco**	
10.05.01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.05.03*	polveri dei gas di combustione	
10.05.04	altre polveri e particolato	
10.05.05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi	
10.05.06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.05.08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.05.09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.05.08	
10.05.11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.05.10	
10.06	**Rifiuti della metallurgia termica del rame**	
10.06.01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.06.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10.06.03*	polveri dei gas di combustione	
10.06.04	altre polveri e particolato	
10.06.06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10.06.07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.06.09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.06.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09	
10.07	**Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**	
10.07.01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.07.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10.07.03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10.07.04	altre polveri e particolato	
10.07.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.07.07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.07.08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.07.07	
10.08	**Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**	
10.08.04	polveri e particolato	
10.08.08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	
10.08.09	altre scorie	
10.08.11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.08.10	
10.08.13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.12	
10.08.14	frammenti di anodi	
10.08.15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10.08.16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15	
10.08.17*	fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.08.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17	
10.08.19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.08.20	rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.19	
10.09	**Rifiuti della fusione di materiali ferrosi**	
10.09.03	scorie di fusione	
10.09.05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05	
10.09.07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 28/32

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 7/11

10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05	
10.09.09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09	
10.09.11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11	
10.09.13*	rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose	
10.09.14	rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10.09.13	
10.09.15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	
10.09.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10.09.15	
10.10	**Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**	
10.10.03	scorie di fusione	
10.10.05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.10.06	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05	
10.10.07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.10.08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07	
10.10.09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10.10.10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09	
10.10.11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10.10.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11	
10.10.13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	
10.10.14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10.10.13	
10.10.15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	
10.10.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10.10.15	
10.11	**Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**	
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
10.11.05	polveri e particolato	
10.11.09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	
10.11.10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10.11.09	
10.11.11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	
10.11.13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	
10.11.14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.13	
10.11.15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.11.16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.15	
10.11.17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.11.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.17	
10.11.19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10.11.20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.19	
10.12	**Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**	
10.12.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10.12.03	polveri e particolato	
10.12.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10.12.09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.12.10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09	
10.12.11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	
10.12.12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10.12.11	
10.12.13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
10.13	**Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali**	
10.13.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10.13.04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	
10.13.06	polveri e particolato (eccetto quello delle voci 10.13.12 e 10.13.13)	
10.13.07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle	

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 29/32**

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 8/11

	voci 10.13.09 e 10.13.10	
10.13.12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.13.13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.12	
10.13.14	rifiuti e fanghi di cemento	
11	**RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**	
11.01	**Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**	
11.01.08*	fanghi di fosfatazione	
11.01.09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	
11.01.10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.09	
11.01.13*	rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose	
11.01.14	rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.13	
11.01.16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
11.01.98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
11.02	**Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi**	
11.02.02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	
11.02.03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	
11.02.05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	
11.02.06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05	
11.02.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
11.05	**Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo**	
11.05.02	ceneri di zinco	
11.05.03*	rifiuti solido prodotti dal trattamento dei fumi	
11.05.04*	fondente esaurito	
12	**RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**	
12.01	**Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**	
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	d)
12.01.13	rifiuti di saldatura	
12.01.14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14	
12.01.16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	
12.01.18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura), contenenti olio	
13	**OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)**	
13.05	**prodotti di separazione olio/acqua**	
13.05.01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	
13.05.02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	
13.05.03*	fanghi da collettori	
13.05.08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	
13.08	**rifiuti di oli non specificati altrimenti**	
13.08.01*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione	
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**	
16.03	**Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**	
16.03.03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03	
16.03.05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	d)
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05	d)
16.08	**Catalizzatori esauriti**	
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)	
16.08.02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag.** 30/32

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 9/11

16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	
16.08.04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16.08.07)	
16.08.07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	
16.11	**Scarti di rivestimenti e materiali refrattari**	
16.11.01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	
16.11.03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03	
16.11.05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05	
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**	
17.01	**Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**	
17.01.01	cemento	
17.01.02	mattoni	
17.01.03	mattonelle e ceramica	
17.01.06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	
17.02	**Legno, vetro e plastica**	
17.02.01	legno	d)
17.02.03	plastica	d)
17.02.04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	d)
17.04	**Metalli (incluse le loro leghe)**	
17.04.01	rame, bronzo, ottone	e)
17.04.02	alluminio	e)
17.04.03	piombo	e)
17.04.04	zinco	e)
17.04.05	ferro e acciaio	e)
17.04.06	stagno	e)
17.04.07	metalli misti	e)
17.04.09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	e)
17.05	**Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**	
17.05.03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	
17.05.05*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05	
17.05.07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	
17.08	**Materiali da costruzione a base di gesso**	
17.08.01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	
17.09	**Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**	
17.09.01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	
17.09.03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**	
19.01	**Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**	
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	

Allegato B al Decreto n. 31 **del** 28 SET. 2021 **pag. 31/32**

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 10/11

19.01.05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
19.01.07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
19.01.10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	
19.01.11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11	
19.01.13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	
19.01.14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13	
19.01.15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	
19.01.16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.15	
19.01.17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	
19.01.18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17	
19.01.19	sabbie di reattori a letto fluidizzato	
19.02	**Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**	
19.02.03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	
19.02.04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	
19.02.05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	
19.02.06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05	
19.02.11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
19.03	**Rifiuti stabilizzati/solidificati**	
19.03.04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	f)
19.03.05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04	f)
19.04.02*	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi	
19.04.03*	fase solida non vetrificata	
19.08	**Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**	
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	d)
19.08.06*	resine di scambio ionico saturate o esaurite	
19.08.07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
19.08.08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose	
19.08.11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	d)
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11	d)
19.08.13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	
19.09	**Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**	
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
19.09.03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
19.09.04	carbone attivo esaurito	
19.09.05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
19.09.06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
19.10	**Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo**	
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio	
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	
19.10.03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	
19.10.04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03	
19.10.05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	
19.10.06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05	
19.11	**Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**	
19.11.01*	Filtri di argilla esauriti	
19.11.05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05	
19.11.07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	

Allegato B al Decreto n. 3, del 28 SET. 2021 **pag. 32/32**

Allegato A1 al Decreto n. 49 del 09.09.2021 pag. 11/11

19.12	**Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**	
19.12.01	Carta e cartone	d)
19.12.02	metalli ferrosi	e)
19.12.03	metalli non ferrosi	e)
19.12.04	Plastica e gomma	d)
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	
19.12.11*	altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	d)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	d)
19.13	**Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**	
19.13.01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01	
19.13.03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	
19.13.04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03	
19.13.05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	
19.13.06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05	
20	**RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**	
20.03	**Altri rifiuti urbani**	
20.03.03	rifiuti della pulizia delle strade	

d) solo se non necessitano di specifici pre-trattamenti finalizzati a ridurne il contenuto di sostanze biodegradabili/organiche per renderli conformi ai criteri di accettabilità in discarica

e) solo se sotto-forma di solidi polverulenti ed in presenza di inquinanti, sensibili al trattamento, in concentrazioni superiori ai limiti di accettabilità nell'eluato dell'impianto di destinazione finale

f) solo se presentano – dopo il trattamento eseguito nell'impianto di provenienza - inquinanti, sensibili alle ricette di trattamento dell'impianto Inerteco, in concentrazioni superiori ai limiti di accettabilità dell'impianto di destinazione finale

(Codice interno: 458772)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 32 del 29 settembre 2021

Voltura alla società Tep Energy Solution S.r.l. e modifiche dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 725 del 8.06.2021 relativa ad un impianto per la produzione di energia elettrica e termica a Carmignano di Brenta nello stabilimento della ditta "SAPPI ITALY OPERATIONS S.p.A."

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Voltura della titolarità di un'autorizzazione relativa alla produzione di energia elettrica e termica e contestuale modifica della stessa.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall'art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità designata al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 218 del 25.02.2020 con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione relativa ad un impianto per la produzione di energia elettrica e termica costituito da una turbina a gas alimentata a gas naturale, una caldaia a recupero dotata di postcombustore alimentato a gas naturale e due turbine a vapore, della potenza termica immessa pari a 26,4 MW ed elettrica pari a 7,1 MW ubicato a Carmignano di Brenta nello stabilimento della ditta SAPPI ITALY OPERATIONS S.p.A. con sede legale e stabilimento nel Comune di Carmignano di Brenta (PD), in via Roma n. 67, SAPPI nel seguito;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 725 del 8.06.2021 con la quale è stata rinnovata alla SAPPI l'autorizzazione precedentemente rilasciata con deliberazione di Giunta n. 218 del 25.02.2020, avendo richiesto di poter realizzare una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, all'impianto per la produzione di energia elettrica e termica;

VISTA l'istanza di voltura dell'autorizzazione approvata con la citata deliberazione n. 725/2021, pervenuta al protocollo regionale n. 298349 del 1.07.2021, presentata dalla SAPPI, con la quale viene precisato che la richiesta interviene in forza dell'accordo tra privati sottoscritto in data 8.07.2020 con la società TEP Energy Solution S.r.l. con sede legale in Roma, via di Santa Teresa n. 35, TEP nel seguito;

VISTO l'atto di costituzione di diritto di superficie del 28.07.2020, redatto dal dottor Francesco Crivellari notaio in Padova-Rep. n. 269394/42490, registrato a Padova il 6.08.2020 al n. 26896 S. 1T - trascr. a Vicenza il 6.08.2020 ai n.ri 14722/10065, tra la società SAPPI e la società TEP;

VISTO l'atto integrativo del 10.08.2021, redatto dal dottor Francesco Crivellari notaio in Padova, registrato a Padova il 10.08.2021 al n. 34990 serie 1T, agli atti dell'Ufficio tra le società SAPPI e TEP, relativo al trasferimento a TEP dell'autorizzazione di cui alla deliberazione n. 725/2021;

PRESO ATTO che gli accordi sottoscritti tra le parti prevedono che l'impianto sia costruito, gestito e mantenuto dalla TEP in un'aera delimitata sulla quale la stessa SAPPI ha costituito a favore di TEP un diritto di superficie e che quest'ultima ha come fine la produzione di energia elettrica e termica da fornire a SAPPI per lo svolgimento delle proprie attività;

VISTA la richiesta motivata di deroga presentata da SAPPI, assunta al protocollo regionale al n. 351808 del 6.08.2021, alla prescrizione n. 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 725/2021 per il camino n. 121, relativamente alla realizzazione delle prese per misure e campionamenti in quanto trattasi di camino di bypass la cui attivazione è prevista solo in caso di emergenza;

CONSIDERATO che la prescrizione n. 3 della deliberazione n. 725/2021 ha stabilito "*di dare atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione di Giunta regionale n. 218 del 25.02.2020 ed i conseguenti provvedimenti adottati*";

PRESO ATTO che l'impianto di cui si è rinnovata l'autorizzazione all'esercizio con la deliberazione n. 218/2020, costituito da una turbina alimentata a gas naturale e una caldaia a recupero dotata di post-combustore a gas naturale, dovrà restare in funzione fino alla completa realizzazione e messa a regime della nuova turbina e relativa caldaia a recupero e che pertanto l'impianto di produzione di energia in esercizio e quello di nuova realizzazione dovranno essere esercitati contemporaneamente per consentire l'esecuzione delle prove tecniche di funzionamento e settaggio del nuovo impianto di produzione di energia;

VISTA la richiesta presentata da SAPPI, assunta al protocollo regionale al n. 330181 del 23.07.2021, di poter mantenere in esercizio e gestire l'impianto esistente fino alla completa realizzazione e messa a regime della nuova turbina e relativa caldaia a recupero da parte di TEP;

RITENUTO di concedere alla società TEP Energy Solution S.r.l., con sede legale in Roma, via di Santa Teresa n. 35, la voltura della menzionata autorizzazione disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 725/2021, confermandone le prescrizioni e le condizioni specificate dalla medesima;

RITENUTO inoltre, di poter accogliere la richiesta di deroga alla prescrizione n. 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 725/2021 per il camino n. 121, relativamente alla realizzazione delle prese per misure e campionamenti in quanto trattasi di camino di bypass la cui attivazione è prevista solo in caso di emergenza;

CONSIDERATA la necessità di mantenere in esercizio e gestire l'impianto esistente da parte di SAPPI alle condizioni di cui alla deliberazione n. 218/2020 fino alla completa realizzazione e messa a regime della nuova turbina e relativa caldaia a recupero autorizzate con la deliberazione n. 725/2021;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di volturare alla società TEP Energy Solution S.r.l., con sede legale in Roma, via di Santa Teresa n. 35, la titolarità dell'autorizzazione rilasciata con la deliberazione di Giunta regionale n. 725 del 8.06.2021 con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione alla società SAPPI ITALY OPERATION S.p.A., con sede legale e stabilimento nel Comune di Carmignano di Brenta (PD) Via Roma n. 67, a seguito di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, dell'impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale, composto da una turbina con caldaia a recupero dotata di post-combustore e da un motogeneratore a combustione interna con caldaia a recupero senza bruciatore, con potenza termica massima nominale complessiva pari a 40,940 MW e potenza elettrica complessiva pari a 12,829, confermandone le prescrizioni e le condizioni specificate dalla medesima;

3. di accogliere la richiesta di deroga alla prescrizione n. 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 725/2021 per il solo camino n. 121, relativamente alla realizzazione delle prese per misure e campionamenti;

4. di modificare parzialmente la prescrizione n. 3 della deliberazione di Giunta regionale n. 725 del 8.06.2021, concedendo alla società SAPPI ITALY OPERATION S.p.A. di Carmignano di Brenta (PD) di mantenere in esercizio e gestire l'impianto esistente, costituito da una turbina alimentata a gas naturale e una caldaia a recupero dotata di post-combustore a gas naturale, alle condizioni stabilite dalla deliberazione n. 218/2020, fino alla completa realizzazione e messa a regime della nuova turbina e relativa caldaia a recupero da parte di TEP;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società SAPPI ITALY OPERATION S.p.A., alla società TEP Energy Solution S.r.l., al Comune di Carmignano di Brenta, alla Provincia di Padova , all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;

6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

(Codice interno: 458821)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 66 del 09 settembre 2021

Accertamento, impegno e liquidazione delle spese di missione del personale impegnato nel progetto (Field Meeting 26/05/2021 e 27/05/2021 presso Malborghetto UD) per l'importo complessivo di Euro 434,56. Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT3032 SedInOut "Sviluppo di una metodologia di gestione del rischio tramite la valutazione della disponibilità di sedimento al trasporto in massa in ambiente montano" Quota Regione del Veneto: Euro 225.000,00 CUP H19F19000270007.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento accerta, impegna e liquida, nell'ambito del Progetto ITAT3032 -SedInOut, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020, le spese di missione che sono state anticipate dai dipendenti regionali, per la partecipazione al Field Meeting 26/05/2021 e 27/05/2021 presso Malborghetto - UD. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n. 1053 del 30/07/2019; - DGR n. 1907 del 21/12/2018 - DGR n. 271 del 14/03/2017; - Nota prot. n. 108538 del 18/03/2016 della Sezione Risorse Umane relativa alla gestione della spesa per trasferte del personale dipendente impiegato in progetti obiettivo e del personale le cui spese sono a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali.

Il Direttore

DATO ATTO CHE:

- con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8658 del 30/11/2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014/2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE;

- con la DGR n. 13 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;

- con la DGR n. 1907 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della terza procedura pubblica (avviso) per la selezione dei progetti del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014/2020 e ha autorizzato la presentazione delle proposte elaborate dalle Strutture e da alcuni Enti regionali tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo quale partner del Progetto SedInOut;

- con la DGR n. 1053 del 30/07/2019 la Giunta Regionale ha preso atto delle graduatorie approvate dal Comitato Direttivo del Programma di Cooperazione Trasfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020, che si è tenuto il 12 e 13 giugno 2019 a Soprabolzano (BZ), tra i quali risultava il Progetto ID ITAT3032 - SedInOut, con Lead Partner la Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Geologia e prove Materiali, e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture interessate di sottoscrivere i documenti necessari secondo le regole del Programma, nonché di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabili mirati ad avviare le attività tecniche e di gestione;

VISTO:

- il Contratto di Partenariato, sottoscritto in data 15/01/2019 tra il Lead Partner e i Partners di Progetto (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio geologico, Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo, Land Salisburgo - Rip. 6 Traffico e infrastrutture, Land Carinzia - Rip. 8 Ambiente, Energia, Patrimonio Naturale) che definisce i diritti e doveri di tutti i partecipanti al progetto;

- il Contratto di Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Ufficio per l'integrazione europea e il Lead Partner, sottoscritto in data 13/08/2019, che definisce i diritti e gli obblighi delle parti predette;

RILEVATO CHE:

- il budget totale del Progetto ITAT3032 - SedInOut è di Euro 961.700,00 e che alla Regione del Veneto è stato assegnato un budget complessivo di Euro 225.000,00 di cui Euro 191.250,00 di quota FESR, pari all'85%, e Euro 33.750,00 di quota FdR (Fondo di Rotazione nazionale), pari al 15%;

- il budget di progetto della Regione del Veneto per la voce "Spese di viaggio e soggiorno" è pari a Euro 5.700,00;

- per l'esercizio finanziario 2021 è stata calcolata la necessità di un importo massimo di Euro 3.900,00;

DATO ATTO che la spesa sopra richiamata fa riferimento a spese anticipate dal personale dipendente regionale;

VISTO che ai fini dell'espletamento delle trasferte del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto si deve fare riferimento a:

- DGR. n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto";

- nota prot. n. 0129902 del 31/03/2017 della Direzione Organizzazione e Personale relativa alla nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto;

CONSIDERATO che sono stati attribuiti appositi capitoli di entrata e di spesa all'interno del Bilancio Pluriennale 2021-2023, al fine di anticipare le spese necessarie alla realizzazione del progetto, che saranno rimborsate come previsto dalle regole del Programma, previa certificazione di spesa, debitamente validata dal First Level Control, con DSGP n. 1 del 08/01/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

CONSIDERATO che, al Field Meeting del 26/05/2021 e 27/05/2021 presso Malborghetto - UD, hanno partecipato:

- il dott. geol. Patrizio Buscemi, dipendente regionale della Direzione Difesa del Suolo a tempo indeterminato;

- l'ing. Barbara De Fanti, dipendente regionale della Direzione Difesa del Suolo a tempo indeterminato;

- il dott. geol. Dario Tosoni, dipendente regionale della Direzione Difesa del Suolo a tempo indeterminato;

PRESO ATTO che le spese di missione sono state sostenute direttamente dal personale regionale e trovano copertura sui capitoli di spesa n. 104082 e 104084 del Bilancio Pluriennale 2021-2023;

DATO ATTO che, per il Field Meeting del 26/05/2021 e 27/05/2021 presso Malborghetto - UD:

- il dott. geol. Patrizio Buscemi ha sostenuto direttamente spese per un importo complessivo di Euro 195,52 così ripartiti: Euro 44,52 per n. 2 pasti, Euro 76,00 per costi di spese auto, Euro 75,00 per alloggio;

- l'ing. Barbara De Fanti ha sostenuto direttamente spese per un importo complessivo di Euro 119,52 così ripartiti: Euro 44,52 per n. 2 pasti, Euro 75,00 per alloggio;

- il dott. geol. Dario Tosoni ha sostenuto direttamente spese per un importo complessivo di Euro 119,52 così ripartiti: Euro 44,52 per n. 2 pasti, Euro 75,00 per alloggio;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo ha trasmesso alla Direzione Organizzazione e Personale il riepilogo delle spese e la richiesta di rimborso riferiti alle attività sopra indicate, unitamente ai relativi giustificativi di spesa e che il competente ufficio della Direzione Organizzazione e Personale, a seguito delle verifiche di propria pertinenza, con successive e-mail del 28/06/2021, 21/07/2021 e 18/08/2021 ha dato indicazione di disporre le relative liquidazioni a rimborso per la somma complessiva di Euro 434,56;

RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa, per l'importo complessivo di Euro 434,56, al fine di dare seguito alla disposizione della Direzione Organizzazione e Personale, da assumere sui capitoli di spesa n. 104082 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota comunitaria -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299) e n. 104084 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota statale -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299) secondo la quota di partecipazione FESR e quota Fondo di Rotazione Nazionale, imputabili in base all'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2021, come di seguito riportato:

Capitolo	Anagrafica	Articolo	V° livello PdC	Esercizio 2021
104082 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota comunitaria -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	00074413 Regione del Veneto	026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta"	U.1.03.02.02.001	369,38
104084 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota statale -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	00074413 Regione del Veneto	026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta"	U.1.03.02.02.001	65,18
Totale				**434,56**

CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 434,56 trovano copertura sullo stanziamento di risorse da accertare, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del Principio applicato della competenza finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa risulta esigibile, rispettivamente:

- per Euro 369,38 sul capitolo di entrata n. 101455 - Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N .1299), soggetto Versante Provincia Autonoma di Bolzano, codice Scheda Dati Anagrafici n. 00064785;
- per Euro 65,18 sul capitolo di entrata n. 101456 - Assegnazione statale per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299), soggetto Versante Provincia Autonoma di Bolzano, codice Scheda Dati Anagrafici n. 00064785;

DATO ATTO che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal presente provvedimento risulta esigibile per Euro 434,56 nell'esercizio finanziario 2021;

VISTI:

- i Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
- la DGR n. 1053 del 30/07/2019;
- la DGR n. 1907 del 21/12/2018;
- il Contratto di Partenariato tra il Lead Partner e i Partners di Progetto;
- il Contratto di Concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Ufficio per l'integrazione europea;
- la L.R. 31/12/2012, n. 54 ;
- la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministativi" e s.m.i.;
- la L.R. 1/97 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione";
- la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;
- il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto";
- la DGR n. 845/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020"
- la legge regionale n. 41 del 29/12/2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023";
- la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni;
- il DSGP n. 1 del 08/01/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
- la D.G.R. n.30 del 19/01/2021 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2021-2023;

decreta

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la spesa complessiva di Euro 434,56 a copertura dei costi sostenuti dai dipendenti dott. geol. Patrizio Buscemi, ing. Barbara De Fanti, dott. geol. Dario Tosoni per il Field Meeting del 26/05/2021 e 27/05/2021 presso Malborghetto - UD;

3. di procedere, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento complessivo di Euro 434,56 a valere rispettivamente per Euro 369,38 sul capitolo di entrata n. 101455 - Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N .1299), soggetto Versante Provincia Autonoma di Bolzano e per Euro 65,18 sul capitolo n. 101456 - Assegnazione statale per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299), soggetto Versante Provincia Autonoma di Bolzano, in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 4), come di seguito riportato:

Capitolo	Anagrafica del Versante	Codice PdC	Esercizio 2021
n. 101455 - Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N .1299)	Provincia Autonoma di Bolzano (00064785)	E. 2.01.01.02.001	369,38
n. 101456 - Assegnazione statale per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	Provincia Autonoma di Bolzano (00064785)	E. 2.01.01.02.001	65,18
Totale			**434,56**

4. di impegnare e liquidare, a favore della Regione del Veneto (anagrafica n. 00074413), la somma complessiva di Euro 434,56, secondo la seguente ripartizione:

Capitolo	Anagrafica	Articolo	V° livello PdC	Esercizio 2021
104082 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota comunitaria -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	00074413 Regione del Veneto	026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta"	U.1.03.02.02.001	369,38
104084 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota statale -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	00074413 Regione del Veneto	026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta"	U.1.03.02.02.001	65,18
Totale				**434,56**

5. di dare atto che, in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, l'obbligazione è perfezionata ed esigibile per Euro 434,56 nell'esercizio 2021 e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;

6. di dare atto che l'obbligazione oggetto dell'impegno di spesa al punto 4 non è un debito commerciale;

7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

8. di dare atto che, come previsto dalla DGR n. 845/2020, la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è più soggetta alla limitazione disposta dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

9. di dare atto che le liquidazioni di spesa seguono le disposizioni impartite dalla Direzione Organizzazione e Personale con DGR n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto";

10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;

12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 458822)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 69 del 15 settembre 2021

Accertamento, impegno e liquidazione delle spese di missione del personale impegnato nel progetto (Field Meeting 28/07/2021 e 29/07/2021 presso Val Ridanna, in comune di Racines - BZ) per l'importo complessivo di Euro 800,64. Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT3032 SedInOut "Sviluppo di una metodologia di gestione del rischio tramite la valutazione della disponibilità di sedimento al trasporto in massa in ambiente montano" Quota Regione del Veneto: Euro 225.000,00 CUP H19F19000270007.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento accerta, impegna e liquida, nell'ambito del Progetto ITAT3032 -SedInOut, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020, le spese di missione che sono state anticipate dai dipendenti regionali, per la partecipazione al Field Meeting il 28/07/2021 e 29/07/2021 presso Val Ridanna, in comune di Racines - BZ Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • DGR n. 1053 del 30/07/2019; • DGR n. 1907 del 21/12/2018 • DGR n. 271 del 14/03/2017; • Nota prot. n. 108538 del 18/03/2016 della Sezione Risorse Umane relativa alla gestione della spesa per trasferte del personale dipendente impiegato in progetti obiettivo e del personale le cui spese sono a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali.

Il Direttore

DATO ATTO CHE:

- con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8658 del 30/11/2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014/2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
- con la DGR n. 13 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
- con la DGR n. 1907 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della terza procedura pubblica (avviso) per la selezione dei progetti del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014/2020 e ha autorizzato la presentazione delle proposte elaborate dalle Strutture e da alcuni Enti regionali tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo quale partner del Progetto SedInOut;
- con la DGR n. 1053 del 30/07/2019 la Giunta Regionale ha preso atto delle graduatorie approvate dal Comitato Direttivo del Programma di Cooperazione Trasfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020, che si è tenuto il 12 e 13 giugno 2019 a Soprabolzano (BZ), tra i quali risultava il Progetto ID ITAT3032 - SedInOut, con Lead Partner la Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Geologia e prove Materiali, e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture interessate di sottoscrivere i documenti necessari secondo le regole del Programma, nonché di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabili mirati ad avviare le attività tecniche e di gestione;

VISTO:

- il Contratto di Partenariato, sottoscritto in data 15/01/2019 tra il Lead Partner e i Partners di Progetto (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio geologico, Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo, Land Salisburgo - Rip. 6 Traffico e infrastrutture, Land Carinzia - Rip. 8 Ambiente, Energia, Patrimonio Naturale) che definisce i diritti e doveri di tutti i partecipanti al progetto;
- il Contratto di Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Ufficio per l'integrazione europea e il Lead Partner, sottoscritto in data 13/08/2019, che definisce i diritti e gli obblighi delle parti predette;

RILEVATO CHE:

- il budget totale del Progetto ITAT3032 - SedInOut è di Euro 961.700,00 e che alla Regione del Veneto è stato assegnato un budget complessivo di Euro 225.000,00 di cui Euro 191.250,00 di quota FESR, pari all'85%, e Euro

33.750,00 di quota FdR (Fondo di Rotazione nazionale), pari al 15%;
- il budget di progetto della Regione del Veneto per la voce "Spese di viaggio e soggiorno" è pari a Euro 5.700,00;
- per l'esercizio finanziario 2021 è stata calcolata la necessità di un importo massimo di Euro 3.900,00;

DATO ATTO che la spesa sopra richiamata fa riferimento a spese anticipate dal personale dipendente regionale;

VISTO che ai fini dell'espletamento delle trasferte del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto si deve fare riferimento a:

- DGR. n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto";
- nota prot. n. 0129902 del 31/03/2017 della Direzione Organizzazione e Personale relativa alla nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto;

CONSIDERATO che sono stati attribuiti appositi capitoli di entrata e di spesa all'interno del Bilancio Pluriennale 2021-2023, al fine di anticipare le spese necessarie alla realizzazione del progetto, che saranno rimborsate come previsto dalle regole del Programma, previa certificazione di spesa, debitamente validata dal First Level Control, con DSGP n. 1 del 08/01/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

CONSIDERATO che, al Field Meeting 28/07/2021 e 29/07/2021 presso Val Ridanna, in comune di Racines - BZ, hanno partecipato:

- il dott. geol. Patrizio Buscemi, dipendente regionale della Direzione Difesa del Suolo a tempo indeterminato;
- l'ing. Barbara De Fanti, dipendente regionale della Direzione Difesa del Suolo a tempo indeterminato;
- la dott. geol. Veronica Tornielli, dipendente regionale della Direzione Difesa del Suolo a tempo indeterminato;
- il dott. geol. Dario Tosoni, dipendente regionale della Direzione Difesa del Suolo a tempo indeterminato;

PRESO ATTO che le spese di missione sono state sostenute direttamente dal personale regionale e trovano copertura sui capitoli di spesa n. 104082 e 104084 del Bilancio Pluriennale 2021-2023;

DATO ATTO che, per il Field Meeting 28/07/2021 e 29/07/2021 presso Val Ridanna, in comune di Racines - BZ:

- il dott. geol. Patrizio Buscemi ha sostenuto direttamente spese per un importo complessivo di Euro 169,96 così ripartiti: Euro 34,86 per n. 2 pasti, Euro 135,10 per alloggio;
- l'ing. Barbara De Fanti, ha sostenuto direttamente spese per un importo complessivo di Euro 301,66 così ripartiti: Euro 22,26 per n. 1 pasto, Euro 144,30 per costi di spese auto, Euro 135,10 per alloggio;
- la dott. geol. Veronica Tornielli, ha sostenuto direttamente spese per un importo complessivo di Euro 157,36 così ripartiti: Euro 22,26 per n. 1 pasto, Euro 135,10 per alloggio;
- il dott. geol. Dario Tosoni ha sostenuto direttamente spese per un importo complessivo di Euro 171,66 così ripartiti: Euro 36,56 per n. 2 pasti, Euro 135,10 per alloggio;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo ha trasmesso alla Direzione Organizzazione e Personale il riepilogo delle spese e la richiesta di rimborso riferiti alle attività sopra indicate, unitamente ai relativi giustificativi di spesa e che il competente ufficio della Direzione Organizzazione e Personale, a seguito delle verifiche di propria pertinenza, con successive e-mail del 18/08/2021 e 10/09/2021 ha dato indicazione di disporre le relative liquidazioni a rimborso per la somma complessiva di Euro 800,64;

RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa, per l'importo complessivo di Euro 800,64, al fine di dare seguito alla disposizione della Direzione Organizzazione e Personale, da assumere sui capitoli di spesa n. 104082 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota comunitaria -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299) e n. 104084 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota statale -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299) secondo la quota di partecipazione FESR e quota Fondo di Rotazione Nazionale, imputabili in base all'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2021, come di seguito riportato:

Capitolo	Anagrafica	Articolo	V° livello PdC	Esercizio 2021
104082 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota comunitaria -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	00074413 Regione del Veneto	026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta"	U.1.03.02.02.001	680,54

104084 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota statale -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	00074413 Regione del Veneto	026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta"	U.1.03.02.02.001	120,10
Totale				**800,64**

CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 800,64 trovano copertura sullo stanziamento di risorse da accertare, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del Principio applicato della competenza finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa risulta esigibile, rispettivamente:

- per Euro 680,54 sul capitolo di entrata n. 101455 - Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N .1299), soggetto Versante Provincia Autonoma di Bolzano, codice Scheda Dati Anagrafici n. 00064785;
- per Euro 120,10 sul capitolo di entrata n. 101456 - Assegnazione statale per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299), soggetto Versante Provincia Autonoma di Bolzano, codice Scheda Dati Anagrafici n. 00064785;

DATO ATTO che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal presente provvedimento risulta esigibile per Euro 800,64 nell'esercizio finanziario 2021;

VISTI:

- i Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
- la DGR n. 1053 del 30/07/2019;
- la DGR n. 1907 del 21/12/2018;
- il Contratto di Partenariato tra il Lead Partner e i Partners di Progetto;
- il Contratto di Concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione - Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Ufficio per l'integrazione europea;
- la L.R. 31/12/2012, n. 54 ;
- la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministativi" e s.m.i.;
- la L.R. 1/97 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione";
- la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;
- il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto";
- la DGR n. 845/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020"
- la legge regionale n. 41 del 29/12/2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023";
- la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni;
- il DSGP n. 1 del 08/01/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
- la D.G.R. n.30 del 19/01/2021 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2021-2023;

decreta

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la spesa complessiva di Euro 800,64 a copertura dei costi sostenuti dai dipendenti dott. geol. Patrizio Buscemi, ing. Barbara De Fanti, dott. geol. Dario Tosoni e dott. geol. Veronica Tornielli per il Field Meeting 28/07/2021 e 29/07/2021 presso Val Ridanna, in comune di Racines - BZ;

3. di procedere, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento complessivo di Euro 800,64 a valere rispettivamente per Euro 680,54 sul capitolo di entrata n. 101455 - Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N .1299), soggetto Versante Provincia Autonoma di Bolzano e per Euro 120,10 sul capitolo n. 101456 - Assegnazione statale per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299), soggetto Versante Provincia Autonoma di Bolzano, in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 4), come di seguito riportato:

Capitolo	Anagrafica del Versante	Codice PdC	Esercizio 2021
n. 101455 - Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N .1299)	Provincia Autonoma di Bolzano (00064785)	E. 2.01.01.02.001	680,54
n. 101456 - Assegnazione statale per la Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) - Programma Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	Provincia Autonoma di Bolzano (00064785)	E. 2.01.01.02.001	120,10
Totale			**800,64**

4. di impegnare e liquidare, a favore della Regione del Veneto (anagrafica n. 00074413), la somma complessiva di Euro 800,64, secondo la seguente ripartizione:

Capitolo	Anagrafica	Articolo	V° livello PdC	Esercizio 2021
104082 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota comunitaria -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	00074413 Regione del Veneto	026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta"	U.1.03.02.02.001	680,54
104084 - Programma di Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V A Italia - Austria - Progetto "SedInOut" - quota statale -Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)	00074413 Regione del Veneto	026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta"	U.1.03.02.02.001	120,10
Totale				**800,64**

5. di dare atto che, in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, l'obbligazione è perfezionata ed esigibile per Euro 800,64 nell'esercizio 2021 e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;

6. di dare atto che l'obbligazione oggetto dell'impegno di spesa al punto 4 non è un debito commerciale;

7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

8. di dare atto che, come previsto dalla DGR n. 845/2020, la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è più soggetta alla limitazione disposta dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

9. di dare atto che le liquidazioni di spesa seguono le disposizioni impartite dalla Direzione Organizzazione e Personale con DGR n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto";

10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;

12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

(Codice interno: 458882)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 79 del 15 settembre 2021

Riparto alle Unioni di Comuni delle risorse statali "regionalizzate" a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/3/2006 assunta dalla Conferenza Unificata. Anno 2021. Impegno e liquidazione.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assegnazione, a favore delle Unioni di Comuni, del contributo statale destinato a finanziare quota parte delle spese correnti per l'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali e servizi comunali, ad esse trasferiti dai Comuni associati, nonché l'impegno e l'erogazione dei contributi a valere sulle risorse disponibili nell'esercizio in corso.

Il Direttore

PREMESSO che, con deliberazione n. 781 del 22.06.2021, che viene qui integralmente richiamata, la Giunta Regionale ha determinato, in previsione del riparto successivo, i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attribuite alle Regioni in base all'Intesa n. 936/CU assunta dalla Conferenza Unificata in data 1/03/2006, stabilendo i requisiti e le condizioni per l'accesso ai contributi da parte delle Unioni di Comuni.

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 19 del 25 marzo 2021, la Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 4 della citata Intesa e sulla base della documentazione trasmessa dalle Regioni, ha individuato le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale e, tra queste, anche il Veneto.

RILEVATO che, con nota prot. n. 89408 D.C.F.L del 16 giugno 2021, il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver determinato il contributo spettante alla Regione Veneto per l'importo complessivo di Euro 1.246.818,37, al netto della quota trattenuta dallo Stato, da destinare all'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza statale, a favore delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane.

RILEVATO che, con DDR n. 211 del 18.06.2021 della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, è stato disposto l'accertamento (n. 2734/2021) della relativa somma di € 1.246.818,37 con registrazione nel capitolo di Entrata n. 100307 ed imputazione nell'Esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023 e che la medesima somma è stata riscossa con reversale n. 031698/2021.

ATTESO che l'importo da attribuire alle Unioni di Comuni, conformemente a quanto previsto nella DGR n. 781/2021, è pari a Euro 997.454,70, corrispondente all'80% dell'importo complessivo del contributo statale.

CONSIDERATO che il riparto dei fondi statali "regionalizzati" a favore della Unioni di Comuni viene effettuato sulla base dei criteri specificati al punto 3.1 dell'Allegato A alla DGR n. 781/2021.

ATTESO che, entro il termine del 26 luglio 2021 fissato dalla DGR n. 781/2021 per la presentazione delle richieste di contributo statale "regionalizzato", sono pervenute alla competente Direzione regionale, le richieste di contributo statale per la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali, corredate dalla prescritta documentazione, da parte di n. 12 Unioni di Comuni.

VERIFICATO che, sulla base dei criteri previsti dalla DGR n. 781/2021, sono state ritenute ammissibili tutte le richieste di contributo presentate dalle Unioni dei Comuni in quanto conformi ai requisiti previsti ai punti 1 e 2 dell'All. A al provvedimento regionale.

VERIFICATO inoltre che, dall'esame istruttorio delle domande e della successiva documentazione integrativa trasmessa dalle Unioni di Comuni, in applicazione dei criteri previsti dalla deliberazione n. 781/2021 non risultano ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, le seguenti tipologie di spese:

- spese riferite all'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. f) c. 1 art. 19 del D.L. 95/2012;
- spese relative alle "strutture residenziali e di ricovero per anziani";
- spese relative a funzioni svolte dall'Unione per conto di altri comuni non associati;
- spese concernenti le funzioni rientranti nelle materie di competenza statale (Anagrafe);
- spese per servizi/funzioni esercitate dall'Unione mediante convenzione con altri comuni non associati, nel caso in cui l'Unione non risulti ente responsabile dell'esercizio associato;
- sanzioni amministrative per violazione codice della strada trasferite ai Comuni.

RITENUTO, pertanto:

- di determinare l'importo del contributo statale "regionalizzato" spettante a ciascuna Unione di Comuni, come dettagliato nell'**Allegato A**, facente parte integrante del presente atto, il quale riporta nelle note le motivazioni di esclusione delle spese per singole funzioni/servizi non conformi ai criteri indicati nella DGR n. 781/2021. Il contributo è calcolato per la quota del 30% del Fondo sulle spese correnti ammesse (al netto delle spese non ammissibili elencate al precedente punto) e per la quota del 70% sulla base del punteggio relativo agli indicatori associativi e finanziari;
- di procedere all'impegno e alla liquidazione dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni per l'anno 2021, per complessivi € 997.454,70 sul cap.100892 del Bilancio di Previsione 2021/2023.

Tutto ciò premesso e considerato:

- VISTI gli artt. 4 e 10 comma 2 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.
- VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 781 del 22.06.2021.
- VISTA l'Intesa n. 936 del 01.03.2006 della Conferenza Unificata.
- VISTA la presa d'atto della Conferenza Unificata n. 19/CU del 25.03.2021.
- VISTA la nota prot. 89408 D.C.F.L del 16 giugno 2021 del Ministero dell'Interno.
- VISTO l'art. 19 c. 1 del DL 95/2012.
- VISTE le richieste di finanziamento e la documentazione prodotta dalle Unioni di Comuni, agli atti della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi.
- VISTI gli artt. 42 e 44 della L.R. n. 39/2001.
- VISTE le LL.RR. n. 40 e n. 41 del 29.12.2020.
- VISTA la D.G.R. 29.12.2020, n. 1839 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023".
- VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 08.01.2021, n. 1 "Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023".
- VISTA la D.G.R. 19.01.2021, n. 30 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023".
- VISTI gli artt. 56 e 57 del D.lgs n. 118/2011.
- VISTO il DDR n. 211 del 18.06.2021 della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il riparto del contributo statale "regionalizzato" stanziato per l'anno finanziario 2021 a favore delle Unioni di Comuni costituite entro la data del 31.12.2020, a sostegno delle spese di funzionamento in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni fondamentali e servizi comunali per conto di tutti i comuni associati, in conformità ai criteri in premessa evidenziati, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati nell'**Allegato A**, parte integrante del presente decreto;

3. di impegnare e liquidare alle indicate Unioni di Comuni nell'importo a ciascuna riferito nell'allegato di cui al punto 2., la spesa complessiva di €.997.454,70 sul cap.100892 "Trasferimenti alle amministrazioni Pubbliche per il sostegno dell'associazionismo comunale (Intesa Conferenza Unificata 01/03/2006, n. 936/CU e nota Ministero dell'Interno 18/10/2006, n. 3796/06)", del Bilancio di Previsione 2021/2023, con imputazione all'esercizio 2021, Art. 002 - piano dei conti U.1.04.01.02.005;

4. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di cui al punto precedente è costituita dalle somme accertate e riscosse al Cap./E n. 100307;

5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata nonché esigibile nel corrente esercizio finanziario e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non ha natura commerciale;

9. di dare atto che l'impegno di cui si dispone con il presente atto rientra negli obiettivi DEFR 2021/2023, con codice 18.01.02;

10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;

11. di comunicare ai beneficiari del presente provvedimento le informazioni relative all'impegno di spesa contabilmente assunto con il presente atto ai sensi dell'art. 56, c. 7, del D. Lgs. n. 118/2011;

12. che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Enrico Specchio

Allegato A al decreto n. 79 del 15 settembre 2021 pag. 1 /2

REGIONE DEL VENETO

RIPARTO FONDO STATALE "REGIONALIZZATO" ALLE UNIONI DI COMUNI. ANNO 2021

	UNIONI DI COMUNI	N° abitanti n° Comuni area omogenea LR18/12	Totale spese correnti ammesse	Quota su spese correnti ammesse 30% Fondo	Punteggi indicatori associativi e finanziari	Quota su indicatori 70% Fondo	Totale riparto 2021
1	00148585 Federazione dei Comuni del Camposampierese (PD) (nota 1)	85654 10 Comuni elevata urb.	4.151.731,07	40.852,31	**7**	51.994,98	92.847,29
2	00133933 Unione dei Comuni "Pratiarcati" (PD) (nota 2)	37.961 3 Comuni elevata urb.	2.257.221,43	22.210,66	**5**	37.139,27	59.349,93
3	00154483 Unione dei Comuni Retenus (PD) (nota 3)	19.952 4 Comuni Veneto centrale	1.307.594,62	12.866,50	**10**	74.278,54	87.145,04
4	00154517 Unione dei Comuni del Conselvano (PD) (nota 4)	12.918 2 Comuni Veneto centrale	4.184.410,48	41.173,87	**11**	81.706,40	122.880,27
5	00065328 Unione dei Comuni Adige - Guà (VR) (nota 5)	13.609 4 Comuni Veneto centrale	1.517.271,61	14.929,69	**10**	74.278,54	89.208,23
6	00083459 Unione dei Comuni Destra Adige (VR) (nota 6)	6279 2 Comuni Veneto centrale	1.761.766,81	17.335,48	**10**	74.278,54	91.614,02
7	00089301 Unione di Comuni "Verona Est" (VR) (nota 7)	26,288 5 Comuni Veneto centrale	3.420.621,23	33.658,31	**7**	51.994,98	85.653,29
8	00085843 Unione dei Comuni Caldogno-Costabissara-Isola Vicentina (VI) (nota 8)	28,021 3 Comuni elevata urb.	938.404,39	9.233,73	**6**	44.567,12	53.800,86
9	00129763 Unione dei Comuni del Basso Vicentino (VI) (nota 9)	5.336 2 Comuni Veneto centrale	1.762.920,54	17.346,83	**10**	74.278,54	91.625,37
10	00160742 Unione dei Comuni del Miranese (VE) (nota 10)	102.875 5 Comuni elevata urb.	2.724.819,92	26.811,75	**6**	44.567,12	71.378,87

Allegato A al decreto n. 79 del 15 settembre 2021 pag. 2 /2

REGIONE DEL VENETO

RIPARTO FONDO STATALE "REGIONALIZZATO" ALLE UNIONI DI COMUNI. ANNO 2021

	UNIONI DI COMUNI	N° abitanti n° Comuni area omogenea LR18/12	Totale spese correnti ammesse	Quota su spese correnti ammesse 30% Fondo	Punteggi indicatori associativi e finanziari	Quota su indicatori 70% Fondo	Totale riparto 2021
11	00165327 Unione di Comuni Marca Occidentale (TV) (nota 11)	45679 4 Comuni Veneto centrale	5.832.682,22	57.392,57	**6**	44.567,12	101.959,69
12	00165414 Unione dei Comuni della Brenta (PD)	15.708 2 Comuni Veneto centrale	551.302,09	5.424,72	**6**	44.567,12	49.991,84
			30.410.746,41	**299.236,41**	**94**	**698.218,29**	**997.454,70**

Note:
1) Non ammesse le spese per € 294416,89 per funzioni svolte per conto di Comuni non appartenenti all'Unione ed € 492905,04 per sanzioni amm.ve per violazione al Codice della strada trasferite ai Comuni. 2) Non ammessa la spesa di € 941329,53 per sanzioni amm.ve per violazione al Codice della strada trasferite ai Comuni. 3) Non ammessa la spesa di € 69529,40 per sanzioni amm.ve per violazione al Codice della strada trasferite ai Comuni. 4) Non ammesse le spese riferite alla funzione di cui alla lett. f) “Gestione rifiuti” per € 58695,63, per € 200426,67 riferite alla funzione di competenza statale "Anagrafe, stato civile" e per € 38681,95 riguardanti le "strutture residenziali per anziani". 5) Non ammesse le spese per € 12118,87 riguardanti le "strutture residenziali per anziani"; per € 56270,21 per funzione gestita in convenzione per conto di Comuni non associati all’Unione, per € 1047216,00 riferite alla funzione di cui alla lett. f) “Gestione rifiuti”. 6) Non ammesse spese per € 118948,42 riguardanti la funzione di polizia gestita in convenzione con altri Comuni e per la quale l'Unione non è ente capofila; per € 90951,17 riferite alla funzione di competenza statale “Anagrafe, stato civile” ed € 5.000,00 per spese riferite alla funzione di cui alla lett. f) "Gestione rifiuti". 7) Non ammessa spesa di € 62584,05 per "strutture residenziali per anziani". 8) Non ammesse spese per € 46989,46 per funzioni gestite in convenzione con Comuni non associati all’Unione ed € 158973,00 per sanzioni amm.ve per violazione al Codice della strada trasferite ai Comuni. 9) Non ammesse spese di € 29080,36 per funzione gestita in convenzione con Comuni non associati all’Unione; di € 369505,92 per la gestione "rifiuti"; di € 82479,58 per la funzione di competenza statale "Anagrafe, stato civile"; di € 16282,00 per sanzioni amm.ve per violazione al Codice della strada trasferite ai Comuni; di € 43930,00 per spese riferite a comuni recessi dall'Unione. 10) Non ammesse le spese per € 566614,68 per sanzioni amm.ve per violazione al Codice della strada trasferite ai Comuni. 11) Non ammesse le spese per € 970047,47 riguardanti le "strutture residenziali per anziani"; per € 80313,65 per funzione gestita in convenzione per conto di Comuni non associati all’Unione; per € 480366,00 per sanzioni amm.ve per violazione al Codice della strada trasferite ai Comuni.

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 458855)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1018 del 31 agosto 2021

Liquidazione di spesa ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i in relazione al contributo pubblico approvato con DGR 1313 del 08/09/2020 e con DDR 870 del 16/10/2020 per il finanziamento della manifestazione "Job&Orienta 2020 - Digital Edition" Verona 25-26-27 novembre 2020.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, conformemente al dispositivo di cui al punto 7 della DGR 1313 del 08/09/2020, esaudite le attività istruttorie e di verifica previste, autorizza l'emissione della liquidazione di spesa di Euro 30.000,00 a favore del beneficiario "VeronaFiere S.p.A.", in relazione al contributo assegnato per lo svolgimento della manifestazione Job & Orienta 2020 - Digital Edition.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere alla liquidazione di Euro 30.000,00 a favore di Veronafiere S.p.A., C.F. 00233750231 (Anagrafica n. 00166053), a saldo del contributo autorizzato con DGR 1313 del 08/09/2020, per la quota del contributo assegnato, a valere sul capitolo 072040 *"Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10 - L.R. 31/03/2017, n. 8)*" art. 012 "*Trasferimenti correnti a altre imprese*", p.d.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U. 1.04.03.99.999 "*Trasferimenti correnti a altre imprese*" e a carico dell'impegno 1691/21, assunto con il Decreto del Direttore Direzione Formazione e Istruzione n. *870 del 16/10/2020*;

3. di dare atto della verifica effettuata di cui alla DGR 1313/2020, stante il verbale di verifica rendicontale del 05/08/2021, di cui alla premessa;

4. di inviare copia del presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni di competenza;

5. di comunicare il presente Decreto all'Ente Veronafiere S.p.A.;

6. di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458761)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1031 del 07 settembre 2021

Assunzione impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come da disposizioni definite con Decreto 950 del 06/08/2021 di approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso approvato con DGR 695 del 31/05/2021. Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2021-2022. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo anno nella sezione sperimentazione. Misura FL144. L.R. 31/03/2017, n. 8.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, facendo seguito alle previsioni di cui al DDR 950 del 06/08/2021, di approvazione degli esiti dell'istruttoria relativamente ai progetti di formazione iniziale di primo anno nella sezione sperimentazione, A.F. 2021/2022, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 695 del 31/05/2021, dispone l'assunzione di obbligazioni e la contestuale registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché la successiva fase di liquidazione ex art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

   - *"Progetti ammessi - Importi finanziati"* - **Allegato A**;
   - *"Allegato Contabile"* - **Allegato B**, relativo all'esigibilità dell'obbligazione e alle relative specifiche contabili come indicate;

3. di procedere con il presente decreto alla registrazione di impegni di spesa relativamente ad obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di cui all'**Allegato A** "*Progetti Ammessi - Importi Finanziati*", secondo le specifiche e l'esigibilità indicate nell'**Allegato B** "*Allegato Contabile*", a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad **Euro 257.973,00**, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 072040 "*Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)",* a carico del bilancio regionale 2021/2023, approvato con L.R. 41 del 29/11/2020;
4. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., subordinatamente alla procedura di impegno, previa ricezione della pertinente documentazione, nel rispetto delle modalità di pagamento di seguito esposte, in coerenza con le disposizioni di cui alla DGR 695/2021:

   - Erogazione anticipo nella misura del 45% del contributo assegnato, per gli importi indicati in **Allegato A** "*Progetti Ammessi - Importi Finanziati*", esigibili su richiesta nel corrente esercizio al ricevimento di polizza fideiussoria, redatta secondo il modello disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
   - Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 30% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel corso dell'esercizio 2022, previa verifica dell'ammissibilità della spesa esposta a rimborso, ferma restando la necessaria copertura fideiussoria;
   - Erogazione a saldo per il residuo 25%, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica rendicontale, esigibile nell'esercizio 2023;

5. di dare atto che le lettere di richiesta di pagamento sono da emettersi in regime fuori campo Iva ex art. 2, comma 3 DPR 633/1972 e sono soggette nei casi di legge all'imposta di bollo di Euro 2,00. Le sole note relative alle erogazioni in conto anticipi saranno trattenute agli atti della Direzione Formazione e Istruzione senza necessità di inserimento nel fascicolo informatico per la liquidazione della spesa, stante la corrispondenza delle somme erogabili alle risultanze dell'**Allegato A;**
6. di precisare che le lettere di richiesta di pagamento saranno trattenute agli atti della Direzione Formazione e Istruzione;

7. di dare atto che gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 16 ottobre 2021, le lezioni frontali dovranno concludersi al massimo entro il 30 giugno 2022 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2022, conformemente alle indicazioni di cui al DDR 950 del 06/08/2021;
8. di dare atto che l'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione dei progetti, come da punto 18, par. II dell'Allegato B della DGR 695/2021;
9. di dare atto che le obbligazioni passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate e scadono negli esercizi di esigibilità di cui all'**Allegato B** "*Allegato Contabile*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
14. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 458724)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1037 del 10 settembre 2021

Proroga dei termini di conclusione dei progetti di formazione afferenti alla DGR 764/2019 -Istruzione Tecnica Superiore 2019-2021.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la proroga dei termini per la conclusione dei progetti di formazione afferenti alla DGR 764/2019, che vengono fissati al 30/11/2021.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prorogare, per i motivi indicati in premessa, al 30/11/2021 i termini per la conclusione dei progetti di formazione afferenti alla DGR 764/2019;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della Regione del Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458600)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1040 del 14 settembre 2021

Modifica associazione anagrafica impegni - DGR 1215 del 26/07/2016 Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di open Government DGR 1216 del 01/07/2017 - Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell'obiettivo 14 (miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Asse 4 "Capacità Istituzionale" affidati al RTI con mandataria capofila PriceWaterHouseCoopers Advisory S.p.A. di Milano. Mis. 3B4F4 (MOVE 53301 CIG 675560666D - CUP H73G16000400006 e MOVE 54503 CIG 7187397BA0 CUP H72I17000010006).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone la modifica del beneficiario in merito ad impegni di spesa originariamente assunti a favore di PriceWaterHouseCoopers Public Sector s.r.l. (ex PriceWaterHouseCoopers Advisory S.p.A.) che acquisisce la denominazione Intellera Consulting s.r.l., per gli effetti dei Decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 996 del 25/08/2021 e n. 1013 del 31/08/2021 che ha preso atto della variazione della compagine e della ragione sociale della Società.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR 1215 del 26/07/2016 e DGR 1216 del 01/07/2017;
- DDR 239 del 30/09/2016 e DDR 899 del 11/08/2017 di approvazione del progetto, dei bandi e degli atti di gara;
- DDR 1059 del 17/10/2017 e DDR 96 del 20/02/2018 di aggiudicazione del servizio;
- Contratto di appalto sottoscritto in data 20/12/2017, Rep. 7597, registrato a Venezia il 22/12/2017 n. 1869 Serie Atti Pubblici;
- Contratto di appalto sottoscritto in data 23/05/2018, Rep. 7616, registrato a Venezia il 30/05/2018 Racc. n. 6890 Serie Atti Pubblici;
- DDR di impegno n. 1176 del 22/11/2017 e DDR di impegno 577 del 13/06/2018;
- DDR 57 del 24/01/2020 di presa d'atto della scissione societaria di PriceWaterHouseCoopers Advisory S.p.A. con assegnazione di parte del patrimonio e cessione del contratto relativo al predetto servizo al soggetto PriceWaterHouseCoopers Public Sector s.r.l.;
- DDR 996 del 25/08/2021 di presa d'atto della variazione della compagine sociale e della ragione sociale da PriceWaterHouseCoopers Public Sector s.r.l. a Intellera Consulting s.r.l. per i Servizi previsti dalla DGR 1215 del 26/07/2016;
- DDR 1013 del 31/08/2021 di presa d'atto della variazione della compagine sociale e della ragione sociale da PriceWaterHouseCoopers Public Sector s.r.l. a Intellera Consulting s.r.l. per i servizi previsti dalla DGR 1216 del 01/07/2017.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni assunti e ancora liquidabili, di cui alla tabella seguente, l'anagrafica 00178022 "Intellera Consulting s.r.l." (C.F. e P.Iva 11088550964), in sostituzione dell'anagrafica 00174314 "PriceWaterHouseCoopers Public Sector s.r.l." (C.F. e P.Iva 11088550964):

DGR bando	Atto Impegno	N. Impegno	Capitolo	MOVE	Importo impegnato	Residuo liquidabile
1215/16	366/21	00005249/21	102761	53301	3.594,04	3.594,04
1215/16	366/21	00005248/21	102760	53301	8.386,08	8.386,08
1215/16	366/21	00005247/21	102759	53301	11.980,11	11.980,11
1215/16	1171/20	00001936//21	102761	53301	32.526,87	32.526,87
1215/16	1171/20	00001935/21	102760	53301	75.896,03	75.896,03
1215/16	1171/20	00001934/21	102759	53301	108.422,91	108.422,91
1215/16	1176/17	00000113/20	102760	53301	42.141,06	25.747,26
1215/16	1176/17	00000112/20	102761	53301	18.060,45	11.034,55
1215/16	1176/17	00000111/20	102759	53301	60.201,51	36.781,75
1216/17	366/21	00005269/21	102761	54503	3.356,61	3.356,61
1216/17	366/21	00005268/21	102760	54503	7.832,10	7.832,10
1216/17	366/21	00005267/21	102759	54503	11.188,71	11.188,71

1216/17	1140/20	00002011/21	102761	54503	30.378,17	30.378,17
1216/17	1140/20	00002010/21	102760	54503	70.882,39	70.882,39
1216/17	1140/20	00002009/21	102759	54503	101.260,55	101.260,55
1216/17	577/18	00000318/20	102760	54503	80.288,77	17.632,04
1216/17	577/18	00000317/20	102761	54503	34.409,47	7.556,64
1216/17	577/18	00000316/20	102759	54503	114.698,25	25.188,59
Totale					**815.504,08**	**589.645,40**

2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- **Allegato A** "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno di scadenza;
- **Allegato B** "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

3. di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "PricewaterHouseCoopers Public Sector s.r.l." (C.F. e P.Iva 11088550964 - Anagrafica 00174314) a favore di "Intellera Consulting s.r.l." (C.F. e P.Iva 11088550964 - Anagrafica 00178022) conseguentemente a quanto disposto al punto 1, secondo la classificazione: Art 025 "*Altri servizi"* - cod. piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.99.999 "*Altri servizi diversi n.a.c.*" - attività commerciali;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati (*omissis)*

(Codice interno: 458726)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1053 del 16 settembre 2021

Iniziativa "Le giornate dello sport" edizione 2019-2020, prorogata all'a.s. 2020/2021 - DGR 1332 del 18/09/2019 e DDR 1142 dell'8/10/2019. Proroga al 15/5/2022 del termine ultimo per la realizzazione dei progetti approvati e ammessi a contributo regionale per le scuole con sede in Provincia di Treviso.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento in accoglimento della richiesta pervenuta dalla scuola polo Liceo Ginnasio Statale Antonio Canova, si concede ulteriore proroga al 15/05/2022 del termine ultimo per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo regionale in Provincia di Treviso, per l'iniziativa "Le giornate dello sport" edizione 2019-2020, attivata con DGR 1332 del 18/09/2021 e DDR 1142 del 08/10/2019, e già precedentemente prorogata al 15 maggio 2021.

Il Direttore

VISTA la DGR 431 del 23/04/2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2019-2020 e previsto la programmazione dell'iniziativa "Le giornate dello sport" nelle giornate del 27/28/29 febbraio 2020;

VISTA la DGR 1332 del 18/09/2021 di approvazione delle linee guida per la realizzazione dell'iniziativa, che ha disposto la possibilità di attuare i progetti riferiti agli sport all'aria aperta fino al 15 maggio 2020 e di realizzare i progetti riferiti agli sport invernali dal 07/01/2020 fino a chiusura degli impianti, ha definito le risorse assegnate e i criteri di riparto delle stesse e ha incaricato la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del medesimo atto, autorizzando il Direttore ad assumere tutti i provvedimenti necessari al fine della migliore realizzazione dello stesso;

VISTO il DDR 1142 del 08/10/2019 con il quale le risorse destinate all'iniziativa sono state ripartite tra le province assegnandole alle sette scuole polo individuate dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), ed è stato disposto l'impegno di spesa e la relativa liquidazione;

RICHIAMATA la nota protocollo 196552 del 18/05/2020 con cui il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e alle Scuole Polo la proroga al 15 maggio 2021 del termine per la conclusione dei progetti approvati e ammessi a contributo regionale per l'iniziativa "Le giornate dello sport" edizione 2019-2020, considerato che le disposizioni emanate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno limitato la presenza degli alunni a scuola e non hanno reso possibile la realizzazione di gran parte delle iniziative programmate nei termini previsti;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 369066 del 19/08/2021 con cui il Liceo Ginnasio Statale Antonio Canova, Scuola Polo per la provincia di Treviso, ha avanzato l'istanza di ulteriore proroga all'anno scolastico 2021-2022 per la realizzazione dei progetti approvati e finanziati relativamente all'iniziativa in oggetto al fine di utilizzare i fondi residui pari a euro 16.893,20, di cui 8.139.00 per gli sport invernali e 8.754,20 per gli altri sport;

RITENUTO di accogliere la richiesta, concedendo una ulteriore proroga al 15/05/2022 del termine ultimo per la conclusione dei progetti approvati in capo agli Istituti Scolastici della Provincia di Treviso, tenuto conto delle difficoltà di realizzazione dovute alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 adottate durante l'anno scolastico 2020-2021

PRECISATO che la Scuola Polo dovrà comunque garantire che nella realizzazione dei progetti prorogati con il presente non si verifichino sovrapposizioni di finanziamenti con eventuali nuovi progetti approvati in riferimento a "Le giornate dello sport" edizione 2021-2022, di prossima programmazione;

ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai Direttori;

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di concedere al Liceo Ginnasio Statale Antonio Canova, in qualità di Scuola Polo per la provincia di Treviso, la proroga al 15/05/2022 del termine ultimo per la realizzazione dei progetti approvati e ammessi a finanziamento regionale relativi all'iniziativa "Le giornate dello sport" edizione 2019-2020 a valere su DGR 1332 del 18/09/2019 all'anno scolastico 2021-2022;

3. di dare atto che la Scuola Polo è tenuta a garantire che nella realizzazione dei progetti prorogati con il presente provvedimento non si verifichino sovrapposizioni di finanziamenti con eventuali nuovi progetti approvati in riferimento a "Le giornate dello sport" edizione 2021-2022, di prossima programmazione;

4. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale all'indirizzo www.regione.veneto.it.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458727)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1056 del 20 settembre 2021

Approvazione del rendiconto 463-0001-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10140545. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro dei beni culturali. Anno 2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1179 del 7/08/2018 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali - anno 2018;

PREMESSO CHE il DDR n. 807 del 10/08/2018 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 988 del 3/10/2018 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1050 del 22/10/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI un contributo per un importo pubblico complessivo di € 123.484,95 per la realizzazione del progetto n. 463-0001-1179-2018, demandando a successivo atto l'assunzione dell'obbligazione e il correlato impegno di spesa;

PREMESSO CHE il DDR n 1099 del 8/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.450.408,88 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio regionale pluriennale 2018/2020;

PREMESSO CHE i DDR n. 1175 del 4/12/2018, n.1243 del 21/12/2018 e n. 46 del 18/01/2019 hanno concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 22/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 1578 del 16/12/2019, n. 292 del 31/03/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 122/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 923 del 6/08/2019, n. 1481 del 29/11/2019, n. 60 del 29/01/2020, n. 279 del 30/03/2020, n. 466 del 25/05/2020, n. 629 del 23/07/2020, n. 739 del 21/09/2020 e n. 1092 del 13/11/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 92.564,37;

CONSIDERATO CHE in data 7/02/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 17/06/2021;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 123.010,35;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del 11/06/2020 in data 30/08/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente unitamente al rendiconto;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463, codice fiscale 94029440271), per un importo ammissibile di € 123.010,35 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 463-0001-1179-2018, DDR n. 1050 del 22/10/2018 e DDR n 1099 del 8/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 92.564,37;
4. di liquidare la somma di € 30.445,98 a favore di ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (C. F. 94029440271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 463-0001-1179-2018 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1099 del 8/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458728)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1057 del 20 settembre 2021

Approvazione del rendiconto 463-0002-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10140602. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro dei beni culturali. Anno 2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1179 del 7/08/2018 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali - anno 2018;

PREMESSO CHE il DDR n. 807 del 10/08/2018 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 988 del 3/10/2018 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1050 del 22/10/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI un contributo per un importo pubblico complessivo di € 117.100,02 per la realizzazione del progetto n. 463-0002-1179-2018, demandando a successivo atto l'assunzione dell'obbligazione e il correlato impegno di spesa;

PREMESSO CHE il DDR n 1099 del 8/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.450.408,88 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio regionale pluriennale 2018/2020;

PREMESSO CHE i DDR n. 1175 del 4/12/2018, n.1243 del 21/12/2018 e n. 46 del 18/01/2019 hanno concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 22/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 1578 del 16/12/2019, n. 292 del 31/03/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 122/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 923 del 6/08/2019, n. 1481 del 29/11/2019, n. 60 del 29/01/2020, n. 279 del 30/03/2020, n. 466 del 25/05/2020, n. 629 del 23/07/2020, n. 739 del 21/09/2020 e n. 1092 del 13/11/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 87.800,41;

CONSIDERATO CHE in data 7/02/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del 28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 17/06/2021;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 114.315,64;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del 11/06/2020 in data 30/08/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente unitamente al rendiconto;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463, codice fiscale 94029440271), per un importo ammissibile di € 114.315,64 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 463-0002-1179-2018, DDR n. 1050 del 22/10/2018 e DDR n 1099 del 8/11/2018;

3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 87.800,41;

4. di liquidare la somma di € 26.515,23 a favore di ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (C. F. 94029440271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 463-0002-1179-2018 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1099 del 8/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;

5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;

7. di comunicare a ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI il presente decreto;

8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458729)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1058 del 20 settembre 2021

Approvazione del rendiconto 463-0003-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10141202. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro dei beni culturali. Anno 2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1179 del 7/08/2018 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali - anno 2018;

PREMESSO CHE il DDR n. 807 del 10/08/2018 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 988 del 3/10/2018 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1050 del 22/10/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI un contributo per un importo pubblico complessivo di € 104.762,16 per la realizzazione del progetto n. 463-0003-1179-2018, demandando a successivo atto l'assunzione dell'obbligazione e il correlato impegno di spesa;

PREMESSO CHE il DDR n 1099 del 8/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.450.408,88 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio regionale pluriennale 2018/2020;

PREMESSO CHE i DDR n. 1175 del 4/12/2018, n.1243 del 21/12/2018 e n. 46 del 18/01/2019 hanno concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 22/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 1578 del 16/12/2019, n. 292 del 31/03/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 122/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 923 del 6/08/2019, n. 1481 del 29/11/2019, n. 60 del 29/01/2020, n. 279 del 30/03/2020, n. 466 del 25/05/2020, n. 629 del 23/07/2020, n. 739 del 21/09/2020 e n. 1092 del 13/11/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 78.531,70;

CONSIDERATO CHE in data 7/02/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 17/06/2021;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 104.685,36;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del 11/06/2020 in data 30/08/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente unitamente al rendiconto;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463, codice fiscale 94029440271), per un importo ammissibile di € 104.685,36 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 463-0003-1179-2018, DDR n. 1050 del 22/10/2018 e DDR n 1099 del 8/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 78.531,70;
4. di liquidare la somma di € 26.153,66 a favore di ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (C. F. 94029440271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 463-0003-1179-2018 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1099 del 8/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458730)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1059 del 20 settembre 2021

Approvazione del rendiconto 463-0004-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10141964. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro dei beni culturali. Anno 2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1179 del 7/08/2018 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali - anno 2018;

PREMESSO CHE il DDR n. 807 del 10/08/2018 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 988 del 3/10/2018 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1050 del 22/10/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI un contributo per un importo pubblico complessivo di € 6.100,00 per la realizzazione del progetto n. 463-0004-1179-2018, demandando a successivo atto l'assunzione dell'obbligazione e il correlato impegno di spesa;

PREMESSO CHE il DDR n 1099 del 8/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.450.408,88 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio regionale pluriennale 2018/2020;

PREMESSO CHE i DDR n. 1175 del 4/12/2018, n.1243 del 21/12/2018 e n. 46 del 18/01/2019 hanno concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 22/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 1578 del 16/12/2019, n. 292 del 31/03/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 122/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 923 del 6/08/2019, n. 1481 del 29/11/2019, n. 60 del 29/01/2020, n. 279 del 30/03/2020, n. 466 del 25/05/2020, n. 629 del 23/07/2020, n. 739 del 21/09/2020 e n. 1092 del 13/11/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 3.660,00;

CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del 28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 17/06/2021;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 5.978,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del 11/06/2020 in data 30/08/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente unitamente al rendiconto;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463, codice fiscale 94029440271), per un importo ammissibile di € 5.978,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 463-0004-1179-2018, DDR n. 1050 del 22/10/2018 e DDR n 1099 del 8/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 3.660,00;
4. di liquidare la somma di € 2.318,00 a favore di ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (C. F. 94029440271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 463-0004-1179-2018 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1099 del 8/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458731)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1060 del 20 settembre 2021

Approvazione del rendiconto 463-0005-1179-2018 presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463). Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. 3B1F1S - Codice MOVE 10143521. DGR n. 1179 del 7/08/2018, DDR n.1050 del 22/10/2018 e DDR n. 1099 del 8/11/2018 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - Anno 2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro dei beni culturali. Anno 2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1179 del 7/08/2018 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali - anno 2018;

PREMESSO CHE il DDR n. 807 del 10/08/2018 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 988 del 3/10/2018 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1050 del 22/10/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI un contributo per un importo pubblico complessivo di € 26.860,00 per la realizzazione del progetto n. 463-0005-1179-2018, demandando a successivo atto l'assunzione dell'obbligazione e il correlato impegno di spesa;

PREMESSO CHE il DDR n 1099 del 8/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.450.408,88 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio regionale pluriennale 2018/2020;

PREMESSO CHE i DDR n. 1175 del 4/12/2018, n.1243 del 21/12/2018 e n. 46 del 18/01/2019 hanno concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 22/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 1578 del 16/12/2019, n. 292 del 31/03/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 1050 del 122/10/2018;

PREMESSO CHE i DDR n. 923 del 6/08/2019, n. 1481 del 29/11/2019, n. 60 del 29/01/2020, n. 279 del 30/03/2020, n. 466 del 25/05/2020, n. 629 del 23/07/2020, n. 739 del 21/09/2020 e n. 1092 del 13/11/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 16.116,00;

CONSIDERATO CHE in data 26/02/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 17/06/2021;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 26.860,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del 11/06/2020 in data 30/08/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente unitamente al rendiconto;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463, codice fiscale 94029440271), per un importo ammissibile di € 26.860,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 463-0005-1179-2018, DDR n. 1050 del 22/10/2018 e DDR n 1099 del 8/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 16.116,00;
4. di liquidare la somma di € 10.744,00 a favore di ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (C. F. 94029440271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 463-0005-1179-2018 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1099 del 8/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458732)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1061 del 20 settembre 2021

Approvazione del rendiconto 2105-17-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54819). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale;

PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico di Euro 52.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-17-11-2018;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del bilancio regionale 2018-2020;

PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;

PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 26/10/2020;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 48.000,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

CONSIDERATO CHE in data 16/07/2021 a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di € 48.500,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;

PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del 11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente unitamente al rendiconto;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 48.500,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-17-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 48.500,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F. 80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-17-11-2018 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458733)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1062 del 20 settembre 2021

Approvazione del rendiconto 2105-37-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54795). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale;

PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico di Euro 82.600,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-37-11-2018;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del bilancio regionale 2018-2020;

PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;

PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 26/10/2021;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 54.000,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

CONSIDERATO CHE in data 16/07/2021 a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di € 55.500,00

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;

PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del 11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente unitamente al rendiconto;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 55.500,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-37-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 55.500,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F. 80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-37-11-2018 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458734)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1063 del 20 settembre 2021

Approvazione del rendiconto 2122-4-11-2018 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122). (codice MOVE 54787). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale;

PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;

PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo pubblico di Euro 167.890,00 per la realizzazione del progetto n. 2122-4-11-2018;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del bilancio regionale 2018-2020;

PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;

PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 26/10/2021;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 153.710,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del 11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente unitamente al rendiconto;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale 80009280274), per un importo ammissibile di Euro 153.710,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2122-4-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 153.710,00 a favore di UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-4-11-2018 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458735)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1066 del 20 settembre 2021

Approvazione del rendiconto 5676-0002-1311-2018 presentato da SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L. (codice ente 5676). (codice MOVE 10158055). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro contemporaneo;

PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L. un contributo per un importo pubblico di € 110.376,00 per la realizzazione del progetto n. 5676-0002-1311-2018;

PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale 2018-2020;

PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;

PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

PREMESSO CHE il DDR n. 205 del 30/03/2021 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;

PREMESSO CHE il DDR n. 321 del 29/04/2021 ha formalizzato la variazione della ragione sociale dell'ente SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (codice ente 5676) ora SVILUPPO FORMAZIONE SRL, e il DDR n. 368 del 10/05/2021 ha disposto la variazione anagrafica in merito agli impegni di spesa;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 101.950,42;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L.;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 10/11/2020;

CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 104.146,84;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

CONSIDERATO CHE in data 01/09/2021 a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di € 103.151,72;

VERIFICATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla relazione di controllo, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del 11/06/2020 in data 30/08/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente unitamente al rendiconto;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L. (codice ente 5676, codice fiscale 13282360158), per un importo ammissibile di € 103.151,72 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione, relativa al progetto 5676-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 101.950,42;
4. di liquidare la somma di € 1.201,30 a favore di SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L. (C. F. 13282360158) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5676-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L. il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458494)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1069 del 21 settembre 2021

Liquidazione della spesa ex art. 57 D.Lgs 118/2011 e art.44 L.R. 39/2001 e ss.mm.ii, in relazione al contributo autorizzato con DGR 390 del 30/03/2021 e assunto con DDR 367 del 07/05/2021 - Interventi regionali per la promozione, la diffusione e la pratica delle attività sportive nelle scuole. Progetto pilota "Generazione 2026 Sport powered by youth and education".

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone il pagamento a favore della Federation Internationale Cinema Television Sportifs (F.I.C.T.S.) di Milano, a seguito di approvazione del progetto esecutivo da parte della Regione con DDR 761 del 14/07/2021 e da parte della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- con DGR n. 390 del 30/03/2021 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno e la Federation Internationale Cinema Television Sportifs 8F.I.C.T.S.)per l'attuazione del progetto pilota "Generazione 2026 - Sport powered by youth and education" finalizzato all'attuazione di iniziative educative, culturali e promozionali della cultura sportiva in favore di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in sinergia con il tessuto imprenditoriale dei territori di riferimento;
- alla data del 29/04/2021 è stata eseguita la sottoscrizione tra le parti: Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno, Federation Internationale Cinema Televisions Sportifs (FICTS), del Protocollo d'Intesa per l'attuazione del progetto pilota;
- con DDR n. 367 del 07/05/2021 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha assunto l'impegno di spesa a favore dell'Ente "Federation Internationale Cinema Televisions Sportifs" (F.I.C.T.S.), con sede a Milano, in relazione alla concessione del contributo di Euro 30.000,00, autorizzato per gli effetti della DGR 390 del 30/03/2021 sul capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)";
- l'art. 4 "*Risorse Finanziarie*" dello stesso Protocollo d'intesa prevede che la contribuzione di Euro 30.000,00, a carico della Regione, dovrà essere erogata tramite le seguenti modalità:
    - Il 40% del totale, su presentazione di nota di richiesta pagamento, all'approvazione da parte della Regione e della Camera di Commercio del progetto esecutivo recante la rappresentazione di dettaglio di tutte le fasi e degli interventi in cui si sostanzia l'iniziativa;
    - il restante 60% a saldo al termine delle attività, su presentazione di apposita nota di richiesta pagamento, accompagnata da una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, recante informazioni dettagliate sullo svolgimento delle iniziative, con riferimento ai tempi e modalità di realizzazione e alla tipologia degli interventi effettuati, in coerenza con quanto congiuntamente definito. Tale relazione, da approvarsi da parte del Comitato di Coordinamento e di Indirizzo, di cui all'art. 5 del Protocollo, dovrà essere accompagnata da un rendiconto analitico economico delle spese sostenute e delle eventuali entrate acquisite, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi di legge;
- con DDR 761 del 14/07/2021 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha approvato il progetto esecutivo del progetto pilota "Generazione 2026 - Sport powered by youth and education" presentato da Federation Internationale Cinema Televisions Sportifs (F.I.C.T.S.) rappresentato con il dettaglio di tutte le fasi e degli interventi in cui si sostanzia l'iniziativa;
- come da comunicazione mail del 24/08/2021 la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno ha reso noto di aver approvato lo stesso progetto esecutivo;
- per effetto di quanto sopra esposto risulta soddisfatta la condizione di liquidabilità della spesa di cui all'art. 4 della sopra citata convenzione;

RITENUTO PERTANTO

- di procedere alla liquidazione dell'obbligazione assunta con il DDR 367 del 07/05/2021, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 L.R. 39/2001 e ss.mm.ii. per l'importo di Euro 12.000,00, in conformità alle previsioni del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le parti;
- VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 29/12/2020, n. 41 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2021/2023 e s.m.i.;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che ha approvato il "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023";
- VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2021 che ha approvato il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023";
- VISTA la DGR 30 del 19/01/2021 "Direttive alla gestione del bilancio 2021-2023";
- VISTA la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
- ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. Di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, per quanto esposto in premessa e per le motivazioni ivi rappresentate alla liquidazione di Euro 12.000,00, pari al 40% del contributo impegnato con il DDR 367 del 07/05/2021, quale quota in conto anticipo per il progetto pilota "Generazione 2026 - Sport powered by youth and education" a favore dell'Ente Federation Internationale Cinema Televisions Sportifs (F.I.C.T.S.), C.F. 97182300158, a valere sull'impegno 6078/2021 assunto sul capitolo 072040 "*Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)*";
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente Federation Internationale Cinema Televisions Sportifs (F.I.C.T.S.);
4. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
5. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458856)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1080 del 24 settembre 2021

Approvazione del rendiconto presentato da Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa sociale Accademia La Parigina s.r.l. (codice fiscale 01863370266 ex codice ente 2191)). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno. Dgr. n. 801 del 27/05/2014. DDR n. 482 del 29/5/2014. Progetto 2191/1/1/801/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 801 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

PREMESSO CHE il DDR n. 482 del 29/05/2014 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 529 del 19/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa sociale Accademia La Parigina s.r.l. (codice fiscale 01863370266 ex codice ente 2191) per la realizzazione del progetto 2191/1/1/801/2014 un contributo pubblico complessivo di € 85.965,00- a fronte del costo progettuale di € 89.115,00 (di cui € 3.150,00 di cofinanziamento privato ed € 85.965,00 di contributi pubblici);

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- € 27.716.482,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2014
- € 27.626.771,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2014;

VISTO il D.D.R. n. 141 del 19/8/2016 della Direzione Formazione Istruzione con cui si è preso atto della variazione di denominazione dell'ente beneficiario dei contributi pubblici da Impresa sociale Accademia La Parigina s.r.l. ad Accademia Formazione Lavoro s.r.l., nonchè si è preso atto della modifica di sede legale ed operativa da Treviso in via Fellisent 10 a Padova, in Piazzale della Stazione n. 6;

PRESO ATTO del D.D.R. n.65 del 22/2/2019 della Direzione Lavoro, con cui è stato revocato l'accreditamento dell'ente Accademia Formazione lavoro srl ed ordinato la susseguente cancellazione dall'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio regionale, in data 24/10/2014, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 25/9/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

VISTO il D.D.R. n.149 del 15/2/2016 con cui la Direzione Formazione ed Istruzione ha sospeso cautelativamente la verifica anche del progetto de quo, in quanto l'Ente beneficiario con propria nota del 12/12/2015 (recepita a prot. regionale n. 506621 del 16/12/2015) aveva dichiarato espressamente la propria impossibilità ad esibire in originale la documentazione richiesta per la verifica afferente il progetto 2191/1/1/801/2014 in quanto posta sotto sequestro dell'Autorità di Polizia Giudiziaria in data 18/3/2015;

VISTO il D.D.R. n.1216 del 24/12/2020 con cui predetta sospensione delle verifiche è stata revocata preso atto della comunicazione del 15/9/2020 (acquisita a prot. regionale n. 369772 del 16/9/2020) dell'ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia relativamente alle indagini del procedimento penale n. 2021/2015 R.G.N.R.;

PRESO ATTO della effettiva disponibilità dell'ente beneficiario dei contributi pubblici ad esibire la documentazione necessaria alla verifica rendicontale in modalità on desk, così come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata delle verifiche, sopra menzionata, ha consegnato alla Regione del Veneto la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della verifica rendicontale relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo ammissibile di complessivi € 65.622,50;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata nel rispetto del bando e della L.241/1990 ha concesso all'Ente beneficiario la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni alla relazione di certificazione e che questo ha presentato solo in punto alla decurtazione afferente il mancato rispetto delle procedure per l'affidamento a terzi (punto 15 del paragrafo 39 dell'allegato C alla DGR 801/2014) delle osservazioni, che si sono dimostrate non pertinenti avendo esibito contratti non pertinenti alle forniture e ai servizi oggetto di contestazione e non avendo, altresì, comprovato la modalità di affidamento ai fornitori di detti servizi e forniture;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

PRESO ATTO che il D.U.R.C. richiesto dalla Direzione Formazione ed istruzione in data 13/7/2021 risulta essere di esito irregolare per la parte INPS di € 151.294,50 e per la sezione INAIL di € 19.082,37

VISTO il D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni in L. 98/2013) art. 31, comma 8 bis, che impone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che erogano contributi pubblici di attivare l'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di DURC irregolare e di versare direttamente agli enti previdenziali e assicurativi l'importo dovuto per le inadempienze accertate dal DURC;

CONSIDERATO CHE è stato notificato alla Regione del Veneto un pignoramento presso terzi da parte del Sig. Zanin Luigi Denis per la somma complessiva di € 98.456,29, avente ad oggetto crediti vantati da Accademia Formazione Lavoro nei confronti della Regione del Veneto e che tale procedura esecutiva è attualmente pendente presso il Tribunale di Treviso, con conseguente obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., di trattenere il predetto importo a garanzia della procedura stessa;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da Accademia Formazione Lavoro srl (già Impresa Sociale Accademia La Parigina c.f. 01863370266, ex codice ente 2191), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2191/1/1/801/2014, D.D.R. n. 601 del 2014, per

un contributo complessivo di € 65.622,50;

3. di dare atto che sono non stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. di dare atto che l'importo pari ad € 65.622,50 a favore di Accademia Formazione Lavoro srl è a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2191/1/1/801/2014;
5. di trattenere, dal predetto importo a saldo, l'importo corrispondente alle inadempienze descritte nel DURC richiesto il 13/7/2021, per un ammontare complessivo di € 170.376,87, al fine di procedere al versamento della predetta somma (o altro diverso importo precisato dagli Enti assicurativi e previdenziali) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori, in forza di intervento sostitutivo ai sensi del D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni in L. 98/2013) art. 31, comma 8bis;
6. di trattenere ai sensi dell'art. 546 c.p.c, sull'importo residuale a seguito del predetto intervento sostitutivo, l'importo oggetto della procedura esecutiva promossa dal Sig. Zanin Luigi Denis avanti al Tribunale di Treviso;
7. di demandare a successivo atto del Direttore la liquidazione a favore di Agenzia Formazione Lavoro di eventuali somme residuanti dall'effettivo pagamento effettuato dalla Regione al creditore pignorante, tenuto conto dell'ordinanza di assegnazione e della conseguente precisazione del credito, fatti salvi gli obblighi di legge in relazione ad eventuali ulteriori procedure esecutive o certificazioni nei confronti di Agenzia Formazione Lavoro;
8. di comunicare a Accademia Formazione Lavoro srl il presente decreto;
9. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
10. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458857)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1081 del 24 settembre 2021

Approvazione del rendiconto presentato da Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa sociale Accademia La Parigina s.r.l. (codice fiscale 01863370266 ex codice ente 2191)). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno. Dgr. n. 801 del 27/05/2014. DDR n. 482 del 29/5/2014. Progetto 2191/1/2/801/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 801 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

PREMESSO CHE il DDR n. 482 del 29/05/2014 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 529 del 19/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa sociale Accademia La Parigina s.r.l. (codice fiscale 01863370266 ex codice ente 2191) per la realizzazione del progetto 2191/1/2/801/2014 un contributo pubblico complessivo di € 85.965,00- a fronte del costo progettuale di € 88.965, 00 (di cui € 3.000,00 di cofinanziamento privato ed € 85.965,00 di contributi pubblici);

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- € 27.716.482,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2014
- € 27.626.771,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2014;

VISTO il D.D.R. n. 141 del 19/8/2016 della Direzione Formazione Istruzione con cui si è preso atto della variazione di denominazione dell'ente beneficiario dei contributi pubblici da Impresa sociale Accademia La Parigina s.r.l. ad Accademia Formazione Lavoro s.r.l., nonchè si è preso atto della modifica di sede legale ed operativa da Treviso in via Fellisent 10 a Padova, in Piazzale della Stazione n. 6;

PRESO ATTO del D.D.R. n.65 del 22/2/2019 della Direzione Lavoro, con cui è stato revocato l'accreditamento dell'ente Accademia Formazione lavoro srl ed ordinato la susseguente cancellazione dall'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio regionale, in data 24/10/2014, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 25/9/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

VISTO il D.D.R. n.149 del 15/2/2016 con cui la Direzione Formazione ed Istruzione ha sospeso cautelativamente la verifica anche del progetto de quo, in quanto l'Ente beneficiario con propria nota del 12/12/2015 (recepita a prot. regionale n. 506621 del 16/12/2015) aveva dichiarato espressamente la propria impossibilità ad esibire in originale la documentazione richiesta per la verifica afferente il progetto 2191/1/2/801/2014 in quanto posta sotto sequestro dell'Autorità di Polizia Giudiziaria in data 18/3/2015;

VISTO il D.D.R. n.1216 del 24/12/2020 con cui predetta sospensione delle verifiche è stata revocata preso atto della comunicazione del 15/9/2020 (acquisita a prot. regionale n. 369772 del 16/9/2020) dell'ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia relativamente alle indagini del procedimento penale n. 2021/2015 R.G.N.R.;

PRESO ATTO della effettiva disponibilità dell'ente beneficiario dei contributi pubblici ad esibire la documentazione necessaria alla verifica rendicontale in modalità on desk, così come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata delle verifiche, sopra menzionata, ha consegnato alla Regione del Veneto la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della verifica rendicontale relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo ammissibile di complessivi € 72.656,50;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata nel rispetto del bando e della L.241/1990 ha concesso all'Ente beneficiario la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni alla relazione di certificazione e che questo ha presentato solo in punto alla decurtazione afferente il mancato rispetto delle procedure per l'affidamento a terzi (punto 15 del paragrafo 39 dell'allegato C alla DGR 801/2014) delle osservazioni, che si sono dimostrate non pertinenti avendo esibito contratti non pertinenti alle forniture e ai servizi oggetto di contestazione e non avendo, altresì, comprovato la modalità di affidamento ai fornitori di detti servizi e forniture;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

PRESO ATTO che il D.U.R.C. richiesto dalla Direzione Formazione ed istruzione in data 13/7/2021 risulta essere di esito irregolare per la parte INPS di € 151.294,50 e per la sezione INAIL di € 19.082,37

VISTO il D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni in L. 98/2013) art. 31, comma 8 bis, che impone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che erogano contributi pubblici di attivare l'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di DURC irregolare e di versare direttamente agli enti previdenziali e assicurativi l'importo dovuto per le inadempienze accertate dal DURC;

CONSIDERATO CHE è stato notificato alla Regione del Veneto un pignoramento presso terzi da parte del Sig. Zanin Luigi Denis per la somma complessiva di € 98.456,29, avente ad oggetto crediti vantati da Accademia Formazione Lavoro nei confronti della Regione del Veneto e che tale procedura esecutiva è attualmente pendente presso il Tribunale di Treviso, con conseguente obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., di trattenere il predetto importo a garanzia della procedura stessa;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da Accademia Formazione Lavoro srl (già Impresa Sociale Accademia La Parigina c.f. 01863370266, ex codice ente 2191), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2191/1/2/801/2014, D.D.R. n. 601 del 2014, per

un contributo complessivo di € 72.656,50;

3. di dare atto che sono non stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. di dare atto che l'importo pari ad € 72.656,50 a favore di Accademia Formazione Lavoro srl è a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2191/1/2/801/2014;
5. di trattenere, dal predetto importo a saldo, l'importo corrispondente alle inadempienze descritte nel DURC richiesto il 13/7/2021, per un ammontare complessivo di € 170.376,87, al fine di procedere al versamento della predetta somma (o altro diverso importo precisato dagli Enti assicurativi e previdenziali) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori, in forza di intervento sostitutivo ai sensi del D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni in L. 98/2013) art. 31, comma 8bis;
6. di trattenere ai sensi dell'art. 546 c.p.c, sull'importo residuale a seguito del predetto intervento sostitutivo, l'importo oggetto della procedura esecutiva promossa dal Sig. Zanin Luigi Denis avanti al Tribunale di Treviso;
7. di demandare a successivo atto del Direttore la liquidazione a favore di Agenzia Formazione Lavoro di eventuali somme residuanti dall'effettivo pagamento effettuato dalla Regione al creditore pignorante, tenuto conto dell'ordinanza di assegnazione e della conseguente precisazione del credito, fatti salvi gli obblighi di legge in relazione ad eventuali ulteriori procedure esecutive o certificazioni nei confronti di Agenzia Formazione Lavoro;
8. di comunicare a Accademia Formazione Lavoro srl il presente decreto;
9. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
10. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458858)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1082 del 24 settembre 2021

Approvazione del rendiconto presentato da Accademia Formazione Lavoro s.r.l, già Impresa sociale Accademia La Parigina srl (codice fiscale 01863370266 ex codice ente 2191) Piano di formazione iniziale 2014-2015. Interventi Formativi di terzo anno. DGR 803 del 27-05-2014. D.D.R n. 483 del 29-05-2014. Progetto 2191/1/1/803/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE con la D.G.R. n. 803 del 27/05/2014 è stato approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno per il conseguimento di una qualifica professionale;

PREMESSO CHE con il D.D.R. n. 483 del 29/05/2014 è stato approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione al bando;

PREMESSO CHE con il D.D.R. n. 539 del 30/06/2014 è stato nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di ammissione;

PREMESSO CHE con il D.D.R. n. 602 del 30/7/2014 sono state approvate le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, e sono stati concessi ad Accademia Formazione Lavoro srl (già Impresa Sociale Accademia La Parigina s.r.l., c.f. 01863370266, ex codice ente 2191) per la realizzazione del progetto cod. n. 2191/1/1/803/2014 contributi pubblici per un importo complessivo di € 84.579,00- a fronte del costo progettuale di € 87.129,00 (di cui € 2.550,00 di cofinanziamento privato ed € 84.579,00 di contributi pubblici);

PREMESSO CHE con il predetto D.D.R. n. 602 del 30/07/2014 è approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- € 13.646.526,66 corrispondente alla quota FDR del 51,30% sul Capitolo 101322 del Bilancio 2013,
- € 12.954.003,84 corrispondente alla quota FSE del 48,70% sul Capitolo 101323 del Bilancio 2013;
- € 851.662,50 a valere sul capitolo 72040;

VISTO il D.D.R. n. 616 del 24/5/2016 della Sezione Formazione, con il quale è stato disposto di ritiro cautelativo di un insieme di progetti formativi - tra i quali anche quello del progetto cod. n. 2191/1/1/803/2014 - a valere sul POR FSE 2007-2013 in quanto oggetto di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, al fine di consentire la decertificazione dei relativi importi qualora certificati;

VISTO il D.D.R. n. 141 del 19/8/2016 della Direzione Formazione Istruzione con cui si è preso atto della variazione di denominazione dell'ente beneficiario dei contributi pubblici da Impresa sociale Accademia La Parigina s.r.l. ad Accademia Formazione Lavoro s.r.l., nonchè si è preso atto della modifica di sede legale ed operativa da Treviso in via Fellisent 10 a Padova, in Piazzale della Stazione n. 6;

PRESO ATTO del D.D.R. n.65 del 22/2/2019 della Direzione Lavoro, con cui è stato revocato l'accreditamento dell'ente Accademia Formazione lavoro srl ed ordinato la susseguente cancellazione dall'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174 del 26/08/2016;

VISTO il D.D.R. n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,

che risulta affidataria del servizio e pertanto responsabile delle verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in data 10/11/2014, in data 13/11/2014 ed in data 15/12/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare delle ispezione in itinere presso le sedi delle attività, rilevando la sostanziale regolare esecuzione del progetto come da verbali e laddove ci sono state delle contestazioni, queste sono state successivamente archiviate dopo un confronto con l'Ente medesimo;

CONSIDERATO CHE il Beneficiario ha presentato in data 25/9/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

VISTO il D.D.R. n.149 del 15/2/2016 con cui la Direzione Formazione ed Istruzione ha sospeso cautelativamente la verifica anche del progetto de quo, in quanto l'Ente beneficiario con propria nota del 12/12/2015 (recepita a prot. regionale n. 506621 del 16/12/2015) aveva dichiarato espressamente la propria impossibilità ad esibire in originale la documentazione richiesta per la verifica afferente il progetto 2191/1/1/803/2014 in quanto posta sotto sequestro dell'Autorità di Polizia Giudiziaria in data 18/3/2015;

VISTO il D.D.R. n.1216 del 24/12/2020 con cui predetta sospensione delle verifiche è stata revocata preso atto della comunicazione del 15/9/2020 (acquisita a prot. regionale n. 369772 del 16/9/2020) dell'ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia relativamente alle indagini del procedimento penale n. 2021/2015 R.G.N.R.;

PRESO ATTO della effettiva disponibilità dell'ente beneficiario dei contributi pubblici ad esibire la documentazione necessaria alla verifica rendicontale in modalità on desk, così come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26 del 11/06/2020;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata delle verifiche, sopra menzionata, ha consegnato alla Regione del Veneto la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della verifica rendicontale relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo ammissibile di complessivi € 68.931,96;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata nel rispetto del bando e della L.241/1990 ha concesso all'Ente beneficiario la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni alla relazione di certificazione e che questo ha presentato solo in punto alla decurtazione afferente il mancato rispetto delle procedure per l'affidamento a terzi (punto 15 del paragrafo 39 dell'allegato C alla DGR 803/2014) delle osservazioni ritenute non pertinenti avendo esibito contratti non pertinenti alle forniture e ai servizi oggetto di contestazione e non avendo, altresì, comprovato la modalità di affidamento ai fornitori di detti servizi e forniture;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

PRESO ATTO che il D.U.R.C. richiesto dalla Direzione Formazione ed istruzione in data 13/7/2021 risulta essere di esito irregolare per la parte INPS di € 151.294,50 e per la sezione INAIL di € 19.082,37

VISTO il D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni in L. 98/2013) art. 31, comma 8 bis, che impone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che erogano contributi pubblici di attivare l'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di DURC irregolare e di versare direttamente agli enti previdenziali e assicurativi l'importo dovuto per le inadempienze accertate dal DURC;

CONSIDERATO CHE è stato notificato alla Regione del Veneto un pignoramento presso terzi da parte del Sig. Zanin Luigi Denis per la somma complessiva di € 98.456,29, avente ad oggetto crediti vantati da Accademia Formazione Lavoro nei confronti della Regione del Veneto e che tale procedura esecutiva è attualmente pendente presso il Tribunale di Treviso, con conseguente obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., di trattenere il predetto importo a garanzia della procedura stessa;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da Accademia Formazione Lavoro srl (già Impresa Sociale Accademia La Parigina c.f. 01863370266, ex codice ente 2191), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 2191/1/1/803/2014, D.D.R. n. 602 DEL 2014, per un contributo complessivo di € 68.931,96;
3. di dare atto che sono non stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. di dare atto che l'importo pari ad € 68.931,96 a favore di Accademia Formazione Lavoro srl è a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2191/1/1/803/2014;
5. di trattenere, dal predetto importo a saldo, l'importo corrispondente alle inadempienze descritte nel DURC richiesto il 13/7/2021, per un ammontare complessivo di € 170.376,87, al fine di procedere al versamento della predetta somma (o altro diverso importo precisato dagli Enti assicurativi e previdenziali) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori, in forza di intervento sostitutivo ai sensi del D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni in L. 98/2013) art. 31, comma 8bis;
6. di trattenere ai sensi dell'art. 546 c.p.c, sull'importo residuale a seguito del predetto intervento sostitutivo, l'importo oggetto della procedura esecutiva promossa dal Sig. Zanin Luigi Denis avanti al Tribunale di Treviso;
7. di demandare a successivo atto del Direttore la liquidazione a favore di Agenzia Formazione Lavoro di eventuali somme residuanti dall'effettivo pagamento effettuato dalla Regione al creditore pignorante, tenuto conto dell'ordinanza di assegnazione e della conseguente precisazione del credito, fatti salvi gli obblighi di legge in relazione ad eventuali ulteriori procedure esecutive o certificazioni nei confronti di Agenzia Formazione Lavoro;
8. di comunicare a Accademia Formazione Lavoro srl il presente decreto;
9. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
10. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458869)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1084 del 27 settembre 2021

Termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR n. 540/2019: Agire PA - Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e imprese.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'apertura dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR n. 540/2019: Agire PA - Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e imprese. Il termine di apertura per la presentazione del rendiconto decorre dal 30/09/2021.

Il Direttore

(omissis)

decreta

- l'apertura dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti relativi alla DGR n. 540/2019: Agire PA -Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e imprese, a decorrere dalla data del 30/09/2021;
- di stabilire, come previsto dal Testo Unico Beneficiari, che gli Enti beneficiari procedano alla presentazione del rendiconto entro 60 giorni a decorrere dalla data predetta con conseguente termine di scadenza fissato al 29/11/2021;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 458859)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1090 del 29 settembre 2021

Proroga dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR 393/2019: "Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2019".

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento proroga i termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR n. 393/2019: "Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2019. Il termine di proroga viene fissato al 03/12/2021.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di accogliere la richiesta presentata dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, a nome di tutte le Reti per l'Orientamento, di differimento di 60 giorni dei termini di presentazione del rendiconto statuiti al 04/10/2021 e fissando il nuovo termine al 03/12/2021;

2. di disporre che il presente atto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

(Codice interno: 458601)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 31 del 24 settembre 2021

CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.R.L. - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Canda", in via Grisetta snc, Comune di Canda (RO) - Comune di localizzazione: Canda (RO). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 40/21. Esclusione dalla Procedura di VIA.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Canda", in via Grisetta snc, nel Comune di Canda (RO), presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l.., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 293026 del 29/06/2021; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 05/07/2021 - protocollo regionale n. 302212; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 15/09/2021, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di V.I.A. di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b), denominata "impianto industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW", dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l. (con sede legale in via Bigli n. 2 - 20121 - Milano - C.F. e P.IVA 11153690968), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo n. 293026 in data 29/06/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 302212 in data 05/07/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 21/07/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

VISTE le osservazioni pervenute dal Consorzio di Bonifica Adige Po (acquisite al protocollo regionale n. 311266 in data 12/07/2021);

VISTE le osservazioni pervenute da Associazione Polesana Coldiretti di Rovigo (acquisite al protocollo regionale n. 341396 in data 29/07/2021);

VISTE le integrazioni volontarie pervenute dal proponente in data 26/08/2021, acquisite al protocollo regionale n. 377516;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.I.A. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all'analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l'effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria relativa alla procedura di VincA n. 51-21 del 27/08/2021, redatta dal Dott. Mauro Miolo;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 15/09/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

- *il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,*
- *il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;*
- *la D.G.R. n. 1400/2017;*
- *il P.T.R.C. e il P.T.C.P. di Rovigo;*
- *il P.A.T. e il P.I. del Comune di Canda;*

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell'art. 32 delle NTA del P.T.R.C. - Localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo;

VISTO, esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e delle integrazioni pervenute;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

VISTI le osservazioni e i pareri pervenuti;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su strutture fisse con potenza nominale pari a 3,68 MWp in un'area di superficie pari a 5,44 ha, nel comune di Canda;

CONSIDERATO che l'area attualmente è costituita da terreni coltivati a seminativo ed individuata come zona a destinazione agricola E;

PRESO ATTO che verranno installati 6.694 moduli fotovoltaici organizzati in file, installati su strutture di supporto fisse con orientamento a sud e un'inclinazione di circa 25° rispetto all'orizzonte;

CONSIDERATO che con riferimento ai criteri della D.C.R. n. 5/2013 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale) - il progetto non ricade in area non idonea al fotovoltaico;

PRESO ATTO che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l'importanza, l'utilità e l'urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica n. 51/2021 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l'area d'intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che le valutazioni istruttorie indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi e che la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto, per cui l'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata;

PRESO ATTO della documentazione presentata dal proponente;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie pervenute dal proponente;

PRESO ATTO che, a fine vita dell'impianto, l'area dovrà essere ripristinata, fatta eccezione per gli elementi che entreranno a fare parte della rete elettrica nazionale, così come previsto dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che, come previsto dalle norme specifiche, la ditta provvederà alla presenza in cantiere di materiale assorbente per il raccoglimento degli sversamenti accidentali;

PRESO ATTO che, per evitare spandimenti accidentali al suolo di sostanze pericolose, in fase di cantiere la sosta dei mezzi sarà predisposta sulla piazzola con sottofondo in ghiaia;

PRESO ATTO che in fase di cantiere i mezzi dovranno essere tenuti in efficienza, ispezionati giornalmente e soggetti a manutenzione periodica;

PRESO ATTO che, al fine di limitare dispersioni di polveri in atmosfera, in fase di cantiere sarà opportuno prevedere l'impiego di teli a protezione del materiale depositato fonte di polvere e l'eventuale collocazione di una barriera in teli lungo i confini più esposti nel caso di dispersioni eccessive;

VALUTATO che gli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all'ambito di progetto e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall'attuazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che in fase di esercizio, per garantire il naturale ricambio della sostanza organica e il naturale sviluppo della macro e microfauna terricola nonché per incrementare nel tempo la componente organica negli strati superficiali del suolo, il terreno dovrà essere inerbito attraverso la semina di essenze erbacee polifite o inerbimento naturale, senza ricorso al diserbo chimico, e il cotico erboso dovrà essere sottoposto a regolare e periodica falciatura;

TENUTO CONTO che, relativamente alla SS 434 Transpolesana, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività in questione, il proponente dovrà acquisire da ANAS S.p.A. - Compartimento di Venezia il nulla osta o concessione alla costruzione e all'esercizio dell'Impianto Fotovoltaico in oggetto all'interno della fascia di rispetto stradale, relativamente all'interferenza fra la suddetta fascia di rispetto ed il sedime dell'impianto;

PRESO ATTO che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività in questione, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere il rispetto di quanto evidenziato dal Consorzio di Bonifica Adige Po, ovvero:

- *che tra l'impianto in questione e il canale Canda sia osservata la distanza minima di m 10,00, libera da qualsiasi costruzione, manufatto e piantumazione di essenze ad alto fusto;*
- *che siano indicati profili e sezioni delle aree depresse di laminazione esistenti e il calcolo dei volumi effettivamente disponibili;*
- *che siano indicate le quote altimetriche relative alla condotta di scarico finale proveniente dal bacino di laminazione;*
- *che, per l'utilizzo del manufatto presente nel canale demaniale Pissatola, sia richiesta al Consorzio la regolarizzazione della concessione mediante subentro, per permettere il transito dei mezzi.*

CONSIDERATO che il Comitato ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole all'esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l'intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/09/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 15/09/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. con sede legale in via Bigli n. 2 - 20121 - Milano (Pec: chiron.re@pec.chironenergy.com), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Canda, alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia, alla Direzione Pianificazione Territoriale, ad ANAS S.p.A. - Compartimento di Venezia;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 458602)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 32 del 24 settembre 2021

BAGNARA MARMI DUE S.R.L. - Progetto di coltivazione e ripristino per la cava di marmo "Rosso Mogano" in Comune di Roana (VI) - Comune di localizzazione: Roana (VI) - Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 15/2021. Esclusione dalla Procedura di VIA con condizioni ambientali.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto di coltivazione e ripristino per la cava di marmo "Rosso Mogano" in Comune di Roana (VI), presentato da Bagnara Marmi Due S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Bagnara Marmi Due S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 168237 del 13/04/2021; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 22/04/2021 - protocollo regionale n. 183463; - l'avviso di proroga di 20 (venti) giorni del termine per l'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, notificato ai soggetti interessati con protocollo regionale n. 333199 del 26/07/2021; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 15/09/2021, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Bagnara Marmi Due S.r.l. (con sede legale in Via Conco di Sopra, 103 - 36062 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.IVA 03021860246), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 168237 in data 13/04/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 183463 in data 22/04/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente - U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di

verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 12/05/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

VISTE le integrazioni volontarie alla documentazione pubblicata, pervenute dal proponente a mezzo PEC a seguito di quanto emerso in sede di Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 12/05/2021, relativamente all'accordo pubblico-privato tra la ditta e il comune di Roana (acquisite ai protocolli regionali n. 229176 e n. 229400 in data 19/05/2021);

VISTE le osservazioni pervenute da Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (acquisite a protocollo regionale n. 255616 del 04/06/2021);

VISTE le integrazioni volontarie alla documentazione pubblicata, pervenute dal proponente a mezzo PEC a seguito di quanto emerso in sede di Incontro e sopralluogo tecnico del 15/06/2021 (acquisite al protocollo regionale n. 284117 in data 23/06/2021);

VISTO il parere istruttorio pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (acquisito a protocollo regionale n. 310860 del 05/07/2021);

VISTE le integrazioni volontarie alla documentazione pubblicata, pervenute dal proponente a mezzo PEC (acquisite a protocollo regionale n. 316797 del 14/07/2021) a seguito del parere istruttorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, che prevedono in particolare una ridefinizione della fase di coltivazione e ricomposizione nonché la previsione di una schermatura arborea come fascia di mitigazione in modo da ridurre la visibilità dell'area di cava e attenuare l'impatto paesaggistico;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 21/07/2021 è avvenuta la discussione del progetto in questione a seguito della quale il Gruppo Istruttorio ha ritenuto opportuno, al fine di integrare e completare la valutazione dell'intervento in oggetto, prorogare di 20 (venti) giorni il termine per l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l'avviso di proroga di 20 (venti) giorni del termine per l'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, notificato ai soggetti interessati con protocollo regionale n. 333199 del 26/07/2021;

TENUTO CONTO della documentazione pervenuta dal Comune di Roana (acquisita a protocollo regionale n. 358446 in data 11/08/2021), necessaria per completare la valutazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato una nota in risposta a quanto evidenziato nelle osservazioni del Comune di Roana (acquisita a protocollo regionale n. 400400 in data 13/09/2021);

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014."*;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all'analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l'effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione n. 40/21 del 05/07/2021 redatta dal Dott. Miolo;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 15/09/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

- *il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

- *la D.G.R. n. 1400/2017;*
- *la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;*
- *il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza;*
- *il P.I. e il P.A.T. del Comune di Roana;*

VISTA la D.G.C. del Comune di Roana n. 25 del 18.03.2019;

VISTI la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VALUTATE le caratteristiche del progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

VISTI le osservazioni e i pareri pervenuti;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica n. 40-2021 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

CONSIDERATO che la cava è ubicata all'interno del Comprensorio estrattivo Voltascura di Roana;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l'area d'intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario;

PRESO ATTO del parere istruttorio pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, relativamente all'impatto sulla componente paesaggio;

CONSIDERATO che il proponente ha provveduto, a seguito di quanto espresso dalla Soprintendenza competente, a presentare una rimodulazione del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale nonché specifiche misure di mitigazione in grado di risolvere o comunque attenuare le problematiche evidenziate dalla competente Soprintendenza relativamente all'impatto paesaggistico;

CONSIDERATO in particolare che:

- *è prevista la variazione del cronoprogramma di coltivazione, invertendo l'ordine di estrazione nei lotti rispetto al progetto originario, al fine di mantenere la parte boscata il più a lungo possibile con funzione di mascheramento;*
- *è previsto un progetto in cui gli step di coltivazione e di ricomposizione agronomica sono più frequenti e tali da ridurre ulteriormente l'ampiezza delle aree improduttive e di cantiere;*
- *la riduzione della superficie boscata presente comporterà un ridotto incremento dell'impatto visivo per quanto attiene la cava dismessa Voltascura in quanto la coltivazione e il taglio boschivo dell'area in questione avverrà solo a seguito del rimboschimento della cava dismessa*
- *il proponente ha previsto di mantenere intatta una fascia boscata del crinale come schermatura arborea;*

CONSIDERATO inoltre che, sulla base dell'accordo sottoscritto con il Comune di Roana di cui alla D.G.C. del n. 25/2019, la ditta si fa carico della ricomposizione sia morfologica che ambientale di parte delle cave decadute e non ricomposte presenti nelle vicinanze (per la precisione della cava Voltascura) e di conseguenza l'attuale impatto visivo delle cave abbandonate presenti risulterà mitigato e, nei tempi dell'autorizzazione, si arriverà alla completa rinaturalizzazione con restituzione all'uso agricolo (pascolo e

bosco) di un'area ora degradata;

CONSIDERATO che la D.G.C. del Comune di Roana n. 25 del 18.03.2019 ha espresso l'assenso del comune al progetto di apertura di una nuova cava purché subordinato alla ricomposizione di una parte delle cave decadute presenti nelle vicinanze, come appunto prevede il progetto oggetto della presente valutazione;

CONSIDERATO che la D.G.C. del Comune di Roana n. 25 del 18.03.2019 riferisce che l'intervento oggetto dell'accordo "consente di assicurare la prosecuzione dell'attività estrattiva in un ambito storicamente vocato all'estrazione del marmo, ma in un ambito ben delineato e ristretto, con contenuto consumo del suolo, potendo disporre nella fase iniziale delle aree già oggetto di pregresse escavazioni, destinate poi nel breve ad essere restituite all'uso agricolo";

CONSIDERATO che dal punto di vista minerario l'intervento appare ammissibile, essendo di modesta entità in termini di aree e volumi di escavazioni; inoltre esso fornisce continuità all'attività dell'azienda proponente, che sta per ultimare la coltivazione della cava Ghelpach-Madonna, presente poco più a nord-est. La sistemazione ambientale dell'adiacente cava Voltascura costituisce un intervento migliorativo, restituendo all'uso agricolo una parte di area ora degradata, con scarpate verticali e platee marmifere dismesse;

CONSIDERATO che in sede di Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/07/2021, il Comune di Roana ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione del progetto in questione ed ha richiesto una riammissione del termine per poter presentare la documentazione a supporto della propria posizione;

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttorio in sede del medesimo Comitato ha ritenuto opportuno, al fine di integrare e completare la valutazione relativa al progetto in questione, prorogare di 20 (venti) giorni il termine per l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art.19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, nei medesimi termini il Comune di Roana ha presentato la documentazione a supporto delle proprie considerazioni (acquisite a protocollo regionale n. 358446 in data 11/08/2021), in particolare una sintetica descrizione relativa all'intervento di Valorizzazione dei sentieri denominato "Borgo dei pozzi" a Cesuna - Tresche' Cesuna nel Comune di Roana;

CONSIDERATA la nota (acquisita a protocollo regionale n. 400400 del 13/09/2021) che il proponente ha presentato in risposta alle osservazioni del Comune di Roana;

CONSIDERATO che la documentazione presentata dal Comune di Roana è relativa ad un progetto di Valorizzazione dei sentieri denominato "Borgo dei pozzi" che:

- *non è datato o firmato, né risulta essere stato approvato da alcun organo comunale o pubblicato;*
- *non è stato valutato dal punto di vista della fattibilità tecnica ed economica;*
- *non fa riferimento a precise tempistiche di attuazione;*
- *non ha esplicitato il rapporto con l'intervento di coltivazione e ripristino della cava Rosso Mogano oggetto della presente valutazione;*
- *relativamente alla prima parte o stralcio funzionale del progetto "Borgo dei pozzi", risulta realizzabile a prescindere dalla attuazione o meno dell'intervento di apertura della cava Rosso Mogano e di ripristino della cava Voltascura, in quanto non interessa l'area oggetto della presente valutazione;*
- *relativamente al secondo stralcio funzionale, il Comune stesso dichiara che lo stesso, che riguarda in minima parte anche l'area di localizzazione dell'intervento estrattivo in questione, "necessita di un approfondimento puntuale, attraverso un progetto definitivo ed esecutivo. Per trovare soluzioni appropriate e reali merita un approccio analitico e un maggiore approfondimento sul piano economico per il reperimento delle risorse necessarie per la sua realizzazione", di conseguenza si tratta di un progetto di difficile attuazione;*
- *come anche evidenziato dal proponente nella nota in risposta, sembra orientato a valorizzare specifici sentieri, siti e manufatti presenti sul territorio che tuttavia non risultano presenti nell'area di apertura della nuova cava;*

CONSIDERATO che pertanto, stante l'irritualità della presentazione del sopracitato progetto "Borgo dei pozzi" e la dichiarata non immediata realizzabilità dello stesso da parte del Comune, non risulta valutabile l'eventuale interferenza con il progetto di cava in discussione;

CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione in riferimento al prospettato progetto di recupero dei sentieri storici e dei siti culturali e naturali presenti, esposto dal Comune di Roana, denominato "Borgo dei Pozzi", la realizzazione, coltivazione e ripristino della cava Rosso Mogano ed il ripristino della cava Voltascura dovrà avvenire in tempi e modalità compatibili con lo stesso, in modo da non pregiudicarne la fattibilità, e con effetti trascurabili sullo stesso;

PRESO ATTO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione la progettazione esecutiva dovrà prevedere una Perizia forestale, in relazione alla presenza di bosco (pur se di modesta consistenza e rilevanza), nell'area di intervento;

PRESO ATTO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuata una Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica che dovrà tener conto anche dell'impatto acustico provocato dal traffico indotto, al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale valutazione dovrà essere redatta secondo le linee guida di ARPAV ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008);

PRESO ATTO che per limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE III B. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, privilegiare mezzi di ultima classe Euro con i fattori di emissione più bassi;

PRESO ATTO che relativamente alla dispersione delle polveri in atmosfera, il proponente dichiara che nell'ambiente di cava le operazioni meccanizzate si svolgeranno in posizione semi-confinata (trincea di scavo all'interno di valletta naturale). Ai fini autorizzativi il proponente dovrà predisporre ulteriori misure di mitigazione, al fine di limitare la dispersione delle polveri al di fuori del sito di coltivazione, con particolare riguardo ai periodi più secchi, quali ad esempio l'umidificazione dei percorsi dei mezzi d'opera. Inoltre, il proponente dovrà provvedere alla tenuta in efficienza dei mezzi e alle modalità operative tali da contenere il più possibile i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni;

PRESO ATTO che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, dovrà prevedere la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo il D.G.R. n. 1987/2014;

PRESO ATTO che il progetto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, dovrà prevedere la dotazione di idonea vasca di contenimento per gli eventuali serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose. Dovrà inoltre prevedere la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.

CONSIDERATO che il Comitato ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole all'esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l'intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	In corso d'opera
	Oggetto della condizione	Per la semina del cotico erboso non dovranno essere utilizzati miscugli commerciali, ma fieno locale carico di seme (secondo le modalità previste dal Manuale dell'INTERREG "SALVERE", disponibile al link di seguito riportato: http://www.daapv.unipd.it/SALVERE/SCOTTON_Manuale.pdf) Per il rimboschimento dovranno essere piantumati faggio (Fagus sylvatica) come specie principale, abete rosso (Picea abies) come specie sporadica e salice stipolato (Salix appendiculata) e sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) come specie accessorie.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Da concordare, in fase di rilascio dell'autorizzazione, con Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
	Soggetto verificatore	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/09/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 15/09/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
3. il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Bagnara Marmi Due S.r.l. con sede legale in Via Conco di Sopra, 103 - 36062 Lusiana Conco (VI), (Pec: bagnaramarmi2srl@pec.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Roana, alla Provincia di Vicenza, all'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 458603)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 33 del 27 settembre 2021

Acque Veronesi S.c.a.r.l. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di San Bonifacio (VR). Comune di localizzazione: San Bonifacio (VR). Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016, DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di San Bonifacio (VR), presentata dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*" ed in particolare l'art. 13 rubricato "*Rinnovo di autorizzazioni o concessioni*";

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "*Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13*";

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "*Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.*";

VISTA la DGR n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA. 03567090232), con sede legale a Verona, Via Lungadige Galtarossa 8, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 518070 del 19.12.2018;

VISTO che l'istanza di cui al paragrafo precedente è stata successivamente perfezionata con la presentazione degli allegati tecnici con nota prot. n. 10712 del 11.01.2019;

VISTA la nota prot. n. 28368 del 23.01.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità ;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta pervenuta alcuna osservazione;

PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Comune di San Bonifacio (VR), località Palù, per il quale la società Acque Veronesi S.c.a.r.l. è stata autorizzata all'esercizio ed allo scarico dalla Provincia di Verona per una potenzialità pari a 60.000 a.e. (Abitanti Equivalenti), con Provvedimento dirigenziale n. 1034/15 del 24.03.2015 fino al 20.03.2019;

PRESO ATTO che con proprio Provvedimento dirigenziale n. 79541 del 13.08.2013 la Provincia di Verona ha rilasciato Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per la linea di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, con validità pari a 10 anni;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 1034/15 del 24.03.2015 la Provincia di Verona ha rilasciato Autorizzazione all'esercizio ed allo scarico in favore di Acque Veronesi S.c.a.r.l. per l'impianto di depurazione in oggetto per una potenzialità pari a 60.000 a.e., avente validità fino al 20.03.2019;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 631/21 del 18.02.2021 la Provincia di Verona ha prorogato la validità del provvedimento di autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione n. 1034/15 del 24.03.2015, fino al 10.02.2022 e comunque non oltre 90 giorni successivi alla procedura regionale di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTI i criteri di cui all'Allegato V della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 4/2016 che prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;

CONSIDERATO che l'istanza di cui all'oggetto è riferita all'impianto esistente, il quale non risulta sottoposto a modifiche o estensioni delle opere esistenti;

VISTA la documentazione tecnica presentata dal proponente e tenuto conto delle caratteristiche intrinseche e tecniche dell'impianto e delle misure mitigative già attuate;

DATO ATTO che gli impatti generati dall'esercizio dell'impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince l'assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda di rinnovo in esame;

RILEVATO che non risultano agli atti segnalazioni di fastidi o lamentale da parte di eventuali soggetti recettori per alcuna tipologia di impatto ambientale;

RITENUTO pertanto di voler approfondire, per il principio di massima precauzione e solamente in caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, la valutazione degli impatti generati dall'impianto sulle componenti odore e rumore;

RITENUTO che la gestione dell'impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1.	
CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione/post operam
Oggetto della condizione	In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o inoltrate al Comune, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: *https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti*). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione. Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia.
Soggetto verificatore	Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

2.	
CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione/post operam
Oggetto della condizione	Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o inoltrate al Comune, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l'effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web *www.arpa.veneto.it*), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune, entro 15 giorni dalla loro conclusione. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Provincia.
Soggetto verificatore	Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l'istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l'ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto, sulla base dell'Istruttoria del 16.09.2021 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA, ai sensi della procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia di Verona, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA. 03567090232), con sede legale a Verona, Via Lungadige Galtarossa 8, (PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di San Bonifacio, alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, al Consiglio di Bacino Veronese, alla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica- U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 458704)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 34 del 28 settembre 2021

VIACQUA S.P.A. Impianto di depurazione Basso Leogra di Isola Vicentina. Comune di localizzazione: Isola Vicentina, Costabissara (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità per il rinnovo dell'autorizzazione (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Basso Leogra di Isola Vicentina (VI), presentata dalla società VIACQUA S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da VIACQUA S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 338537 del 14/08/2018.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato da ultimo dal D.L. n. 77/2021);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*" e in particolare l'art. 13 rubricato "*Rinnovo di autorizzazioni o concessioni*";

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "*Legge regionale 18/02/2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13*";

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "*Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.*";

VISTA l'istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società VIACQUA S.p.A. (P.IVA. e C.F. 0319676027), con sede legale in Viale dell'Industria n. 23, 36100, Vicenza e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 14/08/2018 con prot. n. 338537;

VISTA la nota prot. n. 347212 del 24/08/2018 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto di depurazione ubicato in Comune di Isola Vicentina e Costabissara (VI), in Via Vicenza, per il quale la società Viacqua S.p.A. è stata autorizzata, con determina della Provincia di Vicenza n. 115/2015 del 17/07/2015, all'esercizio, per una potenzialità pari a 40.288 A.E., e allo scarico nel Torrente Leogretta o nel Torrente Orolo; l'autorizzazione all'esercizio è stata da ultimo rinnovata con determina della Provincia di Vicenza n. 1075 del 16/07/2019 fino alla conclusione del procedimento VIA da parte della Regione Veneto;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

- l'istanza è riferita all'impianto esistente e non risultano previste modifiche o estensioni alle opere presenti;
- l'impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all'esercizio e allo scarico nel torrente Leogretta o nel Torrente Orolo con Provvedimento della Provincia di Vicenza n. 115/2015 del 17/07/2015 per una potenzialità pari a 40.288 A.E.;
- l'art. n. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;
- allo stato attuale non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell'impianto;
- la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente;

RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 15/09/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall'U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell'amministrazione regionale;

RICHIAMATO da ultimo l'art. 6, comma 5, secondo cui la valutazione di impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c);

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell'impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione
Oggetto della condizione	In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Vicenza, o inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la quale, potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: *https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti*). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Isola Vicentina, al Comune di Costabissara e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione. Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Vicenza, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Vicenza.
Soggetto verificatore	Provincia di Vicenza anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

2.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione
Oggetto della condizione	Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Vicenza, o inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla

	Provincia, la stessa potrà disporre l'effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 07/11/2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web *www.arpa.veneto.it*), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Isola Vicentina, al Comune di Costabissara entro 15 giorni dalla loro conclusione. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Isola Vicentina, al Comune di Costabissara, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Provincia di Vicenza.
Soggetto verificatore	Provincia di Vicenza anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l'istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l'ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto, sulla base dell'Istruttoria del 15/08/2021 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia di Vicenza, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate in premessa.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società VIACQUA S.p.A. (P.IVA. e C.F. 0319676027), con sede legale in Viale dell'Industria n. 23, 36100, Vicenza, (PEC: viacqua@pec.viacqua.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Isola Vicentina (VI), al Comune di Costabissara (VI), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Ambiente - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 458705)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 35 del 28 settembre 2021

VIACQUA S.P.A. Impianto di depurazione Alto Leogra di Schio. Comune di localizzazione: Schio (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità per il rinnovo dell'autorizzazione (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Esito favorevole.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Alto Leogra di Schio (VI), presentata dalla società VIACQUA S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da VIACQUA S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 338542 del 14/08/2018.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato da ultimo dal D.L. n. 77/2021);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*" e in particolare l'art. 13 rubricato "*Rinnovo di autorizzazioni o concessioni*";

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "*Legge regionale 18/02/2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13*";

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "*Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.*";

VISTA l'istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società VIACQUA S.p.A. (P.IVA. e C.F. 0319676027), con sede legale in Viale dell'Industria n. 23, 36100, Vicenza e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 14/08/2018 con prot. n. 338542;

VISTA la nota prot. n. 347251 del 24/08/2018 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto di depurazione ubicato in Comune di Schio (VI), in Via Lago di Pusiano, per il quale la società Viacqua S.p.A. è stata autorizzata, con determina della Provincia di Vicenza n. 116/2015 del 17/07/2015, all'esercizio, per una potenzialità pari a 60.000 A.E., e allo scarico nel Torrente Timonchio; l'autorizzazione all'esercizio è stata da ultimo rinnovata con determina della Provincia di Vicenza n. 1086 del 17/07/2019 fino alla conclusione del procedimento VIA da parte della Regione Veneto;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

- l'istanza è riferita all'impianto esistente e non risultano previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
- l'impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all'esercizio e allo scarico nel torrente Timonchio con Provvedimento della Provincia di Vicenza n. 116/2015 del 17/07/2015 per una potenzialità pari a 60.000 A.E.;
- l'art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;
- allo stato attuale non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell'impianto;
- la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente;

RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 15/09/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall'U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell'amministrazione regionale;

RICHIAMATO da ultimo l'art. 6, comma 5, secondo cui la valutazione di impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c);

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell'impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione
Oggetto della condizione	In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Vicenza, o inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la quale, potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: *https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti*). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Schio e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione. Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Vicenza, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Vicenza.
Soggetto verificatore	Provincia di Vicenza anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

2.

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Esercizio post rinnovo dell'autorizzazione
Oggetto della condizione	Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Vicenza, o inoltrate al/ai Comune/i, all'AULSS o all'ARPAV, che provvederanno all'inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l'effettuazione di una verifica di impatto

	acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 07/11/2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web *www.arpa.veneto.it*), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Schio entro 15 giorni dalla loro conclusione. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Schio, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Provincia di Vicenza.
Soggetto verificatore	Provincia di Vicenza anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l'istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l'ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto, sulla base dell'Istruttoria del 15/08/2021 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia di Vicenza, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate in premessa.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società VIACQUA S.p.A. (P.IVA. e C.F. 0319676027), con sede legale in Viale dell'Industria n. 23, 36100, Vicenza, (PEC: viacqua@pec.viacqua.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Schio (VI), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Ambiente - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 458706)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 36 del 28 settembre 2021

Villa dei Cedri S.p.A. (con sede legale in Piazza di Sopra, 4 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236). Conferimento della concessione di acqua minerale e termale denominata "BENAGLIA" a seguito di procedura ad evidenza pubblica (L.R. 40/89 e s.m.i.). Domanda di procedimento di rinnovo concessione (ai sensi dell'art. della 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii). Comune di localizzazione: Lazise (VR). Esito favorevole.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della concessione di acqua minerale e termale denominata "BENAGLIA" a seguito di procedura ad evidenza pubblica (L.R. 40/89 e s.m.i.) esistente in Comune di Lazise (VR), presentata dalla società Villa dei Cedri S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza presentata da Villa dei Cedri S.p.A., acquisita agli atti in data 24/12/2020;
- comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 09/02/2021;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 18/02/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 15/09/2021, durante la quale è stata presentata la relazione conclusione da parte del Gruppo Istruttorio incaricato alla valutazione dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13";

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016.";

VISTA l'istanza relativa al rinnovo di concessione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Villa dei Cedri S.p.A. con sede legale in Piazza di Sopra, 4 - 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236 e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo regionale 549503 in data 24/12/2020;

VISTA la nota in data 09/02/2021 - protocollo 60357 con la quale l'Unità Organizzativa V.I.A. ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l'istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione per il prelevamento e l'utilizzo di acqua minerale e termale denominata "BENAGLIA" esistente, sita in località Colà in Comune di Lazise (VR);

CONSIDERATO che, con Decreto del Direttore regionale della Difesa del Suolo n. 633 del 27/12/2019 è stata differita la scadenza della concessione al 31/12/2020;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 18/02/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che le autorizzazioni relative ad impianti per cui non sono previsti interventi di modifica, possono essere prorogate per un periodo massimo di 12 mesi, con la prescrizione che il richiedente provveda entro tale periodo all'attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.*";

CONSIDERATO che relativamente alla valutazione d'incidenza:

- il proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata "Relazione Tecnica" ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
- riguardo alla "Relazione Tecnica" allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati alla lettera u), nell'Allegato III°, alla Parte II^a^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

vista la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DD.G.R. n. 1020/2016 e 1979/2016 e durante l'istruttoria;

preso atto delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l'istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita con l'ausilio del Comitato regionale V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 15/09/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione:

preso atto delle caratteristiche del progetto e del contesto territoriale ed ambientale di riferimento;

considerato che:

- l'istanza, presentata in data 24/12/2020 al protocollo regionale 549503, è riferita all'impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
- non sono previste opere di qualsivoglia natura all'interno della concessione;
- l'art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;
- allo stato attuale non risultano esposti per malfunzionamenti a carico dell'impianto; non risultano superamenti dei limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di scarichi delle acque reflue termali nel corpo idrico superficiale;
- dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
- allo stato attuale, grazie alla continua attività di manutenzione e al corretto funzionamento dell'impianto, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla sua gestione;
- ogni intervento ulteriore rispetto a quanto oggetto della presente procedura di VIA (in particolare eventuale realizzazione di nuovi letti di essiccamento dei rifiuti), dovrà essere valutato e autorizzato in seguito a successiva istanza da presentare ai sensi della normativa vigente.
- il proponente non ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione, in quanto ha ritenuto gli impatti sull'ambiente a carattere trascurabile;

preso atto che le opere di prelevamento delle acque sotterranee sono in funzione dal 1999 e l'intera filiera di utilizzo della risorsa termale estratta nella concessione è finalizzata all'utilizzo terapeutico previsto ai sensi di Legge; essa, in forma primaria o reflua non viene attualmente utilizzata per generare calore mediante scambio termico;

richiamate tutte le prescrizioni per lo scarico delle acque reflue termali nel corpo idrico superficiale denominato Rio Miglio sito in località Mulinel di Colà, impartite dal Comune di Lazise (VR), nell'autorizzazione n. 24777 in data 29/10/2020 (la cui validità scade il giorno 05/11/2024);

considerato che la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;

viste le caratteristiche intrinseche dell'intervento proposto, allo stato attuale, si ritiene che non vi sia la necessità di applicare misure di mitigazione e compensazione;

tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ritenuto che non si ravvisano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell'impianto esistente;

si è espresso all'unanimità dei presenti, ritenendo che non vi siano motivi ostativi al rilascio del rinnovo della Concessione di acqua minerale e termale denominata "BENAGLIA" in Comune di Lazise (VR), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo, alla società Villa dei Cedri S.p.A. con sede legale in Piazza di Sopra, 4 - 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236, senza necessità di individuare misure di mitigazione e con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni per lo scarico delle acque reflue termali nel corpo idrico superficiale denominato Rio Miglio sito in località Mulinel di Colà, impartite dal Comune di Lazise (VR), nell'autorizzazione n. 24777 in data 29/10/2020 (la cui validità scade il giorno 05/11/2024);
- il Proponente dovrà presentare un idoneo Piano e Programma di Manutenzione afferente ai manufatti idraulici di Sfioro e Scarico e Captazione delle Acque.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 15/09/2021 sono state approvate seduta stante;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 15/09/2021, in merito al rilascio del rinnovo della concessione di acqua minerale e termale denominata "BENAGLIA" in Comune di Lazise (VR), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo, alla società Villa dei Cedri S.p.A. con sede legale in Piazza di Sopra, 4 - 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236, senza necessità di individuare misure di mitigazione e con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni per lo scarico delle acque reflue termali nel corpo idrico superficiale denominato Rio Miglio sito in località Mulinel di Colà, impartite dal Comune di Lazise (VR), nell'autorizzazione n. 24777 in data 29/10/2020 (la cui validità scade il giorno 05/11/2024);
- il Proponente dovrà presentare un idoneo Piano e Programma di Manutenzione afferente ai manufatti idraulici di Sfioro e Scarico e Captazione delle Acque;

3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
4. di trasmettere il presente provvedimento ad Villa dei Cedri S.p.A. (con sede legale in Piazza di Sopra, 4 - 37060, località Colà - Lazise (VR), C.F. e P.IVA 01285590236 - PEC: villadeicedri@pec.villadeicedri.com), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Comune di Lazise (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Foreste e Selvicoltura, alla U.L.S.S. n. 9 Scaligera;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

(Codice interno: 458599)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 497 del 28 settembre 2021

GENIO CIVILE DI PADOVA Lavori di sistemazione sui corsi d' acqua nel circondario di Padova - Area sud - annualità 2019 Cod. GLP: PD-I0124 Affidamento indagini alberature d'alto fusto CUP: H13H19000450002 . CIG: Z3532A0F95 L.R. 21/12/2018, n. 45 - DGR n. 844/2019.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021. L'indagine di stabilità alberi d'alto fusto relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, le indagini sulle alberature d'alto fusto relativamente ai "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel circondario di Padova-Area sud", al dott. for. Nicola Gallo con sede - omissis - C.F. - omissis - e P.Iva 03955780287, per l'importo di Euro 4.890,00, oltre al contributo previdenziale (2%) di Euro 97,80 e all'Iva (al 22%) pari a Euro 1.097.32;
2. di dare atto che la spesa di Euro 6.085,12 verrà impegnata con successivo decreto sul capitolo n. 103317;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Rodolfo Borghi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 458740)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 303 del 03 settembre 2021

L.R. n. 46 del 25.11.2019 e D.G.R. n. 421 del 07.04.2020. Lavori diffusi di sistemazione degli argini e delle difese a fiume del Canalbianco, dal ponte di Zelo al sostegno di Baricetta in Comuni vari. Accordo Quadro. Annualità 2020. Lavori sulle opere idrauliche e sulle opere elettromeccaniche ROQ0087. Affidamento del servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CUP H23H20000220002 - CIG Z533248AF8.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico di servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Principali provvedimenti precedenti: • D.G.R. n. 421 del 07.04.2020. • Richiesta preventivo prot. n. 295715 del 30.06.2021. • Preventivo prot. n. 298745 del 02.07.2021.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 421 del 07.04.2020 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di € 15.000.000,00 per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, o per far fronte ad eventi calamitosi;
- che nell'elenco di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 421 del 07.04.2020 rientra l'intervento relativo ai "Lavori diffusi di sistemazione degli argini e delle difese a fiume del Canalbianco, dal ponte di Zelo al sostegno di Baricetta in Comuni vari. Accordo Quadro. Annualità 2020. Lavori sulle opere idrauliche e sulle opere elettromeccaniche - ROQ0087" per l'importo complessivo di € 500.000,00.

CONSIDERATO:

- che con decreto n. 116 del 02.03.2021 della Direzione Difesa del Suolo i lavori in oggetto, sulle opere idrauliche, sono stati aggiudicati all'Impresa Gazzini Fratelli S.r.l. di Correggio (RE);
- che con decreto n. 248 del 09.07.2021 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo i lavori in oggetto, sulle opere elettromeccaniche, sono stati aggiudicati all'Impresa Tec S.r.l. di Ferrara;
- che nell'ambito di tale intervento risulta necessario affidare il servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- che detto incarico non è assolvibile internamente e che, pertanto, si è ritenuto di dover affidare ad un professionista esterno, previa richiesta di preventivo, il servizio in oggetto;
- che con nota prot. n. 197020 del 29.04.2021 è stato richiesto il prescritto nulla osta alla Direzione LL.PP., Edilizia e Logistica per poter richiedere un preventivo all'Arch. Amos Stefano Maccapani di Ferrara;
- che il nulla osta sopracitato è pervenuto con nota prot. n. 220197 del 13.05.2021;
- che con nota prot. n. 295715 del 30.06.2021 è stato chiesto un preventivo per il servizio in oggetto all'Arch. Amos Stefano Maccapani, con sede in Ferrara;
- che il preventivo dell'Arch. Amos Stefano Maccapani, pervenuto con nota acquisita al protocollo con n. 298745 del 02.07.2021, per l'importo di € 750,00, per l'attività di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, e per l'importo di € 2.500,00 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un complessivo netto di € 3.250,00, risulta congruo per l'Amministrazione e conforme a quanto previsto dagli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'Arch. Amos Stefano Maccapani risulta avere provata esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da eseguirsi come risulta dal curriculum vitae agli atti.

ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto trova copertura sul capitolo di bilancio n. 104135 con i fondi di cui alla D.G.R. n. 421 del 07.04.2020 citata in premessa e che il contratto verrà concluso a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto dall'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07.04.2020;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Di affidare il servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dei "Lavori diffusi di sistemazione degli argini e delle difese a fiume del Canalbianco, dal ponte di Zelo al sostegno di Baricetta in Comuni vari. Accordo Quadro. Annualità 2020. Lavori sulle opere idrauliche e sulle opere elettromeccaniche - ROQ0087" all'Arch. Amos Stefano Maccapani, (omissis) per l'importo netto di € 3.250,00 oltre agli oneri previdenziali ed all'I.V.A. nella misura di Legge.

3. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con separato provvedimento.

4. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi economici con lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

5. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Fabio Galiazzo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

(Codice interno: 458480)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 261 del 16 settembre 2021

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; L.R. 25.11.2019 n. 45; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005 . Domanda pervenuta in data 06.10.2020 prot. n. 425289 e successiva integrazione in data 23.06.2021 prot. 284770 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 18.823 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 8.500 nei comuni di Breda di Piave e Ponte di Piave, denominato "Saletto" 2° stralcio. Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01195.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Concessione idraulica con asporto e movimentazione di materiale litoide dal fiume Piave nei comuni di Breda di Piave e Ponte di Piave. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione presentata in data 06.10.2020 con prot. 425289, integrata in data 23.06.2021 con prot. 284770; Parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 161 del 23.07.2021;

Il Direttore

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008 prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l'affidamento di interventi non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso;

VISTA la domanda in data 06.10.2020 prot. n. 425289, integrata in data 23.06.2021 con prot. 284770, con la quale la ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), ha chiesto la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 18.823 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 8.500, nei comuni di Breda di Piave e Ponte di Piave;

VISTO il progetto allegato redatto dall'Ing. Elena Bustreo con sede in Agordo (BL);

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione dei corsi d'acqua, non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, non impegna le sponde o aree vegetate e pertanto non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;

CONSIDERATO che l'intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.25 del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che ai sensi del D.P.R. 13.2.2017, n. 31 con il quale è stato emanato il"*Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*", gli interventi previsti dal presente progetto ricadono nel punto A.25 dell'allegato A dello stesso decreto presidenziale;

PRESO ATTO che il tecnico progettista ha presentato dichiarazione, redatta secondo il modello E che il progetto in argomento non è soggetto a VINCA in quanto gli interventi previsti, pur ricadendo in aree sottoposte ai vincoli di tutela sui siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29.8.2017 risultano esclusi, come specificato al punto 19) dell'allegato A"*interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque*".

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori Pubblici, con voto n. 161 del 23.07.2021, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:

- La gestione come sottoprodotto delle Terre e Rocce da Scavo prodotte nel corso dell'intervento deve seguire quanto disposto dal DPR 120/2017, (a cui fa riferimento la Circolare di Indirizzi Orientativi della Regione Veneto prot. n. 353596 del 21.08.2018),Titolo II, Capo III e IV, nel caso di riutilizzo dei materiali da scavo al di fuori del sito di scavo, o Titolo IV, nel caso di riutilizzo del materiale da scavo nello stesso sito di scavo. Nel primo caso la relativa documentazione deve essere inoltrata ad ARPAV almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori. La modulistica prevista dalla citata normativa deve essere predisposta utilizzando l'applicativo web regionale (raggiungibile all'indirizzo http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/). Nel secondo caso, i materiali da scavo che saranno completamente riutilizzati nello stesso sito dovranno essere analizzati per la verifica dei requisiti ambientali secondo quanto previsto dall'art. 24 del DPR 120/2017 e seguendo gli indirizzi operativi pubblicati sul sito dell'ARPAV, e l'autocertificazione per la gestione delle terre e rocce da scavo da inviare al Comune competente dovrà essere predisposta utilizzando l'applicativo web regionale;

VISTA la nota dell'ARPAV, acquisita agli atti in data 05.09.2019 con prot. 384933, attestante che la prescrizione relativa alla gestione delle terre da scavo come sottoprodotto (DPR 120/2017) non è applicabile qualora tutto il materiale asportato sia equiparabile a materiale di cava assoggettato al pagamento degli oneri concessori; pertanto in tal caso infatti il materiale è a tutti gli effetti un prodotto e ad esso non si applica la normativa relativa alla gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

STABILITO in € 2,54 al m³ (anno 2021 - DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e gli eccedenti m³ 10.873 € 2,54 al m³ maggiorato del 5% (LR 45/2019), l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 18.823 di materiale litoide asportato, il canone pari a € 48.930,94 salvo conguaglio;

STABILITO il seguente prezzo unitario relativamente al materiale litoide movimentato a mezzo camion e pala meccanica:

€ 3,50 x m³ 8.500 = € 29.750,00 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;

STABILITO in € 19.180,94 (salvo conguaglio) il canone dovuto determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato;

STABILITO che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente in base al quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;

PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica;

PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento del canone di € 19.180,94 in data 30.08.2021;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

decreta

1 - di approvare il progetto datato 02.10.20210 a firma dell'Ing. Elena Bustreo con sede in Agordo (BL) via Paganini 28/A, integrato e aggiornato in data 21.06.2021 (con i rispettivi protocolli più su citati assieme alle istanze), che forma parte integrante del presente decreto, relativo all' intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 18.823 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 8.500, nei comuni di Breda di Piave e Ponte di Piave;

2 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l'autorizzazione all'asporto del materiale inerte per il quantitativo di m³ 18.823 e alla movimentazione di m³ 8.500, alle condizioni previste dalle leggi di cui alle premesse e agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;

2 bis - di stabilire in € 2,54 al m³ (anno 2021 - DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e gli eccedenti m³ 8.823 € 2,54 al m³ maggiorato del 5% (LR 45/2019), l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

2 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio il canone per un importo di € 48.930,94 (salvo conguaglio) relativo all'asporto di 18.823 m³ ;

2 quater - di stabilire i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato a mezzo camion e pala meccanica:

> € 3,50 x m³ 8 .500 = € 29.750,00 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;

il canone determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato è pari ad € 19.180,94 (salvo conguaglio); il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente a fine lavori in base al quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;

3 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;

4 - è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

5 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;

6 - trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

7 - di stabilire che l'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;

8 - fa parte integrante del presente decreto l'allegato Disciplinare, repertoriato presso questo Ufficio;

9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

10 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458481)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 262 del 21 settembre 2021

L.R. 29.12.2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. 16.03.2021, n. 293. "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. "Interventi urgenti di ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate, sul rio Callalta nei Comuni di Cappella Maggiore e Vittorio Veneto (TV)" Int.n. 1015. Importo complessivo Euro 200.000,00 CUP H77H21000210002 CIG 8852725BC4 Decreto di aggiudicazione definitiva ed efficace.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidata l'esecuzione di interventi urgenti di ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate, sul rio Callalta nei Comuni di Cappella Maggiore e Vittorio Veneto (TV) all'impresa MION S.r.l. con sede in via Giuseppe Garibaldi, 36 - c.a.p. 31010 Orsago (TV) C.F. e P.I. 00012680260. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'UO Genio Civile Treviso n. 184 del 16 giugno 2021 di approvazione del progetto esecutivo e decreto a contrarre. Richiesta offerta su Acquisti in rete PA (MEPA) data 03.08.2021 numero trattativa 1793743. Offerta dell'impresa MION S.r.l. con sede in via Giuseppe Garibaldi, 36 - c.a.p. 31010 Orsago (TV) C.F. e P.I. 00012680260 del 06.08.2021 codice identificativo univoco dell'offerta su Portale Acquisti della PA (MEPA) n. 1097465.

Il Direttore

VISTO che con decreto del Direttore del Genio Civile Treviso n. 184 del 16 giugno 2021 è stato approvato il progetto esecutivo "Interventi urgenti di ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate, sul rio Callalta nei Comuni di Cappella Maggiore e Vittorio Veneto (TV)".

Visto, altresì, che con il sopracitato decreto è stato determinato a contrarre, stabilendo:

- che l'aggiudicazione dei lavori avrebbe avuto luogo mediante affidamento diretto ad un operatore economico in possesso della cat. OG8, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021.
- che l'affidamento sarebbe avvenuto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul portale del MEPA;
- che l'importo a base d'asta dei lavori è determinato in €149.000,00 comprensivo di € 7.000,00 per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso.

CONSIDERATO che per l'esecuzione degli interventi sopracitati, si è ritenuto di rivolgersi all'impresa MION S.r.l. con sede in via Giuseppe Garibaldi, 36 - c.a.p. 31010 Orsago (TV) C.F. e P.I. 00012680260, in possesso della categoria OG8.

PRESO ATTO che la sopracitata Impresa risulta iscritta al Mercato Elettronico della P.A. per i lavori cat. OG8 e che pertanto è stata richiesta un'offerta con trattativa n. 1793743 del 03.08.2021.

PRESO ATTO che l'impresa MION S.r.l. con sede in via Giuseppe Garibaldi, 36 - c.a.p. 31010 Orsago (TV) C.F. e P.I. 00012680260 ha sottoscritto la propria offerta per l'importo di € 106.451,42 IVA esclusa oltre a € 7000,00 per oneri della sicurezza, con codice identificativo univoco MEPA n. 1097465.

DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state effettuate e che le medesime sono risultate regolari;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la L.n. 55/2019, integrativa e correttiva del D. Lgs.n. 50/2016;

VISTO il D.L. 16/07/2020 n. 76 converitito con L.n. 120 dell'11.09.2020;

VISTA la documentazione agli atti.

decreta

1. di richiamare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori relativi all'intervento n. 1015 - "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. "Interventi urgenti di ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate, sul rio Callalta nei Comuni di Cappella Maggiore e Vittorio Veneto (TV)" CUP H77H21000210002 CIG 8852725BC4 all'impresa MION S.r.l. con sede in via Giuseppe Garibaldi, 36 - c.a.p. 31010 Orsago (TV) C.F. e P.I. 00012680260 che ha offerto il ribasso del 25,03% per l'importo contrattuale di € 113.451,42 (comprensivo di € 7.000,00 per oneri sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 106.451,42 (oneri per la sicurezza esclusi);
3. all'importo necessario per l'esecuzione dei lavori, si fa fronte con le risorse assegnate sul cap. 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico - Investimenti fissi, lordi ed acquisto di terreni;
4. di affidare i lavori all'impresa MION S.r.l. con sede in via Giuseppe Garibaldi, 36 - c.a.p. 31010 Orsago (TV) C.F. e P.I. 00012680260 a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
5. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs.n. 106 del 02.07.2010 e sue modifiche ed integrazioni;
6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;

Salvatore Patti

(Codice interno: 458482)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 263 del 21 settembre 2021

Rinnovo concessione idraulica a favore di Immobiliare Duomo Srl per la sistemazione urbanistica dell'area demaniale del fiume Meschio in attuazione del piano di comparto di iniziativa privata 11D/3 in Comune di Vittorio Veneto - Fgl. 59 mapp. di rif. 1130-214-213-208-206- pratica n. C06694.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione sul demanio idrico Domanda di rinnovo pervenuta in data 28.07.2021 prot. n. 339237 Voto C.T.R.D. n. 370 in data 21.10.2008 Disciplinare n. 2836 di repertorio in data 12.01.2009.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 28.07.2021 e registrata al protocollo regionale al n. 339237, per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico per la sistemazione urbanistica dell'area demaniale del fiume Meschio in attuazione del piano di comparto di iniziativa privata 11D/3 in Comune di Vittorio Veneto;

VISTO il voto n. 370 in data 21.10.2008 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- l'area destinata a n. 6 parcheggi può essere utilizzata senza alcun tipo di sovrastruttura fissa, ovvero la destinazione d'uso della porzione di sedime attualmente tombinato potrà essere rivista anche in funzione della riattivazione della derivazione idroelettrica;
- gli edifici che insistono su area demaniale dovranno essere immediatamente demoliti;
- la società Immobiliare Duomo dovrà provvedere all'espurgo e pulizia del tratto di tombinatura esistente;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 2836 di repertorio in data 12.01.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";

VISTA la D.G.R. n. 30 del 2119/01/2021 direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

1. di rinnovare alla richiedente Immobiliare Duomo Srl, con sede a Vittorio Veneto, viale della Vittoria 220 - partita IVA 03008580262, la concessione sul demanio idrico per la sistemazione urbanistica dell'area demaniale del fiume Meschio in attuazione del piano di comparto di iniziativa privata 11D/3 in Comune di Vittorio Veneto, sulla base del Disciplinare n. 2836 di rep. in data 12.01.2009 di cui si richiama integralmente il contenuto;

2. la presente concessione avrà termine il **31.12.2031**;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458483)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 264 del 21 settembre 2021

Rilascio concessione idraulica rilasciata ad Asco Tlc Spa per la collocazione di cavi in fibra ottica in tubazioni di nuova posa al confine tra i comuni di Susegana e San Pietro di Feletto. Corso d'acqua interessato: Torrente Crevada pratica C07828.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 30.10.2019 prot. n. 467935 Voto C.T.R.D. n. 318 in data 29.11.2019 Disciplinare n. 9663 di repertorio in data 14.09.2021

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 30.10.2019 prot. n. 467935 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: la collocazione di cavi in fibra ottica in tubazioni di nuova posa al confine tra i comuni di Susegana e San Pietro di Feletto;

VISTO il voto n. 318 in data 29.11.2019 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 25 novembre 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4 sexies della L.R. 11/2001, introdotto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 43/2018, a seguito della quale il canone annuo nonché il deposito cauzionale relativo alla concessione in argomento non è dovuto. Salvo provvedere d'ufficio a chiedere il relativo conguaglio in caso di successive modifiche normative;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9663 di rep. in data 14.09.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";

VISTA la D.G.R. n. 30 del 2119/01/2021 direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

1. di rilasciare al richiedente Asco Tlc Spa con sede in Pieve di Soligo (TV) - Via Verizzo, 1030 - C.F./P.IVA: 03553690268, la concessione sul demanio idrico corsi demaniali sulla base del Disciplinare n. 9663 di rep. in data 14.09.2021 di cui si richiama integralmente il contenuto;

2. la presente concessione avrà termine il **31.12.2031**;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458484)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 265 del 21 settembre 2021

Rilascio concessione idraulica a favore di Piave Servizi SpA per l'attraversamento, con tubazioni della rete idrica comunale, del corso d'acqua "Rio di Susegana" in corrispondenza dei ponti in via Carpeni, Monte Piatti e Zaccaron pratica C07967.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 22.06.2021 prot. n. 282235 Voto C.T.R.D. n. 140 in data 23.07.2021 Disciplinare n. 9664 di repertorio in data 14.09.2021.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 22.06.2021 prot. n. 282235 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento, con tubazioni della rete idrica comunale, del corso d'acqua "Rio di Susegana" in corrispondenza dei ponti in via Carpeni, Monte Piatti e Zaccaron;

VISTO il voto n. 140 in data 23.07.2021 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9664 di rep. in data 14.09.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";

VISTA la D.G.R. n. 30 del 2119/01/2021 direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

1. di rilasciare al richiedente Piave Servizi Spa con sede in Codogné (TV) - Via F. Petrarca 3 - C.F./P.IVA: 03475190272, la concessione sul demanio idrico corsi demaniali sulla base del Disciplinare n. 9664 di rep. in data 14.09.2021 di cui si richiama integralmente il contenuto;

2. la presente concessione avrà termine il **31.12.2031**;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458485)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 266 del 21 settembre 2021

Rilascio concessione idraulica a favore di Piave Servizi SpA per gli attraversamenti aerei del torrente Valbona e di un suo affluente in corrispondenza di via Salera con tubazioni della rete idrica pratica C07970.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 29.06.2021 prot. n. 294004 Voto C.T.R.D. n. 141 in data 23.07.2021 Disciplinare n. 9665 di repertorio in data 14.09.2021.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 29.06.2021 prot. n. 294004 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamenti aerei del torrente Valbona e di un suo affluente in corrispondenza di via Salera con tubazioni della rete idrica;

VISTO il voto n. 141 in data 23.07.2021 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9665 di rep. in data 14.09.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";

VISTA la D.G.R. n. 30 del 2119/01/2021 direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

1. di rilasciare al richiedente Piave Servizi Spa con sede in Codogné (TV) - Via F. Petrarca 3 - C.F./P.IVA: 03475190272, la concessione sul demanio idrico corsi demaniali sulla base del Disciplinare n. 9665 di rep. in data 14.09.2021 di cui si richiama integralmente il contenuto;

2. la presente concessione avrà termine il **31.12.2031**;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458486)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 269 del 21 settembre 2021

Rilascio concessione idraulica a favore di Piave Servizi SpA per l'attraversamento aereo del rio Callalta con tubazioni della rete idrica pratica C07971.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 13.07.2021 prot. n. 313411 Voto C.T.R.D. n. 142 in data 23.07.2021 Disciplinare n. 9666 di repertorio in data 14.09.2021.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 13.07.2021 prot. n. 313411 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento aereo del rio Callalta con tubazioni della rete idrica;

VISTO il voto n. 142 in data 23.07.2021 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9666 di rep. in data 14.09.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";

VISTA la D.G.R. n. 30 del 2119/01/2021 direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

1. di rilasciare al richiedente Piave Servizi Spa con sede in Codogné (TV) - Via F. Petrarca 3 - C.F./P.IVA: 03475190272, la concessione sul demanio idrico corsi demaniali sulla base del Disciplinare n. 9666 di rep. in data 14.09.2021 di cui si richiama integralmente il contenuto;

2. la presente concessione avrà termine il **31.12.2031**;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458487)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 270 del 21 settembre 2021

Il rinnovo con variante per aumento del volume prelevato complessivamente pari moduli 0,01232 o l/sec 1,232 corrispondenti a mc/anno 37.546 anziché mc/anno 7.200, per i seguenti usi particolari: 160 mc caldaia, mc 3.079 per Torre evaporativa 1, mc 4.915 per Torre evaporativa 2, mc. 3.372 per lavaggio filtri, mc 12.648 per impianto di imbottigliamento, mc 1.850 per uso pulizia area esterna (lavaggio vasche depuratrici, lavaggio attrezzatura) , mc 10.872 pulizia area interna (lavaggio locali, cisterne); mc 650 per irrigazione area verde , della concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo in Comune di San Fior località Via Brandolini n. 54 frazione Castello Roganzuolo. Concessionario: Masottina S.p.a. con sede a Conegliano. Pratica 2469.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTI i seguenti atti, istanze, documenti relativi all'istruttoria:

domanda di rinnovo con variante della concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea del 13 dicembre 2020, pervenuta agli atti dello scrivente il 13/02/2020 iscritta al prot. n. 71351 ; concessione rilasciata con i seguenti decreti di concessione preferenziale:

- decreto di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea uso industriale n. 454 del 25 maggio 2010 sulla base del disciplinare 17 maggio 2010 n. di repertorio 3592 - denuncia pozzo pervenuta agli atti 8/08/1994 iscritta al n. di protocollo 19167;
- decreto di 1° rinnovo di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea n. 545 del 16 agosto 2013 rilasciato sulla base del disciplinare 03/07/2013 n. 6650 di repertorio -scadenza della concessione 23/05/2013;

Con riferimento ai seguenti atti, alla seguente documentazione integrativa:

- Scheda pozzo, mappa non aggiornata e fotografie non esaurienti, datate 12/03/2004 pervenuta agli atti 16/03/2004, iscritte al protocollo n. 188108;
- Relazione tecnica integrativa di variante 13/02/2020 redatta dal geologo Dott. Tonet Federico pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso in data 13/02/2020 iscritta al n. di protocollo 71351 e contenente anche la Dichiarazione di mantenimento della medesima pompa preesistente che funzionerà per più ore / giorni;
- Lettera 09/06/2020 n. protocollo 226277 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso richiesta relazione tecnica integrativa con calcolo dei prelievi dettagliati e richiesta dei versamenti della somma per conguaglio dei canoni e della cauzione,
- 2^ Relazione tecnica integrativa di variante 30/07/2020 redatta dal del geologo Dott. Tonet Federico, pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso in data 31/07/2020 iscritta al n. di protocollo 303734.
- 3^ relazione tecnica integrativa di variante 25/05/2021 redatta dal geologo Dr. Zago Filippo pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 26/05/2021 iscritta al protocollo n. 241071.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015, L.R. 13.04.2001 n. 11;

VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del 3.03.2016;

VISTI , procedimento preferenziale ex L. 36/1994 - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 2508/2000 - art. 28 della L. 30.04.1999 N. 136; L. 17/08/1999 N. 290; 0.G.R 597/2010 l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006). la D.G.R. 597 del 09.03.2010;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18;

VISTO il disciplinare n. 9651 di repertorio del 18.08.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta Masottina S.p.a. con sede a Conegliano, Via Custoza n. 2, cap 31015 (c.f. e p.iva 00529600264); Legale rappresentante Dal Bianco Adriano (Pratica n. 2469), : il rinnovo con variante per aumento del volume prelevato complessivamente pari moduli 0,01232 o l/sec 1,232 corrispondenti a mc/anno 37.546 anziché mc/anno 7.200, per i seguenti usi particolari: 160 mc caldaia, mc 3.079 per Torre evaporativa 1, mc 4.915 per Torre evaporativa 2, mc. 3.372 per lavaggio filtri, mc 12.648 per impianto di imbottigliamento, mc 1.850 per uso pulizia area esterna (lavaggio vasche depuratrici, lavaggio attrezzatura) , mc 10.872 pulizia area interna (lavaggio locali, cisterne); mc 650 per irrigazione area verde, della concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo profondo m - 28 dal p.c. in Comune di San Fior località Via Brandolini n. 54 frazione Castello Roganzuolo, fg 5 particella 340.

Le opere suddette rappresentate dettagliatamente nella seguente documentazione:

Relazione tecnica integrativa di variante 13/02/2020 del geologo Dott. Tonet Federico pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso in data 13/02/2020 iscritta al n. di protocollo 71351 e contentente anche la Dichiarazione di mantenimento della medesima pompa preesistente che funzionerà per più ore / giorni;

- 2^ Relazione tecnica integrativa di variante 30/07/2020 redatta dal del geologo Dott. Tonet Federico, pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso in data 31/07/2020 iscritta al n. di protocollo 303734.
- 3^ relazione tecnica integrativa di variante 25/05/2021 redatta dal geologo Dr. Zago Filippo pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 26/05/2021 iscritta al protocollo n. 241071.

la succitata documentazione è agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

Come comunicato dal geologo geologo Dott. Tonet Federico incaricata dal concessionario, con la relazione tecnica pervenuta agli atti il 13/02/2020 iscritta al n. di protocollo 713351, la pompa da installare nel pozzo avrà le seguenti caratteristiche:

marca Grundfos modello SP46-7; prevalenza compresa tra m 36 e m 93; portata compresa tra l/sec 1,38 e l/sec 16,4.

ART. 2 - artt. 2, 3, 4, alcune prescrizioni principali: si prescrive che alla testa del pozzo deve essere posizionato uno strumento di misura omologato alla testa del pozzo, oppure più contatori all'origine per ogni linea diversa (pozzetto adiacente a quello principale) , e deve essere comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;

ART. 3 - Devono essere preventivamente comunicate allo scrivente tutte le variazioni comprese quella di intestazione.

ART. 4 - Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati, ai sensi dell'art. 106 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

ART. 5 - Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dal 24/05/2020, data successiva di scadenza del decreto di concessione n. 545 del 16 agosto 2013 sulla base del disciplinare 03/07/2013 n. repertorio 6650 entrambi scaduti il 23/05/2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.08.2021 n. 9651 di repertorio, e verso il pagamento del canone annuo di € 2.486,55 riferito all'anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458488)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 271 del 21 settembre 2021

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con prelievo d'acqua complessivamente pari a moduli 0,00085 o l/se 0,085 corrispondenti a mc 2.670 tramite i seguenti pozzi per uso irrigazione di nuova realizzazione ubicati nella località Via Croce fg 7 mappali 656 e 238 in Comune di Gorgo al Monticano: Pozzo denominato n. 1 pozzo profondo -120 m con prelievo mc 2.240 mod. 0,00071 e pozzo denominato n. 2: V profondità m -105, prelievo mc 430 o mod. 0,00014 rinuncia alla realizzazione del pozzo denominato n.3 Richiedente: ditta Favret Elia con sede a omissis - . Pratica n. 5702.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTI i seguenti atti, istanze e documenti relativi all'istruttoria:

- domanda di realizzazione di tre nuovi pozzi ubicati nelle seguenti località: Via Croce - fg. 7 particella n. 656 in Comune di Gorgo al Monticano; Via Croce - fg. 7 particella n. 238 nel Comune di Gorgo al Monticano; Via Croce - fg 7 particella 208 nel Comune di Gorgo al Monticano;- per derivare moduli 0.00107 d'acqua per uso Irriguo, pervenuta agli atti dello scrivente il 24/08/2018 iscritta al n. di prot. 347195 a nome della ditta Favret Elia;

  con riferimento ai seguenti atti dell'istruttoria: Avvio dell'istruttoria del 30 agosto 2018 n. prot. 354127;- Pubblicazione al Burv n. 94 del 14.09.18; -Lettera di richiesta di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio comunale del 09.10.18 prot. n. 408995; certificazione n. 569 del registro di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Gorgo al Monticano - Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Piave, del 08/08/2018 n. prot. 0014499; Richiesta parere del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 30.08.2018 prot. n. 354180; - con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 02/10/2018 n. prot. 0003441/B.3.11/2 fascicolo 2413;

- Nulla Osta alla terebrazione del pozzo e allegato A, quest'ultimo contenente avvisi e disposizioni, dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, esclusivamente per la tere-brazione di due nuovi pozzi salvo rispetto delle prescrizioni, 13/11/2018 n. protocollo 461071, con elencati anche tutti gli atti relativi all'istruttoria; sono stati presentati i seguenti documenti:

  sono stati presentati i seguenti documenti:

  - comunicazioni relative alla fine lavori raccolte il 13/08/2021 (raccolta di tutti i documenti), redatte dal geologo Dr. Negri Giuseppe pervenute agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 16/08/2021 iscritte al protocollo n.363760:
  - due comunicazioni di scoperta d'acqua di fine lavori con data 13/08/2021, firmate dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice F.B. pozzi di Fracas Luigi & C s.n.c. con sede a Porcia;
  - due dichiarazioni di regolari esecuzioni e relazioni tecniche 13/08/2020, elenco completo di tutti i dati relativi ai pozzi, due stratigrafie, esaurienti documentazioni fotografiche;
  - Due Relazioni prove di portata e documentazioni fotografiche datate 11 agosto 2021;

  i succitati documenti sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015, L.R. 13.04.2001 n. 11;

VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del 3.03.2016;

VISTA , la normativa relativa al procedimento preferenziale ex L. 36/1994 - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 2508/2000 - art. 28 della L. 30.04.1999 N. 136; L. 17/08/1999 N. 290; 0.G.R 597/2010 l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006). la D.G.R. 597 del 09.03.2010;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18;

VISTO il disciplinare n. 9661 di repertorio del 07.09.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta Favret Elia con sede a -omissis - (codice fiscale - omissis - Partita Iva - omissis -) (Pratica n. 5702), la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con prelievo d'acqua complessivamente pari a moduli 0,00085 o l/se 0,085 corrispondenti a mc 2.670 tramite i seguenti pozzi per uso irrigazione di nuova realizzazione ubicati nella località Via Croce fg 7 mappali 656 e 238 in Comune di Gorgo al Monticano: Pozzo denominato n. 1 pozzo profondo -120 m con prelievo mc 2.240 mod. 0,00071 e pozzo denominato n. 2: V profondità m -105, prelievo mc 430 o mod. 0,00014 - rinuncia alla realizzazione del pozzo denominato n.3;

Le opere suddette sono rappresentati dettagliatamente nella seguente documentazione:

Le opere suddette sono rappresentate dettagliatamente nella seguente documentazione redatte dal geol. dott. Negri Giuseppe:

- in relazione geologica, relazioni tecniche di progetto. elaborati grafici, fotografie datate agosto 2018 (non indicato il giorno), data della redazione della raccolta di tutti gli atti 24/08/2018 e pervenuta agli atti dello scrivente Ufficio il 24.08.2018 iscritti al n. prot. 347195:
- comunicazioni relative alla fine lavori raccolte il 13/08/2021 (raccolta di tutti i documenti), redatte dal geologo Dr. Negri Giuseppe pervenute agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 16/08/2021 iscritte al protocollo n.363760:
- due comunicazioni di scoperta d'acqua di fine lavori con data 13/08/2021, firmate dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice F.B. pozzi di Fracas Luigi & C s.n.c. con sede a Porcia;
- due dichiarazioni di regolari esecuzioni e relazioni tecniche 13/08/2020, elenco completo di tutti i dati relativi ai pozzi, due stratigrafie, esaurienti documentazioni fotografiche;
- Due Relazioni prove di portata e documentazioni fotografiche datate 11 agosto 2021;

i succitati documenti sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

Elenco completo delle caratteristiche dei pozzi e modalità di prelievo dell'acqua :

POZZO DENOMINATO n. 1

- Terebrazione a rotopercussione con circolo di fanghi alla bentonite.

- Profondità realizzata: - 120 mt. dal p.c.

- Diametro scavo di mm. 168 per 30 mt e poi mm. 100 per il resto della profondità.

- Diametro tubazione: mm. 125 per 30 mt e poi 90 mm per il resto della profondità in PVC,

con apposita riduzione di collegamento.

- Avampozzo: cm 60 x 60 x 60 e profondità 60 cm. dal p.c.

- Coperchio: chiusino in ferro e posizionato all'interno del container.

- Colonna di emungimento: diametro di 2 Pollici.

- Tipo Pompa: Elettropompa collocata a 18 mt.

- Marca: " CAPRARI E4XP50/22 ".

- Motore " MCH 455 " da Hp. 5,5. e Kw. 4 Trifase.

- Prevalenza: max 123 mt

min. 55 mt.

- Portata: Q Max 14,4. mc./h ossia l./sec. 4.

Min 5,4. mc./h ossia l/sec. 1,5.

Di esercizio a quella max.

Media derivata annua l/sec 0,071.

Media derivata del periodo l/sec. 0,43.

- Falde rinvenute: Unica da mt. - 95 a mt. - 105.

- Filtro posizionato da mt. - 95 a mt. -105.

- Livello statico: 00 al p.c.

- Livello dinamico: - 20 mt.

- Volume annuo richiesto mc. 2.240.

Moduli 0,00071.

- Temperatura dell'acqua: 13 C°.

- Superficie irrigabile: ha 04.70.58. ossia mq. 47.058

Foglio /° e Mappali: 656-317-494-502-505-500-653-550-35-36.

- Coordinate geografiche: latitudine 45.797342. longitudine 12.585706.

- " " " 45° 47' 50,43. "N. " 12° 35'08,54." E.

- Coordinate Gauss Boaga fuso Ovest. Est 1778688,75 Nord 5077804,87.

- Comune di: Gorgo al Monticano. (TV).

- Località: Via Croce di Gorgo al Monticano.

- Individuazione catastale: foglio 7° e mappale 656..

- Tipo d'impianto: A goccia sospesa a cm. 60 dal p.c. e suddiviso in n. 3 zone, con filtro.

- Tipo coltura: Vigneto doc.

POZZO DENOMINATO n. 2

- Terebrazione a rotopercussione con circolo di fanghi alla bentonite.

- Profondità realizzata: - 105 mt. dal p.c.

- Diametro dello scavo di mm. 168 per 30 mt. e poi 90 mm. per il resto della profondità in PVC.

- Diametro tubazione: mm. 125 per 30 mt e poi 90 mm per il resto della profondità in PVC,

con apposita riduzione di collegamento.

- Avampozzo: cm 60 x 60 x 60 e profondità 60 cm. dal p.c.

- Coperchio: chiusino in cls resistente ai carichi pesanti..

- Colonna di emungimento: diametro di 2 Pollici.

- Tipo Pompa: Elettropompa collocata a 24 mt.

- Marca: " CAPRARI E4XP40/23 ".

- Motore " MCH 44. " da Hp. 4. e Kw. 3 Trifase.

- Prevalenza: max 125 mt

min. 51 mt.

- Portata: Q Max 10,8. mc./h ossia l./sec. 3.

Min 4,3. mc./h ossia l/sec. 1,2.

Di esercizio a quella max.

Media derivata annua l/sec 0,014.

Media derivata del periodo l/sec. 0,083.

- Falda rinvenuta: Unica da mt. - 95 a mt. - 105.

- Filtro posizionato da mt. - 95 a mt. - 105.

- Livello statico: 00 al p.c.

- Livello dinamico: - 15 mt.

- Temperatura dell'acqua: 14 C°.

- Quota al p.c.: + mt. 07,80. slm.

- Volume annuo richiesto mc. 430.

Moduli 0,00014.

- Superficie irrigabile: ha 00.90.30. ossia mq. 9.030.

Foglio: 7° e mappali: 141-238-239-240-241.

- Coordinate geografiche: latitudine 45.796400. longitudine 12.591330.

- " " " 45° 47' 47,04. "N. " 12° 35'28,78." E.

- Coordinate Gauss Boaga fuso Ovest. Est 1779130,51. Nord 5077719,93.

- Comune di: Gorgo al Monticano. (TV).

- Località: Via Croce di Gorgo al Monticano.

- Individuazione catastale: foglio 7° e mappale 238.

- Tipo d'impianto: A goccia sospesa a cm. 60 dal p.c. a zona unica, con filtro.

- Tipo coltura: Vigneto doc.

ART. 2 - artt. 2,3,4 alcune prescrizioni principali: ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.

ART. 3 - Devono essere preventivamente comunicate allo scrivente tutte le variazioni comprese quella di intestazione.

ART. 4 - Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati, ai sensi dell'art. 106 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

ART. 5 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07/09/2021 n. 9661 di repertorio, di tutte le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- Nulla Osta alla terebrazione del pozzo e allegato A, quest'ultimo contenente avvisi e disposizioni, dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, esclusivamente per la terebra-zione dei nuovi pozzi, salvo il rispetto delle prescrizioni, 13/11/2018 n. protocollo 461071, con elencati anche tutti gli atti relativi all'istruttoria, escluse le modifiche al progetto apportate tramite il sopra citato disciplinare e il presente decreto;

  e verso il pagamento del canone annuo di € 49,74 riferito all'anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458489)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 272 del 24 settembre 2021

Richiedente : OPEN FIBER S.P.A. Concessione : Concessione idraulica per attraversamento dei corsi d'acqua demaniali: "Valle Secca; Affl. S.N. Valle Secca; Valle Sabbion" e torrente Lastego, con strutture finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, nel Comune di Pieve del Grappa (località Paderno) (Tv) fogli 5, 6, 9; Mappali Vari; Pratica: C07947 Rilascio di Concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 02.03.2021 prot. n. 98477 Voto C.T.R.D. n. 61 in data 16.04.2021 Disciplinare n. 9669 di repertorio in data 16.09.2021.

Il Direttore

VISTA la domanda datata 02.03.2021 acquisita agli atti in data 02.03.2021 prot. n. 98477 per ottenere il rilascio della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento dei corsi d'acqua demaniali: "Valle Secca; Affl. S.N. Valle Secca; Valle Sabbion" e torrente Lastego, con strutture finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, nel Comune di Pieve del Grappa (località Paderno) (Tv) fogli 5, 6, 9; Mappali Vari;

VISTO il Voto n. 61 in data 16.04.2021 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9669 di rep. in data 16.09.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente OPEN FIBER S.P.A. con sede in Viale Certosa n. 2 di Milano - Codice Fiscale: 09320630966, la concessione sul demanio idrico: "Valle Secca; Affl. S.N. Valle Secca; Valle Sabbion e torrente Lastego"; sulla base del Disciplinare n. 9669 di rep. in data 16.09.2021 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2031;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458490)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 273 del 24 settembre 2021

Richiedente : CONDOMINIO RESIDENCE ACQUA AZZURRA Concessione : Occupazione spazio acqueo con pontile nonché sistemazione area, adiacente al fiume Sile e relativa a complesso residenziale, in Comune di Treviso: Foglio 37 Mappali di Riferimento Vari; Pratica: C05459 Rinnovo di Concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo di Concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 04.12.2020 prot. n. 518688 Voto C.T.R.D. n. 144 in data 13.12.2004 Disciplinare n. 4510 di repertorio in data 14.01.2011

Il Direttore

VISTA la domanda datata 04.12.2020, contenente regolare Dichiarazione dell'Amministratore Condominiale pro tempore, acquisita agli atti in data 04.12.2020 prot. n. 518688 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: occupazione spazio acqueo con pontile nonché sistemazione area, adiacente al fiume Sile e relativa a complesso residenziale, in Comune di Treviso: Foglio 37 Mappali di Riferimento Vari;

VISTO il Voto n. 144 in data 13.12.2004 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 4510 di rep. in data 14.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente CONDOMINIO RESIDENCE ACQUA AZZURRA sito in Treviso in Via Sant'Angelo n. 192 - C.F. 94118720260, il rinnovo della concessione sul demanio idrico fiume Sile sulla base del Disciplinare n. 4510 di rep. in data 14.01.2011 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2031**;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458491)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 274 del 24 settembre 2021

Richiedente: CONDOMINIO RESIDENCE ACQUA AZZURRA Concessione: Scarico di acque reflue, dal complesso residenziale "Residence Acqua Azzurra", nel fiume Sile in Comune di Treviso: Foglio 37 Mappali di Riferimento Vari; Pratica: C06195 Rinnovo di Concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo di Concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 04.12.2020 prot. n. 518674 Voto C.T.R.D. n. 184 in data 18.06.2007 Disciplinare n. 4509 di repertorio in data 14.01.2011

Il Direttore

VISTA la domanda datata 04.12.2020 pervenuta contenente regolare Dichiarazione dell'Amministratore Condominiale pro tempore, acquisita agli atti in data 04.12.2020 prot. n. 518674 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: Scarico di acque reflue, dal complesso residenziale "Residence Acqua Azzurra", nel fiume Sile in Comune di Treviso: Foglio 37 Mappali di Riferimento Vari;

VISTO il Voto n. 184 in data 18.06.2007 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 4509 di rep. in data 14.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente CONDOMINIO RESIDENCE ACQUA AZZURRA sito in Treviso in Via Sant'Angelo n. 192 - C.F. 94118720260, il rinnovo della concessione sul demanio idrico fiume Sile sulla base del Disciplinare n. 4509 di rep. in data 14.01.2011 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2031**;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 458492)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 275 del 24 settembre 2021

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla sorgente Toer ad uso irriguo in Comune di Miane (TV) per moduli 0.00032 - T.U. n. 1775/1933 -D.P.R. n.238/1999 - D.Lgs. n.152/2006. Concessionario: Azienda Agricola Moncader di Fabrin Luciana - Miane (TV). Pratica n. 3473.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 28.06.2019 della ditta Azienda Agricola Moncader di Fabrin Luciana, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. n. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs. n.152/2006;

VISTO il Disciplinare n. 9670 di repertorio del 16.09.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Moncader di Fabrin Luciana (C.F. 03243940263), con sede a Miane (TV), Via Casale Moncader n. 19, la concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente Toer ad uso irriguo nel Comune di Miane (TV), Foglio 8, Mappale 453 e 454 (ex 182) per complessivi moduli medi 0.00032, corrispondenti al volume medio annuo di mc 1000.

La pompa utilizzata ha le seguenti caratteristiche: marca Grundfos, modello SP 5A-52; prevalenza compresa tra m 99 e m 320; portata compresa tra mc/h 0,50 e mc/h 6,8.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare in data 16.09.2021 n. 9670 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 51.74, riferito al corrente anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 458718)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 505 del 20 settembre 2021

Concessione idraulica per l'occupazione temporanea di suolo pubblico demaniale del fiume Adige in Lungadige San Giorgio in Comune di Verona. Ditta: Comune di Verona L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11500.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si rilascia la concessione temporanea indicata in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO che con nota prot. n. 394063 del 08/09/2021, il Comune di Verona ha richiesto la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di suolo demaniale del fiume Adige in Lungadige San Giorgio in Comune di Verona fino al 31 ottobre c.a.;

RITENUTO che l'occupazione dell'area demaniale è temporanea e limitata;

RITENUTO che tale occupazione non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18";

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di rilasciare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, al Comune di Verona (Partita I.V.A. 00215150236), con sede in Piazza Bra, 1 - 37121 Verona, in persona del sindaco

pro tempore, la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di suolo demaniale del fiume Adige, in Lungadige San Giorgio, in Comune di Verona, consistente nella posa lungo la scarpata fluviale di 8 teli rappresentativi aventi la superficie di 12 mq cadauno, fino al 31/10/2021, con le seguenti prescrizioni:

a. rispettare, in ogni caso, la norma di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25/07/1904, nonché in altre leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;
b. rispettare tutte le condizioni o previsioni impartite dal personale dell'Ente concedente anche se non espressamente riportate nel presente atto;
c. esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
d. utilizzare l'area demaniale esclusivamente e limitatamente a quanto concesso;

3. Il Concessionario, riconosciuto che il bene oggetto della concessione è di proprietà demaniale, rinuncia a far valere sullo stesso qualsiasi altro diritto diverso da quello che gli è stato precariamente concesso con il presente provvedimento;
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene, l'Amministrazione può promuovere la decadenza, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso;
5. L'utilizzo diverso della superficie demaniale in oggetto, rispetto a quello indicato dal presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni comporterà l'immediata decadenza della concessione stessa;
6. Il Concessionario è ritenuto responsabile civilmente e/o penalmente di tutti i danni che potessero derivare a terzi, persone e/o cose, in dipendenza della concessione e solleva, pertanto, l'Amministrazione concedente da ogni controversia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati;
7. Il Concessionario, in caso di eventuale danno alle pertinenze idrauliche in pendenza della concessione in oggetto, è tenuto a provvedere a proprie cure e spese al ripristino dello stato dei luoghi e all'eventuale corresponsione del risarcimento del danno;
8. L'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni ai quali gli 8 teli rappresentativi, oggetto della concessione, potessero trovarsi esposti non solo a causa dell'andamento idrometrico e/o calamitoso, del corso interessato, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo l'asta del corso d'acqua interessato;
9. Il Concessionario non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni arrecati dall'azione delle acque del fiume o da qualsiasi altro evento;
10. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di esigere lo spostamento, la rimozione totale o parziale degli 8 teli, oggetto di concessione, o la sospensione delle attività qualora ciò si rendesse necessario per ragioni di pubblico interesse, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio senza che il Concessionario abbia per ciò diritto ad indennità, compresi, risarcimenti o rimborsi di sorta;
11. Per la concessione in argomento è stato determinato il canone di € 107,79 (Euro centosette/79) che il Comune di Verona ha versato in data 16/09/2021;
12. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
13. Di informare che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle Acque (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.), nonché al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 60 giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.

Domenico Vinciguerra

(Codice interno: 458719)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 506 del 20 settembre 2021

Decreto a contrarre, affidamento ed impegno della spesa per "Intervento urgente di riparazione dell'ascensore matr.00454121 presso la sede regionale di piazzale Cadorna, 2 Verona Anno 2021" Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2 e 36 co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ditta: OTIS Servizi s.r.l. C.I.G. Z0B3278AE1 Impegno della spesa di euro 2.354,60, comprensivo di IVA, sul capitolo 103378.- L.R. 39/2001.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'esecuzione dell'intervento straordinario alla ditta affidataria del servizio di manutenzione dell'ascensore del Genio civile Verona e si impegna la relativa spesa sul bilancio regionale per l'esercizio 2021.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con nota in data 22/02/2021 protocollo 82957, la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato l'autorizzazione a procedere all'affidamento dei servizi essenziali per il funzionamento delle sedi e luoghi di lavoro entro il limite di spesa di € 10.000,00, a valere sul capitolo 103378 *"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi*";
- con Decreto n. 203/2020 era stato affidato alla ditta OTIS S.p.A. il servizio di manutenzione di n. 2 impianti elevatori presso la sede regionale di piazzale Cadorna, 2 - Verona" per gli anni 2020-2021 che prevede, oltre agli interventi di ordinaria manutenzione, anche interventi di sostituzione di parti usurate per €. 500,00 all'anno;

CONSIDERATO che:

- l'ascensore matr. 00454121 della sede regionale di Piazzale Cadorna, 2 - Verona, risulta fuori uso a seguito di un guasto della scheda di controllo e del motore di apertura delle porte dell'ascensore, la cui riparazione non risulta avere copertura finanziaria, dal contratto in corso con la ditta OTIS Servizi s.r.l.;
- la ditta OTIS Servizi s.r.l., a seguito di verifiche sull'impianto, ha presentato la propria offerta in data 26/08/2021 prot. 376608 per la sostituzione della scheda di controllo e del motore di apertura della porta dell'ascensore, per l'importo di € 1.930,00 (euro millenovecento trenta/00) oltre € 424,60 (euro quattrocento ventiquattro/60) per IVA aliquota 22% e quindi per un totale di € 2.354,60 (euro duemilatrecento cinquantaquattro/60);
- si è ritenuto, vista la necessità di riparare l'ascensore, di procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, delle DGR 1823 /2019 e DGR 1004/2000 e art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- l'offerta presentata dalla ditta OTIS Servizi s.r.l. risulta congrua rispetto ai prezzi praticati nel libero mercato;
- ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato A alla D.G.R. n.1823 del 06/12/2019 e sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.P.R.. 50/2016, per la Ditta OTIS S.p.A. non sussistono motivi di esclusione per contrarre con la pubblica amministrazione;
- sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati dalla ditta e che in particolare la stessa risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dalla Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL in data 11/06/2021 con numero INPS_26512161 e validità al 9/10/2021;

RITENUTO CHE possano essere affidati alla OTIS Servizi s.r.l. con sede legale in Via Roma, 108, 20030 Cascina de' Pecchi (MI) gli interventi urgenti di riparazione dell'ascensore matr. 00454121 presso la sede regionale di piazzale Cadorna, 2 a Verona, per l'importo di € 1.930,00 (euro millenovecento trenta/00) oltre € 424,60 (euro quattrocento ventiquattro/60) per IVA aliquota 22% e quindi per un totale di € 2.354,60 (euro duemilatrecento cinquantaquattro/60);

CONSIDERATO che la spesa trova adeguata copertura con i fondi resi disponibili dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi", articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni";

CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni, il contratto verrà stipulato ai sensi della D.G.R. n.1823/2019 e dell'art 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016 ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di commessa d'ordine contenente tutte le clausole previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto e che la stessa viene formalizzata

contestualmente al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'intervento di manutenzione in oggetto dovrà essere completato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'ordine di commessa;

PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa ha natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2021 ed è perfezionata giuridicamente a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata alla data del presente atto ed è esigibile entro il presente esercizio finanziario;

RITENUTO di procedere quindi all'impegno di spesa della somma di € 1.930,00 (euro millenovecento trenta/00) oltre € 424,60 (euro quattrocento ventiquattro/60) per IVA aliquota 22% e quindi per un totale di € 2.354,60 (euro duemilatrecento cinquantaquattro/60), necessaria per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTI

- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- il D. Lgs. n. 33 14/03/2013;
- la DGR n. 1823 del 06/12/ 2019 così come modificata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020;
- la Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023"
- la DGR n. 863 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale" con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa U.O. Genio Civile Verona al dott. ing. Domenico Vinciguerra, con decorrenza 1 luglio 2021;
- i documenti agli atti;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare alla ditta OTIS Servizi s.r.l.. con sede legale in Via Roma, 108, 20030 Cascina de' Pecchi (MI) gli interventi urgenti di riparazione dell'ascensore matr. 00454121 presso la sede regionale di piazzale Cadorna, 2 Verona - C.I.G. Z0B3278AE1, per l'importo € 1.930,00 (euro millenovecentotrenta/00) oltre € 424,60 (euro quattrocento ventiquattro/60) per IVA aliquota 22% e quindi per un totale di € 2.354,60 (euro duemilatrecento cinquantaquattro/60);
3. di impegnare, pertanto, l'importo complessivo di euro € 2.354,60 (di cui imponibile euro 1.930,00 ed IVA 22% € 424,60) alla ditta OTIS Servizi s.r.l. con sede legale in Via Roma, 108, 20030 Cascina de' Pecchi (MI)codice fiscale e partita IVA 01729590032, R.E.A. VR -312971, anagrafica n. 00079042, a valere sulle risorse di cui al capitolo U103378 "*Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi*" piano dei conti 1.03.02.09.004, a valere sul bilancio pluriennale 2021;
4. di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento viene effettuato mediante lettera d'ordine firmata contestualmente al presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto 3) del presente provvedimento costituisce un debito commerciale;
7. di stabilire che l'attività di cui al punto 2) del presente provvedimento deve essere conclusa entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento dell'ordine di commessa;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e che le liquidazioni di spesa saranno effettuate su regolare fattura nonché sulla base di quanto disposto dall'art. 44 della L.R. n.39/2001 entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura;
9. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione del "Visto di monitoraggio finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del "Visto di regolarità contabile" al fine del perfezionamento dell'efficacia;

11. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla conoscenza (D.Lgs. n. 104 del 06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con esclusione dell'**Allegato A**.

Domenico Vinciguerra

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 458720)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 507 del 20 settembre 2021

Decreto a contrarre, affidamento ed impegno della spesa per "Intervento urgente per la manutenzione della copertura del fabbricato regionale in via Francia a Verona" Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2 e 36 co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ditta: Bernabè & Ballarin s.r.l. C.I.G. ZF032D874E Impegno della spesa di euro 4.392,00, comprensivo di IVA, sul capitolo 103378 - L.R. 39/2001.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad affidare gli interventi di manutenzione urgenti del fabbricato regionale ubicato in via Francia n. 16 a Verona, nonché all'impegno di spesa sul bilancio regionale per l'esercizio 2021.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con nota in data 22/02/2021 protocollo 82957, la Direzione Difesa del Suolo aveva comunicato l'autorizzazione a procedere all'affidamento dei servizi essenziali per il funzionamento delle sedi e luoghi di lavoro entro il limite di spesa di € 10.000,00, a valere sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi";
- la Regione del Veneto è proprietaria del magazzino adibito ad archivio ubicato a Verona, in via Francia n.16, dove, in occasione del temporale del 13 luglio 2021 e dei successivi nubifragi, sono stati riscontrati gravi danni al manto di copertura, con infiltrazioni d'acqua dal tetto che percola nell'archivio sottostante;
- in data 28 luglio 2021 l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona richiedeva con nota n. 336763 l'autorizzazione ad impegnare una ulteriore spesa di € 5.000,00 sul capitolo 103378 per l'esecuzione di interventi urgenti di tamponamento della falla del tetto;
- con nota n. 339647 del 29/07/2021 il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico autorizzava un ulteriore impegno di € 5.000,00 sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi"- articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni";

CONSIDERATO che l'importo dei lavori di cui trattasi è inferiore alla soglia di euro 40.000,00 di cui all'art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ed è altresì inferiore alla soglia di euro 5.000,00 prevista dal co. 130 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di avviare una trattativa diretta per l'affidamento dei lavori di cui trattasi con la Ditta Bernabè & Ballarin s.r.l., con sede legale in piazza Cittadella, 16, 37122 Verona VR), P. IVA: 00281450239, che opera in loco e dispone di mezzi d'opera adeguati ed esperienza professionale in materia;

VISTA la nota prot. n. 352413 del 06/08/2021, con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona ha invitato la Ditta Bernabè & Ballarin s.r.l. a presentare un preventivo economico per la manutenzione del coperto;

RILEVATO che la Ditta in data 13 agosto 2021 prot. n. 361629 ha presentato la propria migliore offerta per la sistemazione del manto di copertura in tegole marsigliesi attraverso il lievo delle tegole rotte, la loro sostituzione con nuove tegole incluso il fissaggio delle stesse con schiuma poliuretanica previa pulizia del fondo, sigillatura delle fessure e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali rimossi per un totale a corpo di € € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) oltre ad € 792,00 (euro settecento novantadue/00) per IVA aliquota 22%, per un totale di € 4.392,00 (euro quattromila trecento novantadue/00), inferiore alla somma autorizzata dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che:

- l'offerta presentata dall'impresa Bernabè & Ballarin s.r.l. risulta congrua rispetto ai prezzi praticati nel libero mercato e del prezziario regionale e tenuto conto dell'affidabilità e professionalità della Ditta offerente e della disponibilità alla immediata esecuzione dei lavori;
- ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato A alla D.G.R. n. 1823 del 06/12/2019 e sulla base della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in data 30/08/2021 in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, per l'impresa Bernabè & Ballarin s.r.l. non sussistono motivi di esclusione per contrarre con la pubblica amministrazione;

- sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati dalla ditta e che in particolare la stessa risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dalla Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL in data 15/06/2021 con numero INPS_26560236 e validità al 13/10/2021;

RITENUTO che possano essere affidati all'impresa Bernabè & Ballarin s.r.l. con sede legale in piazza Cittadella, 16, 37122 Verona gli interventi urgenti di manutenzione del coperto per € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) più € 792,00 (euro settecento novantadue/00) per IVA aliquota 22%, per un totale di € 4.392,00 (Euro quattromila trecento novantadue/00);

CONSIDERATO che la spesa trova adeguata copertura con i fondi resi disponibili dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico come da nota n. 339647 del 29/07/2021, sul capitolo 103378 ″Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi″, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni";

CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni, il contratto verrà stipulato ai sensi della D.G.R. 1823/2019 e dell'art 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di commessa d'ordine contenente tutte le clausole previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto e che la stessa viene formalizzata contestualmente al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'intervento di manutenzione in oggetto dovrà essere completato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'ordine di commessa;

PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa ha natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2021 ed è perfezionata giuridicamente a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata alla data del presente atto ed è esigibile entro il presente esercizio finanziario;

RITENUTO di procedere quindi all'impegno di spesa della somma complessiva di € 3.600,00 (euro tremila seicento/00) oltre € 792,00 (euro quattrocento quarantasette/00), per IVA 22%, e quindi per un totale di € 4.392,00 (euro duemila quattrocento settantanove/00), necessaria per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, con contestuale prenotazione della spesa;

VISTI

- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- il D. Lgs. n. 33 14/03/2013;
- la DGR n. 1823 del 06/12/ 2019 così come modificata dalla DGR n. 1004 del 21/07/2020;
- la Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023"
- la DGR n. 863 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale" con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa U.O. Genio Civile Verona al dott. ing. Domenico Vinciguerra, con decorrenza 1 luglio 2021;
- i documenti agli atti;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni riportate nelle premesse, alla Ditta Bernabè & Ballarin s.r.l. con sede legale in piazza Cittadella, 16 - 37122 Verona, gli interventi urgenti di manutenzione del tetto per € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) più € 792,00 (euro settecento novantadue/00) per IVA aliquota 22%, per un totale di € 4.392,00 (Euro quattromila trecento novantadue/00);
3. di impegnare, pertanto, l'importo complessivo di € 4.392,00 (di cui imponibile € 3.600,00 ed IVA 22% euro 792,00) all'impresa Bernabè & Ballarin s.r.l. con sede legale in piazza Cittadella, 16 , 37122 Verona, codice fiscale e partita IVA 00281450239, anagrafica n. 00004385, a valere sulle risorse di cui al capitolo U103378 "*Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi*" piano dei conti 1.03.02.09.004, a valere sul bilancio pluriennale 2021;

4. di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento viene effettuato mediante lettera d'ordine firmata contestualmente al presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto 3) del presente provvedimento costituisce un debito commerciale;
7. di stabilire che l'attività di cui al punto 2) del presente provvedimento deve essere concluse entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento dell'ordine di commessa;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e che le liquidazioni di spesa saranno effettuate su regolare fattura nonché sulla base di quanto disposto dall'art. 44 della L.R. n.39/2001 entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura;
9. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione del "Visto di monitoraggio finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del "Visto di regolarità contabile" al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla conoscenza (D.Lgs. n. 104 del 06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con esclusione dell'**Allegato A**.

Domenico Vinciguerra

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 458721)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 511 del 23 settembre 2021

Concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie demaniale con lo scarico di acque reflue nel fiume Adige in località Tremolè, in Comune di Pescantina (VR). Ditta: Società Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5280/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore

PREMESSO che con decreto n. 996 del 14/12/2010 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. la concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con lo scarico di acque reflue nel fiume Adige in località Tremolè, in Comune di Pescantina (VR);

PREMESSO che con nota prot. n. 341368 del 30/07/2021, la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione idraulica;

RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 82 del 19/03/2002;

CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di notorietà in data 29/07/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18";

decreta

1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti omissis all'uopo delegata, la concessione per l'occupazione di superficie demaniale con lo scarico di acque reflue nel fiume Adige in località Tremolè, in Comune di Pescantina (VR);

3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona di Verona, rep. n. 892 del 20/09/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di **€** 1.952,90 (euro millenovecentocinquantadue/90) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

9 - Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 458722)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 512 del 24 settembre 2021

R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 9 mappale 640) ad uso irriguo in Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Richiedente: Marcazzan Albino. Pratica D/13101.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di ricerca e concessione in data 01/02/2018 prot.n. 39381. Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 129 del 15/11/2019. Parere Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento - prot.n. 372 del 27.01.2020. Ordinanza n. 87 del 27/04/2020 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 01/02/2018 prot. n. 39381 di Marcazzan Albino -*omissis*-, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 9 mappale 640 in Comune di San Giovanni Ilarione, Loc. Mella) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,0063 (pari a l/s 0,63) e massimi mod. 0,04 (pari a l/s 4) e un volume massimo annuo di 4.898 m^3 ad uso irriguo nel comune di San Giovanni Ilarione (VR);

VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;

VISTO il parere di massima n. 33421 del 23/01/2020 reso dal Dirigente Regionale della Direzione Ambiente ai sensi dell'art. 95 del T.U. n.1775 del 11.12.1933, e relativo alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;

VISTO il parere del Consorzio Alta Pianura Veneta prot. n. 11983 del 05.11.2019 che dichiara che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti nel catasto del comune di San Giovanni Ilarione, Loc. Mella (VR) foglio 9 mappali 629 - 628 - 105 - 640 - 132 - 100 - 305 - 119 - 306 - 307 - 321 - 320 - 328 - 329 - 367 - 123 - 561 - 335 - 555 - 336 - 330 - 557 - 556 - 337 - 338 - 339 - 66 - 62 - 63 - 980 - 612 - 611 - 506 - 470 - 60 - 1000 - 1001 - 1002;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento prot. n. 372 del 27.01.2020 ed espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 26895 del 05/11/2019 che dichiara l'assenza di opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;

decreta

1. Di autorizzare Marcazzan Albino, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di San Giovanni Ilarione, Loc. Mella, distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9 mappale 640, per una portata media pari medi mod. 0,0063 (pari a l/s 0,63) e massimi mod. 0,04 (pari a l/s 4) e un volume massimo annuo di 4.898 m^3 ad uso irriguo nel comune di San Giovanni Ilarione (VR). Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione *ex* R.D. 1775/1933.

2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:

- la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda;
- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi;

- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
- qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
- il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/, l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di Verona;
- nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal D.Lgs.03.04.2006 n.152;
- ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca.

3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed autorizzazioni di altri Enti. **Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua**.

4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori.

5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Domenico Vinciguerra

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 458780)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 298 del 28 settembre 2021

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00890 da falda sotterranea in Comune di Romano D'Ezzelino (VI), per uso industriale ed igienico e assimilato (antincendio) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.243/BR.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale ed igienico e assimilato (antincendio) in comune di Romano D'Ezzelino a favore della ditta ZARPELLON SpA Istanza della ditta in data 04.05.1977 prot. n. 2913. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.05.1977 della ditta ZARPELLON SpA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Romano D'Ezzelino mod. medi 0,0089 d'acqua pubblica ad uso industriale ed igienico e assimilato (antincendio);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0,0089 pari a l/sec 0,89;

VISTO il disciplinare n. 498 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 22.09.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZARPELLON SpA, Partita IVA n. 00193200268, con sede a Romano D'Ezzelino, V.le S. Giovanni Battista de La Salle, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Romano D'Ezzelino, mod. medi 0,0089 d'acqua per utilizzo industriale ed igienico e assimilato (antincendio).

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.09.2021 n. 498 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2'486,55 per l'anno 2021, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 458781)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 299 del 28 settembre 2021

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00476 da falda sotterranea in Comune di Cartigliano (VI), per uso igienico e assimilato (irrigazione aree verdi, vivificazione stagno e uso zootecnico) ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 456/BR.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso igienico e assimilato (irrigazione aree verdi, vivificazione stagno e uso zootecnico) in comune di Cartigliano a favore del "PARCO FAUNISTICO CAPPELLER s.a.s." Istanza della ditta in data 25.06.2002 prot. n. 5061. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 25.06.2002 del "PARCO FAUNISTICO CAPPELLER s.a.s.", intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Cartigliano mod. medi 0,00476 d'acqua pubblica ad uso igienico e assimilato (irrigazione aree verdi, vivificazione stagno e uso zootecnico);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0,00476 pari a l/sec 0,476;

VISTO il disciplinare n. 497 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 22.09.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al "PARCO FAUNISTICO CAPPELLER s.a.s.", Partita IVA n. 02685060242, con sede a Cartigliano, Via Aldo Moro, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in via Aldo Moro di Cartigliano, mod. medi 0,00476 d'acqua per utilizzo igienico e assimilato (irrigazione aree verdi, vivificazione stagno e uso zootecnico).

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.09.2021 n. 497 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267,16 per l'anno 2021, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 458782)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 300 del 28 settembre 2021

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0028 da falda sotterranea in Comune di Caldogno (VI), per uso irriguo.Richiedente: Areaverde di Zazzaron Igor, C.F. n. (omissis), Partita IVA n. 03025610241, con sede in Dueville. Pratica n. 1732/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Caldogno a favore della ditta Areaverde di Zazzaron Igor. Istanza della ditta in data 20.11.2018 prot. n. 472686. T.U. 11.12.1933, n.1775. Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 1210/2020 del 06.03.2020.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.11.2018 della ditta Areaverde di Zazzaron Igor, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda sotterranea in Comune di Caldogno, mod. medi 0,0028, d'acqua pubblica ad uso irriguo;

VISTA la nota n. 1210/2020 in data 06.03.2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande concorrenti;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

VISTO il disciplinare n. 488 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.09.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Areaverde di Zazzaron Igor, C.F. n. <<OMISSIS>>, Partita IVA n. <<OMISSIS>>, con sede a <<OMISSIS>>, Via <<OMISSIS>>, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Altura di Caldogno, mod. medi 0,0028 d'acqua per utilizzo irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.09.2021 n. 488 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 458783)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 301 del 28 settembre 2021

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00062 da falda sotterranea in Comune di Rossano Veneto (VI), per uso igienico e assimilato (irrigazione vivaio/serre). Richiedente: Az. Agr. Lovisetto Marco, C.F. (omissis), Partita IVA n. 03511700266, con sede in Loria (TV). Pratica n. 671/BR.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso igienico e assimilato (irrigazione vivaio/serre) in comune di Rossano Veneto a favore dell'Az. Agr. Lovisetto Marco. Istanza della ditta in data 11.04.2019 prot. n. 146449. T.U. 11.12.1933, n.1775. Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 4535 del 30.08.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11.04.2019 dell'Az. Agr. Lovisetto Marco, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda sotterranea in Comune di Rossano Veneto mod. medi 0,00062 d'acqua pubblica ad uso igienico e assimilato (irrigazione vivaio/serre);

VISTA la nota n. 4535 in data 30.08.2019 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande concorrenti;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

VISTO il disciplinare n. 489 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.09.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso all'Az. Agr. Lovisetto Marco, C.F. n. <<OMISSIS>>, Partita IVA n. <<OMISSIS>>, con sede a <<OMISSIS>>, Via <<OMISSIS>> il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Fermi di Rossano Veneto, mod. medi 0,00062 d'acqua per utilizzo igienico e assimilato (irrigazione vivaio/serre).

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.09.2021 n. 489 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267,16 per l'anno 2021, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 458784)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 302 del 28 settembre 2021

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda sotterranea in Comune di MARANO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 291/LE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di MARANO VICENTINO a favore della ditta VACCARI ANTONIO GIULIO SPA Istanza della ditta in data 27.10.1999 prot. n. 9170. T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.10.1999 della ditta VACCARI ANTONIO GIULIO SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MARANO VICENTINO mod. medi 0.01000 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01000 pari a l/sec. 1.00;

VISTO il disciplinare n. 484 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 16.09.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VACCARI ANTONIO GIULIO SPA, C.F. n. 00652680240, Partita IVA n. 00652680240, con sede a MONTECCHIO PRECALCINO, Via Maglio il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via San Fermo di MARANO VICENTINO, mod. medi 0.01000 d'acqua per utilizzo Industriale.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.09.2021 n. 484 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2'486.55 per l'anno 2021, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 458785)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 306 del 29 settembre 2021

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di LONIGO per uso irriguo Ditta: MAISTRELLO RAFFAELLA. Pratica n. 1629/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO della ditta MAISTRELLO RAFFAELLA - T.U. 11/12/1933, n.1775.

Il Direttore

VISTO il Decreto di concessione n.117 in data 28.02.2014 con il quale venne concesso alla ditta Maistrello Antonio, con sede in via "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS" di derivare da falda sotterranea in Comune di LONIGO per moduli medi 0.01(l/sec. 1) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTA l'istanza del 06/03/2020 (nostro prot. 119150 del 12/03/2020) della Ditta MAISTRELLO RAFFAELLA;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

1. E' accolta l'istanza di subentro della ditta MAISTRELLO RAFFAELLA, P.I. IVA 03132070248 - C.F."OMISSIS", con sede in VIA "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS", la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Lonigo per moduli medi 0.01(l/sec. 1) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Maistrello Antonio con Decreto di concessione n.117 in data 28.02.2014 della durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 27.02.2024;

2. Con il presente Decreto la ditta MAISTRELLO RAFFAELLA, P.I. IVA 03132070248 - C.F. "OMISSIS", si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 08.01.2014 n. 16 di registrazione;

3. Il pagamento del canone annuo è di €. 49,73 (euro quarantanove/73) per l'anno 2021, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;

6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Giovanni Paolo Marchetti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

(Codice interno: 458885)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 96 del 23 settembre 2021

Approvazione progetto esecutivo n. 26/2020/VI del 09/06/2021 - "Interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica di alvei e ricomposizione dissesti diffusi in corsi d'acqua minori", redatto dall'U.O. Forestale. L.R. 52/1978 DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003 Importo progetto EURO 65.000,00 Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 26/2020/VI del 09/06/2021 di EURO 65.000,00, redatto dall'U.O. Forestale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica di alvei e ricomposizione dissesti diffusi in corsi d'acqua minori, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2020. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020)
3. Di prendere atto che gli interventi previsti nel progetto esecutivo n. 26/2020/VI del 09/06/2021 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.
4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 26/2020/VI del 09/06/2021 "Interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica di alvei e ricomposizione dissesti diffusi in corsi d'acqua minori", previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2020, redatto dall'allora U.O. Forestale, per un importo complessivo di EURO 65.000,00.
5. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 26/2020/VI del 09/06/2021, sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi provvederà nella forma dell'amministrazione diretta, secondo il Piano annuale degli interventi trasmesso dall'allora Direzione Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui alla DGR 1858/2020, con spesa che troverà copertura nel bilancio dell'Agenzia stessa, in attuazione della sopraccitata convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28.11.2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29.12.2017, n. 45;
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2024.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EURO 65.000,00 risulta così suddiviso:

• A - Importo lavori	EURO	58.119,51
• B - Somme a disposizione		
B.1 Recuperi ittici, analisi terre e rocce da scavo (I.V.A. incl.)	Euro	1.342,00
B.2 IVA sui lavori (quota fatture)	Euro	2.937,91
B.3 Imprevisti e arrotondamento	Euro	2.600,58
totale somme a disposizione	EURO	6.880,49
• TOTALE		65.000,00

9. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico e all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura che provvederà all'esecuzione degli interventi previsti in progetto e alla rendicontazione degli stessi;
10. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi da monitorare previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 458886)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 97 del 23 settembre 2021

Approvazione progetto esecutivo n. 8/2020/VI del 14/07/2021- "Sistemazioni idraulico-forestali estensive per recupero e normalizzazione di boschi degradati, prevalentemente nelle aree dell'Altopiano dei Sette Comuni interessate degli eventi eccezionali dell'Ottobre 2018" , redatto dall'U.O. Servizi Forestali . L.R. 52/1978 DGR n. 809/2020 (SIF 2020) L.R 27/2003 Importo progetto EURO 90.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 8/2020 del 14/07/2021 di EURO 90.000,00, redatto dall'U.O Servizi Forestali, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di interventi di sistemazioni idraulico-forestali estensive per recupero e normalizzazione di boschi degradati, prevalentemente nelle aree dell'Altopiano dei Sette Comuni interessate degli eventi eccezionali dell'Ottobre 2018, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2020. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 809 del 23/06/2020 (SIF 2020).

3. Di prendere atto che gli interventi previsti nel progetto esecutivo n. 8/2020/VI del 14/07/2020 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.

4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 8/2020/VI del 14/07/2021 "Sistemazioni idraulico-forestali estensive per recupero e normalizzazione di boschi degradati, prevalentemente nelle aree dell'Altopiano dei Sette Comuni interessate degli eventi eccezionali dell'Ottobre 2018", previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2020, redatto dall'U.O. Servizi Forestali, per un importo complessivo di EURO 90.000,00.

5. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 8/2020/VI del 14/07/2021, sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi provvederà nella forma dell'amministrazione diretta, secondo il Piano annuale degli interventi trasmesso dalla Direzione Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui alla DGR 1858/2020, con spesa che troverà copertura nel bilancio dell'Agenzia stessa, in attuazione della sopraccitata convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28.11.2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29.12.2017, n. 45;

7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2024.

8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EURO 90.000,00 risulta così suddiviso:

• A - Importo lavori	EURO	84.261,21
• B - Somme a disposizione		
B.1 IVA su quota fatture	Euro	4.537,14
B.2 Imprevisti (I.V.A. incl.)	Euro	1.201,65
totale somme a disposizione	EURO	5.738,79
TOTALE		90.000,00

9. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura che provvederà all'esecuzione degli interventi previsti in progetto e alla rendicontazione degli stessi.

10. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi da monitorare previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022.

11.Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 458597)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 99 del 27 settembre 2021

Approvazione progetto esecutivo n° 1412 del 14/04/2021 "Interventi di difesa idrogeologica, ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza e manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie dell'U.M. Alpago nel Comune di Tambre d' Alpago (BL)", redatto dall'U.O. Forestale sede di Belluno. L.R. 52/1978 DGR n° 809 del 23/6/2020 L.R 27/2003 Importo progetto Euro 80.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1412 del 14/04/2021 di Euro 80.000,00 redatto dall' UO Forestale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di interventi di difesa idrogeologica ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti in Comune di Tambre d'Alpago, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2020. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 809 del 23/06/2020.

3. Di prendere atto che gli interventi previsti nel progetto esecutivo n° 1412 del 14/04/2021, non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.

4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n° 1412 del 14/04/2021 " Interventi di difesa idrogeologica, ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza e manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie dell'U.M. Alpago nel Comune di Tambre (BL)" previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2020, redatto dall' U.O. Forestale sede di Belluno, per un importo complessivo di Euro 80.000,00.

5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al progetto n° 1412 del 14/04/2021, ai sensi. del D.P.R. 31/2017. L'autorizzazione di cui al presente punto è immediatamente efficace.

6. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n° 1412 del 14/04/2021, sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

7. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di Euro 80.000,00 risulta così suddiviso:

Voce	**Importo €**
Lavori	68.678,72
Oneri della sicurezza specifici	1.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	2.091,50
Oneri fiscali (IVA)	8.229,78
Totale progetto	**80.000,00**

Di trasmettere il presente decreto, ai sensi del co. 11 art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,:

- alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale;
- agli Enti pubblici territoriali interessati.

8. Di avvalersi di Veneto Agricoltura per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, che vi provvederà nella forma dell'amministrazione diretta, secondo il Piano annuale degli interventi trasmesso dalla Direzione Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui alla DGR 1858/2020, con spesa che troverà copertura nel bilancio dell'Agenzia stessa, in attuazione della sopraccitata convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28.11.2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29.12.2017, n. 45;

9. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2024.

10. Di incaricare Veneto Agricoltura della redazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi in oggetto, nonchè della loro approvazione conformemente alla normativa vigente, previo sopralluogo congiunto tra personale tecnico regionale e personale tecnico di Veneto Agricoltura per la verifica della corrispondenza di quanto realizzato agli elaborati progettuali.

11. Di trasmettere il presente decreto, unitamente al progetto esecutivo, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.

12. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi da monitorare previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022.

13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 458598)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 100 del 27 settembre 2021

Approvazione progetto esecutivo n° 1419 del 13/07/2021 " U.I. Alto Piave: interventi di difesa idrogeologica ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza e manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie dei Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore - U.M. Comelico (BL)", redatto dall'U.O. Servizi Forestali/Direzione Difesa del Suolo. L.R. 52/1978 DGR n. 809 /2020 L.R 27/2003 Importo progetto Euro 130.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1419 del 13/07/2021 di Euro 130.000,00 redatto dall' U.O. Servizi Forestali sede di Belluno ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di interventi di difesa idrogeologica, ripulitura alvei, completamento opere esistenti nei Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore (BL), previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2020. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 809 del 23/06/2020.

3. Di prendere atto che gli interventi previsti nel progetto esecutivo n. 1419 del 13/07/2021, non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.

4. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 1419 del 13/07/2021 "U.I. Alto Piave: interventi di difesa idrogeologica ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza e manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie, Comuni di Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore - U.M. Comelico (BL)", previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2020, redatto dall' U.O. Servizi Forestali sede di Belluno, per un importo complessivo di Euro 130.000,00.

5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al progetto n. 1419 del 13/07/2021, ai sensi. del D.P.R. 31/2017. L'autorizzazione di cui al presente punto è immediatamente efficace.

6. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n 1419 del 13/07/2021\, sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

7. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di Euro 130.000,00 risulta così suddiviso:

Voce	**Importo €**
Lavori	111.191,28
Oneri della sicurezza specifici	4.821,23
Fondo per le funz. tec. da corrispondere al personale ex art. 113, c.3 D.Lgs 50/2016	1.779,06
Fondo a destinazione vincolata ex art. 113, comma 4 D.Lgs 50/2016	444,76
Oneri fiscali (IVA)	11.763,67
Imprevisti	0,00
Totale progetto	**130.000,00**

Di trasmettere il presente decreto, ai sensi del co. 11 art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,:

- alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale
- agli Enti pubblici territoriali interessati.

8. Di avvalersi di Veneto Agricoltura per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, che vi provvederà nella forma dell'amministrazione diretta, secondo il Piano annuale degli interventi trasmesso dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui alla DGR 1858/2020, con spesa che troverà copertura nel bilancio dell'Agenzia stessa, in attuazione della sopraccitata convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28.11.2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29.12.2017, n. 45;

9. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2024.

10. Di incaricare Veneto Agricoltura della redazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi in oggetto, non che della loro approvazione conformemente alla normativa vigente, previo sopralluogo congiunto tra personale tecnico regionale e personale tecnico di Veneto Agricoltura per la verifica della corrispondenza di quanto realizzato agli elaborati progettuali.

11. Di trasmettere il presente decreto, unitamente al progetto esecutivo, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.

12. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi da monitorare previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022.

13. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 458768)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 101 del 29 settembre 2021

Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Ulteriore stralcio funzionale.". Progetto n. 1301 del 04/09/2018, FOR BL I 0975 CIG 82222428BD - CUP H42H18000410001 CIG 88014355ED - CUP H42H18000410001. Liquidazione parte IV^ SAL € 146.467,68 Iva esclusa CIG 82222428BD - CUP H42H18000410001 Fatt. n. 16_21 del 22/09/2021 Liquidazione parte IV^ SAL € 26.155,97 Iva esclusa CIG 88014355ED - CUP H42H18000410001 Fatt. n. 17_21 del 22/09/2021.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede legale in Terni (TR) Via Carducci, n. 18/B/C, codice fiscale e partita IVA: 01255010553, il IV° Sal pari a €. 210.600,85 IVA 22% compresa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: O.C.D.P.C. n. 515 del 27/03/2018; O.C.D.P.C. n. 597 del 12/07/2019; Decreto del Direttore della U.O. Forestale n. 86 del 15/11/19; Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 59 del 19/02/2020; Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 334 del 23/07/2020; Contratto n. 131 del 18/09/2020 Atto Aggiuntivo n. 48 del 22/06/2021 Certificato di Pagamento del 10/09/2021 Atto soggetto a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore

PREMESSO:

CHE con O.C.D.P.C. n. 597 del 12/07/2019 la Regione Veneto era stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi eccezionali accaduti nell'anno 2017;

CHE, in particolare, l'Ordinanza suddetta individuava nella "Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali" quale soggetto incaricato del proseguimento, in regime ordinario, dei piani degli interventi già approvati utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6089;

CHE con Decreto del Direttore della U.O. Forestale n. 86 del 15/11/2019 era stata approvato in linea tecnica ed economica il progetto per i "Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico, tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Ulteriore Stralcio funzionale."

CHE con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 334 del 23/07/2020 era stata approvata la proposta di aggiudicazione e ne riconosce l'efficacia a favore della Ditta Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede legale in Terni (TR) per l'importo di € 769.596,79 al netto di oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00;

PRESO ATTO che l'importo totale dei lavori ammonta a € 1.010.944,81, considerati gli ulteriori lavori aggiuntivi pari a € 241.348,02,al netto degli oneri per la sicurezza e Iva esclusa, come da atto di sottomissione n. 48 del 22/06/2021;

CHE, la spesa in argomento trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate sulla contabilità speciale n. 6089 come da Decreto Soggetto Attuatore - Direttore della Difesa del Suolo n. 334 del 23/07/2020;

CHE con atto n. 131 del 18/09/2020 era stato sottoscritto il contratto d'appalto relativo ai lavori di cui in oggetto tra RUP, per conto della Regione Veneto, e la ditta "Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede legale in Terni (TR), Via Carducci 18/B/C, codice fiscale e partita IVA: 01255010553;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'U.O. Foreste, in qualità di RUP, n. 180 del 06.10.2020 è stata liquidata l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, per un importo pari a €. 287.162,43 IVA compresa;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'U.O. Foreste, in qualità di RUP, n. 229 del 13.11.2020 è stato liquidato il I^ Sal per un importo pari a €. 203.461,46 IVA compresa;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'U.O. Foreste, in qualità di RUP, n. 14 del 04.02.2021 è stato liquidato il II^ Sal per un importo pari a €. 162.405,59 IVA compresa;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore dell'U.O. Foreste, in qualità di RUP, n. 8 del 15.07.2021 è stato liquidato il III^ Sal per un importo pari a €. 125.488,03 IVA compresa

DATO ATTO che in data 10/09/2021 è stato presentato, dal Direttore dei Lavori, un certificato di pagamento pari al IV^ SAL di € 210.600,85 Iva compresa, per cui è possibile liquidare alla Ditta Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede legale in Terni (TR), codice fiscale e partita IVA 01255010553, la somma sopra indicata;

CONSIDERATO che con nota del 19.09.2019, Prot. n. 402719, il Direttore della "Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali" dichiarava che i titoli di spesa per i lavori finanziati con O.C. n. 2/2018, n. 1/2019 e n. 2/2019, tra i quali rientrano quelli in oggetto, saranno liquidati sulla contabilità speciale n. 6089 intestati alla Regione Veneto - "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O.. Post Emergenza" Venezia, Cannaregio 168 - C.F. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio SA369Z;

VISTO:

- l'O.C.D.P.C. n. 515 del 27/03/2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 597 del 12/07/2019;
- Decreto del Direttore della U.O. Forestale n. 86 del 15/11/19;
- Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 59 del 19/02/2020;
- Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 334 del 23/07/2020;
- il Decreto del Direttore della Direzione Gestione Post Emergenze n. 59 del 01/10/19;
- Contratto n. 131 del 18/09/2020il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Atto Aggiuntivo n. 48 del 22/06/2021;
- Certificato di pagamento n. 4 del 23/06/2021;
- Fattura n. 16_21 del 22/09/2021;
- Fattura n. 17_21 del 22/09/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la L.R. n. 27/2003.;
- la documentazione agli atti.

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 16_21 del 22/09/2021 di €. 178.690,57, IVA compresa, relativa al CIG 82222428BD - CUP H42H18000410001 emessa dalla ditta "Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede legale in Terni (TR), Via Carducci 18/B/C, codice fiscale e partita IVA: 01255010553, relativa la contratto di cui in oggetto;
3. di liquidare la fattura n. 17_21 del 22/09/2021 di €. 31.910,28, IVA compresa, relativa al CIG 88014355ED - CUP H42H18000410001 emessa dalla ditta "Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie", con sede legale in Terni (TR), Via Carducci 18/B/C, codice fiscale e partita IVA: 01255010553, relativa la contratto di cui in oggetto;
4. di dar atto che alla spesa suindicata si fa fronte col impegno assunto con Ordinanza n. 2/2019, a valere sulla contabilità speciale n. 6089, intestata alla Regione Veneto - "Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O.. Post Emergenza" - Venezia, Cannaregio 168 - C.F. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio SA369Z che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della "Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenza" per:
    - ♦ la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui al punto 3, attraverso la procedura MEF, denominata GEOCOS;
    - ♦ la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianmaria Sommavilla

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 459214)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1206 del 07 settembre 2021

N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 459215)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1207 del 07 settembre 2021

Procedimento penale avanti il Tribunale di Treviso R.G.N.R. 4244/19 - R.G. GIP 7363/20. Autorizzazione alla costituzione in giudizio quale parte civile.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 458903)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1296 del 28 settembre 2021

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte Costituzionale (R.G. 49/2021), ex art. 127 Cost., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'" pubblicata nel BUR n. 88 del 22 luglio 2021.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale (R.G. 49/2021) relativo alla legge regionale 30 giugno 2021, n. 19, con riferimento all'art. 7.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 31 agosto 2021 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "*Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'"* pubblicata nel BUR n. 88 del 22 luglio 2021.

In particolare il citato art. 7 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 19, nell'introdurre disposizioni attuative dell'art. 9-bis, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di stato legittimo degli immobili, violerebbe i principi generali in materia di 'governo del territorio' dettati dal legislatore statale proprio nel medesimo art. 9-bis, comma 1 bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia nonché gli artt. 3 e 117, primo e settimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana.

Invero la legge regionale impugnata risulta rispettosa del dettato costituzionale, ragion per cui è necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne riconoscere la legittimità.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "*Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'",* a tutela degli interessi regionali, affidando il patrocinio legale, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Giacomo Quarneti dell'Avvocatura regionale e all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Alberico II, 33.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l'art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l'art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale.

delibera

1. di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio (R.G. 49/2021) proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "*Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'",* pubblicata nel BUR n. 88 del 22 luglio 2021., affidando il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Giacomo Quarneti dell'Avvocatura regionale e all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Alberico II, 33;

2. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocatura regionale;

3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 458905)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1298 del 28 settembre 2021

N. 13 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio e/o accettazione di rinunce al giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 458906)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1299 del 28 settembre 2021

Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL052) // VINCOLATE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con nota:

- 13.09.2021 prot. 400225 della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di risorse afferenti il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 - Progetto *"Tourism4All "*, a seguito dell'accredito da parte della Regione Molise, capofila, della quota relativa ai common costs, per € 12.011,00 (di cui € 10.209,00 a valere sul FESR e € 1.802,00 a valere sul FDR) per l'anno 2021;
- 20.09.2021 prot. 411691 della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante la rimodulazione di risorse afferenti il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 - Progetto "*Sweet-Portale unico per trasporti eccezionali*", a seguito della variazione del cronoprogramma di spesa con riduzione per € 25.243,70 (di cui € 21.457,15 a valere sul FESR, € 3.786,55 a valere sul FDR) per l'anno 2021, incremento per € 130.018,70 (di cui € 110.515,90 a valere sul FESR, € 19.502,80 a valere sul FDR) per l'anno 2022 e per € 16.170,00 (di cui € 13.727,50 a valere sul FESR, € 2.442,50 a valere sul FDR) per l'anno 2023;
- 14.09.2021 prot. 402365, della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, riguardante l'assegnazione statale di fondi per il rischio sismico di cui al D.P.C.M. rep. n. 1866 del 23.06.2021, per gli anni 2019-2020-2021, per € 5.992.720,61;
- 15.09.2021 prot. 404887, dell'Area Sanità e Sociale, riguardante l'assegnazione statale di risorse per il finanziamento delle misure relative alla spesa di personale per il piano territoriale e ospedaliero connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla Conferenza Stato-Regioni rep. 152/CSR del 04.08.2021, per € 106.160.217,00, ai sensi del Decreto Legge n. 34/2020;
- 16.09.2021 prot. 406236, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante l'assegnazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. delle risorse per la copertura finanziaria del ristoro dei costi per la gestione del Fondo di rotazione relativo agli interventi nel settore delle linee funiviarie istituito ai sensi della L.R. 6/1996 e della L.R. 19/2004, relativi all'anno 2021, per € 4.633,55;
- 20.09.2021 prot. 410455, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, riguardante l'assegnazione di risorse statali da destinare ai maestri di sci iscritti agli albi professionali e relative scuole di sci, di cui al D.M. n. 1313 del 28.07.2021, per € 3.386.673,66;
- 15.09.2020 prot. 405913, della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, riguardante l'assegnazione di risorse relative al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre

1998, n. 431, come da decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19.07.2021, per € 15.194.548,83 per l'anno 2021.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli **Allegati C** e **D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E** e **F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";

VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";

VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C** e **D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E** e **F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
TITOLO 1:	*ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA*				
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	+106.160.217,00	+106.160.217,00	+0,00	+0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	***ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA***	**+106.160.217,00**	**+106.160.217,00**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+18.567.989,79	+18.567.989,79	+130.018,70	+16.150,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+18.567.989,79**	**+18.567.989,79**	**+130.018,70**	**+16.150,00**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+5.992.720,61	+5.992.720,61	+0,00	+0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+4.633,55	+4.633,55	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**+5.997.354,16**	**+5.997.354,16**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+130.725.560,95**	**+130.725.560,95**	**+130.018,70**	**+16.150,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+130.725.560,95**	**+130.725.560,95**	**+130.018,70**	**+16.150,00**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*				
0601 PROGRAMMA 01	**SPORT E TEMPO LIBERO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+3.386.673,66	+3.386.673,66	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SPORT E TEMPO LIBERO***	**+3.386.673,66**	**+3.386.673,66**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 06	***POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO***	**+3.386.673,66**	**+3.386.673,66**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*				
1004 PROGRAMMA 04	**ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+4.633,55	+4.633,55	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	***ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO***	**+4.633,55**	**+4.633,55**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 10	***TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**+4.633,55**	**+4.633,55**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*				
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+5.992.720,61	+5.992.720,61	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI***	**+5.992.720,61**	**+5.992.720,61**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 11	***SOCCORSO CIVILE***	**+5.992.720,61**	**+5.992.720,61**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*				
1206 PROGRAMMA 06	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+15.194.548,83	+15.194.548,83	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	***INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA***	**+15.194.548,83**	**+15.194.548,83**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 12	***DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA***	**+15.194.548,83**	**+15.194.548,83**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*				

ALLEGATO B **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
1301 PROGRAMMA 01	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+106.160.217,00	+106.160.217,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA***	**+106.160.217,00**	**+106.160.217,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13	***TUTELA DELLA SALUTE***	**+106.160.217,00**	**+106.160.217,00**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 19	*RELAZIONI INTERNAZIONALI*				
1902 PROGRAMMA 02	**COOPERAZIONE TERRITORIALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-13.232,70	-13.232,70	+130.018,70	+16.150,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***COOPERAZIONE TERRITORIALE***	**-13.232,70**	**-13.232,70**	**+130.018,70**	**+16.150,00**
TOTALE MISSIONE 19	***RELAZIONI INTERNAZIONALI***	**-13.232,70**	**-13.232,70**	**+130.018,70**	**+16.150,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+130.725.560,95**	**+130.725.560,95**	**+130.018,70**	**+16.150,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+130.725.560,95**	**+130.725.560,95**	**+130.018,70**	**+16.150,00**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010200	**TIPOLOGIA: 102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'**	**+106.160.217,00**	***+106.160.217,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
1010203	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'	+106.160.217,00	*+106.160.217,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**+106.160.217,00**	***+106.160.217,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**+18.567.989,79**	***+3.386.673,66***	**+130.018,70**	***+0,00***	**+16.150,00**	***+0,00***
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+18.581.222,49	*+3.386.673,66*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	-13.232,70	*+0,00*	+130.018,70	*+0,00*	+16.150,00	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+18.567.989,79**	***+3.386.673,66***	**+130.018,70**	***+0,00***	**+16.150,00**	***+0,00***
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**+5.992.720,61**	***+5.992.720,61***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+5.992.720,61	*+5.992.720,61*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
4030000	**TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**+4.633,55**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	+4.633,55	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*

7d3a3175

ALLEGATO C **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4000000	*TOTALE TITOLO 4*	+5.997.354,16	*+5.992.720,61*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+130.725.560,95	*+115.539.611,27*	+130.018,70	*+0,00*	+16.150,00	*+0,00*

7d3a3175

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.386.673,66	*+3.386.673,66*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+3.386.673,66**	***+3.386.673,66***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+3.386.673,66**	***+3.386.673,66***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
06	*TOTALE MISSIONE 06*	**+3.386.673,66**	***+3.386.673,66***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+4.633,55	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+4.633,55**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
04	**TOTALE PROGRAMMA 04**	**+4.633,55**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
10	*TOTALE MISSIONE 10*	**+4.633,55**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

60aa8230

ALLEGATO D **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+5.992.720,61	*+5.992.720,61*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+5.992.720,61**	***+5.992.720,61***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+5.992.720,61**	***+5.992.720,61***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
11	***TOTALE MISSIONE 11***	**+5.992.720,61**	***+5.992.720,61***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+15.194.548,83	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+15.194.548,83**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
06	**TOTALE PROGRAMMA 06**	**+15.194.548,83**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
12	***TOTALE MISSIONE 12***	**+15.194.548,83**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+106.160.217,00	*+106.160.217,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+106.160.217,00**	***+106.160.217,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+106.160.217,00**	***+106.160.217,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
13	***TOTALE MISSIONE 13***	**+106.160.217,00**	***+106.160.217,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-13.232,70	*+0,00*	+130.018,70	*+0,00*	+16.150,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-13.232,70**	***+0,00***	**+130.018,70**	***+0,00***	**+16.150,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**-13.232,70**	***+0,00***	**+130.018,70**	***+0,00***	**+16.150,00**	***+0,00***
19	***TOTALE MISSIONE 19***	**-13.232,70**	***+0,00***	**+130.018,70**	***+0,00***	**+16.150,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+130.725.560,95**	***+115.539.611,27***	**+130.018,70**	***+0,00***	**+16.150,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					
	FONDO DI CASSA					
TITOLO 1:	*ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA*					
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	residui presunti				
		previsione di competenza		+106.160.217,00		
		previsione di cassa		+106.160.217,00		
10000 TOTALE TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+106.160.217,00**		
		previsione di cassa		**+106.160.217,00**		
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+18.593.233,49	-25.243,70	
		previsione di cassa		+18.593.233,49	-25.243,70	
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+18.593.233,49**	**-25.243,70**	
		previsione di cassa		**+18.593.233,49**	**-25.243,70**	
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					

402f7bb3

ALLEGATO E **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
40200		residui presunti				
		previsione di competenza		+5.992.720,61		
		previsione di cassa		+5.992.720,61		
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+4.633,55		
		previsione di cassa		+4.633,55		
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.997.354,16**		
		previsione di cassa		**+5.997.354,16**		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+130.750.804,65**	**-25.243,70**	
		previsione di cassa		**+130.750.804,65**	**-25.243,70**	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+130.750.804,65**	**-25.243,70**	
		previsione di cassa		**+130.750.804,65**	**-25.243,70**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO F **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*					
0601 PROGRAMMA 01	**SPORT E TEMPO LIBERO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+3.386.673,66		
		previsione di cassa		+3.386.673,66		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SPORT E TEMPO LIBERO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+3.386.673,66**		
		previsione di cassa		**+3.386.673,66**		
TOTALE MISSIONE 06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+3.386.673,66**		
		previsione di cassa		**+3.386.673,66**		
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*					
1004 PROGRAMMA 04	**ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+4.633,55		
		previsione di cassa		+4.633,55		
TOTALE PROGRAMMA 04	***ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+4.633,55**		
		previsione di cassa		**+4.633,55**		
TOTALE MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+4.633,55**		
		previsione di cassa		**+4.633,55**		

e6ee7ad7

ALLEGATO F **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*					
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+5.992.720,61		
		previsione di cassa		+5.992.720,61		
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.992.720,61**		
		previsione di cassa		**+5.992.720,61**		
TOTALE MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.992.720,61**		
		previsione di cassa		**+5.992.720,61**		
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*					
1206 PROGRAMMA 06	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+15.194.548,83		
		previsione di cassa		+15.194.548,83		
TOTALE PROGRAMMA 06	***INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+15.194.548,83**		
		previsione di cassa		**+15.194.548,83**		
TOTALE MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+15.194.548,83**		
		previsione di cassa		**+15.194.548,83**		
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*					

ALLEGATO F **DGR n. 1299 del 28 settembre 2021**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1301 PROGRAMMA 01	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+106.160.217,00		
		previsione di cassa		+106.160.217,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+106.160.217,00**		
		previsione di cassa		**+106.160.217,00**		
TOTALE MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+106.160.217,00**		
		previsione di cassa		**+106.160.217,00**		
MISSIONE 19	*RELAZIONI INTERNAZIONALI*					
1902 PROGRAMMA 02	**COOPERAZIONE TERRITORIALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+12.011,00	-25.243,70	
		previsione di cassa		+12.011,00	-25.243,70	
TOTALE PROGRAMMA 02	***COOPERAZIONE TERRITORIALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+12.011,00**	**-25.243,70**	
		previsione di cassa		**+12.011,00**	**-25.243,70**	
TOTALE MISSIONE 19	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+12.011,00**	**-25.243,70**	
		previsione di cassa		**+12.011,00**	**-25.243,70**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+130.750.804,65**	**-25.243,70**	
		previsione di cassa		**+130.750.804,65**	**-25.243,70**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+130.750.804,65**	**-25.243,70**	
		previsione di cassa		**+130.750.804,65**	**-25.243,70**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 458907)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1300 del 28 settembre 2021

Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 a seguito dell'approvazione della L.R. 26/2021 (Provvedimento di variazione n. BIL053) // LEGGI REGIONALI.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 a seguito dell'approvazione della L.R. 26/2021, che comporta variazioni di spesa nel bilancio di previsione 2021-2023.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

Con la L.R. 26/2021, è stata apportata una variazione di bilancio come indicato all'articolo 2 "*Norma finanziaria*" che recita:

"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.300.000,00 per il 2021, in euro 3.300.000,00 per il 2022 ed in euro 3.400.000,00 per il 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante riduzione:

a) per euro 2.600.000,00 nell'esercizio 2021, per euro 2.500.000,00 nell'esercizio 2022 e per euro 2.400.000,00 nell'esercizio 2023 delle risorse afferenti all'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023;

b) per euro 700.000,00 nell'esercizio 2021, per euro 800.000,00 nell'esercizio 2022 e per euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2023 delle risorse afferenti all'articolo 16 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023."

Per effetto di tale variazione si rende necessario apportare le variazioni anche al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come da **Allegato A** alla presente deliberazione, sulla base delle ulteriori indicazioni ricevute dalla Direzione Infrastrutture e Trasporti, con nota 16.09.2021 prot. 407091.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come da **Allegato B** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto, che recepisce la variazione apportata dalla L.R. 26/2021, senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Considerato che la variazione, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, ai fini gestionali l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 41/2020, come da **Allegato C** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. Autorizzazione alla pubblicazione degli avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la L.R. 14.09.2021, n. 26 *"Concessione di un contributo straordinario alla società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per l'acquisto di convogli ferroviari da destinare al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale."*;

VISTA la nota precedentemente richiamata della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B e C** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della variazione al bilancio di previsione 2021-2023 apportata dalla L.R. 26/2021;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni come da **Allegato A**;
4. di allegare al presente provvedimento il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come da **Allegato B;**
5. di integrare, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 41/2020 come da **Allegato C**;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 1300 del 28 settembre 2021**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
107	INTERESSI PASSIVI	-700.000,00	*+0,00*	-800.000,00	*+0,00*	-1.000.000,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-700.000,00**	***+0,00***	**-800.000,00**	***+0,00***	**-1.000.000,00**	***+0,00***
11	**TOTALE PROGRAMMA 11**	**-700.000,00**	***+0,00***	**-800.000,00**	***+0,00***	**-1.000.000,00**	***+0,00***
01	*TOTALE MISSIONE 01*	**-700.000,00**	***+0,00***	**-800.000,00**	***+0,00***	**-1.000.000,00**	***+0,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-2.600.000,00	*-2.600.000,00*	-2.500.000,00	*-2.500.000,00*	-2.400.000,00	*-2.400.000,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-2.600.000,00**	***-2.600.000,00***	**-2.500.000,00**	***-2.500.000,00***	**-2.400.000,00**	***-2.400.000,00***
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+3.300.000,00	*+3.300.000,00*	+3.300.000,00	*+3.300.000,00*	+3.400.000,00	*+3.400.000,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+3.300.000,00**	***+3.300.000,00***	**+3.300.000,00**	***+3.300.000,00***	**+3.400.000,00**	***+3.400.000,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+700.000,00**	***+700.000,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***	**+1.000.000,00**	***+1.000.000,00***
10	*TOTALE MISSIONE 10*	**+700.000,00**	***+700.000,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***	**+1.000.000,00**	***+1.000.000,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+700.000,00***	**+0,00**	***+800.000,00***	**+0,00**	***+1.000.000,00***

a733169d

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR n. 1300 del 28 settembre 2021**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*					
0111 PROGRAMMA 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-700.000,00	
		previsione di cassa			-700.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 11	***ALTRI SERVIZI GENERALI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-700.000,00**	
		previsione di cassa			**-700.000,00**	
TOTALE MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-700.000,00**	
		previsione di cassa			**-700.000,00**	
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*					
1001 PROGRAMMA 01	**TRASPORTO FERROVIARIO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-2.600.000,00	
		previsione di cassa			-2.600.000,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+3.300.000,00		
		previsione di cassa		+3.300.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***TRASPORTO FERROVIARIO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+3.300.000,00**	**-2.600.000,00**	
		previsione di cassa		**+3.300.000,00**	**-2.600.000,00**	

68b7d65c

ALLEGATO B **DGR n. 1300 del 28 settembre 2021**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+3.300.000,00**	**-2.600.000,00**	
		previsione di cassa		**+3.300.000,00**	**-2.600.000,00**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+3.300.000,00**	**-3.300.000,00**	
		previsione di cassa		**+3.300.000,00**	**-3.300.000,00**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+3.300.000,00**	**-3.300.000,00**	
		previsione di cassa		**+3.300.000,00**	**-3.300.000,00**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR n. 1300 del 28 settembre 2021**

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

2021

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	104372 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A INFRASTRUTTURE VENETE SRL PER L'ACQUISIZIONE DI CONVOGLI FERROVIARI PER IL TRASPORTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.R. 14/09/2021, N.26)	+3.300.000,00
TOTALE GENERALE			**+3.300.000,00**

31669b7a

ALLEGATO C **DGR n. 1300 del 28 settembre 2021**

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

2022

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	104372 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A INFRASTRUTTURE VENETE SRL PER L'ACQUISIZIONE DI CONVOGLI FERROVIARI PER IL TRASPORTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.R. 14/09/2021, N.26)	+3.300.000,00
TOTALE GENERALE			**+3.300.000,00**

ALLEGATO C **DGR n. 1300 del 28 settembre 2021**

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

2023

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	104372 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A INFRASTRUTTURE VENETE SRL PER L'ACQUISIZIONE DI CONVOGLI FERROVIARI PER IL TRASPORTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.R. 14/09/2021, N.26)	+3.400.000,00
TOTALE GENERALE			**+3.400.000,00**

31669b7a

(Codice interno: 458908)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1301 del 28 settembre 2021

Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL051).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.

Viste le richieste pervenute con note:

- 26.08.2021 prot. 376848, della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, per una variazione compensativa di competenza per complessivi € 34.096,29 per l'anno 2021 con prelevamento dal Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi*" all'interno della Missione 19 "*Relazioni internazionali"* Programma 02 "*Cooperazione territoriale*";
- 26.08.2021 prot. 377663 e 10.09.2021 prot. 399159, della Direzione Agroalimentare, per una variazione compensativa di competenza per l'anno 2021 per complessivi € 183.053,09 con prelevamento dal Macroaggregato *"Acquisto di beni e servizi"* ed aumento del Macroaggregato *"Trasferimenti correnti"* all'interno della Missione 16 *"Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca"* Programma 01 *"Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentar*e";
- 07.09.2021 prot. 392857, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, per una variazione compensativa di competenza per € 600.000,00 per l'anno 2021, con prelevamento dal Macroaggregato "*Contributi agli investimenti*" ed aumento del Macroaggregato "*Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"* all'interno della Missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" Programma 01 "*Trasporto ferroviario*" e per € 3.612.714,59 per l'anno 2021, con prelevamento dal Macroaggregato "*Contributi agli investimenti*" ed aumento del Macroaggregato "*Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"* all'interno della Missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" Programma 05 "*Viabilità e infrastrutture stradali*";
- 13.09.2021 prot. 400173, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di competenza di € 19.000,00 per l'anno 2021 con prelevamento dal Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi*" all'interno della Missione 15 "*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*" Programma 02 "*Formazione professionale*"
- 15.09.2021 prot. 403802, della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, per una variazione compensativa di competenza per complessivi € 95.000,00 per l'anno 2021, con prelevamento dal Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi*" all'interno della Missione 14 *"Sviluppo Economico e Competitività"* Programma 03 "*Ricerca e Innovazione*";

- 14.09.2021 prot. 403038, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, per una variazione compensativa di competenza per complessivi € 9.023.344,57 per l'anno 2021, con prelevamento dal Macroaggregato "*Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni*" ed aumento del Macroaggregato "*Contributi agli investimenti"* all'interno della Missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" Programma 03 "*Trasporto per vie d'acqua*";
- 15.09.2021 prot. 404925 della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, per una variazione compensativa di competenza per complessivi € 107.500,00 per l'anno 2021, con prelevamento dal Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi*" all'interno della Missione 07 "*Turismo*" Programma 01 "*Sviluppo e Valorizzazione del Turismo*".

Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Considerato che la richiesta pervenute con nota 07.09.2021 prot. 392857, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, oggetto della presente delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare ai fini gestionali per l'esercizio 2021 l'elenco "*Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all'indebitamento",* (**Allegato B** alla presente deliberazione, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41, "Bilancio di previsione 2021-2023".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto"

VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";

VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A** e **B** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2023 le opportune variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A;**
3. di integrare, per l'esercizio 2021, l'elenco " *Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all'indebitamento"* (**Allegato B),** cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41, "Bilancio di previsione 2021-2023";
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 1301 del 28 settembre 2021**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	MISSIONE 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+107.500,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-107.500,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	*TOTALE MISSIONE 07*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+600.000,00	*+600.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-600.000,00	*-600.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO A **DGR n. 1301 del 28 settembre 2021**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-9.023.344,57	*-9.023.344,57*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+9.023.344,57	*+9.023.344,57*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+3.612.714,59	*+3.612.714,59*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-3.612.714,59	*-3.612.714,59*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
10	***TOTALE MISSIONE 10***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO A **DGR n. 1301 del 28 settembre 2021**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+95.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-95.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
14	***TOTALE MISSIONE 14***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+19.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-19.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
15	***TOTALE MISSIONE 15***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO A **DGR n. 1301 del 28 settembre 2021**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	
		TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*	TOTALE	*- di cui non ricorrenti*
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-183.053,09	*-183.053,09*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+183.053,09	*+183.053,09*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
16	*TOTALE MISSIONE 16*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+34.096,29	*+34.096,29*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-34.096,29	*-34.096,29*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
19	*TOTALE MISSIONE 19*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR n. 1301 del 28 settembre 2021**

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO ALL'INDEBITAMENTO 2021

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	104262 PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA FERROVIARIA ADRIA-MESTRE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO - ANNO 2021 (ART. 3, C. 2 BIS, L.R. 14/11/2018, N.40)	-600.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	104404 PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA FERROVIARIA ADRIA-MESTRE - INVESTIMENTI FISSI LOTRDI E ACQUISTO DI TERRENI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO - ANNO 2021 (ART. 3, C. 2 BIS, L.R. 14/11/2018, N.40)	+600.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	104260 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ' E DELLA SICUREZZA STRADALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO - ANNO 2021 (L.R. 30/12/1991, N.39) (L.R. 30/12/1991, N.39)	-3.612.714,59
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	104261 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ' E DELLA SICUREZZA STRADALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO - ANNO 2021 (L.R. 30/12/1991, N.39) (L.R. 30/12/1991, N.39)	+3.612.714,59
TOTALE GENERALE			**+0,00**

0bfdcc52

(Codice interno: 458909)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1302 del 28 settembre 2021

Approvazione del piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A., condizionandone l'efficacia all'approvazione unanime da parte del Comitato di Coordinamento previsto dall'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società sottoscritto dalla Regione e dalla Provincia di Belluno. Vengono inoltre fornite le relative prescrizioni.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Come noto gli artt. 14 e 15 della L.R. 5/2021 hanno riscritto gli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013, in materia di personale delle società controllate dalla Regione del Veneto e, sulla base di tale nuova normativa la Giunta Regionale con DGR n. 751 del 15 giugno 2021 ha approvato le direttive indirizzate alle società controllate e alle strutture regionali interessate in sostituzione di quelle previste dalla lett. C) dell'Allegato A della DGR 2101/2014.

Tra le novità più significative figura l'obbligo per le società controllate, introdotto dall'art. 14 della L.R. 5/2021, di predisporre piani triennali dei fabbisogni di personale per sottoporli all'approvazione della Giunta regionale.

Al fine di ottemperare a tale adempimento, con nota prot. 17376 del 29/07/2021, integrata con nota prot. 20333 del 10/09/2021, la società Veneto Strade S.p.A. ha trasmesso il proprio piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 (**Allegato A**) dove oltre alla descrizione dell'attuale dotazione di personale viene evidenziata la necessità di disporre di ulteriore nuovo personale a tempo indeterminato, come di seguito descritto:

Nel 2021

Direzione di Mestre

- 10 Operatori della Viabilità - P.O. B2 (stabilizzazione di figure a tempo determinato in scadenza)
- 5 Operatori della Viabilità - P.O. B2
- 2 Addetti Amministrativi/Contabili - P.O. B2 - Servizio Bilancio

Direzione di Belluno

- 9 Operatori della Viabilità - P.O. B2 (stabilizzazione di figure a tempo determinato in scadenza)
- 6 Operatori della Viabilità - P.O. B2
- 1 Assistente Tecnico - P.O. B - Impianti in galleria

Tot. 33 unità

Nel 2022

Direzione di Mestre

- 1 Coordinatore Amministrativo - P.O. A1 - Direzione Operativa (stabilizzazione di tempo determinato in scadenza)
- 2 operatori della Viabilità - P.O. B2
- 1 Dirigente - Servizio Gare Forniture Auditing ed Economato (proroga tempo determinato)
- 1 Funzionario Amministrativo - P.O. A1
- 1 Addetto Amministrativo - P.O. B2 - Servizio Gare Forniture

Direzione di Belluno

- 2 Operatori Specializzati - P.O. B1(stabilizzazione di figure a tempo determinato in scadenza)
- 1 Operatore della Viabilità - P.O. B2 (stabilizzazione di tempo determinato in scadenza)

- 1 Tecnico Professionale - P.O. A1(stabilizzazione di tempo determinato in scadenza)
- 6 Operatori della Viabilità - P.O. B2

Tot. 16 unità

Nel 2023

Direzione di Mestre

- 2 Operatori della Viabilità - P.O. B2
- 1 Dirigente Tecnico Settore Manutenzione (proroga tempo determinato)
- 1 Assistente Amministrativo - P.O. B
- 1 Addetto Amministrativo - P.O. B2

Direzione di Belluno

- 4 Operatori della Viabilità - P.O. B2
- 2 Quadri Tecnici - P.O. A1

Tot. 11 unità

A fronte di tali assunzioni vi sono state 10 cessazioni nel 2020 e sono previste 11 cessazioni nel 2021, 11 cessazioni nel 2022 e 9 nel 2023 di figure a tempo indeterminato.

Il personale attualmente a disposizione della Società, compreso quello a tempo determinato, è pari a 220 unità (114 per la sede di Mestre e 106 per quella di Belluno).

Nell'ultimo decennio il personale in servizio nella Società si è drasticamente ridotto, considerato che nel 2010 era composto di 296 unità.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato nella Società è quello ANAS.

Risulta ora opportuno rappresentare il tipo di attività svolte dalla Società e alcuni accadimenti degli ultimi anni.

Veneto Strade S.p.A., è una società controllata della Regione del Veneto ed iscritta nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm..

La Società è stata costituita il 21/12/2001 in attuazione della Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "*Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali*".

Con tale legge, emanata a seguito del trasferimento di competenze in materia di viabilità dallo Stato alle autonomie locali, il Consiglio Regionale del Veneto ha autorizzato la Giunta Regionale (Delibera di Giunta Regionale n. 3326 del 7/12/2001) a costituire la Società e ad attribuire alla medesima la progettazione ed esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale e provinciale.

Pertanto, tra i principali scopi sociali, vi sono la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la vigilanza sulla rete viaria assegnata e il rilascio delle concessioni.

La Società, dal 2010, ha registrato, una progressiva riduzione dei trasferimenti dei soci Province a causa della contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Nel corso dell'assemblea del 24/02/2017, giusta DGR n. 173 del 21/02/2017, la Regione del Veneto ha manifestato la volontà di avviare un percorso volto ad acquisire un controllo qualificato (pari ad almeno il 71% del capitale sociale) della società.

A seguito di ciò, Provincia di Rovigo, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona, Provincia di Belluno, Autovie Venete S.p.a., A4 Holding S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A. e Società delle Autostrade Serenissima S.p.A., manifestavano la disponibilità a cedere le loro partecipazioni alla Regione del Veneto per una percentuale complessiva pari al 46,42 % del capitale.

Nel corso del 2018, in attuazione della DGR 109 del 7/02/2018, sono state effettuate le operazioni di acquisizione delle azioni da parte della Regione Veneto, la quale ha così acquisito il controllo del 76,42% del capitale sociale.

In data 31/05/2019 l'Assemblea straordinaria dei soci, giusta DGR 647 del 21/05/2019, ha provveduto all'approvazione del nuovo statuto sociale, al fine di adeguarlo sia alla nuova strutturazione della compagine societaria che alle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 175/2016, al fine di consentire, tra l'altro, la possibilità di effettuare affidamenti diretti in regime di "*in house*".

La L.R. 29.03.2019, n. 13 "Modifiche alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni", ha modificato la Legge istitutiva di Veneto Strade S.p.a., in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.a. in data 23.02.2018, ex DGR 201 del 20.02.2018.

Con tale Protocollo s'intendeva gestire la rete stradale prioritaria statale e regionale con un unico soggetto compartecipato dalla Regione e ANAS S.p.a., condividendo la riorganizzazione stradale avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che coinvolge alcune Regioni confinanti nel settentrione d'Italia (rispettivamente Regione Piemonte, Lombardia, del Veneto ed Emilia Romagna).

Infatti con proprio decreto 21 novembre 2019 ad oggetto "*Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto*" il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proceduto a revisione complessiva della rete stradale di interesse nazionale e regionale situata nelle Regioni suddette. Per il Veneto la riclassificazione della rete interessa circa 700 km di strade.

Con DGR 399 del 30 marzo 2021 la Giunta regionale ha preso atto della volontà espressa da ANAS S.p.A. con nota del 23 marzo 2021 di dare seguito alle pattuizioni di cui al protocollo approvato con la citata DGR n. 201 del 20.02.2018, inerente la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio regionale e ha dato conseguentemente mandato alla concessionaria Veneto Strade S.p.A. di proseguire con la gestione della rete oggetto di riclassifica di cui al D.P.C.M. 21.11.2019.

Con DGR 523 del 27/04/2021, in accordo con quanto previsto dall'art. 18 dello statuto di Veneto Strade S.p.A., è stato approvato lo schema di accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte della Regione del Veneto e della Provincia di Belluno sulla Società, poi sottoscritto digitalmente dalle parti il 28 e 30 giugno 2021, ed è stata successivamente effettuata la domanda di iscrizione della società Veneto Strade S.p.a. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016.

Tornando al piano triennale dei fabbisogni di personale presentato e in particolare alla necessità ivi rappresentata di integrare la propria dotazione di personale, si fa presente che secondo quanto previsto dalla lett. C-II della DGR 751 del 15/06/2021, la Società con nota prot. n. 20333 del 10/09/2021 integrata con nota prot. n. 20506 del 14/09/2021, ha presentato le proiezioni economico-finanziarie quinquennali, in linea con gli stanziamenti approvati da parte della Giunta nel DDL n. 20 relativo al bilancio di previsione 2022-2024, dalle quali emerge come la Società preveda di chiudere in utile nel quinquennio 2021-2025, andando da un utile ante imposte di € 442.326 nel 2021 ad uno di € 140.430 nel 2025.

Il parere del Collegio Sindacale, richiesto dall'art. 8, comma 1, della LR 39/2013 ed emesso con nota prot. n. 17319 del 29/07/2021, è positivo.

La Società, inoltre, interrogata in merito all'eventualità che nel prossimo futuro non abbia più in gestione i circa 700 km riclassificati dal D.P.C.M. 21/11/2019 "*Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto*." e sulle conseguenze di ciò sul fabbisogno di personale, ha ribadito con nota prot. 21136 del 22/09/2021 quanto già rappresentato nel piano e cioè che tale situazione non avrebbe ripercussioni in merito alla necessità di disporre di tutte le unità di personale richieste "*proprio per la configurazione della rete stradale*" e che dunque non si creerebbero futuri esuberi.

Per quanto concerne le prescrizioni previste dalla DGR 447/2015 che consistono nel contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e al *turn over* si fa presente che il valore medio del costo del triennio 2011-2013 è pari ad € 16.016.524 ed il costo totale per il personale nel 2021 viene previsto pari ad € 14.423.892, nel 2022 pari ad € 15.461.505, nel 2023 pari ad € 16.023.203.

Il limite è dunque sostanzialmente rispettato. Per quanto concerne invece il *turn over* si fa presente che a fronte di un costo per le nuove assunzioni pari ad € 1.549.692,17 nel 2021, ad € 871.002,57 nel 2022 e ad € 637.622,54 nel 2023 il costo annuo del personale cessato a tempo indeterminato è sicuramente inferiore.

Come riportato anche nella deliberazione 80 del 2017 della Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, permette all'ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto che la norma non contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del personale dipendente da enti pubblici. Inoltre la norma stessa sottolinea il fatto che si debba tener conto del settore in cui la

società opera.

Come riportato nel piano, "*la riduzione del numero di personale dipendente dal 2010 ad oggi e la mancata copertura del turnover, in particolare del personale addetto alle attività di manutenzione della rete stradale*" ha creato un "*depauperamento delle maestranze dei Settori Manutenzione che risulta essere una delle principali funzioni istituzionali svolte dalla Società stessa con evidenti ripercussioni nell'ambito della sicurezza del personale addetto all'attività di manutenzione*."

Il Protocollo d'Intesa decentrato e sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 10/12/2002 e successivamente in data 16/6/2003 aveva stabilito in 3 unità il numero minimo per ogni squadra di manutenzione, per ragioni di sicurezza "*con una competenza di 60 km per la pianura e 30 km per la montagna. Attualmente le Squadre di Manutenzione hanno una competenza di circa km 90/100 per ogni Squadra in pianura, mentre in montagna di circa km. 60*." Alcune delle Squadre sono inoltre costrette a operare senza il numero minimo di personale previsto.

Al fine dunque di rafforzare il livello di efficienza e di sicurezza per le attività di manutenzione svolte dalla Società, si ritiene che i limiti prescritti dalla DGR 447/2015 possano essere superati.

Con nota prot. n. 21039 del 21/09/2021 la Società forniva alcune precisazioni sulla tabella integrativa al piano dei fabbisogni presentata con nota prot. 20333 del 10/09/2021.

Con nota prot. n. 417618 del 22/09/2021 la Direzione Organizzazione e Personale sottolineava "*secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 come modificata dalla L.R. 5/2021, che il trattamento economico omnicomprensivo annuo del personale che la società ha intenzione di assumere deve essere determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale della Regione di analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi tabellari del CCNL vigente. Si ricorda, come già sopra richiamato, il divieto di attribuire differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati.*

In merito poi alla rappresentata necessità di stabilizzazione del personale sia amministrativo che addetto alla manutenzione della rete stradale già utilizzato dalla società, si evidenzia che ciò può avvenire esclusivamente qualora le assunzioni a tempo determinato siano avvenute tramite procedure selettive nel rispetto del principio di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, ed a condizione che nell'avviso di selezione a tempo determinato vi sia stata l'indicazione della possibilità da parte della società di una stabilizzazione successiva del personale da assumere a tempo determinato.

Si ricorda inoltre quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 in merito alla nullità dei contratti di lavoro stipulati in assenza di procedure di reclutamento del personale che garantiscano i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità ed i principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001."

Alla medesima nota venivano inoltre allegate le tabelle relative ai costi standard e ai RAL del personale regionale.

Con nota prot. n. 419024 del 23/09/2021 la Direzione Infrastrutture e Trasporti ha comunicato di ritenere le figure professionali richieste dalla Società coerenti con l'attività che essa deve svolgere.

Considerato ad ogni modo che in base all'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società tra la Regione e la Provincia di Belluno sottoscritto digitalmente dalle parti il 28 e 30 giugno 2021, il Comitato di Coordinamento, composto da 3 rappresentanti della Regione e 2 della Provincia di Belluno, "*approva il piano occupazionale*" (art. 3, comma 2) e tenuto conto che "*qualora la decisione da adottare riguardi specificatamente e direttamente la "frazione di servizio" di un Socio, vale a dire il servizio che si svolge prevalentemente su un tratto di strada di sua competenza e oggetto del contratto di servizio da questo stipulato con Veneto Strade, occorre acquisire il voto unanime dei componenti nominati dal Socio interessato*" (art. 2, comma 6), necessariamente tale organo deve essere incluso nel procedimento di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A..

Per quanto fin qui rappresentato, si propone di approvare il piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A. (**Allegato A**), vincolandone però l'efficacia all'approvazione unanime da parte del Comitato di Coordinamento previsto dall'art. 2 dell'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra la Regione e la Provincia di Belluno, secondo quanto previsto dall'art. 18 dello statuto societario.

Si propone inoltre di dare indicazione alla Società, una volta verificatasi la condizione di efficacia di cui sopra, di procedere alle nuove assunzioni in accordo con la normativa vigente applicabile al momento della loro effettuazione, mediante le procedure previste nell'apposito regolamento della Società, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e di quelli di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001.

Si propone, inoltre di prescrivere alla Società che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 39/2013, il trattamento economico omnicomprensivo annuo del personale che la società ha intenzione di assumere deve essere determinato in misura non

eccedente la retribuzione prevista per il personale della Regione di analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi tabellari del CCNL vigente, e che non possono essere attribuiti differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati, e, a tal proposito, si propone di trasmettere alla Società le tabelle relative ai costi standard e ai RAL del personale regionale, allegate al parere della Direzione Organizzazione e Personale rilasciato con nota prot. n. 417618 del 22/09/2021.

In merito poi alla dichiarata necessità da parte della Società di stabilizzazione del personale sia amministrativo che addetto alla manutenzione della rete stradale già utilizzato dalla società, si propone di rappresentare alla Società che ciò può avvenire esclusivamente qualora le assunzioni a tempo determinato siano avvenute tramite procedure selettive nel rispetto del principio di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, ed a condizione che nell'avviso di selezione a tempo determinato vi sia stata l'indicazione della possibilità da parte della società di una stabilizzazione successiva del personale da assumere a tempo determinato.

Si propone, inoltre, di trasmettere il piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A. al Comitato di Coordinamento dando indicazione ai componenti di designazione regionale dello stesso di votare per la sua approvazione, con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, lasciando al medesimo Comitato la prerogativa di studiare future modifiche all'organigramma della Società.

Si propone infine di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali della trasmissione di copia del presente provvedimento a Veneto Strade S.p.A. e al Comitato di Coordinamento, nonché delle tabelle relative ai costi standard e ai RAL del personale regionale alla medesima società.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.10.2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la DGR 2101 del 10.11.2014 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013";

VISTA la DGR 447 del 07.04.2015 "Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1, commi da 611 a 614 della L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).";

VISTA la DGR 751 del 15.06.2021 "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013".";

VISTO lo statuto di Veneto Strade S.p.A.;

VISTO l'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società tra la Regione e la Provincia di Belluno;

VISTO il piano triennale dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A. (**Allegato A**) trasmesso dalla Società con nota con nota prot. 17376 del 29/07/2021, integrato con nota prot. 20333 del 10/09/2021;

VISTO il regolamento per la selezione del personale di Veneto Strade S.p.A. trasmesso con nota prot. n. 17376 del 29/07/2021;

VISTO il parere del Collegio Sindacale della Società in merito al piano triennale dei fabbisogni di personale presentato allegato alla nota prot. n. 20782 del 17.09.2021;

VISTE le proiezioni economico-finanziarie quinquennali trasmesse da Veneto Strade S.p.A. con nota prot. n. 20333 del 10.09.2021 e integrate con nota prot. 20506 del 14/9/2021;

VISTE le note di Veneto Strade S.p.A. prot. n. 21039 del 21/09/2021 e prot. n. 21136 del 22/09/2021;

VISTI i pareri della Direzione Organizzazione e Personale di cui alla nota prot. n. 417618 del 22/09/2021 e della Direzione Infrastrutture e Trasporti di cui alla nota prot. n. 419024 del 23/09/2021;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A. (**Allegato A**), vincolandone però l'efficacia all'approvazione unanime da parte del Comitato di Coordinamento previsto dall'art. 2 dell'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società tra la Regione e la Provincia di Belluno, secondo quanto previsto dall'art. 18 dello statuto societario;
3. di dare indicazione alla Società, una volta verificatasi la condizione di efficacia di cui sopra, di procedere alle nuove assunzioni in accordo con la normativa vigente applicabile al momento della loro effettuazione, mediante le procedure previste nell'apposito regolamento della Società, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e di quelli di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001;
4. di prescrivere alla Società che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 39/2013, il trattamento economico omnicomprensivo annuo del personale che la società ha intenzione di assumere deve essere determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale della Regione di analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi tabellari del CCNL vigente, e che non possono essere attribuiti differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati, e, a tal proposito, di trasmettere alla Società le tabelle relative ai costi standard e ai RAL del personale regionale, allegate al parere della Direzione Organizzazione e Personale rilasciato con nota prot. n. 417618 del 22/09/2021;
5. in merito poi alla dichiarata necessità da parte di Veneto Strade S.p.A. di stabilizzazione del personale sia amministrativo che addetto alla manutenzione della rete stradale già utilizzato dalla società, di rappresentare alla Società che ciò può avvenire esclusivamente qualora le assunzioni a tempo determinato siano avvenute tramite procedure selettive nel rispetto del principio di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, ed a condizione che nell'avviso di selezione a tempo determinato vi sia stata l'indicazione della possibilità da parte della società di una stabilizzazione successiva del personale da assumere a tempo determinato;
6. di trasmettere il piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto Strade S.p.A. al Comitato di Coordinamento dando indicazione ai componenti di designazione regionale dello stesso di votare per la sua approvazione, con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, lasciando al medesimo Comitato la prerogativa di studiare future modifiche all'organigramma della Società;
7. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali della trasmissione di copia del presente provvedimento a Veneto Strade S.p.A. e al Comitato di Coordinamento, nonché delle tabelle relative ai costi standard e ai RAL del personale regionale alla medesima società;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1302 del 28 settembre 2021 pag. 1 di 11

VENETO STRADE SPA
PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI
2021-2023

Premessa:
Veneto Strade S.p.A. è stata costituita il 21 dicembre 2001 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della legge 25 ottobre 2001, n. 29 avente ad oggetto: "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali".
La normativa in questione, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, voluto dalle Leggi Bassanini, ha autorizzato la Giunta Regionale a costituire la Società Veneto Strade e ad attribuire alla medesima la progettazione, esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale, così come previsto dagli artt. 95 e seguenti della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, approvata dal Consiglio Regionale al fine di regolamentare l'esercizio delle competenze delegate dalle Leggi Bassanini.
Per effetto dell'art. 3 della legge medesima, l'organico della Società nella fase iniziale è stato costituito dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) trasferito alla Regione dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, nonché da personale di ruolo della Regione, previa presentazione delle dimissioni dal rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale.

Per effetto del Protocollo d'Intesa Regionale per la gestione della mobilità dei lavoratori ex-ANAS verso la Società Veneto Strade SpA, sottoscritto tra la Regione del Veneto, URPV, Veneto Strade SpA e le OO.SS. il 15.05.2002, a tutto il personale dipendente della Società è stato applicato il CCNL ANAS in tutte le sue parti economiche e normative.

La Società ha quindi acquisito, tramite trasferimento di "ramo d'azienda" il personale addetto alle attività di manutenzione dipendente dalle Province alle quali la Regione aveva a sua volta trasferito il personale ex-ANAS, nonché alcune figure, in particolare Funzionari e Dirigenti, dalla Regione del Veneto e gran parte del personale Tecnico ed Amministrativo mediante selezioni pubbliche, al fine di costituire l'organico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Nel 2008, la Provincia di Belluno, per effetto della sottoscrizione di apposita Convenzione per la gestione delle Provinciali Storiche, ha inoltre trasferito alla Società n. 54 unità di personale addetto alle attività di manutenzione.

Il CCNL ANAS è stato oggetto di equiparazione con il CCNL Regioni ed Enti Locali per effetto del DPCM 22.12.2000 n. 448 recante "Modalità e procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade ANAS alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione dell'art. 7 c. 4 , del D.Lgs. n. 112/1998", che all'art. 5 , ha approvato la seguente tabella di equiparazione del personale:

CCNL ANAS	**CCNL Regione Enti Locali**
AREA (P.O.)	**CATEGORIA**
C1, C	A1
B2	B1
B	B3
A1	D1
A	D3
Dirigente	Dirigente

2ce13ff2

In particolare, con riferimento agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 39/2013, occorre specificare che nell'ambito del CCNL ANAS non sussistono "posizione di PO" per il personale con profilo di funzionario, bensì posizioni di Quadro Tecnico ed Amministrativo con attribuzione di un'indennità di funzione così come stabilita dal CCNL Anas (fascia B ed A). Al fine dell'attribuzione dell'indennità di fascia A, la Società ha approvato un regolamento in forza del quale alle figure di Quadro cui viene attribuita la Responsabilità di Unità Operative viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di fascia A, che remunera le funzioni di responsabilità e coordinamento espletate e forfettizza il pagamento delle ore di lavoro eventualmente prestate oltre il normale debito orario di 36 ore settimanali.
Non sono assimilabili all'interno del CCNL Regioni ed Enti Locali, al di là della eventuale corrispondenza di Posizione Organizzativa e Categoria, tutti i profili professionali del personale che opera nei Settori della manutenzione della rete stradale, ovvero Operatore della Viabilità (Cantoniere) P.O. B2 – Operatore Specializzato (Autista di mezzi speciali) – P.O. B1 – Operaio Specializzato (Meccanico di Officina) – P.O. B1 – Assistente di Zona – P.O. B, Responsabile di Zona P.O. A1 – Responsabile Manutenzione – P.O. A - ovvero tutto il personale che opera all'interno del Settore Manutenzione della rete stradale.

Con atto del Direttore Generale del 9 ottobre 2019 prot. n. 23804/2019, la Società ha inoltre disposto l'equiparazione dei livelli del CCNL ANAS Dirigenti con il CCNL Regione ed Enti Locali, secondo il seguente schema, indicando altresì i trattamenti economici minimi e massimi previsti dal CCNL ANAS e da quello Regioni ed Enti Locali:

REGIONE DEL VENETO	**CCNL REGIONI ED ENTI LOCALI**		**VENETO STRADE S.P.A.**	**CCNL ANAS DIRIGENTI 4/10/2017**	
STRUTTURA	**CATEGORIA**	**TRATTAMENTO ECONOMICO**	**STRUTTURA**	**CATEGORIA**	**TRATTAMENTO ECONOMICO**
AREA	DIRETTORE AREA	166.368,00 143.792,00	DIREZIONE AZIENDALE	DIREZIONE OPERATIVA (EXECUTIVE)	160.000,00 (tetto RAL) 105.369,13 (RALminima)
DIREZIONE	DIRETTORE DIREZIONE	109.346,39	DIREZIONE/SETTORE	RESPONSABILE DIREZIONE/SETTORE (SENIOR MANAGER)	140.000,00 (tetto RAL) 97.369,13 (RAL minima)
UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRETTORE UO – A	87.950,33	SERVIZIO DIR. CENTRALE	RESPONSABILE SERVIZIO (EXPERT > 24 mesi anzianità)	120.000,00 (Tetto RAL) 87.369,13 (RAL minima)
	DIRETTORE UO – B	80.000,40	SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO (MANAGER < 24 mesi anzianità)	100.000,00 (Tetto RAL) 77.396,13 (RAL minima)

Nel corso degli anni, per effetto della *spending review*, in particolare dal 2010 in poi, su richiesta dei soci, è stata realizzata una progressiva contrazione delle spese per il personale con blocco del turn over e degli straordinari, che risulta evidente dai grafici sotto riportati e più volte presentati nel corso delle Assemblee dei Soci in sede di approvazione del Bilancio.

Il grafico di riferimento riporta l'andamento del numero di dipendenti di Veneto Strade dal 2010 al 31.12.2020 ed è quello relativo all'approvazione del Bilancio 2020 che è stato altresì riportato nella Relazione al Bilancio medesimo.

VENETO STRADE SPA – PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI ANNI 2021 – 2022 - 2023

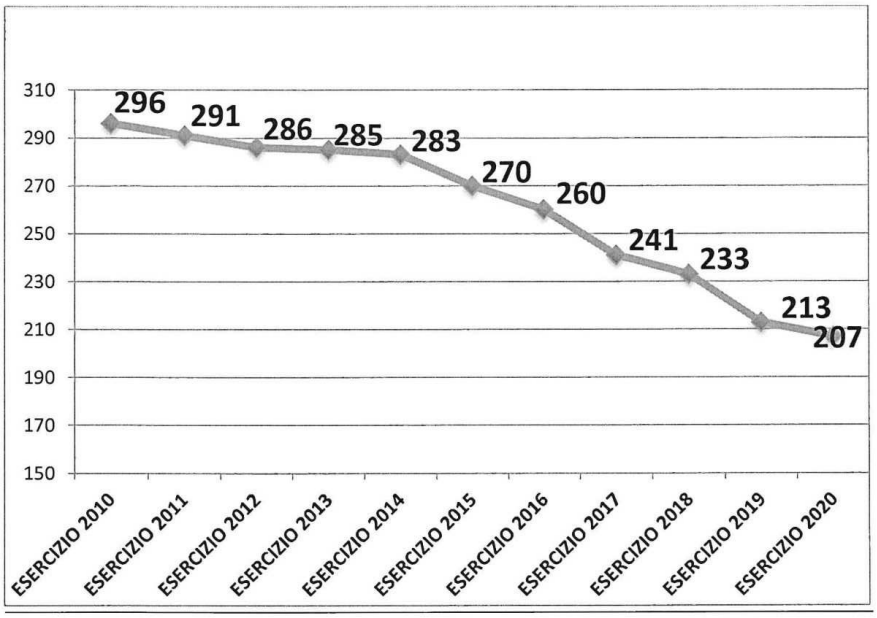

N.B. Nel grafico non è conteggiato il personale a tempo determinato assunto per la manutenzione della rete stradale a seguito di autorizzazione della Regione del Veneto (19 unità assunte nel 2020).

Risulta di tutta evidenza la consistente riduzione del numero di personale dipendente dal 2010 ad oggi ed la mancata copertura del turnover, in particolare del personale addetto alle attività di manutenzione della rete stradale che, essendo il più anziano, usufruendo anche dell'opportunità offerta dalla possibilità di pensione anticipata offerta dalla cosiddetta "Quota 100", nel corso degli ultimi anni ha presentato le dimissioni per pensionamento, con depauperamento delle maestranze dei Settori Manutenzione che risulta essere una delle principali funzioni istituzionali svolte dalla Società stessa e con evidenti ripercussioni nell'ambito della sicurezza del personale addetto alle attività di manutenzione;

L'attuale Dotazione Organica del personale dipendente di Veneto Strade infatti risulta così suddivisa:

2ce13ff2

ALLEGATO A DGR n. 1302 del 28 settembre 2021

VENETO STRADE SPA – PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI ANNI 2021 – 2022 - 2023

Personale in forza a Veneto Strade suddiviso per qualifica e ubicazione al 01/07/2021 *			
qualifiche	totale	di cui Mestre	di cui Belluno
Amm.Del./Direttore Generale	1	1	
Direttore Operativo/Direttore Amm.vo	**1	1	
Dirigente tecnico	4	3	1
Dirigente Amministrativo	***2	2	0
Dirigente Informatico	0	0	0
(Totale dirigenti)	*(8)*	*(7)*	*(1)*
Quadro Tecnico	17	10	7
Quadro Amministrativo/Informatico	15	14	1
(totale quadri)	*(32)*	*(24)*	*(8)*
Impiegato Tecnico	9	5	4
Impiegato Amministrativo	41	32	8
Impiegato Informatico	2	1	1
Personale ausiliario	4	4	
(totale impiegati/ausiliari)	(55)	(42)	(13)
TOTALE UFFICIO	**(95)**	**(73)**	**(22)**
Personale su strada			
Belluno			84
Venezia		8	
Treviso		7	
Padova		6	
Rovigo		8	
Verona		9	
Vicenza		3	
TOTALE STRADA	**(125)**	**(41)**	**(84)**
TOTALI	**220**	**114**	**106**

**dato comprensivo del personale a tempo determinato assunto nel 2020*

***non incluso nel conteggio n.1 Direttore in aspettativa non retribuita e con incarico quinquennale presso Regione del Veneto*

****non incluso nel conteggio n.1 Dirigente Amministrativo in quanto attualmente svolge incarico di Direttore Operativo*

Occorre sottolineare che la dotazione organica del personale operante su strada è stata stabilita con delibera del CdA in n. 72 unità di personale per la Direzione di Mestre e n. 138 unità di personale per la Direzione di Belluno.
Risulta pertanto di tutta evidenza la situazione di carenza di personale addetto alle attività di manutenzione della rete stradale che vede una carenza di:
- n. 31 unità di personale presso la Direzione di Mestre
- n. 54 unità di personale presso la Direzione di Belluno
tenuto altresì conto che attualmente sono in servizio n. 5 figure di personale addetto alle attività di manutenzione non più idoneo alla mansione specifica, pertanto assegnate a diverse mansioni.

2ce13ff2

E' necessario altresì rammentare che con Protocollo d'Intesa decentrato e sottoscritto con le OO.SS. in data 10.12.2002 e successivamente in data 16.06.2003, dopo 6 mesi di sperimentazione, era stato approvato il Modello Organizzativo delle attività di manutenzione della rete stradale in concessione, ove il numero minimo di unità di personale, per ogni Squadra di manutenzione veniva stabilita in n. 3 unità, anche per evidenti ragioni di sicurezza delle attività espletate dagli addetti (sgombero neve, trattamenti antighiaccio, interventi in reperibilità notturna e festiva, assistenza alle autorità pubbliche in caso di sinistri stradali o di situazioni di pericolo in genere, ecc.) con una competenza km. di 60 km. per la pianura e di km. 30 per la montagna. Attualmente le Squadre di Manutenzione hanno una competenza di circa km. 90/100 per ogni Squadra in pianura, mentre in montagna di circa km. 60.

Si rammenta inoltre che lo Studi Praxi, commissionato dai Soci nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 24.02.2017, ha evidenziato con riferimento all'organico del personale dipendente dell'anno 2016 che, come risulta dal grafico era pari a 260 unità di personale, una carenza di personale operante su strada pari a 10- 15 unità.
Mentre il surplus di personale tecnico/amministrativo, quantificato in n. 6-8 unità, è stato abbondantemente compensato dai pensionamenti verificatisi nel corso degli ultimi anni.

Premesso quanto sopra, risulta di tutta evidenza che le numerose cessazioni realizzatesi nel corso degli ultimi anni, sommate a quelle previste per il corrente anno e per i successivi 2022 e 2023, sta cagionando e cagionerà una grave e preoccupante situazione di carenza di personale, in particolare di quello deputato alla manutenzione della rete stradale in concessione, che rende necessaria l'approvazione di un Piano Assunzioni sulla scorta delle esigenze della Società, in particolare, la necessità di garantire le condizioni di sicurezza del personale operante su strada nei Settori Manutenzione di Mestre e della Direzione di Belluno che, allo stato, è costretto ad operare in condizioni di emergenza, con un numero di Squadre di manutenzione estremamente ridotto rispetto alle reali esigenze della rete stradale in concessione, alcune delle quali senza il numero minimo di personale richiesto (n. 3 unità), oltre che con turni di reperibilità notturna e festiva particolarmente gravosi, soprattutto in occasione di interventi dovuti alle emergenze/urgenze, sia per la viabilità che per eventi metereologici.

Preliminarmente all'illustrazione del piano assunzioni, va doverosamente analizzata la situazione attuale della Società, che vede non ancora formalizzato l'ingresso di ANAS SpA nella compagine sociale pur permanendo - come confermato da Anas con nota prot. 180008 del 23.03.2021, recepita con DGR 399 del 30.03.2021 – la volontà di dar seguito al Protocollo, di cui alla DGR 201/2018 sottoscritto in data 23.02.2018 da Regione del Veneto e Anas, che prevede la continuità nella gestione della rete stradale, compresa quella in riclassificazione (circa 700Km), da parte di Veneto Strade e l'ingresso di Anas nell'azionariato della Società.

In ordine al possibile mancato ingresso di ANAS in Veneto Strade SpA ed alla possibile restituzione della rete stradale *de quo*, si conferma la necessità di stabilizzare il personale amministrativo assunto a tempo determinato (un funzionario amministrativo per la sede di Mestre e un funzionario tecnico per la sede di Belluno), in quanto gli adempimenti tecnici amministrativi in capo alla società non subirebbero un ridimensionamento con la diminuzione della rete stradale di competenza essendo le competenze dei due funzionari necessarie per il corretto svolgimento delle procedure tecnico amministrative a prescindere dalla quantità di chilometri gestiti.
Per quanto riguarda il personale su strada, nel caso di riclassificazione della rete stradale non accompagnata dall'ingresso nell'azionariato di ANAS e relativa convenzione di gestione,

2ce13ff2

sono diverse le considerazioni che vanno fatte per la provincia di Belluno e per le province della pianura,

SITUAZIONE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In Provincia di Belluno rimarrebbero in gestione a Veneto Strade SpA un totale di 588 km di strade delle quali oltre il 60 % in zona A (Feltrino, Valbelluna, Limana, Paludi), oltre ai più problematici passi alpini: Cima Grappa, Valles, Fedaia, Campolongo, Valparola, Giau, Zovo, Forcella Lavardet e Casera Razzo.

La conduzione della rete post riclassificazione, risulterebbe di non facile gestione in quanto la rete stradale non sarebbe più omogenea ed interconnessa come l'attuale, quindi richiederebbe un numero maggiore di unità di personale in rapporto ai chilometri di strade in gestione.

L'ipotesi organizzativa maggiormente efficacie sotto il profilo tecnico ed economico sarebbe quella di concentrare i servizi tecnici per la Zona A presso i depositi e gli uffici di Fenadora , La Cal e Paludi; per la Zona B a Mas, Agordo, Santa Maria delle Grazie e Brenta/Arabba; per la Zona C presso le strutture di Lorenzago e Santo Stefano.

L'attività su strada potrebbe essere garantita da 14 Squadre composte da 4 unità ciascuna coadiuvate da otto assistenti di zona (sette squadre in zona A, quattro in zona B e tre in zona C). La competenza km. per ogni squadra di manutenzione sarebbe di circa 40 km, la dotazione di 4 unità di personale permetterebbe di poter svolgere ove necessario alcune attività di manutenzione disgiuntamente da 2 operatori, in modo da ottimizzare le funzioni di controllo ma soprattutto di utilizzo dei mezzi speciali in dotazione, che richiedono la presenza contemporanea di un minimo di 2 unità per ragioni di sicurezza.

Risulterebbero quindi necessari n. 64 operatori su strada

Il numero cospicuo di assistenti deriva dalla gestione delle problematiche dovute alla disarticolazione della rete.

Rimarrebbe anche la necessità delle 3 attuali figure di Responsabili di Zona che hanno funzioni di coordinamento e programmazione delle attività di manutenzione della rete stradale.

Risulta di tutta evidenza la necessità di mantenere in forza il personale attuale e di stabilizzare le 9 unità di personale assunto a tempo determinato, oltre alle 3 unità di personale le cui selezioni sono in corso di espletamento, in quanto, l'attuale dotazione organica di 84 unità di personale comprende anche il personale di officina (8 unità), pertanto un totale di 76 unità addette alle attività di manutenzione che sottraendo il numero dei cessati nel triennio, porta ad un numero di 62 unità di personale.

SITUAZIONE DELLE PROVINCE DELLA PIANURA

Nell'ambito delle Province di pianura, la perdita chilometrica in favore di ANAS, sarebbe irrisoria rispetto all'attuale rete stradale in concessione (900 circa km. attuali a fronte di un residuo di km. 650) e, pertanto, non si verificherebbe alcun impatto peculiare, tenuto conto che attualmente il Settore Manutenzione è suddiviso in 5 Zone che avrebbero comunque in gestione di più di 100 km. di rete stradale. Le Squadre di manutenzione, alcune senza il numero minimo di 3 unità di personale nonostante le assunzioni a tempo determinato effettuate nel 2020, attualmente sono 10 (contro le 16 originali). Premesso quanto sopra il numero di addetti alle attività di manutenzione risulta già sottodimensionato rispetto alle attuali esigenze, pur con le 10 unità di personale assunte a tempo determinato (41 unità di personale attuali compresi i tempi determinati ed i 9 Assistenti di Zona). Di fatto un organico di personale addetto alle attività di manutenzione di 32 unità di personale (alcune già i corso di pensionamento), che rimarrebbero comunque necessarie, per la gestione delle attività di manutenzione anche con l'eventuale diminuzione delle tratte attualmente in gestione, tenuto altresì conto che nel triennio sono previste ulteriori cessazioni di n. 7 unità di personale che porterebbero ad un organico di 25 unità, numero del tutto insufficiente a garantire lo svolgimento delle attività di manutenzione.

2ce13ff2

Vista la DGRV n. 751 del 15.05.2021 con la quale la Regione del Veneto ha approvato, in sostituzione delle direttive previste dalla lett. C) dell'Allegato A) alla DGR 2101/2014 una nuova direttiva sulle procedure che le Società controllate devono seguire in materia di assunzioni di personale dipendente,

Atteso che la nuova direttiva approvata con la sopra citata DGR prevede che gli Organi Amministrativi delle Società controllate predispongano, in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa, ai sensi dell'art. 8 – comma 1 – L.R. n. 39/2013, i piani triennali del fabbisogno di personale e loro eventuali variazioni, con indicazione dei costi collegati e una qualificazione delle risorse atti a coprirli;

Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva di cui alla citata DGRV 751/2021, si approva il seguente Piano Triennale Assunzioni per gli anni 2021 – 2022 – 2023:

DATI RELATIVI AL PERSONALE CESSATO E CESSANDO DI VENETO STRADE

Cessazione personale anno 2020 (dati definitivi)								
Profilo	Dirigenti	Quadri	Impiegati (B, B1, B2)	Ass. Zona B	Capi Squadra B1	Op. Spec.ti B1	Op. Viabilità B2	TOT
Totale			3	4	2		1	10

Cessazioni personale anno 2021 (dati previsionali)								
Profilo	Dirigenti	Quadri	Impiegati (B, B1, B2)	Ass. Zona B	Capi Squadra B1	Op. Spec.ti B1	Op. Viabilità B2	TOT
Totale		2		2	5	1	1	11

Cessazioni personale anno 2022 (dati previsionali)								
Profilo	Dirigenti	Quadri	Impiegati (B, B1, B2)	Ass. Zona B	Capi Squadra B1	Op. Spec.ti B1	Op. Viabilità B2	TOT
Totale	1DA	3	1		3	2	1	11

Cessazioni personale anno 2023 (dati previsionali)								
Profilo	Dirigenti	Quadri	Impiegati (B, B1, B2)	Ass. Zona B	Capi Squadra B1	Op. Spec.ti B1	Op. Viabilità B2	TOT
Totale	2 DT		3		2	2		9

Al fine quindi di presidiare le funzioni istituzionali tecnico amministrative e di copertura dei profili professionali che nel corso del triennio di riferimento del presente piano risulteranno maggiormente scoperti, nonché di fronteggiare sul piano organizzativo gli effetti del turnover bloccato da tempo e di ripristinare quindi le dotazioni minime di sicurezza nell'ambito dei Settori Manutenzione delle strade in concessione, le necessità assunzionali, a valere sulle cessazioni pregresse e sui cessandi dell'anno 2021, nonché sulle ipotesi di cessazione 2022 e 2023 sono le seguenti:

2ce13ff2

VENETO STRADE SPA – PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI ANNI 2021 – 2022 - 2023

ANNO 2021

ASSUNZIONI:

DIREZIONE DI MESTRE

stabilizzazione	n. 10 Operatori della Viabilità – P.O. B2
assunzione	n. 5 Operatori della Viabilità – P.O. B2
assunzione	n. 2 Addetto Amministrativo/Contabile – P.O. B2 – Servizio Bilancio

DIREZIONE DI BELLUNO

stabilizzazione	n. 9 Operatori della Viabilità – P.O. B2
assunzione	n. 6 Operatori della Viabilità – P.O. B2
assunzione	n. 1 Assistente Tecnico - P.O. B – Impianti in galleria

ANNO 2022

ASSUNZIONI:

DIREZIONE DI MESTRE

stabilizzazione	n. 1 Coordinatore Amm.vo – P.O. A1– Direzione Operativa
assunzione	n. 2 Operatori della Viabilità – P.O. B2
proroga T.D.	n. 1 Dirigente – Servizio Gare Forniture Auditing ed Economato
assunzione	n. 1 Funzionario Amm.vo – P.O. A1
assunzione	n. 1 Addetto Amm.vo – P.O. B2 – Servizio Gare, Forniture

DIREZIONE DI BELLUNO

stabilizzazione	n. 2 Operatori Specializzati – P.O. B1
stabilizzazione	n. 1 Operatore Viabilità – P.O. B2
stabilizzazione	n. 1 Tecnico Professionale – P.O. A1
assunzione	n. 6 Operatori della Viabilità – P.O. B2

ANNO 2023

ASSUNZIONI:

DIREZIONE DI MESTRE

assunzione	n. 2 Operatori della Viabilità – P.O. B2
proroga T.D.	n. 1 Dirigente Tecnico Settore Manutenzione Direzione di Mestre
assunzione	n. 1 Assistente Amm.vo – P.O. B
assunzione	n. 1 Addetto Amministrativo – P.O. B2

DIREZIONE DI BELLUNO

assunzione	n. 4 Operatori della Viabilità – P.O. B2
assunzione	n. 2 Quadro Tecnico – P.O. A1

Le procedure di assunzione verranno effettuate mediante avviso pubblico in conformità al Regolamento aziendale per il reclutamento del personale prot.41976/2014 trasmesso alla Regione con nota prot.5765/2015

2ce13ff2

Dal punto di vista dei costi del personale, come si può dedurre dalle considerazioni sopra espresse, nell'arco del triennio comprese le previsioni di cessazione per il 2021, 2022 e 2023 che attualmente non possono essere considerate certe, il numero di ipotetici pensionati equivale circa al numero dei nuovi assunti previsti dal presente piano. Proprio per tenere conto delle eventuali variazioni dei costi dovute ad una non corretta previsione del numero dei pensionati nonché al recepimento dei nuovi istituti contrattuali previsti dal contratto ANAS, si rappresenta la necessità, in via preventiva, di un incremento delle spese di funzionamento attuali, secondo lo schema sotto riportato:

INCREMENTO SPESE FUNZIONAMENTO

ANNO 2021	€ 734.101
ANNO 2022	€ 1.037.613
ANNO 2023	€ 561.698

Risulta evidente che l'incremento di spesa relativo all'anno 2021 sarà affrontato dalla Società con risorse proprie quali, a mero titolo d'esempio non esaustivo, il contributo spettante per le attività VAIA.

Il presente piano è stato approvato con apposito protocollo d'intesa in data 16.07.2021 sottoscritto dalle RSU della sede di Mestre e di Belluno, con esclusione dei rappresentati CIGL della RSU di Belluno, nonché sottoscritto dal SADA (Sindacato Autonomo Dipendenti Anas).
In conformità all'art. 8 comma 1 della L.R.39/2013 ss.mm.ii., il presente piano è stato sottoposto al parere del Collegio Sindacale che, con nota prot. 17319/2021, ha espresso parere favorevole.
In conformità alle disposizioni della DGRV n. 751 del 15.05.2021, si allegano al presente Piano Assunzioni i tabellari e RAL del personale dipendente, in base al CCNL ANAS attualmente vigente.

2ce13ff2

ALLEGATO A DGR n. 1302 del 28 settembre 2021

Società:Veneto Strade SpA

Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023

CCNL ANAS

Personale attuale

N. TOTALE	Tempo indet/det	Qualifica Personale d'Ufficio/ Strada	LIVELLO	Minimo tabellare	RAL	Costo annuo azienda totale*	Livello regionale di comparazione	RAL reg.
1		Direttore Generale		€ 3.968,95	€ 194.000,00	€ 271.840,94		
1		Dirigenti	Direzione Operativa (executive)	€ 3.968,95	€ 105.369,13 a € 160.000,00	€ 184.986,07	Direttore Area	€ 166.368,00 a € 143.792,00
3		Dirigenti	Responsabile Direzione/ Settore (senior manager)	€ 3.968,95	€ 97.369,13 a € 140.000,00	€ 399.169,92	Direttore Direzione	€ 109.346,39
2		Dirigenti	Responsabile Servizio (expert > 24 mesi anz.tà)	€ 3.968,95	€ 87.369,13 a € 120.000,00	€ 241.685,69	Direttore UO - A	€ 87.950,33
1		Dirigenti	Responsabile di Servizio (Manager < 24 mesi	€ 3.968,95	€ 77.369,13 a € 100.000,00	€ 106.889,78	Direttore UO - B	€ 80.000,40
12		Resp.Amm.vo./Contabile Resp. Manutenzione Resp.Tecnico e nuove Costruzioni	A	€ 2.887,53	€ 55.213,54	€ 891.222,12	D3	dato non fornito
20	2 T.D.	Coord. amm.vo - Tecnico Professionale - Tecnico Specializzato	A1	€ 2.406,28	€ 47.350,26	€ 1.273.495,20	D1	€ 40.930,22
58		Assistente Amm.vo - Assistente Tecnico - Assistente di Zona	B	€ 2.045,37	€ 38.740,04	€ 3.189.014,58	C1	€ 26.844,32
80		Operatore Amm.vo- Operatore Specializzato- Capo Squadra- Capo Officina	B1	€ 1.864,84	€ 35.850,46	€ 4.071.202,40	B3	€ 25.186,73
39	19 T.D.	Addetto Amm.vo Autista - Op. Viabilità	B2	€ 1.684,33	€ 33.076,10	€ 1.831.251,63	B1	€ 24.163,95
3		Ausiliario	C	€ 1.383,58	€ 29.213,82	€ 117.887,76	A1	€ 22.788,43
Totale						€ 12.578.646,09		
Effettivo Costo Annuale						**€ 13.689.782,00**		

Risorse	Fonte risorse
€ 22.160.523,00	Regione Veneto e Provincia di Belluno

* "Costo annuo azienda totale" rappresenta il costo totale azienda per le varie unità lavorative

NOTE

1. Il contratto Anas applicato prevede dei differenziali economici individuali legati ad incarichi di responsabilità differenziata che non è possibile esplicitare nella tabella in quanto variano a seconda del grado di responsabilità, della tipologia di mansioni espletate e dell'anzianità di servizio; risultano inoltre esclusi gli importi relativi a reperibilità, straordinari, trasferte, indennità di disagio ed indennità di responsabilità. Pertanto la sommatoria della colonna "Costo annuo azienda totale" non corrisponde all'effettivo costo annuo azienda che invece è riportato nella casella di integrazione denominata "Effettivo Costo Annuale"
2. Le RAL Regionali indicate corrispondono alle indicazioni fornite con nota del 09/06/2021 prot.261543 ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013 e ss.mm.ii . Si rileva che nel prospetto del trattamento economico del personale del comparto funzioni locali non viene indicato il trattamento economico complessivo della categoria D3 equiparata al livello A del CCNL ANAS, pertanto nel prospetto non è stato indicato. Si precisa che il livello A del CCNL ANAS corrisponde per funzioni, risorse finanziarie e strumentali a disposizione e da gestire, dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e destinatari interni ed esterni, nonché per la peculiare professionalità richiesta, ad un livello D3 con PO A.
3. Il costo annuo è relativo al Personale INPS. Il Personale Inpdap in forza e transitato da Regione/Anas/Province, pari ad unità n. 49, ha un costo di contribuzione maggiore.

2ce13ff2

Nuove figure necessarie anno 2021

N.		Qualifica		Minimo tabellare	RAL	Costo annuo azienda totale*	Livello regionale di comparazione	RAL reg.	Periodo		
1		Assistente Tecnico	B	€ 2.045,37	€ 38.740,04	€ 52.093,77	C1	€ 26.844,32	2021		
30		Op. Viabilità	B2	€ 1.684,33	€ 33.076,10	€ 1.408.655,10	B1	€ 24.163,95	2021		
2		Add. Ammin.	B2	€ 1.684,33	€ 33.076,10	€ 88.943,30	B1	€ 24.163,95	2021		
Totale						€ 1.549.692,17				**Risorse***	**Fonte risorse**
										22.160.523,00	Regione Veneto e Provincia di Belluno

** Collegate alle proiezioni economico-finanziarie quinquennali allegate*

NOTE

L'importo della sommatoria della colonna "costo annuo azienda totale" è riferito al costo annuale (12mesi). Il costo realmente a carico dell'azienda è inferiore (€ 734.110,00), in quanto rapportato ai mesi di effettivo servizio a decorrere dalla data di assunzione. Restano comunque escluse eventuali indennità non quantificabili.

Nuove figure necessarie anno 2022

N.		Qualifica		Minimo tabellare	RAL	Costo annuo azienda totale*	Livello regionale di comparazione	RAL reg.	Periodo		
1		Dirigente		€ 3.968,95	€ 82.765,24	€ 111.130,05	Direttore UO-A	€ 87.950,33	2022		
2		Coord. Amm.vo	A1	€ 2.406,28	€ 47.350,26	€ 127.349,52	D1	€ 28.988,72	2022		
1		Tecnico Prof.	A1	€ 2.406,28	€ 47.350,26	€ 63.674,76	D1 con PO A	€ 40.930,22	2022		
2		Op. Special.	B1	€ 1.864,84	€ 35.850,46	€ 101.780,06	B3	€ 25.186,73	2022		
9		Op. Viab.tà	B2	€ 1.684,33	€ 33.076,10	€ 422.596,53	B1	€ 24.163,95	2022		
1		Add. Amm.vo	B2	€ 1.684,33	€ 33.076,10	€ 44.471,65	B1	€ 24.163,95	2022		
Totale						€ 871.002,57				**Risorse***	**Fonte risorse**
										€ 24.157.246,00	Regione Veneto e Provincia di Belluno

** Collegate alle proiezioni economico-finanziarie quinquennali allegate*

NOTE

L'importo della sommatoria non comprende il costo delle nuove figure assunte nel 2021 relativo al periodo non conteggiato nella proiezione 2021. Pertanto il costo reale a carico dell'azienda è pari ad € 1.037.613,00. restanno comunque escluse eventuali indennità non quantificabili

Nuove figure necessarie 2023

N.		Qualifica		Minimo tabellare	RAL	Costo annuo azienda totale*	Livello regionale di comparazione	RAL reg.	Periodo		
1		Dirigente Tecnico		€ 3.968,95	€ 95.399,98	€ 129.087,34	Direttore/ Direzione	€ 109.346,39	2023		
2		Quadri Tecnici	A1	€ 2.406,28	€ 47.350,26	€ 127.349,52	D1 con PO A	€ 40.930,22	2023		
1		Ass.Amm.vo	B	€ 2.045,37	€ 38.740,04	€ 54.983,01	C1	€ 26.844,32	2023		
1		Add. Amm.vo	B2	€ 1.684,33	€ 33.076,10	€ 44.471,65	B1	€ 24.163,95	2023		
6		Op. Viab.tà	B2	€ 1.684,33	€ 33.076,10	€ 281.731,02	B1	€ 24.163,95	2023		
Totale						€ 637.622,54				**Risorse***	**Fonte risorse**
										€ 24.718.944,00	Regione Veneto e Provincia di Belluno

** Collegate alle proiezioni economico-finanziarie quinquennali allegate*

NOTE

L'importo della sommatoria della colonna "costo annuo azienda totale" è riferito al costo annuale (12mesi). Il costo realmente a carico dell'azienda è inferiore (€ 561.698,00), in quanto rapportato ai mesi di effettivo servizio a decorrere dalla data di assunzione. Restano comunque escluse eventuali indennità non quantificabili.

2ce13ff2

(Codice interno: 458910)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1303 del 28 settembre 2021

Assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. del 30.09.2021 alle ore 12.00, in prima convocazione, ed occorrendo, il 01.10.2021 stessi luogo ed ora in seconda convocazione.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. del 30.09.2021 alle ore 12.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il 01.10.2021 stessi luogo ed ora in seconda convocazione avente all'ordine del giorno: Piano economico finanziario 2020-2032 e Piano finanziario regolatorio 2020-2024. Informativa e delibere conseguenti.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L'art. 40, L.R. 2/2007 ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.

In data 01.03.2008 è stata costituita tra la Regione del Veneto e ANAS S.p.a. la società "Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a." che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. 244/2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26.01.2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

Con nota 20.09.2021 prot. 10602 (prot.reg. 411692/2021) è stata convocata l'assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a., partecipata dalla Regione per il 50% del capitale sociale, che si terrà presso la sede legale della Società in Venezia-Marghera, Via Bottenigo, 64/a, il 30.09.2021 alle ore 12.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il 01.10.2021 stessi luogo ed ora in seconda convocazione, anche in audio o audio video collegamento ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Piano economico finanziario 2020-2032 e Piano finanziario regolatorio 2020-2024. Informativa e delibere conseguenti.

CAV S.p.a. con nota del 07.07.2021 prot. 7867 aveva convocato l'assemblea ordinaria già in data 30.07.2021 per discutere e deliberare il medesimo odine del giorno.

Al riguardo la Giunta regionale con DGR 1016/2021 aveva deliberato di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, punto 5 dello Statuto della Società, a presentare all'Ente Concedente il Piano economico finanziario (PEF) 2020-2032 e il Piano finanziario regolatorio (PFR) 2020-2024, così come proposti dalla Società e agli atti.

Il Socio ANAS S.p.a. in sede della predetta assemblea del 30.07.2021 aveva richiesto il rinvio ad una assemblea da convocarsi successivamente, in quanto a quella data non si era potuta tenere un'utile riunione del Consiglio di Amministrazione di ANAS atta ad assumere le necessarie determinazioni. Stante la partecipazione paritetica dei Soci, l'assemblea si è quindi conclusa senza deliberare il punto all'ordine del giorno.

CAV S.p.a. con la sopracitata nota del 20.09.2021 ha quindi provveduto alla convocazione dell'assemblea ordinaria per il 30.09.2021 (ed occorrendo, il 01.10.2021) per discutere e deliberare il medesimo ordine del giorno dell'assemblea tenutasi il 30.07.2021.

In merito all'unico punto dell'ordine del giorno, pertanto, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in conformità di quanto già deliberato nella precedente DGR 1016/2021.

Tenuto conto, infine, del dilatarsi dei tempi per addivenire alla conclusione dell'iter per l'approvazione del PEF 2020-2032 e del PFR 2020-2024, si propone, altresì, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare a favore dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad apportare successive modifiche di carattere non sostanziale al PEF 2020-2032 e al PFR 2020-2024 eventualmente richieste dal concedente e dalle altre autorità governative coinvolte nel processo decisionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA l'art. 3, L. 28.04.1971, n. 287 "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale";

VISTO l'art. 2, commi 289 e 290, L. 24.12.2007, n. 244 "Legge finanziaria per l'esercizio 2008";

VISTA la L. 27.12.2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO l'art. 13, D.L. 30.12.2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito con L. 28.02.2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica";

VISTO l'art. 13, comma 5, D.L. 31.12.2020, n. 183 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.*", convertito con L. 26.02.2021, n. 21 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"*.".

VISTO l'art. 7, comma 3, L.R. 27.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

VISTO l'art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTI lo Statuto e i Patti parasociali di CAV S.p.a;

VISTA la DGR 28.07.2021, n. 1016 "Assemblea ordinaria dei Soci di Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. del 30.07.2021 alle ore 12.00";

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea della Società;

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in merito all'unico punto dell'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in conformità di quanto già deliberato nella precedente DGR 1016/2021 e di votare a favore dell'autorizzazione al

Consiglio di Amministrazione ad apportare successive modifiche di carattere non sostanziale al PEF 2020-2031 e al PFR 2020-2024 eventualmente richieste dal concedente e dalle altre autorità governative coinvolte nel processo decisionale;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

(Codice interno: 458913)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1306 del 28 settembre 2021

Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). Aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio ovvero di analisi e studi di dettaglio. Modifica delle procedure regionali stabilite dalle DGR 2803/2005, DGR 3644/2009 e DGR n. 691/2011. D.Lgs. 152/2006, art. 67.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Ai sensi delle norme di attuazione dei PAI, la Regione deve esprimere un parere tecnico sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica. Fino ad ora tale parere è stato reso con DGR a meno che non si trattasse di situazioni di limitata entità in cui il provvedimento era espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo. Per semplificare la procedura istruttoria si propone che il parere tecnico venga espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

I Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), derivati dalla L.183/1989, ora abrogata e integralmente sostituita dal D.lgs 152 del 3 aprile 2006, ai sensi dell'art.67 comma 1 del medesimo D.lgs 152/2006, sono Piani stralcio del Piano di Bacino Idrografico e contengono l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime adottati dalle Autorità di Bacino Distrettuali.

Nel territorio veneto, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono presenti due distinte Autorità di Bacino Distrettuale, in particolare quella del Po e quella delle Alpi Orientali. Attualmente in tutte le unità territoriali presenti nella Regione sono stati approvati o adottati relativi PAI.

Le normative di attuazione di questi strumenti di pianificazione prevedono la possibilità di aggiornamento delle aree corrispondenti a classi di pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico, contenute nei piani medesimi, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, stabilendo che tali aggiornamenti siano approvati dall'Autorità di Bacino, previo parere regionale.

Anche il comma 4 bis dell'articolo 68 del citato D.lgs 152/2006 ribadisce che gli aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvati con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa.

Con deliberazioni n. 2803 del 04 ottobre 2005 e n. 3644 del 30 novembre 2009 la Giunta regionale aveva stabilito di esprimere il parere citato con proprio provvedimento. La Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo era incaricata dell'istruttoria, sentite le strutture periferiche di difesa del suolo competenti per territorio e le ulteriori strutture regionali eventualmente interessate.

Quindi, già in data 24 maggio 2011 con deliberazione n. 691, la Giunta aveva ritenuto opportuno, per semplificare la procedura, che il parere regionale relativo alle richieste di modifica di aree a pericolosità idraulica e idrogeologica di limitata entità venisse espresso con provvedimento del dirigente della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo, a parziale modifica delle citate DGR 2803/2005 e 3644/2009.

Ora per semplificare in modo più generale la procedura e tenendo in debita considerazione il fatto che il parere in argomento riguarda essenzialmente una valutazione tecnica delle condizioni di pericolosità idraulica e/o geologica del territorio esaminato, elaborata dagli uffici della Direzione competente in materia di difesa del suolo, si propone che tutti i pareri vengano espressi con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. 25 ottobre 2016, n. 294;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa riportate e a parziale modifica delle DGR 2803/2005, DGR 3644/2009 e DGR 691/2011, che il parere regionale previsto per l'aggiornamento dei Piani per l'Assetto Idrogeologico, di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del rischio, ovvero di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo, che cura l'istruttoria regionale;
2. di stabilire che resta confermato quant'altro disposto dalle DGR 2803/2005, DGR 3644/2009 e DGR 691/2011;
3. di stabilire che le presenti disposizioni si applicano a tutte le richieste di parere il cui procedimento non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente atto;
4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso alle competenti Autorità di Bacino Distrettuali di cui all'art. 63 del D.Lgs. 152/2006;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 458914)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1307 del 28 settembre 2021

Ridefinizione della composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ridefinisce la composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'art. 9 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", stabilisce i criteri di scelta tra più domande di derivazione concorrenti, una volta completata l'istruttoria secondo gli artt. 7 e 8 del medesimo R.D. 1775/1933.

Nell'ambito della procedura per il rilascio della concessione di derivazione, la Giunta regionale con DGR 4070/2008 ha costituito la Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri secondo i criteri previsti dal citato art. 9 del R.D.1775/1933, composta da rappresentanti delle strutture regionali.

La composizione della Commissione è stata più volte modificata a seguito delle diverse riorganizzazioni delle Strutture regionali che si sono succedute nel tempo. Da ultimo, con DGR n. 389 del 31 marzo 2020, è stata così ridefinita:

- Direttore della Direzione Difesa del Suolo, con le funzioni di Presidente;
- Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile/Forestale competente per territorio;
- Direttore della Direzione Ambiente;
- Direttore Supporto Giuridico, Amministrativo e Contenzioso;
- Direttore del Dipartimento ARPAV Regionale per la Sicurezza del Territorio.

In seguito alla riorganizzazione degli uffici regionali prevista dalle DGRV n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 dell'8 giugno 2021, è necessario rivedere la composizione di tale Commissione, come di seguito riportato:

- Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, con le funzioni di Presidente;
- Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;
- Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile/Forestale competente per territorio;
- Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
- Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
- Direttore del Dipartimento ARPAV Regionale per la Sicurezza del Territorio;
- Direttore dell'Unità Organizzativa ARPAV Acque Interne.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il R.D. 1775/1933;

Viste le leggi regionali 42/1984 e 27/2003;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. b) della legge regionale n. 54/2012;

Viste le proprie deliberazioni 1000/2004, 4070/2008, 411/2009, 1609/2009, 2834/2009, 3493/2010, 694/2013, 1684/2013, 2611/2013, 357/2014, 1628/2015, 1993/2017 e 389/2020;

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa riguardanti la ridefinizione della composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione dei pareri da formulare secondo i criteri di cui all'art. 9 del R.D. 1775/1933;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

(Codice interno: 458915)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1308 del 28 settembre 2021

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 24 dell'Accordo sulla gestione dell'IZSVe di cui alla L.R. n.5 del 18 marzo 2015.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano le modifiche, come proposte, allo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai sensi dell'art. 24 dell'Accordo sulla gestione dell'Istituto in parola di cui alla L.R. n. 5/2015.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 24 dell'Accordo di riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di cui alla L.R. n. 5/2015 prevede che a seguito dell'adozione dello Statuto o sue variazioni, predisposte dal Consiglio di Amministrazione, l'atto venga approvato dalla Regione del Veneto su parere conforme degli enti cogerenti dell'IZSVe ovvero la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Emersa la necessità rilevata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di apportare alcune modifiche ad alcuni articoli dello Statuto in un'ottica di semplificazione e miglioramento nello svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 23 comma 4 e dell'art. 24 comma 2 dell'Accordo precitato l'IZSVe ha, quindi, trasmesso con propria nota prot. n. 251070/2021, la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24.5.2021 avente ad oggetto: "Adozione modificazioni allo statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie", sia alla Regione del Veneto che agli Enti cogerenti con la finalità di acquisire il concerto sulle modifiche previste allo Statuto, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**).

In particolare, viene prevista l'approvazione del tariffario delle prestazioni dell'IZSVe con cadenza semestrale semplificando l'attuale procedura nonchè la facoltà per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori di riunirsi anche con la modalità della videoconferenza.

Alla nota citata dell'Istituto in parola seguivano i pareri confermativi espressi dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, acquisite con le note prot. n. 316647/2021, n. 343197/2021 e n. 400731/2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 5/2015;

VISTA la nota dell'IZSVe prot. n. 251070/2021;

VISTI i pareri degli Enti Cogerenti acquisiti al prot. 316647/2021, n. 343197/2021 e n. 400731/2021.

delibera

1. di richiamare quanto evidenziato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, visto il parere favorevole espresso dagli Enti cogerenti, le modifiche proposte allo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con decorrenza dal 1° ottobre 2021;

3. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1308 del 28 settembre 2021

STATUTO VIGENTE	NUOVA PROPOSTA DI STATUTO
Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1320 del 09 ottobre 2015	Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24 maggio 2021
ART. 1 – NATURA E SCOPI DELL'ENTE	**ART. 1 – NATURA E SCOPI DELL'ENTE**
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di seguito denominato "Istituto", è un ente sanitario, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi dell'Accordo allegato alle leggi della Regione Veneto n. 5 del 18/3/2015, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 24/4/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5 del 10/3/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5 del 19/5/2015, di seguito denominato "Accordo". 2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 3, fermi i compiti istituzionali, opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.	1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di seguito denominato "Istituto", è un ente sanitario, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi dell'Accordo allegato alle leggi della Regione Veneto n. 5 del 18/3/2015, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 24/4/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5 del 10/3/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5 del 19/5/2015, di seguito denominato "Accordo". 2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 3, fermi i compiti istituzionali, opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.
ART. 2 – SEDE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	**ART. 2 – SEDE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**
1. L'Istituto ha sede legale in Legnaro (PD) ed è articolato sul territorio degli enti cogerenti, in Sezioni periferiche, dotate di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto. 2. Le Sezioni periferiche dell'Istituto sono quelle, attualmente esistenti, corrispondenti ai laboratori diagnostici già operanti sul territorio degli enti cogerenti alla data di operatività dell'Accordo e le altre Sezioni successivamente istituite per dotare il	1. L'Istituto ha sede legale in Legnaro (PD) ed è articolato sul territorio degli enti cogerenti, in Sezioni periferiche, dotate di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto. 2. Le Sezioni periferiche dell'Istituto sono quelle, attualmente esistenti, corrispondenti ai laboratori diagnostici già operanti sul territorio degli enti cogerenti alla data di operatività dell'Accordo e le altre Sezioni successivamente istituite per dotare il

territorio dei medesimi enti di nuovi laboratori periferici. L'istituzione di nuove Sezioni o la eventuale soppressione di Sezioni già operanti, è disposta con apposito provvedimento dell'ente cogerente competente per territorio, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.	territorio dei medesimi enti di nuovi laboratori periferici. L'istituzione di nuove Sezioni o la eventuale soppressione di Sezioni già operanti, è disposta con apposito provvedimento dell'ente cogerente competente per territorio, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
3. Il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto individua, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 106/2012 e all'art. 8, comma 4, dell'Accordo, anche l'organizzazione interna e il funzionamento delle Sezioni periferiche, individuando in particolare il settore o i settori di analisi da istituire e da rendere operativi all'interno di ciascuna di esse.	3. Il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto individua, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 106/2012 e all'art. 8, comma 4, dell'Accordo, anche l'organizzazione interna e il funzionamento delle Sezioni periferiche, individuando in particolare il settore o i settori di analisi da istituire e da rendere operativi all'interno di ciascuna di esse.
4. L'attività dell'Istituto si conforma, il più possibile, alle normative vigenti in materia di qualità dei servizi.	4. L'attività dell'Istituto si conforma, il più possibile, alle normative vigenti in materia di qualità dei servizi.
5. L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 502/1992, e s.m.i., le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, e s.m.i..	5. All'Istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 6. ~~L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 502/1992, e s.m.i., le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, e s.m.i.~~
ART. 3 – COMPITI DELL'ISTITUTO	**ART. 3 – COMPITI DELL'ISTITUTO**
1. L'Istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti sia di origine animale che vegetale, non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogerenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.	1. L'Istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti sia di origine animale che vegetale, non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogerenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogerenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogerente può definire nell'ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie delle Regioni e delle Province autonome, per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali	2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogerenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogerente può definire nell'ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie delle Regioni e delle Province autonome, per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali

zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.	zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.
3. In particolare svolge i seguenti compiti:	3. In particolare svolge i seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;	a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;	b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;	c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;	d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;	e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale;	f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale;
g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;	g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;	h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;	i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;	l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;	m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;	n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle	o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle

Regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le Regioni e le Province autonome interessate;	Regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le Regioni e le Province autonome interessate;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Salute;	p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Salute;
q) l'elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;	q) l'elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;	r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
s) l'attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.	s) l'attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.
4. L'Istituto inoltre:	4. L'Istituto inoltre:
a) opera come strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti;	a) opera come strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti;
b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle Regioni e delle Province autonome;	b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle Regioni e delle Province autonome;
c) effettua su disposizione degli enti cogerenti verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;	c) effettua su disposizione degli enti cogerenti verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;
d) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;	d) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;
e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogerenti, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.	e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogerenti, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.
5. Presso l'IZSVe possono operare Centri Regionali/Provinciali Veterinari (CREV della Regione Veneto, Osservatori regionali e provinciali, ecc.). I Centri in oggetto sono promossi ed attivati ad iniziativa dei rispettivi enti cogerenti e regolati da apposite e specifiche convenzioni.	5. Presso l'IZSVe possono operare Centri Regionali/Provinciali Veterinari (CREV della Regione Veneto, Osservatori regionali e provinciali, ecc.). I Centri in oggetto sono promossi ed attivati ad iniziativa dei rispettivi enti cogerenti e regolati da apposite e specifiche convenzioni.

L'Istituto provvede alla gestione separata amministrativo-contabile di detti Centri su richiesta dell'ente cogerente. Le prestazioni di detti Centri possono essere richieste da altri enti cogerenti previo accordo.	L'Istituto provvede alla gestione separata amministrativo-contabile di detti Centri su richiesta dell'ente cogerente. Le prestazioni di detti Centri possono essere richieste da altri enti cogerenti previo accordo.
ART. 4 – PRODUZIONE	**ART. 4 – PRODUZIONE**
1. L'Istituto può essere incaricato dal Ministero della Salute e dalle Regioni e dalle Province autonome cogerenti, previa assunzione dei relativi oneri, a produrre e distribuire farmaci ad azione immunologica secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.	1. L'Istituto può essere incaricato dal Ministero della Salute e dalle Regioni e dalle Province autonome cogerenti, previa assunzione dei relativi oneri, a produrre e distribuire farmaci ad azione immunologica secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.
2. L'Istituto, anche in associazione con altri Istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del Ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.	2. L'Istituto, anche in associazione con altri Istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del Ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
3. Gli oneri derivanti dall'attività di cui al punto precedente sono a carico del committente.	3. Gli oneri derivanti dall'attività di cui al punto precedente sono a carico del committente.
4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.	4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.
5. I costi connessi all'attività di produzione di cui al presente articolo sono definiti sulla base di quanto previsto dal tariffario delle prestazioni approvato dal Consiglio di amministrazione.	5. I costi connessi all'attività di produzione di cui al presente articolo sono definiti sulla base di quanto previsto dal tariffario delle prestazioni approvato dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli enti cogerenti, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.	6. Gli enti cogerenti, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
ART. 5 – ATTIVITA' VERSO TERZI	**ART. 5 – ATTIVITA' VERSO TERZI**
1. Fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al precedente art. 3, l'Istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di	1. Fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al precedente art. 3, l'Istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di

servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. 2. Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l'Istituto continua ad applicare le modalità in atto. 3. Il Consiglio di amministrazione approva il tariffario delle prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, proposto dal Direttore generale secondo la procedura prevista dall'art. 11 dell'Accordo e dall'art. 9 dello Statuto, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute del 6/11/1996, e lo trasmette agli enti cogerenti per il seguito di competenza. 4. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogerenti. 5. In fase transitoria, l'Istituto continua ad applicare il tariffario in uso fino all'approvazione del nuovo tariffario.	servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. 2. Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l'Istituto continua ad applicare le modalità in atto. 3. Il Consiglio di amministrazione approva il tariffario delle prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, proposto dal Direttore generale secondo la procedura prevista dall'art. 11 dell'Accordo e dall'art. 9 dello Statuto, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute del 6/11/1996, e lo trasmette agli enti cogerenti per il seguito di competenza. 4. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogerenti. 5. In fase transitoria, l'Istituto continua ad applicare il tariffario in uso fino all'approvazione del nuovo tariffario.
ART. 6 – RAPPORTI CON LE UNIVERSITA' E I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE 1. L'Istituto può, mediante specifiche convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca. 2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'Istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture delle Regioni e delle Province autonome.	**ART. 6 – RAPPORTI CON LE UNIVERSITA' E I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE** 1. L'Istituto può, mediante specifiche convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca. 2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'Istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture delle Regioni e delle Province autonome.
ART. 7 - ORGANI DELL'ISTITUTO 1. Sono organi dell'Istituto: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Direttore generale; c) il Collegio dei revisori.	**ART. 7 - ORGANI DELL'ISTITUTO** 1. Sono organi dell'Istituto: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Direttore generale; c) il Collegio dei revisori.
ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato	**ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato

dal Ministero della Salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.	dal Ministero della Salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti e dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.	2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti e dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.
3. I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:	3. I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:
a) scioglimento del Consiglio;	a) scioglimento del Consiglio;
b) dimissioni volontarie;	b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilità, in conseguenza della contrarietà dell'incarico alle disposizioni del D.Lgs. 39/2013. Nei casi di incompatibilità si applica la procedura di cui all'art. 15 e seguenti del D.Lgs. 39/2013;	c) incompatibilità, in conseguenza della contrarietà dell'incarico alle disposizioni del D.Lgs. 39/2013. Nei casi di incompatibilità si applica la procedura di cui all'art. 15 e seguenti del D.Lgs. 39/2013;
d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.	d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, lett. d) il Presidente del Consiglio di amministrazione informa, senza ritardo, il Presidente dell'ente cogerente che ha effettuato la designazione per i successivi adempimenti e, per conoscenza, l'interessato e gli altri enti cogerenti.	4. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, lett. d) il Presidente del Consiglio di amministrazione informa, senza ritardo, il Presidente dell'ente cogerente che ha effettuato la designazione per i successivi adempimenti e, per conoscenza, l'interessato e gli altri enti cogerenti.
ART. 9 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**ART. 9 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'Istituto.	1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'Istituto.
2. In particolare nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di amministrazione:	2. In particolare nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di amministrazione:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente;	a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente;
b) predispone lo Statuto e le sue modificazioni e le trasmette alla Regione Veneto per l'approvazione su conforme parere degli enti cogerenti;	b) predispone lo Statuto e le sue modificazioni e le trasmette alla Regione Veneto per l'approvazione su conforme parere degli enti cogerenti;
c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore generale;	c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore generale;

d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;	d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h) predisposti dal Direttore generale e trasmette le relative osservazioni agli enti cogerenti ed al Direttore generale;	e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h) predisposti dal Direttore generale e trasmette le relative osservazioni agli enti cogerenti ed al Direttore generale;
f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti - tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h) - predisposto dal Direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome ed al Direttore generale;	f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti - tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h) - predisposto dal Direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome ed al Direttore generale;
g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore generale;	g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore generale;
h) definisce preventivamente per il Direttore generale, formalizzandoli sentito l'OIV, gli obiettivi anche ai fini dell'eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica – previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – la percentuale di conseguimento;	h) definisce preventivamente per il Direttore generale, formalizzandoli sentito l'OIV, gli obiettivi anche ai fini dell'eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica – previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – la percentuale di conseguimento;
i) esprime parere sugli obiettivi dati dal Direttore generale alla dirigenza dell'Istituto di cui al successivo art. 12, comma 1, lett. l);	i) esprime parere sugli obiettivi dati dal Direttore generale alla dirigenza dell'Istituto di cui al successivo art. 12, comma 1, lett. l);
l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo agli enti cogerenti ed al Direttore generale le relative osservazioni;	l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo agli enti cogerenti ed al Direttore generale le relative osservazioni;
m) approva il tariffario delle prestazioni proposto dal Direttore generale e le eventuali modifiche secondo le procedure vigenti; lo trasmette alla Regione Veneto per la sua approvazione di concerto con gli enti cogerenti, in conformità all'art. 11, comma 2, lettera m) dell'Accordo. Il tariffario e le variazioni si intendono approvati decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogerenti. Qualora entro il predetto termine sia intervenuto il dissenso di uno o più enti cogerenti su una o più tariffe, si procede tramite accordo tra gli enti cogerenti e l'Istituto. Il tariffario si intende comunque approvato ad eccezione	m) approva, di norma con cadenza semestrale, il tariffario delle prestazioni ~~proposto dal Direttore generale~~ e le eventuali modifiche secondo le procedure vigenti, procedendo a ratifica delle proposte del Direttore generale intervenute nel periodo di riferimento e ~~secondo le procedure vigenti~~ da considerarsi provvisoriamente esecutive; lo trasmette alla Regione Veneto per la sua approvazione di concerto con gli enti cogerenti, in conformità all'art. 11, comma 2, lettera m) dell'Accordo. Il tariffario e le variazioni si intendono approvati decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogerenti. Qualora entro il predetto termine

delle tariffe sottoposte all'accordo sopra detto;	sia intervenuto il dissenso di uno o più enti cogerenti su una o più tariffe, si procede tramite accordo tra gli enti cogerenti e l'Istituto. Il tariffario si intende comunque approvato ad eccezione delle tariffe sottoposte all'accordo sopra detto;
n) approva il budget annuale delle Sezioni periferiche ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Accordo;	n) approva il budget annuale delle Sezioni periferiche ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Accordo;
o) propone all'ente cogerente competente per territorio l'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Accordo.	o) propone all'ente cogerente competente per territorio l'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Accordo.
ART. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**ART. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
1. Il Consiglio di amministrazione elegge nella prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti. L'adunanza nella quale si procede al suo insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.	1. Il Consiglio di amministrazione elegge nella prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti. L'adunanza nella quale si procede al suo insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.	2. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre, su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.	3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche mediante videoconferenza, almeno ogni trimestre, su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.
4. La convocazione del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni. In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione delle sedute è disposta con preavviso di almeno due giorni.	4. La convocazione del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni. In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione delle sedute è disposta con preavviso di almeno due giorni.
5. Il Presidente può comunicare un ordine del giorno suppletivo non oltre le 72 ore antecedenti la riunione.	5. Il Presidente può comunicare un ordine del giorno suppletivo non oltre le 72 ore antecedenti la riunione.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente e qualora siano ambedue assenti, per legittimo impedimento, ove sia necessario adottare urgenti provvedimenti, dal consigliere più anziano di età.	6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente e qualora siano ambedue assenti, per legittimo impedimento, ove sia necessario adottare urgenti provvedimenti, dal consigliere più anziano di età.
7. Alle sedute del Consiglio prendono parte il Direttore generale, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste	7. Alle sedute del Consiglio prendono parte il Direttore generale, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste

almeno un componente del Collegio dei revisori. 8. Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto. 9. Il Consiglio, con voto unanime di tutti i componenti, può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.	almeno un componente del Collegio dei revisori. 8. Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto. 9. Il Consiglio, con voto unanime di tutti i componenti, può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.
ART. 11 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**ART. 11 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti. Nella medesima seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente. 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. Quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti del Consiglio di amministrazione, convoca il Consiglio stesso, entro 10 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare indicati nella richiesta medesima. Della convocazione del Consiglio di amministrazione e dell'ordine del giorno è data comunicazione agli enti cogerenti, al Collegio dei revisori e ai Direttori generale, sanitario e amministrativo. 3. In caso di assoluta e comprovata urgenza, che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, lettera g) necessari al funzionamento dell'Istituto, da presentare per la ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione.	1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti. Nella medesima seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente. 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. Quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti del Consiglio di amministrazione, convoca il Consiglio stesso, entro 10 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare indicati nella richiesta medesima. Della convocazione del Consiglio di amministrazione e dell'ordine del giorno è data comunicazione agli enti cogerenti, al Collegio dei revisori e ai Direttori generale, sanitario e amministrativo. 3. In caso di assoluta e comprovata urgenza, che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, lettera g) necessari al funzionamento dell'Istituto, da presentare per la ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione.
ART. 12 - IL DIRETTORE GENERALE	**ART. 12 - IL DIRETTORE GENERALE**
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, provvede alla gestione generale dello stesso; in particolare il Direttore generale: a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto; b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione; c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;	1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, provvede alla gestione generale dello stesso; in particolare il Direttore generale: a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto; b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione; c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;

d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;	d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
e) stipula i contratti, le convenzioni ed assume le spese proposti dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'Istituto;	e) stipula i contratti, le convenzioni ed assume le spese proposti dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'Istituto;
f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, trasmettendoli per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;	f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, trasmettendoli per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;	g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
h) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;	h) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
i) nomina con provvedimento motivato il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo;	i) nomina con provvedimento motivato il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo;
l) definisce gli obiettivi, sentito l'OIV, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo e ne verifica, previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente a quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro;	l) definisce gli obiettivi, sentito l'OIV, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo e ne verifica, previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente a quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro;
m) convoca il Collegio dei revisori per la prima seduta ai sensi dell'art. 17, comma 2, dell'Accordo.	m) convoca il Collegio dei revisori per la prima seduta ai sensi dell'art. 17, comma 2, dell'Accordo.
2. In caso di assenza o per i casi di cui al comma 6 dell'art. 16 dell'Accordo e di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario.	2. In caso di assenza o per i casi di cui al comma 6 dell'art. 16 dell'Accordo e di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario.
3. Il Direttore generale è nominato con le modalità stabilite dall'art. 15 dell'Accordo.	3. Il Direttore generale è nominato con le modalità stabilite dall'art. 15 dell'Accordo.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.	4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
5. Per quanto non previsto si applicano le norme dell'Accordo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e del decreto	5. Per quanto non previsto si applicano le norme dell'Accordo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.	legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI	**ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri dei quali uno designato dal Ministero dell'Economia e Finanze e due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27/1/2010, n. 39 ed è nominato dal Presidente della Regione Veneto. 2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal Direttore generale ed elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale. 3. Il Presidente del Collegio è eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale. 4. Il Collegio dei revisori svolge i compiti dell'art. 20 del decreto legislativo 30/6/2011, n. 123. I verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogerenti. 5. I componenti del Collegio possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.	1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri dei quali uno designato dal Ministero dell'Economia e Finanze e due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27/1/2010, n. 39 ed è nominato dal Presidente della Regione Veneto. 2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal Direttore generale ed elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale. 3. Il Presidente del Collegio è eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale. 4. Il Collegio dei revisori svolge i compiti dell'art. 20 del decreto legislativo 30/6/2011, n. 123. Il collegio può riunirsi anche mediante videoconferenza. I verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogerenti. 5. I componenti del Collegio possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
ART. 14 – L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	**ART. 14 – L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**
1. Presso l'Istituto opera un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 2. L'Organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell'ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dal Direttore generale su indicazione degli enti cogerenti tratti dal rispettivo personale. 3. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese, qualora spettante. 4. In fase transitoria, al fine di garantire l'assolvimento degli adempimenti entro i termini prescritti dalla vigente normativa, l'OIV resta in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina dei nuovi componenti.	1. Presso l'Istituto opera un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 2. L'Organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell'ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dal Direttore generale su indicazione degli enti cogerenti tratti dal rispettivo personale. 3. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese, qualora spettante. 4. In fase transitoria, al fine di garantire l'assolvimento degli adempimenti entro i termini prescritti dalla vigente normativa, l'OIV resta in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina dei nuovi componenti.

ART. 15 – IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE SANITARIO	ART. 15 – IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE SANITARIO
1. Il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario vengono nominati dal Direttore generale e coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni.	1. Il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario vengono nominati dal Direttore generale e coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.	2. Il Direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
3. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto ed esprime parere obbligatorio di regolarità amministrativo-contabile relativamente ai contenuti e alla procedura degli atti di competenza del Direttore generale.	3. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto ed esprime parere obbligatorio di regolarità amministrativo-contabile relativamente ai contenuti e alla procedura degli atti di competenza del Direttore generale.
4. Per il Direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.	4. Per il Direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
5. Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.	5. Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
6. Il Direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari e l'attività scientifica ed esprime parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.	6. Il Direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari e l'attività scientifica ed esprime parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
7. Per il Direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.	7. Per il Direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile.	8. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore cinque anni, rinnovabile.
9. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario restano in carica fino alla nomina dei nuovi Direttori amministrativo e sanitario. Essi possono essere sospesi o	9. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario restano in carica fino alla nomina dei nuovi Direttori amministrativo e sanitario. Essi possono essere sospesi o

dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.	dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.
ART. 16 – IL PERSONALE	**ART. 16 – IL PERSONALE**
1. Il personale dell'Istituto fa parte del comparto della Sanità pubblica e ad esso si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi 30 dicembre 1992 n. 502 e 30 marzo 2001 n. 165 e successive loro modificazioni ed integrazioni.	1. Il personale dell'Istituto fa parte del comparto della Sanità pubblica e ad esso si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi 30 dicembre 1992 n. 502 e 30 marzo 2001 n. 165 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
ART. 17 - CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DELL'UTENZA E DEI CONSUMATORI	**ART. 17 - CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DELL'UTENZA E DEI CONSUMATORI**
1. L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte e osservazioni per la definizione del programma di attività dell'Istituto ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) dell'Accordo.	1. L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte e osservazioni per la definizione del programma di attività dell'Istituto ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) dell'Accordo.
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	**ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**
1. Il presente Statuto trova applicazione dalla data di approvazione della Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio all'Accordo tra gli enti cogerenti di cui alle leggi richiamate al comma 1 dell'art. 1 del presente Statuto. 3. Nelle more dell'approvazione ed applicazione del presente Statuto, valgono ed operano le norme statutarie in essere.	1. Il presente Statuto trova applicazione dalla data di approvazione della Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio all'Accordo tra gli enti cogerenti di cui alle leggi richiamate al comma 1 dell'art. 1 del presente Statuto. 3. Nelle more dell'approvazione ed applicazione del presente Statuto, valgono ed operano le norme statutarie in essere.

(Codice interno: 458916)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1309 del 28 settembre 2021

Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei Centri Diurni nell'ambito della salute mentale gestiti da soggetti privati. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in coerenza con la programmazione regionale, si conclude il percorso, articolato e complesso, di rilascio e rinnovo in continuità dell'accreditamento istituzionale avviato al fine di migliorare l'efficienza dell'attuale rete dei Centri Diurni gestiti da soggetti privati nell'area della salute mentale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e di cui all'articolo 22, commi 2 e 4 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Allo scopo di garantire detti livelli essenziali di assistenza, lo stesso Decreto Legislativo n. 502/1992 disciplina all'art. 8-quater l'accreditamento istituzionale, istituto riconosciuto dalla Regione quale strumento che legittima la presenza nel Sistema Sanitario Regionale (SSR) di erogatori privati di prestazioni sanitarie, che risultino, fra l'altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo n. 502/1992.

Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

La Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 ha approvato il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 con cui non solo si delineano gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il periodo di riferimento considerato, ma si descrivono inoltre le principali linee strategiche alle quali ispirarsi.

Particolare attenzione è stata posta all'area della Salute mentale, aspetto fondamentale per la qualità della vita di ciascun individuo come ribadito anche dalla Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Salute mentale per l'Europa del 2005.

Il modello operativo adottato per la prevenzione e cura della patologia psichiatrica è quello dell'organizzazione dipartimentale, sviluppato in una rete integrata di servizi afferenti a più unità operative, secondo una logica di psichiatria di comunità.

Il vigente Piano socio sanitario regionale conferma integralmente il modello e l'organizzazione delle strutture afferenti alla salute mentale, così come definite nel precedente Piano.

Fra gli obiettivi posti a fondamento del Piano socio sanitario regionale vi è sicuramente il consolidamento e la qualificazione della rete semiresidenziale, sia a gestione diretta che in capo al privato accreditato.

Con le deliberazioni giuntali n. 2501 e n. 2473 del 6 agosto 2004 e con la successiva DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della Salute mentale ivi compresi i Centri Diurni per pazienti adulti che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, definendo le procedure applicative in tema di

procedimento di accreditamento.

Il centro diurno si caratterizza quindi quale struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico educativo -riabilitative, comprensive di intervento farmacologico, occupazionale e di gruppo, finalizzata a favorire l'integrazione sociale. La struttura ha quale scopo primario il recupero degli aspetti di disabilità legati alla malattia mentale, il miglioramento del funzionamento psicosociale, il recupero di abilità nelle relazioni interpersonali, nella autonomia personale.

L'integrazione degli utenti nel contesto sociale di appartenenza e nella quotidianità, utilizzando la relazione interpersonale, altre opportunità risocializzanti, espressive e formative, sino anche a favorirne l'eventuale inserimento lavorativo caratterizzano questa particolare tipologia di struttura.

La DGR n. 1616/2008 ha altresì circoscritto il bacino di utenza per i centri diurni che è di 1 ogni 50.000 abitanti maggiorenni, ed ha previsto, per singola struttura, fino a un massimo di 20 pazienti adulti.

In tale ampio contesto, si colloca il presente provvedimento quale atto conclusivo di procedimenti volti al rilascio e al rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di centri diurni, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 16 della Legge Regionale n. 22/2002.

Tale norma subordina il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento a precise condizioni quali: il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, l'accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

- le strutture sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
- i rappresentanti legali delle strutture hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale come da documentazione agli atti;
- la Direzione Programmazione Sanitaria - U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria ha confermato con successive note agli atti la coerenza con la programmazione attuativa locale e regionale delle strutture di cui all'**Allegato A**;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 3 maggio 2021, sentite le Aziende U.l.s.s. competenti, ha espresso con nota prot. reg. 212362 del 7 maggio 2021 parere favorevole all'accreditamento istituzionale delle strutture di cui all'**Allegato A**;
- l'Azienda Zero, a seguito di specifica richiesta formulata con prot. reg. 110901 del 9 marzo 2021 e successiva integrazione prot. reg. 113853 dell'11 marzo 2021, ha trasmesso con nota acquisita al prot. reg. 139685 del 29 marzo 2021 una dettagliata programmazione delle verifiche relative a tutte le strutture di cui all'**Allegato A,** costituendo specifici Gruppi Tecnici Multi professionali (G.T.M.), ed in esito ai sopralluoghi svolti dai precitati gruppi, ha trasmesso all'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento i rapporti di verifica per l'accreditamento istituzionale con esito positivo agli atti ed, infine, con nota prot. reg. 291748 del 28 giugno 2021 ha comunicato la conclusione dell'attività di verifica come programmata.

A seguito di ulteriore approfondimento istruttorio relativo al centro diurno Diffuso in Cavarzere (VE), via Cavour n. 18, richiesto dall'ente gestore Coop. Sociale Emmanuel s.c.s., si è preso atto del successivo parere integrativo di coerenza con la programmazione regionale rilasciato con nota prot. reg. 386468 del 2 settembre 2021 dalla Direzione Programmazione sanitaria e della relativa nota di Azienda Zero prot. reg. 406904 del 16 settembre 2021 in relazione all'esito positivo della verifica dei requisiti.

In ragione di dette conclusioni istruttorie, si propone il rilascio e il rinnovo in continuità dell'accreditamento istituzionale, con validità triennale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell' art. 19 n. 2 della Legge Regionale n. 22/2002, dei centri diurni nell'ambito della Salute mentale gestiti da soggetti privati di cui all'**Allegato A**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Si richiama quanto precisato con DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 ovvero che le strutture private accreditate possono essere allocate anche in sedi di proprietà dell'Azienda U.l.s.s. previa stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure";

VISTA la DGR n. 2473 del 6 agosto 2004 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 "Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")";

VISTA la DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 "Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018";

VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 "Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002";

VISTO l'art. 2, co. 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare il rilascio e il rinnovo in continuità dell'accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 dei centri diurni dell'ambito della Salute mentale gestiti da soggetti privati come indicati nell'**Allegato A**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della Legge Regionale n. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/2016, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
5. di dare atto che l'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare, prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata nonché acquisire le comunicazioni antimafia come previste dalla vigente normativa;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss territorialmente competente;

8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
9. di incaricare, l'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
10. di notificare il presente atto ai soggetti di cui all'**Allegato A** e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 1309 del 28 settembre 2021**

Prog.	AULSS	Titolare	Denominazione Struttura	Indirizzo Sede Operativa	Posti
1	n. 1 Dolomiti	Società Nuova Cooperativa Sociale Onlus	**Centro Diurno Agordo**	Via Dozza n.22/A - Agordo (BL)	15
2	n. 2 Marca Trevigiana	L'Incontro Cooperativa Sociale	**Il Castello**	Via Baciocchi n.9 - Castelfranco Veneto (TV)	20
3	n. 2 Marca Trevigiana	L'Incontro Cooperativa Sociale	**Solaris 1**	Via Del Cristo n.11 E - Montebelluna (TV)	20
4	n. 2 Marca Trevigiana	L'Incontro Cooperativa Sociale	**Solaris 2**	Via Del Cristo n.11 F - Montebelluna (TV)	20
5	n. 2 Marca Trevigiana	L'Incontro Cooperativa Sociale	**Il Melograno**	Via Bassanese n.9/1 - Vedelago (TV)	20
6	n. 2 Marca Trevigiana	L'Incontro Cooperativa Sociale	**Campoverde (ex Atelier)**	Via Loreggia di Selvarosa n.36 - Castelfranco Veneto (TV)	20
7	n. 2 Marca Trevigiana	L'Incontro Cooperativa Sociale	**Monfumo**	Cà Corniani n.6 - Monfumo (TV)	20
8	n. 2 Marca Trevigiana	L'Incontro Cooperativa Sociale	**Campoverde**	Via Loreggia di Selvarosa n.36 - Castelfranco Veneto (TV)	20
9	n. 2 Marca Trevigiana	Società Cooperativa Sociale Orchidea	**Il Mosaico**	Via XVIII^ Giugno n.41/A - Montebelluna (TV)	20
10	n. 2 Marca Trevigiana	Società Cooperativa Sociale Insieme Si Può	**Punto a Capo**	Via Pittoni n.17 - Conegliano Veneto (TV)	20
11	n. 2 Marca Trevigiana	Società Cooperativa Sociale Insieme Si Può	**La Bussola**	P.zza Medaglia d'Oro nn. 6 e 9 - Vittorio Veneto (TV)	20
12	n. 3 Serenissima	Emmanuel Società Cooperativa Sociale	**Diffuso**	Via Cavour n. 18 - Cavarzere (VE)	20
13	n. 6 Euganea	Cooperativa Sociale Nuova Idea a r.l.	**Centro Diurno 1 C.l.g.**	Via Puccini n.49/A - Abano Terme (PD)	20
14	n. 6 Euganea	Cooperativa Sociale Nuova Idea a r.l.	**Centro Diurno 2 C.o.d.**	Via Puccini n.49/A - Abano Terme (PD)	20
15	n. 6 Euganea	Fondazione Padre Giovanni Pizzuto Onlus	**La Specola**	Via Pucchetti n.9 - Padova (PD)	20
16	n. 6 Euganea	L'Incontro Cooperativa Sociale	**La Filanda**	Piazzetta delle Caldaie n. 1 - Piazzola sul Brenta (PD)	20

ALLEGATO A **DGR n. 1309 del 28 settembre 2021**

Prog.	AULSS	Titolare	Denominazione Struttura	Indirizzo Sede Operativa	Posti
17	n. 6 Euganea	L'Incontro Cooperativa Sociale	**Tombolo 1**	Via Piave n. 15/b - Tombolo (PD)	20
18	n. 6 Euganea	L'Incontro Cooperativa Sociale	**Tombolo 2**	Via Piave n. 15/b - Tombolo (PD)	10
19	n. 6 Euganea	Polis Nova Società Cooperativa Sociale	**Attivamente 1**	Via Pontevigodarzere n.50 Lato A - Padova (PD)	20
20	n. 6 Euganea	Polis Nova Società Cooperativa Sociale	**Attivamente 2**	Via Pontevigodarzere n.50 Lato B - Padova (PD)	20
21	n. 6 Euganea	Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale	**Centro Occupazionale Diurno Filo**	Via S. Tiziano n.19 int. 1 - Trebaseleghe (PD)	17
22	n. 6 Euganea	Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale	**Centro Lavoro Guidato Filo**	Via S. Tiziano n.19 int. 2 - Trebaseleghe (PD)	10
23	n. 7 Pedemontana	Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a R.L.	**Auriga**	Via Delle Statue n.32/a, - Mussolente (VI)	20
24	n. 7 Pedemontana	Cooperativa Sociale di Solidarietà La Madonnina	**La Madonnina**	Via Roma 52 Canove di Roana (VI)	10
25	n. 7 Pedemontana	Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus	**Azimut**	Via XX Settembre n.10 - Schio (VI)	20
26	n. 8 Berica	Società Cooperativa Sociale L'Eco Papa Giovanni XXIII	**Modulo A**	Via Tecchio n.93 - Montecchio Maggiore (VI)	19
27	n. 8 Berica	Studio Progetto Società Cooperativa Sociale	**Il Faro**	Via Monte Ortigara n. 115B - 36073 Cornedo Vicentino (VI)	15
28	n. 8 Berica	Studio Progetto Società Cooperativa Sociale	**La Lanterna**	Via Monte Ortigara n. 115B - 36073 Cornedo Vicentino (VI)	12

ALLEGATO A **DGR n. 1309 del 28 settembre 2021**

Prog.	AULSS	Titolare	Denominazione Struttura	Indirizzo Sede Operativa	Posti
29	n. 8 Berica	Casa Bianca Società Cooperativa Sociale	**Laboratorio Riabilitativo**	Via Fontana n. 46 - 36025 Noventa Vicentina (VI)	17
30	n. 8 Berica	Mventicinque Società Cooperativa Sociale	**Davide e Golia**	Via Bellini n.10 - Vicenza (VI)	10
31	n. 9 Scaligera	Società Cooperativa Sociale Spazio Aperto	**Le Rondini**	Via Domegliara n. 1 - Sant'Ambrogio di Valpolicella Località Ponton (VR)	20
32	n. 9 Scaligera	Cooperativa Sociale Cercate	**Il Mestiere di Vivere**	C.so Vittorio Emanuele n.61 - Villafranca di Verona (VR)	16

(Codice interno: 458919)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1319 del 28 settembre 2021

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020. Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario avente per oggetto: "Analisi socio-economica e del quadro di sviluppo del settore ittico e dell'acquacoltura del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020" a valere sulla Misura 7.78 "Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri" di cui all' Art. 78 del Reg. UE n. 508/2014.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva un Accordo interistituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura per la realizzazione di una analisi d'impatto del PO FEAMP 2014-2020 sul comparto della pesca e dell'acquacoltura del Veneto.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La DGR n. 1641 del 21 ottobre 2016 individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca quale Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il Direttore della stessa quale Referente dell'AdG medesima.

La Giunta regionale, nel corso degli ultimi anni, ha disposto diverse aperture termini per bandi di finanziamento volti alla selezione dei progetti ammissibili agli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014 finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici fissati, rispettivamente, dalla strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva) e dalla Riforma della Politica Comune della Pesca (PCP) di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013.

A tali bandi hanno fatto seguito centinaia di domande di sostegno da parte di imprese della pesca e dell'acquacoltura del Veneto per progetti di sviluppo, miglioramento e ammodernamento delle proprie strutture produttive.

La Regione del Veneto, nel considerare il settore della pesca e dell'acquacoltura del Veneto strategico sotto i profili socio-economici e storico-culturali, nonché caratterizzato da capacità imprenditoriali da sempre all'avanguardia, ritiene di fondamentale importanza avviare un'analisi di impatto del PO FEAMP 2014-2020 sul comparto ittico anche per poter meglio indirizzare le future risorse che saranno messe a disposizione dal PO FEAMPA 2021-2027.

Al fine del raggiungimento delle finalità sopracitate è stato predisposto dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria e dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura (AVISP), un Accordo di Cooperazione Interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente per oggetto: "Analisi socio-economica e del quadro di sviluppo del settore ittico e dell'acquacoltura del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020".

Le attività previste dall'Accordo sono finalizzate da un lato a fornire agli organi regionali ed alle strutture di supporto elementi utili allo svolgimento delle politiche di sostegno al comparto ittico, dall'altro a permettere all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura (AVISP) di acquisire per il tramite del proprio osservatorio Socio-economico della pesca e dell'acquacoltura utili indicazioni per la propria attività istituzionale e di aggiornamento delle banche dati.

Tutto ciò premesso con il presente atto, si approva l'Accordo tra la Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura (AVISP), ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, facente parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**), finalizzato all'elaborazione dell'analisi dei dati sopracitati, con l'utilizzo delle risorse afferenti la Misura 7.78 "Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri" di cui all'art. 78 del Reg. UE n. 508/2014.

Per il progetto congiunto di analisi socio-economica del settore ittico e dell'acquacoltura oggetto dell'Accordo è fissato un contributo massimo a favore di AVISP di Euro 100.000,00 a copertura delle spese per le attività previste.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 del 22 luglio 2014 della Commissione europea, che integra il regolamento UE n. 508/2014 per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTO il decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 20 maggio 2015, che ha stabilito, nel quadro del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e nell'ambito della misura Assistenza tecnica, la facoltà per l'Amministrazione regionale di avvalersi del supporto di professionalità esterne per l'espletamento delle attività indicate all'art. 78 del regolamento UE n. 508/2014, segnatamente individuando il personale di supporto necessario anche in altre amministrazioni pubbliche;

VISTA la convenzione stipulata il 29 settembre 2016 intercorsa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca ed il Referente pro tempore della Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione del Veneto avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le parti nell'ambito delle priorità e delle misure specificate nell'Accordo Multiregionale per il riparto delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra Stato e Regioni delle misure del FEAMP 2014-2020;

VISTA altresì la D.G.R. n. 1641 del 21 ottobre 2016 che autorizzava il Direttore della Direzione Agroalimentare, Caccia e Pesca, in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto, a sottoscrivere detta convenzione di cui all'Allegato A alla succitata delibera;

VISTO il DDR n. 181 del 11 ottobre 2018 "Aggiornamento del Manuale delle procedure e dei controlli" e del documento "Sistema di Gestione e Controllo" già approvati con precedente DDR n. 141 del 30 agosto 2017 e DDR n. 47 del 5 aprile 2018;

PRESO ATTO che i beneficiari della Misura 78 - Assistenza tecnica del PO 2014-2020 sono, ai sensi dei regolamenti dell'UE, i soggetti responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure unionali, nazionali e regionali;

VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 che rinomina la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

VISTA la nota prot. n. 0378601 del 27 agosto 2021 con la quale la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria avvia la procedura di ricognizione per accertamento specifica professionalità all'interno dell'Amministrazione regionale per l'espletamento delle attività del progetto "Analisi socio-economica e del quadro di sviluppo del settore ittico e dell'acquacoltura del Veneto nell'ambito del P.O. FEAMP 2014-2020" finanziato nell'ambito dell'Assistenza tecnica del PO FEAMP 2014-2020;

DATO ATTO che alla data di scadenza del 10 settembre 2021 non sono pervenuti, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, nominativi di personale regionale da assegnare al progetto;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa,

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di Accordo Interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente per oggetto "Analisi socio-economica e del quadro di sviluppo del settore ittico e dell'acquacoltura del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020" tra Regione del Veneto -Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura (AVISP), facente parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato A**), incaricando il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria alla sottoscrizione del medesimo;
3. di fissare in Euro 100.000,00=, l'importo complessivo massimo a favore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura (AVISP) da utilizzarsi per l'acquisizione di risorse umane da destinare esclusivamente alle attività previste dall'Accordo di cui al punto 2, a valere sulle risorse finanziarie allocate nella Misura 7.78 "Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri" di cui all' Art. 78 del Reg. UE n. 508/2014 del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto;
4. di dare atto dell'impossibilità oggettiva di espletare la totalità delle attività programmate nell'Accordo unicamente con le risorse interne messe a disposizione sia dalla Regione del Veneto che dall'AVISP;
5. di autorizzare l'Azienda Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura (AVISP), ai sensi della DGR n.907/2013, all'assunzione di personale nell'ambito del CCNL Servizi ambientali per una durata di 21 mesi, ad un costo complessivo di 100.000,00 euro (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'Azienda), a supporto dell'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura per l'espletamento delle attività tecniche previste nell'ambito dell'Accordo di cui al punto 2;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a provvedere con propri atti all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa nonché alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilancio di previsione annuale della Regione del Veneto, conformemente alle disposizioni di bilancio della Direzione Bilancio e Ragioneria;
7. di disporre che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è autorizzato ad apportare, laddove si renda necessario od opportuno, con proprio provvedimento, marginali modificazioni e/o integrazioni all'Allegato della presente deliberazione, limitatamente ai soli aspetti applicativi non sostanziali;
8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1319 del 28 settembre 2021

ACCORDO INTERISTITUZIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ANALISI SOCIO ECONOMICA E DEL QUADRO DI SVILUPPO DEL SETTORE ITTICO E DELL'ACQUACOLTURA DEL VENETO NELL'AMBITO DEL PO FEAMP 2014-2020
(CUP H25F21001100009)

***

A. **Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria,** con sede legale in Dorsoduro 3901 Palazzo Balbi 3'123 Venezia - C.F. 80007580279 e P. IVA 02392630279, in persona del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria, Dott. Gianluca Fregolent autorizzato alla stipula del presente atto con DGR n. _____ del _____ (di seguito, per brevità, indicata come "Regione"),

E

B. **Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura** con sede legale in viale dell'Università, 14, Legnaro (PD) - C.F. 92281270287 e P. IVA 05026970284, in persona del Direttore della Direzione Innovazione e Sviluppo, Dr. Alessandro Censori autorizzato alla stipula del presente atto giusta DD Disposizione del Direttore n. _____ del _____ (di seguito, per brevità, indicata come "Agenzia"),

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

a) le Parti hanno manifestato interesse reciproco nell'attivare e sostenere una specifica collaborazione interistituzionale nel campo dell'analisi dei dati sociali ed economici derivanti dall'utilizzo dei fondi comunitari da parte delle aziende della filiera ittica del Veneto, e con particolare riferimento alle risorse finanziarie messe a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020, anche al fine di poter meglio indirizzare le future risorse rappresentate dal PO FEAMPA per il periodo di programmazione comunitaria 2021-2027;
b) la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
c) ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Codice degli Appalti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
d) il partenariato di ricerca e analisi dei dati attivato con il presente Accordo, composto dalle Parti in piena conformità con la normativa citata al punto precedente, mira – attraverso la declinazione in via sinergica e sussidiaria delle proprie diverse e concorrenti competenze quali finanziatori, portatori di conoscenza, divulgatori e comunicatori della conoscenza – alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico attraverso l'elaborazione di un'analisi socio-economica citata al punto precedente, con particolare riferimento a quanto segue:

- ✓ analizzare i risultati socio economici della programmazione FEAMP 2014-2020 e incrementare la conoscenza delle imprese che hanno ottenuto accesso al fondo e degli effetti che il contributo ha avuto sull'impresa;
- ✓ avere un quadro esaustivo dei fabbisogni espressi dal settore ittico veneto in funzione della prossima programmazione FEAMPA 2021-2027;

e) non risulta disponibile all'interno della Regione del Veneto personale qualificato e specializzato per le attività previste dal presente Accordo;
f) le Parti intendono concordare le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno l'espletamento dell'analisi socio-economica oggetto del presente Accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

1. Con il presente Accordo, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione del progetto congiunto di analisi socio-economica del settore ittico e dell'acquacoltura dal titolo "ANALISI SOCIO ECONOMICA E DEL QUADRO DI SVILUPPO DEL SETTORE ITTICO E DELL'ACQUACOLTURA DEL VENETO NELL'AMBITO DEL PO FEAMP 2014-2020" (di seguito denominato "Progetto").
2. Il Progetto è articolato in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nell'allegato al presente Accordo, contenente la descrizione dettagliata dei compiti e delle attività progettuali assegnati a ciascuna Parte.
3. Il presente Accordo definisce altresì gli aspetti relativi agli oneri finanziari delle Parti, alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati derivanti dallo sviluppo del Progetto.

ART. 2 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO

1. Le attività del Progetto saranno svolte presso gli Uffici delle Parti, secondo quanto rispettivamente indicato nel documento allegato. Allo scopo di favorire l'attuazione del Progetto, le Parti concedono al personale coinvolto nelle attività l'accesso reciproco ai propri Uffici.
2. Non è permesso, per alcuna ragione, il prelievo anche temporaneo di documentazione in originale dagli Uffici delle Parti.

ART. 3 – PERSONALE E SICUREZZA

1. Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.
2. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).
3. Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività del Progetto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'ente di appartenenza. A tal fine, le Parti (di seguito indicate anche "Datori di lavoro") si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività del Progetto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

ART.4 – ONERI E RISORSE FINANZIARIE CONNESSE ALLA ESECUZIONE DEL PROGETTO

1. La Regione si impegna a trasferire in due tranche all'Agenzia l'importo complessivo massimo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'allegato documento. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'importo di cui al presente comma è da intendersi

quale ulteriore supporto economico per lo svolgimento delle attività del Progetto, finalizzato al rimborso di spese effettivamente sostenute in relazione alla esecuzione del Progetto medesimo. Le Parti si danno atto inoltre che le spese verranno rimborsate a seguito di idonee rendicontazioni.

ART. 5 - DURATA

1. La durata del presente Accordo è concordata tra le Parti in 21 (ventuno) mesi a partire dalla data di firma, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe concordate dalle Parti che comunque non potranno andare oltre il 31 luglio 2023.

ART. 6 – DIRITTI DI ACCESSO

1. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
   a) al proprio "Background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Accordo;
   b) al proprio "Sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo di analisi oggetto del presente Accordo, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
2. Le Parti riconoscono sin d'ora un diritto reciproco di accesso e utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività del Progetto e limitatamente alla durata dell'Accordo, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sublicenziare a terzi.
3. È espressamente vietato l'utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le Parti.

ART. 7 – PROPRIETÀ E GESTIONE DEI RISULTATI

1. Ferma restando la titolarità esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente (e dei relativi diritti di proprietà intellettuale) nell'ambito del presente Accordo in capo alla Parte che li ha conseguiti, le Parti concordano che tutti i dati e le informazioni conseguiti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo (di seguito indicati come "Risultati Congiunti") saranno di titolarità congiunta delle Parti medesime, secondo una proporzione di quote di contitolarità legata al concreto apporto contributivo inventivo (finanziario, intellettuale, innovativo) di ciascuna parte al loro conseguimento. Nel caso in cui tale concreto apporto non sia obiettivamente misurabile, e in assenza di accordi diversi in proposito, le quote di contitolarità sui Risultati raggiunti saranno stabilite in misura paritaria.

ART. 8 – PUBBLICAZIONI

1. Le Parti si impegnano a pubblicare o disseminare, in maniera congiunta e in modalità co-autorale, i Risultati. In caso di pubblicazioni disgiunte, ciascuna pubblicazione dovrà menzionare che i Risultati pubblicati sono stati raggiunti nell'ambito del presente Accordo.
2. Le attività di diffusione dei Risultati (che includono ma non si limitano a pubblicazioni e presentazioni) dovranno avvenire senza compromettere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi delle Parti medesime. A tal fine, nel caso in cui i Risultati siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti si impegnano a subordinare il procedimento di pubblicazione o disseminazione al previo espletamento della procedura di deposito della domanda di privativa industriale.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI E GARANZIE

1. Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa o azione, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, per eventi che possano accadere nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti al presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti si assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito del presente Accordo.
3. Qualora il personale, sia dipendente che collaboratore o equiparato, impiegato da ciascuna Parte nel Progetto possa rivendicare diritti sul Background di cui all'art. 7 del presente Accordo, ciascuna Parte

garantisce che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi che scaturiscono dal presente Accordo.

ART. 10 – CONFIDENZIALITÀ

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, nonché per i propri collaboratori, assegnisti, borsisti, a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dall'altra Parte e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano a:

a) far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;
b) conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività del Progetto. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
c) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione del Progetto e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite.

2. Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

a) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio, o diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;
b) erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alla stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza;
c) sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;
d) le Parti siano obbligate a fornire per previsione di legge o atto dell'autorità giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni – ove consentito dalla legge – deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

3. L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del presente Accordo per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente (il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati; il D.Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato ad opera del D.Lgs. n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento sopra indicato), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa sopra citata.

ART. 12 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio al codice civile italiano, nonché alle altre leggi italiane vigenti e applicabili in materia.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dal presente Accordo ad amichevole composizione, nel pieno rispetto dello spirito cooperativo di tale collaborazione.
2. Le Parti convengono che, ove non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione del presente Accordo sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo può essere modificato solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.
2. Le Parti espressamente dichiarano che il presente Accordo costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa.
3. Il presente Accordo ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso di entrambe Parti.
4. Lo scioglimento dell' Accordo, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva.
5. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 15 - Registrazione e spese

1. Il presente Accordo è perfezionato mediante sottoscrizione digitale.
2. Agli effetti fiscali, le eventuali spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo è a carico dell'Agenzia, che vi assolverà in modalità virtuale.

Venezia-Mestre, _____

Regione del Veneto **Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria**	**Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura** **Direzione Innovazione e Sviluppo**
dott. Gianluca Fregolent	**dott. Alessandro Censori**

ALLEGATO

REALIZZAZIONE DI UNA ANALISI SOCIO ECONOMICA E DEL QUADRO DI SVILUPPO DEL SETTORE ITTICO E DELL'ACQUACOLTURA DEL VENETO NELL'AMBITO DEL PO FEAMP 2014-2020
Progetto esecutivo

1 - Dati generali
Data inizio: dalla sottoscrizione della Convenzione
Data fine: 31/07/2023
Spesa prevista: 100.000 Euro complessivi.

2 - Finalità
Definire le strategie e indirizzare le future politiche di sostegno al settore ittico del Veneto nel breve/medio periodo.

3 – Obiettivi
- Analizzare i risultati socio-economici della programmazione FEAMP 2014-2020 e incrementare la conoscenza delle imprese che hanno ottenuto accesso al fondo e degli effetti che il contributo ha avuto sull'impresa;
- Avere un quadro esaustivo dei fabbisogni espressi dal settore ittico veneto in funzione della prossima programmazione FEAMPA.

4 – Destinatari
- Policymaker/organizzazioni di categoria

5 - Gruppo di lavoro - GdL
1) Veneto Agricoltura
- U.O. Economia Mercati e Competitività (Unità Complessa Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura e Unità Complessa Divulgazione e Formazione).

Il personale in staff all'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura sarà integrato con risorse umane dedicate full time per l'intera durata del progetto (21 mesi).

2) Regione Veneto
- U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP.

6 – Descrizione in sintesi
Elaborazione del quadro attuale di sviluppo del settore ittico regionale, con individuazione di necessità e problematiche emergenti nonché delle potenzialità e prospettive di crescita utili a definire le strategie e le politiche regionali per lo sviluppo del settore ittico in vista della prossima programmazione finanziaria FEAMPA. Tale elaborazione sarà integrata da una analisi socio economica sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020 da parte delle imprese venete dedite alla pesca e all'acquacoltura.
Azioni:
Il progetto è articolato in 2 macro attività ciascuna delle quali è composta da diverse azioni:

A. Macro attività A - Analisi sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020 con particolare riferimento alle principali misure di interesse sociale ed economico e agli indicatori di risultato e di output raggiunti:
   - azione 1: raccolta e sistematizzazione delle informazioni relative ai singoli finanziamenti erogati alle imprese nell'ambito del FEAMP;
   - azione 2: analisi dei dati;
   - azione 3: questionario di valutazione ex post alle imprese che hanno ricevuto un finanziamento nell'ambito del programma;
   - azione 4: analisi ed elaborazione complessiva dei risultati.

B. Macro attività B - Analisi sui fabbisogni per comparto in relazione all'implementazione del nuovo FEAMPA:
   - azione 1: analisi di contesto;
   - azione 2: consultazione con il partenariato su tematiche e comparti specifici in funzione del nuovo FEAMPA;

Output:

1. Report tecnico di analisi sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020 con particolare riferimento alle principali misure di interesse sociale ed economico e agli indicatori di risultato e di output raggiunti.
2. Report di analisi sui fabbisogni per comparto in relazione all'implementazione del nuovo FEAMPA.

7 - Caratteristiche generali e tecnico esecutive

Macro attività A – Analisi sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020 con particolare riferimento alle principali misure di interesse sociale ed economico e agli indicatori di risultato e di output raggiunti.

La *U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP - PO Gestione Attività Organismo Intermedio AdG FEAMP* fornirà i dati necessari alla realizzazione del progetto garantendo l'accesso diretto o mediato alle banche dati che custodiscono le informazioni relative alle domande di finanziamento e attraverso la diretta collaborazione di dirigenti e funzionari.

- Azione 1: raccolta e sistematizzazione delle informazioni relative ai singoli finanziamenti erogati alle imprese nell'ambito del FEAMP. Si prevede la raccolta presso l'O.I. dell'Autorità di gestione del programma, Regione del Veneto, dei dati e delle informazioni relative ai finanziamenti liquidati e chiusi nell'ambito delle diverse misure attivate (circa 500 domande). Le informazioni verranno scaricate da SIPA, standardizzate e caricate su supporto informatico e interrogabili per misura, importo e altre tipologie di *query*. L'attività prevede un impegno di lavoro stimabile in 6 mesi full time nel periodo iniziale e verrà mantenuta un giorno la settimana fino dal termine dell'azione.
  DURATA: 01/11/2021– 31/01/2023; GIORNATE LAVORO STIMATE: 180 GG.
- Azione 2: analisi dei dati. Attraverso l'elaborazione di tabelle e grafici, seguirà una dettagliata analisi delle informazioni utili a dare una prima indicazione dell'evoluzione del settore e dei filoni di interesse in termini di innovazione, necessità di sviluppo, etc. Durante questa attività, verranno individuate insieme al GdL le misure che rivestono un impatto socio economico rilevante sul settore e che saranno oggtto di una analisi più approfondita nelle fasi successive.
  DURATA: 01/11/2021– 31/05/2022; GIORNATE LAVORO STIMATE: 40 GG.

- Azione 3: questionario di valutazione ex post alle imprese che hanno ricevuto un finanziamento nell'ambito del programma. Ad un campione rappresentativo delle imprese coinvolte nelle misure individuate al punto precedente, verrà somministrato un questionario atto ad evidenziare l'impatto che tale contributo ha avuto sull'impresa in termini sociali ed economici. Nello specifico saranno verificati gli indicatori determinati dal FEAMP per le misure in oggetto nella fase terminale. Il questionario verrà somministrato da ditta specializzata ad un campione di almeno 200 delle imprese titolari di contributo per le misure selezionate.
  DURATA: 01/01/22- 31/03/23; GIORNATE LAVORO STIMATE: 120 GG.
- Azione 4: analisi ed elaborazione complessiva dei risultati. Si tratta di sintetizzare e riassumere in un unico report le risultanze degli step precedenti anche confrontando gli indicatori ex ante, dichiarati dalle imprese, ed ex post, verificati tramite il questionario, al fine di offrire elementi di conoscenza e di giudizio inerenti l'efficacia e l'efficienza di alcune misure del Feamp a forte impatto socio-economico.
  DURATA: 01/07/2022- 31/07/2023; GIORNATE LAVORO STIMATE: 40 GG.

Macro attività B - Analisi sui fabbisogni per comparto in relazione all'implementazione del nuovo FEAMPA.

- Azione 1: analisi di contesto. Raccolta bibliografica di dati quantitativi (produttivi, occupazionali, economici, sociali, ambientali e di servizi) dalle fonti statistiche ufficiali (Irepa, Istat, C.C.I.A.A., Capitanerie, Mercati Ittici, A.S.L., ecc) con analisi Swot del settore.
  DURATA: 01/11/2021– 28/02/2022; GIORNATE LAVORO STIMATE: 10 GG.
- Azione 2: consultazione con il partenariato su tematiche e comparti specifici in funzione del nuovo FEAMPA. Organizzazione di 2 incontri con il Partenariato in generale e per singolo comparto (piccola pesca, draghe idrauliche, pesce azzurro, strascico, maricoltura, allevamento acque interne, vallicoltura, pesca acque interne, logistica e mercati, trasformazione) per la promozione delle misure del nuovo fondo e la definizione dei fabbisogni e lavoro di analisi conclusiva.
  DURATA: 01/11/2021-31/10/2022; GIORNATE LAVORO STIMATE: 60 GG.

8. Prospetto finanziario

Il carico di lavoro complessivo è valutabile in circa 460 giornate. Pertanto, oltre al personale già in capo all'Osservatorio, si ritiene indispensabile il ricorso a ulteriori risorse umane per il tempo di durata del progetto, ossia 21 mesi dalla firma dell'Accordo. Il costo annuale previsto è pari a circa 50.000 €.
L'Agenzia provvederà all'assunzione del personale necessario per le attività di cui al presente progetto e la Regione provvederà al rimborso delle spese sostenute di cui al seguente prospetto in due tranche di 50.000 € da liquidarsi entro il 30 giugno 2022 e, a saldo, entro il 31 luglio 2023.

Tipologia	Budget
Personale CCNL Servizi ambientali – durata 21 mesi	100.000€
Totale	**100.000€**

Attività	Durata in mesi	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23
A1 - Raccolta e sistematizzazione delle informazioni	15																					
A2 - Analisi dei dati	7																					
A3 - Questionario di valutazione ex post	15																					
A4 - Analisi ed elaborazione dei risultati	13																					
B1 - Analisi di contesto	4																					
B2- Consultazione con il partenariato	12																					

(Codice interno: 458920)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1320 del 28 settembre 2021

Incarico all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per l'individuazione e realizzazione di interventi finalizzati a rendere più funzionali le attività di contrasto al fenomeno del bracconaggio, monitoraggio e tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce nelle aree strategiche del Fiume Po e del Lago di Garda.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si approva l'incarico all'Agenzia per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per l'individuazione e realizzazione di interventi finalizzati a rendere più funzionali le attività di contrasto al fenomeno del bracconaggio, monitoraggio e tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce nelle aree strategiche del Fiume Po e del Lago di Garda. Il presente provvedimento comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 28 luglio 2021, ha provveduto all'adozione della Carta Ittica Regionale di cui all'articolo 5 della L.R. n. 19/1998 ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009.

La predisposizione della Carta Ittica Regionale è stata preceduta da analisi e monitoraggi di dettaglio di tutto il reticolo idrografico della Regione del Veneto, con l'eccezione di due aree strategiche per le quali, con motivazioni diverse, gli approfondimenti di natura tecnica e gestionale sono stati demandati a successivi provvedimenti. Si tratta in particolare di:

- le acque del Lago di Garda, per le quali l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, prevede una specifica disciplina con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento;
- le acque del Fiume Po, per le quali la Giunta Regionale, con deliberazione n. 294 del 14 marzo 2017, ha ratificato il Protocollo d'intesa "per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po" sottoscritto in data 25 febbraio 2016 tra Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Piemonte e Autorità di Bacino del fiume Po, con il quale i soggetti firmatari si sono impegnati a cooperare per promuovere una gestione sostenibile, dal punto di vista ambientale, sociale, economico ed unitaria della pesca sportiva/professionale nonché a tutelare il patrimonio ittico nel Bacino del fiume Po e a redigere uno specifico programma di azioni coordinate tese al contrasto del bracconaggio ittico.

Per quanto riguarda l'area del Fiume Po è opportuno richiamare anche la D.G.R. n. 920 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto "Protocollo d'intesa triennale per il controllo della pesca illegale nel Bacino del Fiume Po tra Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Autorità di Bacino del fiume Po e le Prefetture di Torino, Milano, Bologna e Venezia".

Lungo il Fiume Po, infatti, i fenomeni di pesca illegale e di attività di bracconaggio stanno facendo registrare una preoccupante tendenza di incremento con infausti riflessi sulle necessità di tutela della fauna ittica autoctona e di impatto sulle attività di pesca, come rilevato da recenti operazioni condotte dalle Forze dell'Ordine.

Si ritiene, pertanto, opportuno sviluppare una serie di interventi, che abbiano per oggetto le aree citate al punto precedente, finalizzati in particolare a rendere più celeri ed efficaci le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio nonché al monitoraggio tecnico scientifico e alla tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, ed al contempo di contrasto alla diffusione delle specie alloctone, propedeutici alla programmazione regionale di salvaguardia della biodiversità ittica del Lago di Garda e del Fiume Po.

Per realizzare tali interventi si ritiene essenziale l'apporto dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", in possesso delle competenze tecniche e scientifiche nonché delle risorse umane necessarie a dare implementazione alle azioni che verranno programmate.

Invero, come previsto dalla legge istitutiva L.R. 37/2014, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è ente strumentale della Regione del Veneto e svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca nonché attività di ricerca applicata e sperimentazione

finalizzate al collaudo e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, svolgendo azioni di diffusione e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni.

Il Direttore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario, con nota protocollo n. 20739 del 15 settembre 2021, acquisita al protocollo regionale n. 406929 del 16 settembre 2021, a seguito di specifica richiesta da parte della competente Direzione Regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, ha valutato in Euro 100.000,00 l'importo necessario per l'attuazione delle attività in parola a salvaguardia della fauna ittica dei citati corpi idrici.

Sussiste pertanto la manifestazione di volontà di tutti i soggetti di voler realizzare in modo sinergico specifiche attività secondo le modalità e condizioni individuate nello schema di Convenzione, di cui all'**Allegato "A"** al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si intende proporre all'approvazione della Giunta Regionale quale valido strumento di collaborazione, a garanzia di un'azione più efficace delle attività di contrasto al fenomeno del bracconaggio, monitoraggio e tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce nelle aree strategiche del Fiume Po e del Lago di Garda.

Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono demandati tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, incluse la sottoscrizione della Convenzione e l'assunzione del relativo impegno di spesa e dei provvedimenti di liquidazione, nei limiti dell'importo complessivo massimo pari a euro 100.000,00, a valere sul pertinente capitolo di spesa n. 075206 avente per oggetto "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)" del bilancio regionale per l'anno 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 46 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di sviluppare una serie di interventi, che abbiano per oggetto le aree strategiche del Lago di Garda e del Fiume Po, finalizzati in particolare a rendere più celeri ed efficaci le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio nonché al monitoraggio tecnico scientifico e alla tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, ed al contempo di contrasto alla diffusione delle specie alloctone, propedeutici alla programmazione regionale di salvaguardia della biodiversità ittica del Lago di Garda e del Fiume Po;
3. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (**Allegato A**);
4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell'esecuzione del presente atto, inclusa la sottoscrizione della Convenzione;
5. di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 075206 del bilancio di previsione per l'anno 2021 "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)";
6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1320 del 28 settembre 2021

CONVENZIONE

TRA

REGIONE DEL VENETO E AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA"

Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ (di seguito, "**Regione**");

E

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 14, codice fiscale n. 92281270287 e p. iva 05026970284, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Agenzia ai sensi di _____ (di seguito, "**Agenzia Veneto Agricoltura**");

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a) La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 28 luglio 2021, ha provveduto all'adozione della Carta Ittica Regionale di cui all'articolo 5 della L.R. n. 19/1998 ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009;

b) La predisposizione della Carta Ittica Regionale è stata preceduta da analisi e monitoraggi di dettaglio di tutto il reticolo idrografico della Regione del Veneto, con l'eccezione delle aree strategiche del Fiume Po e del Lago di Garda per le quali, con motivazioni diverse, gli approfondimenti di natura tecnica e gestionale sono stati demandati a successivi provvedimenti;

c) Per le acque del Lago di Garda l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, prevede una specifica disciplina con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento;

d) Per le acque del Fiume Po, per le quali la Giunta Regionale, con deliberazione n. 294 del 14 marzo 2017, ha ratificato il Protocollo d'intesa "per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po" sottoscritto in data 25 febbraio 2016 tra Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Piemonte e Autorità di Bacino del fiume Po, con il quale i soggetti firmatari si sono impegnati a cooperare per promuovere una gestione sostenibile, dal punto di vista ambientale, sociale, economico ed unitaria della pesca sportiva/professionale nonché a tutelare il patrimonio ittico nel Bacino del fiume Po e a redigere

68672627

uno specifico programma di azioni coordinate tese al contrasto del bracconaggio ittico;

e) Per quanto riguarda l'area del Fiume Po, con D.G.R. n. 920 del 26 giugno 2018 è stato approvato "Protocollo d'intesa triennale per il controllo della pesca illegale nel Bacino del Fiume Po tra Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Autorità di Bacino del fiume Po e le Prefetture di Torino, Milano, Bologna e Venezia";

f) Vi è l'esigenza di sviluppare una serie di interventi, che abbiano per oggetto le aree citate ai punti precedenti, finalizzati in particolare a rendere più celeri ed efficaci le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio nonché al monitoraggio tecnico scientifico e alla tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, ed al contempo di contrasto alla diffusione delle specie alloctone, propedeutici alla programmazione regionale di salvaguardia della biodiversità ittica del Lago di Garda e del Fiume Po;

g) Si rende quindi indispensabile una sinergica collaborazione al fine di porre in essere tutte le azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

TENUTO CONTO CHE

h) la Regione del Veneto tutela e salvaguardia la risorsa idrica, la fauna ittica e con particolare riferimento agli ecosistemi acquatici, promuove l'incremento della produttività naturale, il riequilibrio biologico e il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, nonché la buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale;

i) l'Agenzia Veneto Agricoltura, ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, ha tra i compiti istituzionali attribuiti dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 lo svolgimento di determinate funzioni tra cui la ricerca applicata e la sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione i soggetti sottoscrittori manifestano la volontà di programmare e realizzare specifici interventi finalizzati in particolare a rendere più celeri ed efficaci le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio nonché al monitoraggio tecnico scientifico e alla tutela della

68672627

fauna ittica autoctona d'acqua dolce, ed al contempo di contrasto alla diffusione delle specie alloctone, propedeutici alla programmazione regionale di salvaguardia della biodiversità ittica del Lago di Garda e del Fiume Po.

2. Le attività di cui al comma 1 verranno realizzate nelle aree del Fiume Po e del Lago di Garda ricomprese entro i confini amministrativi della Regione del Veneto.

Articolo 3 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti.

2. La Convenzione potrà essere rinnovato fino ad un ulteriore periodo di un anno mediante scambio di comunicazione tra le Parti con le modalità indicate al comma 3, dell'articolo 14.

Articolo 4 - Impegni dei soggetti sottoscrittori della Convenzione

1. La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11.

2. L'Agenzia Veneto Agricoltura si impegna a svolgere gli interventi attuativi della presente Convenzione, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva.

Articolo 5 - Interventi attuativi

1. Gli interventi attuativi oggetto della presente Convenzione sono i seguenti:

- Predisposizione di un piano di monitoraggio della fauna ittica del Fiume Po e sua attuazione per l'annualità 2022;
- Predisposizione di un piano di monitoraggio della fauna ittica del Lago di Garda e sua attuazione per l'annualità 2022;
- Realizzazione o adeguamento di una infrastruttura di accesso sul Fiume Po in grado di garantire la funzionalità per le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio, di monitoraggio tecnico scientifico e della tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, nonché di contrasto alla diffusione delle specie alloctone;
-Realizzazione o adeguamento di una infrastruttura di accesso sul Lago di Garda in grado di garantire la funzionalità per le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio, di monitoraggio tecnico scientifico e della tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, nonché di contrasto alla diffusione delle specie alloctone.

Articolo 6 - Proprietà ed utilizzo dei risultati

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente Convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

68672627

2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e alla legislazione vigente in materia.

Articolo 7 - Recesso

1. E' fatta salva la facoltà delle Parti di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi per iscritto alle altre Parti a mezzo PEC.

2. Nei casi di cui al comma 1, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso.

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora una delle Parti non adempia agli impegni individuati nella presente Convenzione, le altre Parti, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, hanno la facoltà di risolvere la presente Convenzione comunicando per iscritto, a mezzo PEC, la volontà di avvalersi della presente clausola.

Articolo 9 - Trattamento dei dati e riservatezza

1. Le Parti si impegnano ad assicurare lo scambio di dati e informazioni necessarie ad adempiere alla presente Convenzione e ad offrire la propria collaborazione e supporto in tutte le attività ed azioni finalizzate a rendere più celeri ed efficaci le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio nonché al monitoraggio tecnico scientifico e alla tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, ed al contempo di contrasto alla diffusione delle specie alloctone, propedeutici alla programmazione regionale di salvaguardia della biodiversità ittica del Lago di Garda e del Fiume Po, anche favorendo il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.

2. Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione sono considerati e trattati come informazioni riservate nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

4. Ciascuna parte adotta tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 non si applicano alle notizie, informazioni, documentazioni:

a) che siano già conosciute dal destinatario delle informazioni prima della loro comunicazione;

b) che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento del destinatario delle informazioni;

c) che siano ottenute dal destinatario delle informazioni per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno diritto di disporne;

d) che il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni riservate in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge. In tal caso il destinatario fornisce tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alle controparti.

Articolo 10 - Responsabilità delle Parti

1. Le Parti sono esonerate da ogni responsabilità per danni ad esse non imputabili, infortuni o altro dovesse accadere al personale e ai beni delle altre Parti coinvolte nell'esecuzione delle attività.

Articolo 11 - Oneri finanziari

1. Per la realizzazione di quanto disposto dalla presente Convenzione, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, si impegna a rendere disponibili risorse economiche per una somma complessiva di euro 100.000,00.

2. L'Agenzia Veneto Agricoltura assume gli impegni di cui al comma 2 dell'articolo 4 con la possibilità di richiedere un eventuale rimborso dei costi sostenuti per le attività esercitate nei limiti delle risorse economiche di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 12 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, in relazione agli aspetti non disciplinati dalla presente Convenzione, sono regolati dalla legge italiana.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente atto.

3. Qualora non fosse possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2, ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Venezia.

Articolo 13 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. La presente Convenzione viene sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo

68672627

2005, n. 82.

2. Salvo quanto previsto diversamente nella presente Convenzione, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerenti all'esecuzione dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi:

- per la Regione del Veneto:
  PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it ;
- per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura":
  PEC: avisp@pecveneto.it ;

3. Qualsiasi modifica della presente Convenzione deve essere approvata con il consenso scritto di tutte le Parti.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stato negoziato e discusso in ogni sua singola pattuizione, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 codice civile.

Luogo e data

Per la Regione del Veneto

_____

Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"

_____

68672627

(Codice interno: 458921)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1321 del 28 settembre 2021

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Dolo (VE) per la definizione e realizzazione del progetto denominato "A>Utopie 2021". Esercizio finanziario 2021. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la sottoscrizione di un Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Dolo (VE) per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2021.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con la Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma, prioritariamente con gli enti locali, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.

La Regione del Veneto utilizza lo strumento della concertazione, stringendo accordi con soggetti pubblici e privati per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, nell'intento di rafforzare e rendere sempre più organico il sistema culturale del territorio, secondo una strategia che mira a valorizzare e promuovere in modo coerente le risorse culturali ivi presenti, considerando sia l'insieme sia beni materiali e immateriali, che quello delle attività e della produzione culturale.

Le esperienze effettuate anche in tempi recenti hanno confermato l'efficacia dello strumento incoraggiandone dunque un'applicazione mirata ad affrontare in una logica di rete tematiche di rilevanza primaria nel nostro contesto territoriale. La particolare condizione attuale determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in corso, che ha colpito molti settori della nostra realtà territoriale tra i quali lo spettacolo dal vivo, evidenza ancora di più la necessità di continuare ad utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, nella consapevolezza che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema, e garantire un'offerta di eventi ed appuntamenti di spettacolo dal vivo di primo livello.

In tale contesto, il Comune di Dolo, con nota del 12.08.2021 acquisita al prot. reg. il 12.08.2021 con n. 360761, successivamente integrata con nota del 02.09.2021, acquisita al prot. reg. il 02.09.2021 con n. 386484, e con nota del 15.09.2021, acquisita al prot. reg. il 16.09.2021 con n. 405938, ha proposto alla Regione per il 2021 il progetto "A>Utopie 2021", che coinvolge una rete di Comuni del territorio della quale la summenzionata Amministrazione comunale ha il ruolo di capofila e di coordinamento, che comprende, oltre Dolo, i Comuni di Campagna Lupia, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra e Vigonza. La proposta è finalizzata alla promozione di iniziative culturali e di spettacolo, coinvolgendo le comunità locali, ed è realizzata con la collaborazione dell'Associazione culturale Echidna che opera nel territorio ormai da più di dieci anni. "A>Utopie" è un progetto complesso, giunto alla sua tredicesima edizione, che vede al suo interno varie rassegne, realizzando una programmazione di eventi culturali, di spettacoli ed incontri organizzati adattando allo scopo luoghi ed edifici storici e contemporanei. Quest'anno fabbriche, teatri, aziende, ma anche parchi e valli, sono solo alcuni dei luoghi che ospitano un laboratorio continuo che mette insieme cittadini, ragazzi, famiglie, spettatori, lavoratori con l'obiettivo di ricostruire il senso di comunità e riflettere sul periodo storico in cui stiamo vivendo, dentro il quale a fatica si cerca un nuovo orientarsi. Per il 2021 la rassegna presenta due proposte, "Progetto Bel-Vedere Lab" e "Paesaggio con uomini 2021": una ricca programmazione di appuntamenti che si svolgono nei territori dei Comuni che aderiscono all'iniziativa e che comprendono laboratori, incontri, esperienze peculiari e dedicate a luoghi identificativi delle comunità locali, una residenza musicale, nonché circa 10 spettacoli di teatro e danza, con la presenza di artisti di fama nazionale e locale. Il progetto ha assunto nel tempo un'identità di rilievo, riconoscibile anche nel panorama dell'offerta culturale e artistica del Veneto.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Dolo, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato "A>Utopie 2021".

L'Accordo di programma sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Dolo, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione è individuata in Euro 10.000,00, pari a circa il 13 % del costo totale previsto per l'intero progetto, da imputare, nell'esercizio finanziario 2021, sul cap. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2021-2023.

L'intervento rientra inoltre tra le attività di cui all'obiettivo operativo complementare, per il triennio 2021-2023, 05.02.03 "Promuovere e sostenere il settore dello spettacolo e le attività culturali e identitarie" approvato con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11.01.2021, che prevede la realizzazione di progetti messi a punto in collaborazione con soggetti di comprovata esperienza e particolarmente significativi, capaci di attuare iniziative di spettacolo dal vivo e di valorizzazione dell'identità veneta, di rilevante impatto per lo sviluppo e la crescita culturale del territorio regionale, anche in funzione della ripresa delle attività post-pandemia e di un riavvicinamento del pubblico ai luoghi di spettacolo.

Con il presente atto si sottopone pertanto all'esame della Giunta regionale lo schema di Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Dolo di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 51 della Legge regionale 22.02.1999, n. 7;

VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2, co. 2, della Legge regionale 31.12.2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;

VISTO il D.lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge regionale n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge regionale n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Legge regionale n. 22 del 30.07.2021 "Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la deliberazione n. 1839 del 29.12.2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 di approvazione del Bilancio finanziario Gestionale 2021-2023;

VISTA la deliberazione n. 30 del 19.01.2021 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11.01.2021 di approvazione ed assegnazione alle strutture della Giunta regionale degli Obiettivi operativi complementari 2021-2023;

VISTA la proposta presentata dal Comune di Dolo (VE) con nota del 12.08.2021 acquisita al prot. reg. il 12.08.2021 con n. 360761, successivamente integrata con nota del 02.09.2021, acquisita al prot. reg. il 02.09.2021 con n. 386484, e con nota del 15.09.2021, acquisita al prot. reg. il 16.09.2021 con n. 405938;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Dolo, del progetto "A>Utopie 2021" che prevede una partecipazione finanziaria da parte della Regione pari ad Euro 10.000,00;

3. di approvare, per la realizzazione del summenzionato progetto, lo schema di Accordo di programma con il Comune di Dolo di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per il Comune di Dolo, dal Sindaco o suo delegato;
4. di determinare in Euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2021 - 2023 con imputazione all'esercizio 2021*;*
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1321 del 28 settembre 2021

Regione del Veneto

Giunta Regionale

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

Progetto "A>Utopie 2021"

sottoscritto con

Comune di Dolo (Ve)

978f23d8

SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51

tra

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da……., nella persona del Presidente, o suo delegato;

il Comune di Dolo con sede a _____, C.F._____ rappresentato da……, nella persona del Sindaco, o suo delegato;

PREMESSO

- che l'art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 autorizza la Giunta regionale a partecipare ad Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali;
- che la Regione intende consolidare il sistema veneto della cultura immateriale e dei beni culturali mediante un maggior utilizzo degli strumenti di concertazione con soggetti pubblici e privati, per una organica valorizzazione e promozione delle attività culturali e di spettacolo;
- che l'Amministrazione comunale di Dolo (Ve) ha presentato per l'anno 2021 un progetto denominato "A>Utopie 2021", che coinvolge una rete di Comuni del territorio che comprende, oltre a Dolo capofila della rete, i Comuni di Campagna Lupia, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra e Vigonza;
- che "A>Utopie 2021" si presenta come un progetto di valorizzazione culturale dei territori in relazione alle arti dello spettacolo, con l'obiettivo di ricostruire il senso di comunità e riflettere sul periodo storico in cui stiamo vivendo, con proposte che prevedono una programmazione di appuntamenti comprendenti laboratori, incontri, esperienze peculiari e dedicate a luoghi identificativi delle comunità locali, una residenza musicale, un ciclo di spettacoli di teatro e danza, organizzati adattando allo scopo spazi ed edifici storici e contemporanei distribuiti nei territori coinvolti;
- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto per l'anno 2021 dall'Amministrazione comunale di Dolo finalizzato alla realizzazione di "A>Utopie 2021";
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto "A>Utopie 2021", finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e finalità indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il presente Accordo di programma è denominato "A>Utopie2021".

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a innalzare i livelli qualitativi dell'offerta culturale nel territorio, promuovendo l'immagine del Veneto, attraverso la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali in ordine alla realizzazione di attività culturali.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Dolo e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Beni Attività culturali e Sport, mentre al Comune di Dolo è affidata la funzione di realizzazione operativa, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Dolo, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto "A>Utopie-2021", che si svolge nei territori dei Comuni aderenti all'iniziativa. La rassegna presenta due proposte, "Progetto Bel-Vedere Lab" e "Paesaggio con uomini 2021": una ricca programmazione di appuntamenti che comprendono laboratori, incontri, esperienze peculiari e dedicate a luoghi identificativi delle comunità locali, una residenza musicale, nonché circa 10 spettacoli di teatro e danza, con la presenza di artisti di fama nazionale e locale. Le attività si svolgono in fabbriche, teatri, aziende, ma anche parchi e valli, ed altri luoghi del territorio coinvolgendo cittadini, ragazzi, famiglie, spettatori, lavoratori con l'obiettivo di ricostruire il senso di comunità e riflettere sul periodo storico in cui stiamo vivendo dentro il quale a fatica si cerca un nuovo orientarsi.

ARTICOLO 5
(impegni della Regione)

La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario di Euro 10.000,00, destinato alla realizzazione di quanto stabilito al precedente art. 4, a favore del Comune di Dolo, che sarà liquidato a saldo previo inoltro da parte dell'Amministrazione comunale, entro il 31.12.2021, della rendicontazione del progetto.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del progetto, di cui all'articolo 4, è così stabilita:

- attuazione del progetto a cura del Comune di Dolo, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Beni Attività culturali e Sport della Regione. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo;
- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di programma Regione del Veneto – Comune di Dolo e secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali;
- rendicontazione economica del progetto a cura del Comune di Dolo da inviare nelle modalità sottoindicate:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal legale rappresentante o dal responsabile del procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto;
- relazione illustrativa del progetto oggetto del rimborso spesa regionale nell'entità prevista dal presente accordo;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto oggetto del rimborso spesa regionale;
- prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese riferite al progetto oggetto del rimborso spesa regionale;
- copia fotostatica (fronte e retro) di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ARTICOLO 7
(durata dell'Accordo)

Il progetto verrà realizzato nel 2021, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Dolo.

ARTICOLO 8
(inadempimento)

In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte del Comune di Dolo la Regione procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente per effetto dell'emergenza COVID - 19.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

per la Regione del Veneto

per il Comune di Dolo

(Codice interno: 458922)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1322 del 28 settembre 2021

Legge Regionale del 22 marzo 1990 n. 21, art. 7. Varianti parziali "Strada di accesso a Malga Ra Stua" e "Ospedalete" al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono approvate le varianti parziali "Strada di accesso a Malga Ra Stua" e "Ospedalete" al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 15 del 24 febbraio 1999, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 21 del 22 marzo 1990, Legge regionale istitutiva del Parco, è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo sono disciplinate dall'art. 7 della citata legge istitutiva del Parco e dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale all'articolo 1, paragrafo 1.5.

L'Ente Parco, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 490415 del 14 novembre 2019, ha trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione relativa alla richiesta di avvio dell'istruttoria per l'adozione e l'approvazione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, denominata "Strada di accesso a Malga Ra Stua - variazione delle schede di Piano e del Regolamento per la percorribilità".

Successivamente l'Ente Parco, con nota prot. n. 0237/20-US del 4 maggio 2020, acquisita al protocollo regionale al n. 178887 del 5 maggio 2020, ha inviato un chiarimento riferito alla modifica della scheda "E" dell'allegato C al Piano Ambientale, "Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue", riformulando la proposta di variante, con l'aggiunta del termine "eventuale acquisizione della proprietà della strada in capo alle Regole d'Ampezzo."

L'argomento è stato trattato da parte delle Regole d'Ampezzo con deliberazione della Deputazione Regoliera del 4 settembre 2019 avente ad oggetto "Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Stuanìes e Ra Stua, con delibere conseguenti", con la quale è stato deliberato di proporre alla Regione del Veneto l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al Piano Ambientale del Parco indicate al punto c) Variante all'allegato C "Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue" e d) Modifica al "Regolamento per la percorribilità", previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 21/1990, nella seduta svoltasi in data 11 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole all''unanimità sulla proposta di variante.

Con nota acquisita al protocollo regionale al n. 436100 del 14 ottobre 2020, il Comune di Cortina d'Ampezzo ha trasmesso copia della Delibera n. 42 del 25 giugno 2020, avente ad oggetto "Espressione del parere di competenza su varianti del Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo", con la quale è stato deliberato di approvare la proposta di deliberazione relativa a varianti non sostanziali, tra le quali quella relativa a "Strada di accesso a Malga Ra Stua".

La variante parziale "Strada di accesso a Malga Ra Stua" è stata quindi esaminata nella seduta per la Valutazione Tecnica Regionale del 26 febbraio 2021, nella quale il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, nell'argomento n. 3 (**Allegato B**) ha espresso parere favorevole all'adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Con nota acquisita al protocollo regionale al n. 136282 del 27 marzo 2020, l'Ente Parco ha inoltre trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione relativa alla richiesta di avvio dell'istruttoria per l'adozione e l'approvazione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, denominata "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all'interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete, a fini didattici ed educativi".

L'argomento è stato trattato da parte delle Regole d'Ampezzo con deliberazione della Deputazione Regoliera del 5 febbraio 2020 avente ad oggetto "Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Ospedalete, con delibere conseguenti", con la quale è stato deliberato di "proporre alla Regione del Veneto l'adozione e l'approvazione delle

seguenti varianti non sostanziali al Piano Ambientale del Parco - Variante all'allegato B "Elenco dei fabbricati".

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 21/1990, nella seduta del 21 febbraio 2020 ha espresso parere favorevole all'unanimità su tale proposta di variante.

Con la già citata Delibera n. 42 del 25 giugno 2020 il Comune di Cortina d'Ampezzo ha deliberato di approvare la proposta di deliberazione relativa a varianti non sostanziali, tra le quali quella relativa a "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all'interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete".

Ad ulteriore chiarimento, le Regole d'Ampezzo, soggetto gestore dell'Ente Parco naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, con nota prot. n. 878/20-UP, acquisita al protocollo regionale al n. 535736 del 16 dicembre 2020, hanno inviato una dichiarazione relativa allo stato legittimo dell'immobile in località "Ospedaletti" di Falzarego.

La variante parziale "Ospedalete" è stata quindi esaminata nella seduta per la Valutazione Tecnica Regionale del 26 febbraio 2021 in cui il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, nell'argomento n. 4 (**Allegato D**) ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Come premesso, le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo sono disciplinate, tra l'altro, dall'articolo 1, paragrafo 1.5 del Piano Ambientale del Parco, laddove è indicato che le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano Ambientale stesso, sono approvate con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto.

Pertanto, con D.G.R. n. 650 del 20 maggio 2021, la Giunta Regionale ha adottato preliminarmente le varianti in argomento:

- variante al Piano Ambientale "Strada di accesso a Malga Ra Stua";
- variante al Piano Ambientale "Ospedalete".

La D.G.R. n. 650 del 20 maggio 2021 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 28 maggio 2021.

La Legge Regionale n. 21/1990, al comma 3 dell'articolo 5 prevede le procedure in materia di deposito e presentazione delle osservazioni riferite alle varianti al Piano Ambientale presentate dal Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Ai fini dell'espletamento delle predette procedure, la Direzione Turismo, Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, con nota prot. n. 257425 del 07 giugno 2021 ha trasmesso al Comune di Cortina d'Ampezzo copia della citata D.G.R. n. 650/2021.

Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha provveduto al deposito/pubblicazione della D.G.R. n. 650/2021 e con nota in data 25 agosto 2021, acquisita al protocollo regionale al n. 377388 del 26 agosto 2021 ha comunicato che la predetta deliberazione e la documentazione ad essa allegata è stata depositata/pubblicata in libera visione al pubblico presso la Segreteria del Comune per trenta giorni interi e consecutivi dal 21 giugno 2021 al 21 luglio 2021 compreso e che nei successivi trenta giorni (fino al 20 agosto 2021) non sono pervenute al protocollo comunale osservazioni nei termini e osservazioni fuori termine.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40;

VISTA la Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 21;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto del 24/02/1999, n. 15;

VISTA la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007;

VISTA la D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017;

VISTA la D.G.R. n. 650 del 20/05/2021;

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente procedimento;
2. di approvare la variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo "Strada di accesso a Malga Ra Stua - variazione delle schede di Piano e del Regolamento per la percorribilità" (**Allegato A**), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere n. 3 del 26 febbraio 2021, espresso dal Comitato previsto dal comma 2 all'art. 27 della Legge Regionale n. 11/2004 (**Allegato B**);
3. di approvare la variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo "Ospedalete" (**Allegato C**), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere n. 4 del 26 febbraio 2021, espresso dal Comitato previsto dal comma 2 all'art. 27 della Legge Regionale n. 11/2004 (**Allegato D**);
4. di individuare nella Direzione Turismo, Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi la struttura responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1322 del 28 settembre 2021

Strada di accesso a Malga Ra Stua

Variante all'allegato C "Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue"

Scheda attuale

n.	ESTREMI DELLA STRADA E DELLE LOCALITA' ATTRAVERSATE	n° CAI	Zona	DESTINAZIONE ATTUALE	DESTINAZIONE PREVISTA	NOTE ED INTERVENTI PREVISTI
E	Sant'Uberto e Malga Ra Stua	6	P	Strada aperta al traffico, escluso il periodo dal 15/7 al 15/9 di ogni anno; pista ciclabile	Istituzione di un servizio di navetta nel periodo di chiusura	Sistemazione del tratto sotto Son Pouses; eventuale allargamento in occasione dell'interramento della linea elettrica per la Malga; allargamento delle piazzole di scambio; posizionamento di sbarra anticamper al bivio con la strada statale e di guard-rail di legno lungo il percorso

Scheda proposta

n.	ESTREMI DELLA STRADA E DELLE LOCALITA' ATTRAVERSATE	n° CAI	Zona	DESTINAZIONE ATTUALE	DESTINAZIONE PREVISTA	NOTE ED INTERVENTI PREVISTI
E	Sant'Uberto e Malga Ra Stua	6	P	Strada aperta al traffico, esclusi i periodi di maggior afflusso turistico e di pericolosità; pista ciclabile	Regolamentazione ed eventuale interdizione al traffico; eventuali servizi sostitutivi di accesso a Malga Ra Stua, gestione dei parcheggi di S. Uberto e Malga Ra Stua anche a pagamento	Eventuale acquisizione della proprietà della strada in capo alle Regole d'Ampezzo

Modifica al "Regolamento per la Percorribilità"

Testo attuale, art. 7	**Testo proposto, art. 7**
La Giunta Regoliera può deliberare la chiusura al pubblico transito delle strade di accesso a Malga Ra Stua, Ponte Felizon e Rifugio Dibona ogni qualvolta si determini una situazione di pericolo per gli automobilisti e nei periodi di maggior afflusso turistico. In tal caso può essere istituito un servizio sostitutivo di navetta.	La Giunta Regoliera può deliberare la chiusura al pubblico transito delle strade di accesso a Malga Ra Stua, Ponte Felizon e Rifugio Dibona ogni qualvolta si determini una situazione di pericolo per gli automobilisti e nei periodi di maggior afflusso turistico.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 3 del 26.02.2021

OGGETTO: L.R. n. 21 del 22 marzo 1990
Variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo "Strada di accesso a Malga Ra Stua": Deliberazione della Deputazione Regoliera del 04/09/2019 avente ad oggetto "Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Staunies e Ra Stua, con delibere conseguenti", con la quale è stato deliberato di "proporre alla Regione Veneto l'adozione e l'approvazione delle seguenti varianti non sostanziali al Piano Ambientale del Parco c) Variante all'allegato C "Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue; d) Modifica al "Regolamento per la percorribilità", previa acquisizione del parere del Comitato tecnico Scientifico del Parco medesimo.

PREMESSA

Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 15 del 24 febbraio 1999, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 21 del 22 marzo 1990 (legge istitutiva del Parco), è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo.

Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo sono quindi disciplinate dalla citata legge istitutiva del Parco all'art. 7 e dal Piano Ambientale del Parco al paragrafo 1.5.

In particolare l'art. 7 della L.R. n. 21/1990 stabilisce che:

"Art. 7 - Varianti al Piano Ambientale.

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente."

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

L'Ente Parco, con note acquisite al protocollo regionale ai numeri 490415 del 14/11/2019 e 178887 del 05/05/2020, ha trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione relativa alla richiesta di avvio dell'istruttoria e precisazioni per l'adozione e l'approvazione della variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo inerente:

- Strada di accesso a Malga ra Stua - Variazione delle schede di Piano e del Regolamento per la percorribilità

La variante che riguarda la "Strada di accesso a Malga Ra Stua" è di natura puntiforme e relativa a variazione dell'elenco delle strade del Parco.

L'argomento oggetto di variante è stato trattato da parte delle Regole d'Ampezzo nella Deliberazione della Deputazione Regoliera del 04/09/2019 avente ad oggetto "*Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Staunies e Ra Stua, con delibere conseguenti*"

L'Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, al fine della prosecuzione dell'iter istruttorio e della predisposizione degli atti per l'adozione e l'approvazione della variante non sostanziale in località Ra Stua con note prot. n. 4597 del 07/01/2020, prot. n. 8594 del 09/01/2020 e prot. n. 97204 del 28/02/2020, ha trasmesso al Comune di Cortina la relativa documentazione, chiedendo e sollecitando all'Amministrazione Comunale il parere di competenza.
Infine, con nota prot. n. 200752 del 20/05/2020, la medesima Unità Organizzativa ha sollecitato il Comune di Cortina d'Ampezzo all'espressione e trasmissione del predetto parere in merito alle varianti non sostanziali in località Ra Stua e Ospedalete.

Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha trasmesso copia della Delibera n. 42 del 25/06/2020, acquisita al protocollo regionale al numero 436100 del 14/10/2020, a riscontro di quanto richiesto con le predette note, avente ad oggetto "Espressione del parere di competenza su varianti del Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo", con la quale è stato deliberato di approvare la proposta di deliberazione relativa alle varianti non sostanziali "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all'interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete" e "Strada di accesso a Malga Ra Stua".
Infine, nella Deliberazione in parola è stata evidenziata la nota dell'Ente Parco prot. n. 0237/20-US del 04/05/2020, acquisita al protocollo regionale al numero 178887 del 05/05/2020, con la quale è stata riformulata la proposta di variante relativa all'aggiornamento dell'allegato C al Piano Ambientale dell'Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue e del "Regolamento per la percorribilità nel Parco" in località Ra Stua, con l'aggiunta del termine "eventuale acquisizione della proprietà della strada in capo alle Regole d'Ampezzo".

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Ai sensi del paragrafo 1.5 del Piano Ambientale del Parco, laddove è indicato che varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano Ambientale stesso, sono devolute alla Giunta Regionale, a seguito del parere della Valutazione Tecnica Regionale (VTR) e dell'adozione da parte della Giunta Regionale, si provvederà ad inviare gli elaborati di variante al Comune di Cortina d'Ampezzo, il quale li pubblicherà secondo normativa vigente, al fine dell'espressione di eventuali osservazioni. L'esito della pubblicazione e delle eventuali osservazioni presentate sarà comunicato alla Giunta Regionale, al fine del prosieguo dell'iter di approvazione definitiva della variante.

Il documento allegato al presente parere, relativo alla proposta di variante in argomento è il seguente:

- Deliberazione n. 42 del 25/06/2020 del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) – Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto "Espressione del parere di competenza su varianti del Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo"

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI PROPOSTE

La strada di accesso a Malga ra Stua rappresenta uno dei principali accessi all'area protetta ed il traffico è soggetto a regolamentazione fin dall'anno dell'istituzione del Parco.

Si tratta di una strada asfaltata, di larghezza variabile, a carreggiata singola ma con numerosi slarghi e almeno una ventina di piazzole di scambio, collaudata per mezzi di trasporto pubblico con capienza fino a 30 persone, con conseguenti larghezze, lunghezze e peso.

La strada è riportata nel regolamento per la Percorribilità del Piano Ambientale del Parco all'art. 1 ed è compresa nell'elenco delle strade e delle piste ciclabili del Parco al punto E).

In tutte le schede è attestata la possibilità di chiusura al pubblico transito e di istituzione di un servizio di navetta dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno.

Al fine di maggior sicurezza, la proposta di variazione delle schede del piano e del Regolamento per la Percorribilità consiste nell'eliminazione del vincolo temporale di chiusura al bimestre estivo, in modo che l'Amministrazione Regoliera e del Parco abbia maggiori margini di operatività nel decidere i periodi di chiusura e regolamentazione del traffico in base alle esigenze del momento, con possibile prolungamento anche oltre le date fissate in precedenza.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Scheda attuale

n.	ESTREMI DELLA STRADA E DELLE LOCALITA' ATTRAVERSATE	n° CAI	Zona	DESTINAZIONE ATTUALE	DESTINAZIONE PREVISTA	NOTE ED INTERVENTI PREVISTI
E	Sant'Uberto e Malga Ra Stua	6	P	Strada aperta al traffico, escluso il periodo dal 15/7 al 15/9 di ogni anno; pista ciclabile	Istituzione di un servizio di navetta nel periodo di chiusura	Sistemazione del tratto sotto Son Pouses; eventuale allargamento in occasione dell'interramento della linea elettrica per la Malga; allargamento delle piazzole di scambio; posizionamento di sbarra anticamper al bivio con la strada statale e di guard-rail di legno lungo il percorso

Scheda proposta

n.	ESTREMI DELLA STRADA E DELLE LOCALITA' ATTRAVERSATE	n° CAI	Zona	DESTINAZIONE ATTUALE	DESTINAZIONE PREVISTA	NOTE ED INTERVENTI PREVISTI
E	Sant'Uberto e Malga Ra Stua	6	P	Strada aperta al traffico, esclusi i periodi di maggior afflusso turistico e di pericolosità; pista ciclabile	Regolamentazione ed eventuale interdizione al traffico; eventuali servizi sostitutivi di accesso a Malga ra Stua, gestione dei parcheggi di S. Uberto e malga ra Stua anche a pagamento	*Eventuale* acquisizione della proprietà della strada in capo alle Regole d'Ampezzo

44152978

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Modifica al "Regolamento per la Percorribilità"

Testo attuale, art. 7	**Testo proposto, art. 7**
La Giunta Regoliera può deliberare la chiusura al pubblico transito delle strade di accesso a Malga ra Stua, Ponte Felizon e Rifugio Dibona ogni qualvolta si determini una situazione di pericolo per gli automobilisti e nei periodi di maggior afflusso turistico.	*La Giunta Regoliera può deliberare la chiusura al pubblico transito delle strade di accesso a Malga ra Stua, Ponte Felizon e Rifugio Dibona ogni qualvolta si determini una situazione di pericolo per gli automobilisti e nei periodi di maggior afflusso turistico.*

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

I terreni interessati dalla strada di accesso, dalle piazzole di scambio e dai parcheggi a monte e a valle sono classificati come "Zone di Penetrazione" dal Piano Ambientale del Parco e come "Non-Habitat Natura 2000" dalla cartografia degli habitat del SIC/ZPS IT3230071 "Dolomiti d'Ampezzo". Su di essi non si configura pertanto alcuna sottrazione di habitat naturale e nemmeno un aumento dei carichi di traffico, essendo semmai prevista una ulteriore e più prolungata regolamentazione del traffico medesimo.
Considerato che si tratta di variazioni normative che non prevedono nuove occupazioni di terreni e nemmeno variazione di destinazione urbanistica dei terreni stessi, la variante di piano si configura come non sostanziale e nemmeno soggetta a Valutazione di Incidenza Ambientale.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Considerato che si tratta di variazioni normative che non prevedono nuove occupazioni di terreni, già adibiti a parcheggio o a transito e nemmeno variazione di destinazione urbanistica dei terreni stessi, la variante di piano si configura come non sostanziale e nemmeno soggetta a Valutazione di Incidenza Ambientale.
I terreni interessati dalla strada di accesso, dalle piazzole di scambio e dai parcheggi a monte e a valle sono classificati come "Zone di Penetrazione" dal Piano Ambientale del Parco e come "Non Habitat Natura 2000" dalla cartografia degli habitat del SIC/ZPS IT3230071 "Dolomiti d'Ampezzo". Su di essi non si configura pertanto alcuna sottrazione di habitat naturale e nemmeno un aumento dei carichi di traffico, essendo semmai prevista una ulteriore e più prolungata regolamentazione del traffico medesimo.
Per le ragioni suddette la proposta di variante di Piano Ambientale sopra illustrata è stata presentata come non assoggettabile a VAS e VINCA.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

CONCLUSIONI

Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 11/2004, in data 02.02.2021 ha esaminato l'argomento in oggetto.

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, "Strada di accesso a Malga Ra Stua" Comune di Cortina d'Ampezzo di cui ala Deliberazione n. 42 del 25/06/2020. così come descritte e articolata in premessa

Sono fatte salve le previsioni dei Piani di Settore Regionali vigenti, non di competenza della Direzione Pianificazione Territoriale Regionale.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Direttore
arch. Salvina Sist

44152978

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1322 del 28 settembre 2021

“Ospedalete”

Variante all’allegato B “Elenco dei fabbricati”

Scheda proposta

n.	Fabbricato	Località	Zona	Proprietà	Gestione	Sogg. Ab. ad interv.	Situazione Attuale	Destinazione Prevista	Interventi consentiti
62	Ruderi edifici militari agli Ospedalete	Ospedalete	RNG	Comunanza Regole D’Ampezzo	Comunanza Regole D’Ampezzo	Comunanza Regole D’Ampezzo	Ruderi di ospedali militari inutilizzati	Testimonianza storica, con parziale recupero a fini didattici e illustrativi	RC

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 4 del 26.02.2021

OGGETTO: "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all'interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete":
Deliberazione della Deputazione Regoliera del 05.02.2020 avente ad oggetto "Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Ospedalete, con delibere conseguenti", con la quale è stato deliberato di "proporre alla Regione Veneto l'adozione e l'approvazione delle seguenti varianti non sostanziali al Piano Ambientale del Parco – Variante all'allegato B "Elenco dei fabbricati".

PREMESSA

Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 15 del 24 febbraio 1999, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 21 del 22 marzo 1990 (legge istitutiva del Parco), è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo.

Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo sono quindi disciplinate dalla citata legge istitutiva del Parco all'art. 7 e dal Piano Ambientale del Parco al paragrafo 1.5.

In particolare l'art. 7 della L.R. n. 21/1990 stabilisce che:

"Art. 7 - Varianti al Piano Ambientale.

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente."

L'Ente Parco, con nota acquisita con protocollo regionale al n. 136282 del 27/03/2020, ha trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione relativa alla richiesta di avvio dell'istruttoria per adozione e approvazione della variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo inerente "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all'interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete, a fini didattici ed educativi."

La variante riguarda la il restauro di un fabbricato militare della Prima Guerra Mondiale, da destinare a spazio multifunzionale con relativa variazione dell'elenco dei fabbricati.

44031a2f

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

L'argomento oggetto di variante è stato trattato da parte delle Regole d'Ampezzo nella Deliberazione della Deputazione Regoliera del 05.02.2020 avente ad oggetto "*Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Ospedalete, con delibere conseguenti*"

L'Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, con note con note prot. n. 140065 del 31/03/2020, prot. n. 142819 del 02/04/2020 e prot. n. 210002 del 27/05/2020 ha trasmesso documentazione e richiesto al Comune di Cortina d'Ampezzo la trasmissione del parere in merito alla variante in parola, così come previsto al comma 2, dell'art. 5 della L.R. n. 21/1990.

Infine, con nota prot. n. 200752 del 20/05/2020, la medesima Unità Organizzativa ha sollecitato il Comune di Cortina d'Ampezzo all'espressione e trasmissione del predetto parere in merito alle varianti non sostanziali in località Ra Stua e Ospedalete.

Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha trasmesso copia della Delibera n. 42 del 25/06/2020, acquisita al protocollo regionale al numero 436100 del 14/10/2020, a riscontro di quanto richiesto con le predette note, avente ad oggetto "Espressione del parere di competenza su varianti del Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo", con la quale è stato deliberato di approvare la proposta di deliberazione relativa alle varianti non sostanziali "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all'interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete" e "Strada di accesso a Malga Ra Stua".

Ad ulteriore chiarimento, le Regole d'Ampezzo (Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo) con nota prot. n. 878/20-UP, acquisita al protocollo regionale al numero 535736 del 16/12/2020, hanno inviato una dichiarazione relativa allo stato legittimo dell'immobile in località "Ospedaletti" di Falzarego.

Ai sensi del paragrafo 1.5 del Piano Ambientale del Parco, laddove è indicato che varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano Ambientale stesso, sono devolute alla Giunta Regionale, a seguito del parere della Valutazione Tecnica Regionale (VTR) e dell'adozione da parte della Giunta Regionale, si provvederà ad inviare gli elaborati di variante al Comune di Cortina d'Ampezzo, il quale li pubblicherà secondo normativa vigente, al fine dell'espressione di eventuali osservazioni. L'esito della pubblicazione e delle eventuali osservazioni presentate sarà comunicato alla Giunta Regionale, al fine del prosieguo dell'iter di approvazione definitiva della variante.

Il documento allegato al presente parere, relativo alla proposta di variante in argomento è il seguente:

A. Deliberazione n. 42 del 25/06/2020 del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) – Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto "Espressione del parere di competenza su varianti del Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo";

44031a2f

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIANTI PROPOSTE

Ospedalete

All'atto della definizione dei contenuti del Piano del Parco e particolarmente nella redazione dell'elenco dei fabbricati, fu deciso di non censire i resti delle opere belliche nell'elenco dei fabbricati del Piano Ambientale, in quanto si tratta, nella maggioranza dei casi, di mura perimetrali e lacerti di murature privi di copertura, pertanto non costituenti volume e spesso posti in posizioni impervie e defilate rispetto alla rete viabile e sentieristica principale; inoltre, si è inteso non incentivare l'attività escursionistica in zone poco antropizzate, finalizzata alla ricerca di reperti da parte dei molti appassionati, notoriamente praticata, sempre vietata e perseguita.

Si scelse quindi, in caso di necessità puntuale, di ricorrere ad una variante di piano, ed è questo il caso della variante proposta per l'area degli Ospedaletti di Torre Falzarego, in località Ospedalete.
L'area è costituita da un agglomerato di resti ancora ben conservati e prossima alla strada militare di collegamento fra Falzarego e Col dei Bòs, molto ricca di valenza storica e paesaggistica, sulla quale recentemente si è concentrato l'interesse del Ministero dei Beni Culturali, disponibile a restaurare uno dei piccoli fabbricati in migliore stato di conservazione, posto a fianco strada.
L'obiettivo è di creare un piccolo punto informativo sulla funzione che l'area degli Ospedaletti ha avuto in tempo di guerra, grazie ad un progetto, concordato con la Soprintendenza, che ha un'impronta assolutamente conservativa, prevedendo il restauro dei lacerti in muratura e la copertura con un tetto, così che nel volume ricreato possa essere ospitata una mostra sull'interesse storico dell'area. Non è previsto nessun allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica.
Ricreandosi così un volume edificato, esso non risulta censito nell'elenco dei fabbricati del Piano Ambientale e pertanto si rende necessaria l'integrazione dell'elenco stesso con una scheda specifica.

n.	Fabbricato	Località	Zona	Proprietà	Gestione	Sogg. Ab. ad interv.	Situazione Attuale	Destinazione Prevista	Interventi consentiti
62	Ruderi edifici militari agli Ospedalete	Ospedalete	RNG	Comunanza Regole D'Ampezzo	Comunanza Regole D'Ampezzo	Comunanza Regole D'Ampezzo	Ruderi di ospedali militari inutilizzati	Testimonianza storica, con parziale recupero a fini didattici e illustrativi	RC

44031a2f

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

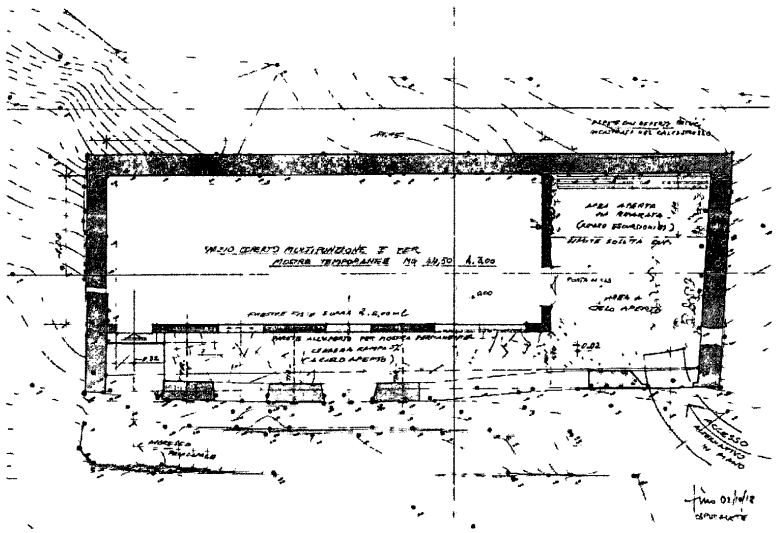

Variante "Ospedalete": pianta edificio —proposta progettuale;

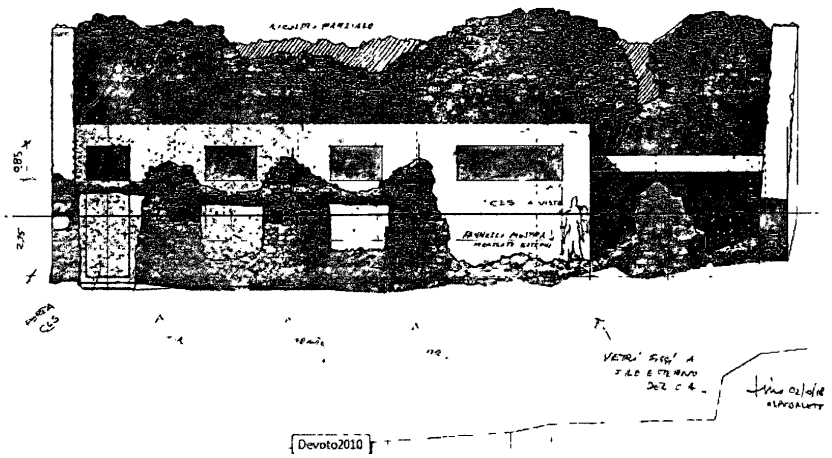

Variante "Ospedalete": prospetto edificio —proposta progettuale;

44031a2f

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'area di intervento ricade nella ZSC/ZPS IT3230071 "Dolomiti d'Ampezzo" e considerato il carattere assolutamente conservativo del restauro, il fatto che non è prevista alcuna ulteriore occupazione di habitat naturali e che non si prevede nemmeno un significativo aumento dell'afflusso turistico dell'area indotto dall'opera, la variante è stata proposta come "non assoggettabile" a VINCA, in quanto rientrante nel caso di esclusione previsto al paragrafo 2.2, lett. b), punto 23, della D.G.R. 1400/2017, che indica il caso di "*Piani, progetti e interventi per i quali sia stato dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.*"

Al fine dell'aggiornamento della vigente cartografia, che attualmente identifica il sedime dei ruderi come habitat 6170 in un contesto ambientale che vede la contigua presenza di habitat forestali e a valenza geologica (versanti, ghiaioni), si chiede che, in sede di progettazione esecutiva sia inviato alla Direzione Turismo - Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, l'aggiornamento dei poligoni interessati nell'area di intervento di recupero e restauro dei lacerti edificati e delle sue pertinenze non identificabili con nessun habitat di Rete Natura 2000 (D.G.R. n. 1400/2017 e 1066/2007).

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ospedalete

Il restauro ha carattere assolutamente conservativo, non è prevista alcuna ulteriore occupazione di habitat naturali e non si prevede nemmeno un significativo aumento dell'afflusso turistico dell'area indotto dall'opera. Con la citata nota dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo prot. n. 878/20-UP, acquisita al protocollo regionale al numero 535736 del 16/12/2020, è stato dichiarato lo stato legittimo dell'immobile, in quanto costruito all'epoca del primo conflitto mondiale senza subire interventi o modifiche successive. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge istitutiva del Parco (L.R. n. 21/1990), è stato indicato che il Piano del Parco prevale sul P.R.G. del Comune di Cortina d'Ampezzo e che tutti i fabbricati schedati nel Piano del Parco non sono compresi nel Piano Regolatore Comunale.

Per tali motivazioni la variante è stata proposta come "non assoggettabile" a VAS.

CONCLUSIONI

Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 11/2004, in data 02.02.2021 ha esaminato l'argomento in oggetto.

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

44031a2f

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all'interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedalete" Comune di Cortina d'Ampezzo di cui ala Deliberazione n. 42 del 25/06/2020. così come descritte e articolata in premessa con la seguente prescrizione:

- in sede di progettazione esecutiva sia inviato alla Direzione Turismo - Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, l'aggiornamento dei poligoni interessati nell'area di intervento di recupero e restauro dei lacerti edificati e delle sue pertinenze non identificabili con nessun habitat di Rete Natura 2000 (D.G.R. n. 1400/2017 e 1066/2007).

Sono fatte salve le previsioni dei Piani di Settore Regionali vigenti, non di competenza della Direzione Pianificazione Territoriale Regionale.

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Direttore
arch. Salvina Sist

44031a2f

(Codice interno: 458925)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1325 del 28 settembre 2021

Patrocinatura e difesa di Azienda Zero. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Azienda Zero ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
In relazione alle funzioni attribuite dalla L.R. n. 19/2016 ad Azienda Zero, con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione e si autorizza la sottoscrizione della stessa con riferimento alla patrocinatura e alla difesa di Azienda Zero, nelle more della riorganizzazione del settore legale di Azienda Zero, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 212/2021.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'art. 2, comma 1, lett. g), della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss." attribuisce ad Azienda Zero, tra l'altro, le seguenti funzioni:

"...g) la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali:

1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale;

2) le procedure di selezione del personale del comparto sanità, secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

omissis

8) la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero, che garantisce il patrocinio e la difesa; il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale;".

Con l'accentramento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per tutto il SSR, poste in capo ad Azienda Zero, la stessa ha visto, da un lato, il progressivo moltiplicarsi di procedure e, dall'altro, un inevitabile profilarsi di significativo carico di contenzioso giudiziale, con prevalenza del contenzioso in materia di contratti pubblici, anche in relazione agli importi di affidamento molto elevati.

Al riguardo va ricordato che il contenzioso giudiziale che è stato fin qui gestito esclusivamente mediante il ricorso a professionisti del libero foro, ha visto operare questi ultimi inevitabilmente solo a valle dell'instaurazione del contenzioso stesso e quindi successivamente al formarsi della vertenza in giudizio, sicché le strutture interne risultano scoperte rispetto anche al possibile filtro da mettere in atto in sede di scelte contenutistiche.

Ciò ha portato la Giunta regionale, giusta DGR n. 212 del 24/02/2021 cui si fa rinvio quanto a motivazioni e presupposti alla base del presente provvedimento, a valutare i molteplici aspetti di opportunità che portano a valutare positivamente il rafforzamento della struttura legale interna di Azienda Zero con l'obiettivo - medio tempore - di poter, con sempre maggiore numerosità, gestire i contenziosi oggi affidati esclusivamente a professionisti esterni.

Nelle more della predisposizione da parte di Azienda Zero delle procedure necessarie per dare attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 212/2021, si richiama l'art. 1, comma 2, lett. c) della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 che prevede che l'Avvocatura Regionale, previa convenzione, possa patrocinare e difendere enti, società, aziende e agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interesse anche potenziali con la Regione. Tale facoltà ora è riconosciuta anche a livello di normativa nazionale dall'art. 11, comma 8 bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

In tale prospettiva il convenzionamento - oggetto del presente provvedimento - tra Azienda Zero e l'Avvocatura regionale, appare nell'immediato garantire da subito una adeguata risposta agli obiettivi perseguiti, tenuto conto che da subito tale strumento consente la collaborazione in tema di gestione diretta del contenzioso di Azienda Zero attraverso la patrocinatura da

parte dell'Avvocatura regionale, oltre che più in generale supporto stragiudiziale, assistenza e consulenza legale, fermo restando il ricorso a professionisti del libero foro, con esclusione dei casi di possibile conflitto di interesse fra Regione del Veneto e Azienda Zero o Enti - Aziende del SSR, specializzati in alcuni specifici rami del diritto amministrativo, civile o penale per la parte non da subito direttamente gestibile nell'ambito della convenzione medesima.

Va inoltre ricordato che Azienda Zero è inserita nell'elenco dei soggetti aggregatori per conto della Regione del Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 e ai sensi della Delibera ANAC n. 31 del 17 gennaio 2018.

In relazione a quanto premesso appare evidente come il complesso di attività richieste all'Avvocatura regionale necessiti di un costante presidio qualificato in termini di risorsa umana che possa garantire il supporto in entrambi i succitati ambiti, da individuarsi tra i dirigenti in servizio presso l'Avvocatura regionale tra coloro in possesso di abilitazione alle magistrature superiori con decennale esperienza nella gestione del contenzioso presso enti pubblici, in coerenza con quanto previsto dalla già citata DGR n. 212 del 24/02/2021 e demandando l'individuazione all'Avvocato Coordinatore, quale adempimento avente carattere di urgenza, che ne disciplinerà gli ambiti operativi.

La specifica disciplina del supporto operativo che l'Avvocatura regionale fornirà ad Azienda Zero è dettagliatamente riportata nello schema di convenzione di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Per i motivi sopra descritti, con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione, autorizzandone contestualmente la relativa sottoscrizione, per regolare i rapporti tra Avvocatura regionale ed Azienda Zero per la patrocinatura, l'assistenza e la consulenza legale a favore dell'Azienda stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n. 24 del 16 agosto 2001;

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 e in particolare l'art. 2;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 24 febbraio 2021.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. c) della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, il modello di convenzione di cui all'**Allegato A** quale parte integrante al presente atto, che disciplina, una volta sottoscritto dalle parti, la patrocinatura, l'assistenza e la consulenza legale a favore di Azienda Zero da parte dell'Avvocatura regionale;

3. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, quale adempimento avente carattere di urgenza, l'individuazione e la definizione degli ambiti operativi della risorsa umana da destinare al costante presidio dell'attività oggetto di convenzionamento, da individuarsi nell'ambito dei dirigenti in servizio presso l'Avvocatura regionale tra coloro in possesso di abilitazione alle magistrature superiori con decennale esperienza nella gestione del contenzioso presso enti pubblici;

4. di dare atto che l'attività di patrocinio, assistenza e consulenza svolta dalla Regione tramite la propria Avvocatura a favore di Azienda Zero alimenterà il fondo per l'Avvocatura in ragione delle annualità di riferimento e sarà sottoposta alla disciplina di cui alla DGR n. 1732 del 01/12/2015 sulla disciplina del Fondo dell'Avvocatura regionale;

5. di incaricare alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2, per conto della Regione del Veneto, il Segretario Generale della programmazione;

6. di incaricare l'Avvocatura regionale di dare attuazione alla presente deliberazione;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

CONVENZIONE PER PATROCINATURA
ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

TRA

Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata **Regione**, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona del dott. _____, nato a _____ e residente in _____ nella sua qualità di _____, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n._____ del_____

E

Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, di seguito denominata Azienda Zero, con sede legale in Padova, Via _____n. _____, codice fiscale _____, che interviene al presente atto in persona del dott. _____ nato a _____ e residente in _____ in qualità di Direttore dell'Azienda

PREMESSO CHE

- Con l.r. 16 agosto 2001, n. 24 è stata istituita l'Avvocatura regionale del Veneto, tra i cui compiti istituzionali figura all'art. 1 lettera c) quello di *"patrocinare e di*fendere, previa convenzione con la Regione, gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con legge regionale qualora non *sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione";*

- Con l.r. 25 ottobre 2016, n. 19, è stata istituita Azienda Zero, quale Ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, cui sono state attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni:

  "...g) la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali:

  1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale;

  2) le procedure di selezione del personale del comparto sanità, secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

  omissis

8) la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero, che garantisce il patrocinio e la difesa; il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale;"

- Con la DGR n. 212/2021, in relazione alla funzione di gestione del contenzioso di lavoro e sanitario attribuita dalla L.R. n. 19/16 ad Azienda Zero, anche con riguardo alle altre aziende ed enti del servizio sanitario regionale (SSR), la Giunta regionale è andata a dettare le linee alle quali dovrà essere improntata la riorganizzazione del settore legale di Azienda Zero, approvando il modello di convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Azienda ospedaliera e Azienda ospedaliero-universitaria, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero;

- Con la presente convenzione Regione ed Azienda Zero intendono disciplinare il regime applicabile all'attività di patrocinatura, assistenza e consulenza legale riguardante l'attività svolta dall'Avvocatura regionale a favore di Azienda Zero, nonché stabilire la disciplina applicabile per il futuro.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 16 agosto 2001, n. 24, svolge tramite la propria Avvocatura, l'attività di patrocinatura, assistenza e consulenza legale riguardante il contenzioso relativo alle funzioni amministrative di cui è titolare Azienda Zero (quali, a titolo esemplificativo, le controversie in materia di procedure di gara e procedure concorsuali) connesse a leggi, attività e interessi della Regione Veneto. Sono pertanto escluse dall'oggetto della presente convenzione le liti attinenti all'organizzazione e al funzionamento dell'Azienda Zero nonché per le attività non collegate o connesse al territorio regionale veneto e alle funzioni e agli interessi regionali, alle quali provvederà la stessa Azienda Zero nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio.

3. Inoltre la Regione si asterrà dal prestare la propria attività di patrocinatura, assistenza e consulenza relativamente agli affari per i quali possa configurarsi un conflitto, anche solo potenziale, con i propri interessi.

4. Per eventuali particolari cause, dove ne ravvisi uno specifico interesse e/o un grado particolare di complessità, e in ogni caso ove sussista un conflitto di interessi, Azienda Zero utilizzerà, a proprie spese, il patrocinio interno o avvocati del libero foro.

Articolo 2 – ONERI ECONOMICI

1. La Regione assume l'onere economico relativo all'attività svolta dall'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente convenzione, escluso quello derivante da incarichi eventualmente conferiti a procuratori del libero foro per le incombenze di rappresentanza nei giudizi che si svolgono fuori dal distretto di Venezia, o per consulenti di parte e ogni altra esigenza relativa all'adempimento del mandato alle liti.

2. Gli oneri fiscali inerenti al contenzioso, quali l'importo del contributo unificato per l'iscrizione della causa a ruolo e l'importo per l'imposta di registro, sono a carico di Azienda Zero.

3. Le modalità di anticipazione e rimborso saranno disciplinate con apposito diverso accordo. In caso di esito favorevole delle cause le eventuali spese processuali riconosciute dal giudice spetteranno alla Regione Veneto che provvederà al loro recupero; in caso di esito sfavorevole le eventuali spese di soccombenza dovranno essere pagate direttamente da Azienda Zero.

Articolo 3 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DA PARTE DELL'AVVOCATURA

1. Salvo i casi di cui al precedente art. 1, commi 2 (secondo periodo) 3 e 4 Azienda Zero, a firma del legale rappresentante pro tempore, e giusta decreto di autorizzazione, per ogni singola vertenza giudiziaria e per ogni grado di giudizio, conferisce procura speciale ai sensi dell'art. 83 c.p.c. all'Avvocato coordinatore e/o ad altri avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori (indicati dall'Avvocato coordinatore), trasmettendo direttamente alla medesima Avvocatura regionale il decreto di autorizzazione alla costituzione in giudizio, nonché ogni documentazione ed informazione utile alla difesa.

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, Azienda Zero può conferire, relativamente alle controversie di cui all'art. 1, comma 2 della presente convenzione, anche procura generale alle liti all'Avvocato coordinatore e/o ad altri avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori (indicati dall'Avvocato coordinatore).

3. La modalità di svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione sarà ulteriormente disciplinata in apposito protocollo d'intesa tra Azienda Zero e l'Avvocatura regionale. Le parti convengono da subito che, al fine di consentire la massima collaborazione nell'espletamento delle attività di patrocinatura ed assistenza di cui all'art. 1, comma 2, della presente convenzione, Azienda Zero mette a disposizione un ufficio presso la propria sede di Padova nel quale l'Avvocato coordinatore e/o un avvocato dell'Avvocatura regionale (preventivamente individuato dall'Avvocato coordinatore) potranno recarsi a svolgere le predette attività (di cui all'art. 1, comma 2 della presente convenzione) in sinergia con la struttura per gli affari legali (UOC) già esistente presso Azienda Zero.

Articolo 4 – DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione ha durata di 2 anni dalla sottoscrizione ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo comunicazione espressa di revoca che dovrà pervenire 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Articolo 5 – RISOLUZIONE

1. Il rapporto disciplinato dalla presente convenzione è da ritenersi risolto allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
   a) ripetute gravi violazioni di legge;
   b) grave malfunzionamento del servizio, che rechi pregiudizio all'attività delle parti;
   c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione.

Articolo 6 – NORME FINALI

1. Le spese per la stipula della presente convenzione sono a carico della Regione del Veneto.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

La presente convenzione, redatta in n. 5 pagine è composta di n. 6 articoli.

Il presente atto è redatto in numero di _____ (___) originali, di cui ____ (___) per la Regione e _____ (___) per Azienda Zero.

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA REGIONE DEL VENETO	PER AZIENDA ZERO
Il ……	Il Direttore

RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 459592)

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale n. 27 del 21 settembre 2021 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente" (Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021).

Nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021 è stata pubblicata la legge regionale n. 27 del 21 settembre 2021 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".

Nella rubrica degli articoli 16 e 17 è stata citata la legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25, invece che la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25; la data esatta è **30 ottobre 1998**.